

**LA COSTRUZIONE LOGICA DEL DIRITTO.
Proposizioni normative e logica dei sistemi normativi**

*candidato:
Andrea Barca*



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA**

supervisor:

Prof. Riccardo GUASTINI

Prof. Pierluigi CHIASSONI

Tesi di dottorato in DIRITTO
Curriculum: filosofia del diritto e storia della cultura giuridica

Indice

<i>Simboli –</i>	7
0. Introduzione	9
PARTE I Norme, validità, proposizioni normative	
1. La nozione di proposizione normativa	16
1.1. Von Wright: norme, formulazioni normative, asserti normativi e proposizioni normative	16
1.2. Stenius e il metodo della doppia interpretazione	22
2. Tipi di norme	26
2.1. Norme prescrittive	26
2.2. Norme costitutive	37
2.3. Norme tecniche	44
3. Concetti di norma	53
3.1. Norma-enunciato	55
3.2. Norma-enunciazione	58
3.3. Norma-significato	60
4. Concetti di validità	63
4.1. Validità fattuale, assiologica e sistemica	65
4.2. Validità come accettazione e impegno razionale	71
4.3. Validità sintattica, semantica e pragmatica	74

5. Concetti di norma, concetti di validità e tipi di proposizioni normative	80
--	----

PARTE II
Logica dei sistemi normativi

6. Il problema della fondazione della logica delle norme	85
7. Fondazione semantica. Il sistema standard di logica deontica e la semantica dei mondi possibili	89
7.1. Il sistema standard di logica deontica	98
7.2. Alcuni problemi relativi all'applicazione della semantica dei mondi possibili alla logica deontica	103
8. Fondazione sintattica. Logica deontica senza verità. Deduzione naturale e semantica dimostrativo-teoretica	106
8.1. Il calcolo della deduzione naturale	109
8.2. Il calcolo dei sequenti	119
8.3. Il dibattito Prior vs. Belnap	125
8.4. Logica senza verità?	129
8.5. La semantica dimostrativo-teoretica	134
8.6. Logica deontica e deduzione naturale	139
8.7. Logica deontica e semantica dimostrativo-teoretica	143
8.8. Basi pragmatiche per una logica delle norme	147
9. Fondazione pragmatica. Una logica per la concezione espressiva delle norme	151
10. Logica deontica senza logica di norme. Concezione non-linguistica delle norme e “fatti deontici”	157

10.1.1. Come fare cose con le parole. Gli atti linguistici performativi	161
10.1.2. Come fare norme con le parole. I performativi nella concezione non linguistica delle norme	163
10.2. Concezione non linguistica e concezione espressiva delle norme	167
10.3. Enunciati deontici vs. proposizioni deontiche	169
10.4. Conte e la teoria della validità semantica thetica degli enunciati deontici	172
10.5. Fatti deontici?	175

PARTE III

Alcuni problemi di applicazione della logica all'analisi del discorso normativo

11. Logica anairetica. Come disfare norme con le parole	179
11.1. La nozione di abrogazione	182
normativo 11.1.1.1. Abrogazione come atto di linguaggio – rigetto	185
11.1.1.2. Rigetto normativo e teoria dei performativi	188
11.1.2.1. Abrogazione come effetto – eliminazione	192
11.1.2.2. Interludio: il modello AGM e l'operazione di contrazione	194
11.1.2.3. Eliminazione come operazione di contrazione di sistemi normativi	200

11.2.	Il problema dell'abrogazione di permessi nella concezione espressiva delle norme	204
11.2.1.	Rigetto ed eliminazione di permessi nella concezione espressiva	210
12.	Semiotica del permesso	213
12.1.	Sintassi degli enunciati di permesso	213
12.2.	Pragmatica degli atti linguistici di permesso	215
12.3.	Semantica degli enunciati di permesso	224
13.	Analisi del principio "obbligatorio implica permesso"	227
13.1.	Concezioni delle norme e concezioni della logica del discorso normativo	230
13.2.1.	Concezione hyletica e logica deontica	231
13.2.2.	Concezione espressiva e logica della volontà	233
13.3.	Concezioni delle proposizioni normative	235
13.4.	Il principio "Obbligatorio implica permesso" nella concezione hyletica delle norme	239
13.5.	Il principio "Obbligatorio implica permesso" nella concezione espressiva delle norme	247
14.	Una ricostruzione alternativa per la logica delle proposizioni normative nella concezione espressiva delle norme	256
15.	Il problema della formalizzazione delle norme condizionali	272
15.1.	Concezione insulare, "factual detachment" e i paradossi della "derived obligation"	273

15.2. Concezione ponte, “deontic detachment” e il paradosso di Chisholm	277
15.3. Concezione ponte: un “mostro logico”?	280
15.4. Due forme diverse per uno stesso concetto?	282
15.5. Due forme diverse per due concetti diversi?	284
15.6. Norme condizionali e dovere tecnico	286
15.7. Logica STIT, dovere tecnico e norme condizionali	292
14.7.1. Logica STIT: una presentazione	292
14.7.2. Logica STIT e dovere tecnico	299
14.7.3. Logica STIT, norme condizionali e “factual detachment”	302
<i>Bibliografia</i> –	306
–	

Simboli

\supset	implicazione/condizionale materiale
\neg	negazione
\wedge	congiunzione
\vee	disgiunzione inclusiva
\equiv	equivalenza/bicondizionale materiale
p, q, r	variabili proposizionali
φ, ψ, χ	meta-variabili proposizionali
O, V, P	modalità deontiche (prescrittive) (obbligatorio, vietato, permesso)
$\mathbf{O}_\alpha, \mathbf{V}_\alpha, \mathbf{P}_\alpha$	modalità deontiche (descrittive) (obbligatorio, vietato, permesso)
N, I, M	modalità aletiche (necessario, impossibile, possibile)
\forall	quantificatore universale
\exists	quantificatore esistenziale
\vdash	validità sintattica
\models	validità semantica
\top	tautologia
\perp	contraddizione
\in	appartenenza

\notin	non-appartenenza
\rightarrow	implicazione stretta
\Rightarrow_c	<i>count-as-conditional</i>
\vdash	simbolo per la formazione di sequenti
\sim	negazione non vero-funzionale

0. Introduzione

Si suppone che uno dei compiti principali degli studiosi del diritto sia quello di *descrivere* norme giuridiche o, più precisamente, di dare conto di quali norme sono valide, in vigore, applicabili, etc., in un determinato ordinamento giuridico (oppure in un sotto-sistema dell'ordinamento stesso).

Un concetto centrale relativo al tema della descrizione del diritto da parte dei giuristi è quello di “proposizione normativa”, introdotto da Georg Henrik von Wright in uno dei suoi lavori più noti: *Norm and Action*. Al termine del sesto capitolo di questo libro, von Wright presenta una prima definizione di questa nozione, scrivendo che una proposizione normativa è una «proposizione secondo cui esiste una norma così e così»¹.

A partire da questa prima (e provvisoria) definizione si può cercare di delineare con maggiore precisione la nozione di proposizione normativa (di seguito: PN), al fine di comprendere meglio quale ruolo può svolgere nel discorso dei giuristi e in che modo può contribuire alla conoscenza del diritto.

A partire da una “decostruzione” del concetto di PN, si può notare che i suoi elementi caratteristici sono i seguenti: (i) si tratta di una *proposizione*, appunto, ovvero del significato di un asserto – di un enunciato appartenente al discorso descrittivo – e, in quanto tale, è suscettibile di essere vera o falsa; (ii) si tratta di una proposizione *esistenziale* con la quale si afferma l'esistenza (in un qualche senso da specificarsi, ovviamente) di una norma; (iii) ha carattere *meta-linguistico*, in quanto verte sopra (menziona) una norma (assumendo che le norme siano, in un qualche senso da specificare, entità linguistiche).

Come risulta evidente dalle caratteristiche appena elencate, la nozione di proposizione normativa dipende dal concetto di norma e dal concetto di esistenza di una norma che vengono adottati.

¹ Von Wright G.H., *Norm and Action. A Logical Enquiry*, Routledge and Kegan Paul, London, 1963; trad. it. di Emiliani A., *Norma e azione. Un'analisi logica*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 156.

Si possono, ad esempio, distinguere almeno quattro diversi tipi di norma: (1) norme prescrittive, (2) norme costitutive, (3) norme tecniche e (4) norme consuetudinarie.

(1) Per quanto riguarda le *norme prescrittive*, è opportuno ulteriormente distinguere due differenti concezioni delle stesse: (i) secondo la prima concezione, le norme prescrittive sono entità concettuali simili a proposizioni o, meglio, il senso di possibili enunciati (prescrittivi, i.e.) usati per dirigere la condotta del soggetto o della classe di soggetti destinatari della norma stessa; (ii) per la seconda concezione, invece, le norme prescrittive sono (il prodotto di) atti di linguaggio (comandi, prescrizioni), compiuti da un'autorità normativa con l'intenzione tipica di dirigere la condotta dei soggetti destinatari dell'atto.

(2) Le *norme costitutive*, invece, non regolano – come le norme prescrittive – condotte umane o stati di cose preesistenti e logicamente indipendenti da esse ma, piuttosto, creano o definiscono l'oggetto sul quale ver-tono.

(3) Le *norme* (o regole) *tecniche* specificano cosa un soggetto è tenuto a fare (in senso aletico, non deontico) nel caso in cui intenda soddisfare un qualche scopo.

(4) Le *norme consuetudinarie*, infine, possono considerarsi come (una sotto-classe di) pratiche sociali (come le abitudini) consistenti in una regolarità di condotta, sostenuta da una serie di atteggiamenti condivisi dai membri di un dato gruppo sociale, consistenti in una reazione critica nei confronti di condotte non conformi a quelle regolarità.

Anche il concetto di esistenza riferito a norme non è affatto univoco. A volte si sostiene che l'esistenza specifica delle norme sia data dalla loro *validità*. Sfortunatamente, neppure il concetto di validità è univoco. È, infatti, opportuno distinguere almeno tre concetti di validità²:

(A) *validità assiologica*: una norma è assiologicamente valida se è coerente con un insieme di giudizi di valore (o principi morali) che si con-

² Wróblewski J., *Tre concetti di validità*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2 (1982), pp. 584-585.

siderano fondamentali (nel senso che si assumono assiologicamente validi a loro volta);

(B) *validità fattuale*: una norma si considera valida in senso fattuale se è effettiva (o efficace), ovvero se è, di fatto, applicata dai giudici di un qualche ordinamento e/o se è, di fatto, accettata (e osservata, usata) dai membri di una comunità giuridica;

(C) *validità sistemica*: una norma è valida in questo terzo senso se appartiene ad un determinato sistema normativo. In che senso, tuttavia, una norma *appartiene* ad un sistema normativo?

Solitamente, vengono distinti diversi criteri di appartenenza ad un sistema normativo: (i) innanzi tutto, appartengono ad un sistema tutte le norme originarie (o fondamentali) che conferiscono validità a tutte le altre norme appartenenti al sistema che contribuiscono a definire (senza essere, a loro volta, valide); (ii) appartengono ad un sistema normativo, poi, tutte le norme che sono il prodotto dell'interpretazione di enunciati del discorso delle fonti del diritto formulati secondo le regole di produzione normativa che caratterizzano quel sistema; (iii) infine, appartengono ad un sistema normativo tutte le norme che, considerate in conflitto con altre norme del sistema, vengono fatte prevalere sulle seconde.

Si può inoltre distinguere un quarto criterio di appartenenza, anche se va precisato che non tutti gli autori ritengono che sia un criterio accettabile. Secondo quest'ultimo criterio, (iv) appartengono ad un sistema normativo tutte le norme che sono *conseguenza logica* degli elementi che appartengono al sistema stesso. Se si accetta questo ulteriore criterio di appartenenza, significa che si difende una concezione dei sistemi normativi come insiemi deduttivi, i.e. insiemi che contengono tutte le conseguenze logiche dei propri elementi.

Se si ritiene che i sistemi normativi siano insiemi di norme, allora sostenere la tesi della loro chiusura logica impone di offrire una risposta alla domanda 'possono darsi relazioni logiche fra norme?' – in altri termini, è necessario proporre una soluzione al c.d. "Dilemma di Jørgensen".

Vi è un particolare tipo di proposizione normativa merita di essere studiato con maggior dettaglio: la proposizione normativa che afferma che una data norma appartiene ad un qualche sistema normativo (che si assume essere un insieme deduttivo). La forma logica adeguata di una proposizione siffatta sembra essere la seguente:

$$(PN) \quad 'N' \in Cn(SN)$$

dove: 'N' sta per una norma giuridica, che viene menzionata (come indicato dall'uso delle virgolette); '∈' è il simbolo di *appartenenza* comunemente utilizzato nella teoria degli insiemi; 'Cn' è il simbolo per la funzione di conseguenza logica; 'SN' indica un insieme di elementi che compongono un sistema normativo.

Fra i teorici del diritto, si suole distinguere fra norme espresse e norme inesprese. Le prime sono il prodotto dell'interpretazione di formulazioni normative, le seconde, invece, sono le conclusioni di ragionamenti le cui premesse possono essere altre norme (a loro volta espresse o inesprese) oppure tesi elaborate dalla dottrina.

Nella categoria delle norme inesprese, poi, si possono distinguere norme che sono logicamente implicite in altre norme da altre che sono derivate attraverso ragionamenti non deduttivi. Non è, tuttavia, facile tracciare una distinzione netta fra questi due tipi di norme inesprese.

L'elaborazione di un sistema di *logica dei sistemi normativi*, fondato sull'analisi delle espressioni come (PN) può essere uno strumento per stabilire se, e in quali casi, una norma è logicamente implicita in un determinato sistema normativo.

La prima parte di questo lavoro è dedicato dunque alla nozione di proposizione normativa; dopo aver illustrato il significato e l'origine di questo concetto (§1), si passerà all'analisi dei diversi tipi (§2) e concetti (§3) di norme, nonché dei diversi concetti di validità (§4) che vengono impiegati nel discorso della teoria generale e della filosofia del diritto.

La nozione di proposizione normativa è, infatti, una variabile che dipende, appunto, dal tipo di norma e dai concetti di norma e validità che si assumono (§5).

Tenendo a mente queste distinzioni si può notare, poi, come la maggior parte dei lavori di filosofia analitica del diritto si sia dedicata, principalmente, all'analisi delle proposizioni normative che hanno ad oggetto la validità *sistemica* di norme *prescrizioni* concepite come *significati* di enunciati appartenenti alle fonti del diritto.

La seconda parte è, invece, dedicata al problema della fondazione di una logica delle norme e, di conseguenza, di una logica delle proposizioni normative (§6). In primo luogo, si prenderà in esame la risposta a questo problema più diffusa fra gli studiosi di logica deontica, ovvero: l'applicazione all'analisi del discorso normativo della semantica dei mondi possibili – pensata originariamente per la logica modale aleatica (§7).

In secondo luogo, verrà trattata la soluzione proposta – verso la fine degli anni Ottanta – da Alchourrón e Martino, ossia quella di impiegare una nozione astratta (i.e. indipendente dal concetto di verità) di conseguenza logica. Nel capitolo dedicato a questo argomento (§8) cercherò di rendere esplicite le basi filosofiche di questa proposta (prendendo in esame la c.d. *semantica teoretico-dimostrativa* – con la quale la “logica senza verità” di Alchourrón e Martino condivide alcune tesi centrali); tenterò infine di mostrare alcuni problemi sia teorici sia tecnici che questa proposta deve affrontare. Prenderò poi (§9) in esame il tentativo di Carlo Dalla Pozza di applicare la sua logica “pragmaticamente estesa” alle norme concepite come atti di linguaggio (e non come entità simili alle proposizioni) – ovvero alle norme ricostruite secondo la concezione espressiva. Il §10 è, infine, dedicato alla concezione “non linguistica” delle norme proposta da Opalek e Woleński e alla loro degli enunciati deontici che muove dall'assunto che una logica delle norme non sia, dopo tutto, possibile (“logica deontica senza logica delle norme”).

Nella terza, e ultima, parte di questo lavoro vengono analizzati alcuni dei problemi centrali dell'analisi logica del diritto: il fenomeno della abrogazione (§11); la nozione di permesso (§12); l'assioma caratteristico della

logica deontica – espresso dalla formula ‘obbligatorio implica permesso’ (§13); il problema della formalizzazione delle norme condizionali (§14).

PARTE I
Proposizioni normative, norme e validità

1. La nozione di proposizione normativa

1.1. Von Wright: norme, formulazioni normative, asserti normativi e proposizioni normative

Il concetto di proposizione normativa (*norm-proposition*) è stato introdotto e dettagliatamente analizzato per la prima volta da G.H. von Wright in *Norm and Action*, per poi essere ripreso ed utilizzato nell'analisi del discorso giuridico e della logica dei sistemi normativi da Carlos Alchourrón e Eugenio Bulygin¹.

Von Wright introduce il concetto di proposizione normativa dopo aver applicato all'analisi del linguaggio normativo alcune nozioni elaborate (per lo studio del discorso in funzione descrittiva) dai filosofi analitici del linguaggio: le nozioni di enunciato (*sentence*), asserto (*statement*) e proposizione (*proposition*).

Tradizionalmente, tra i filosofi del linguaggio², con 'enunciato' si intende una sequenza di simboli (o suoni, se si tratta di una comunicazione orale) formata seguendo le regole grammaticali e morfologiche di un qualche linguaggio (formalizzato o naturale). Quando un enunciato viene usato con la funzione di descrivere un qualche stato di cose (o, secondo un altro punto di vista, con la funzione di influenzare la conoscenza di chi riceve la comunicazione), si parla di 'asserto'. Perlomeno a partire da Frege, si ritiene che il significato di ogni asserto possa essere analizzato distinguendo due componenti: il *senso* ed il *riferimento*. Il (contenuto di) senso di un asserto è detto 'proposizione', mentre il suo riferimento è: (i) secondo Frege, uno fra

¹ Si vedano Alchourrón C.E., *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions*, in «Logique et Analyse», XII (1969), pp. 242-268.; Alchourrón C.E., Bulygin E., *Normative Systems*, Wien, Springer, 1971; Bulygin E., *Norms, Normative Propositions, and Legal Statements*, in Floistad G., (ed.), *Contemporary Philosophy. A New Survey*, vol. 3, The Hague-Boston-London, 1982, trad. it di Guastini R., in Bulygin E., *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, Giappichelli, 1995. e *Id.*, Bulygin E., *On Norm Propositions*, in Krawietz W., Summers R. S., Weinberger O., Wright G. H. von (eds.), *The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and Justification. Festschrift for Aulis Aarnio*, Berlin, Duncker & Humblot, 2000, pp. 129-134.

² Cfr. Haack S., *Philosophy of Logics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, pp. 74-85.

i due (congiuntamente esaustivi e reciprocamente esclusivi) valori di verità – il Vero ed il Falso³; (ii) secondo un altro approccio (adottato, ad esempio da von Wright), lo stato di cose che verifica (o falsifica) l'asserto – in altre parole, il riferimento di un asserto è dato dalle sue *condizioni di verità*. Tra i filosofi del linguaggio si ritiene che le proposizioni siano delle entità dotate delle seguenti caratteristiche⁴: sono indipendenti dal linguaggio (*language-independent*), sono indipendenti dalle credenze di qualunque soggetto (*mind-independent*) e sono suscettibili di essere vere o false (*truth-bearers*).

Il concetto di proposizione come contenuto di senso di un enunciato usato in funzione descrittiva non è, però, l'unico adottato nella filosofia del linguaggio. Ad esempio, secondo alcuni autori, il riferimento di una proposizione 'p' è da intendersi come l'insieme dei mondi possibili nei quali si dà il caso che p. Altri autori, con il termine 'proposizione' (o 'contenuto proposizionale') intendono il contenuto referenziale di un enunciato qualsiasi (non, quindi, usato esclusivamente in funzione descrittiva)⁵.

Come detto in precedenza, von Wright decide di applicare le nozioni di enunciato, asserto e proposizione anche all'analisi del linguaggio normativo.

A questo punto, l'autore finlandese introduce la nozione di 'formulazione normativa' (*norm formulation*), con la quale propone di intendere un *enunciato* che viene utilizzato per promulgare una norma (più precisamente, una prescrizione). Nel caso del discorso giuridico, con 'formulazione normativa' s'intende un enunciato appartenente al discorso delle fonti del diritto.

Secondo von Wright, vi sono due casi tipici di formulazioni normative: gli enunciati imperativi (va però notato che, per quanto riguarda il discorso giuridico, il ricorso da parte del legislatore ad imperativi è praticamente nullo) e gli "enunciati deontici" (*deontic sentences*). Questi ultimi

³ Cfr. Frege G., in Beaney, M., *The Frege reader*, Oxford, Wiley, 1997, p. 297: «A sentence proper is a proper name, and its Bedeutung, if it has one, is a truth-value: the True or the False».

⁴ Cfr. Iacona A., *Propositions*, Genova, Name, 2002, pp. 19-21.

⁵ L'elemento che Hare R.M., *The Language of Morals*, Oxford, Clarendon, 1952, chiama "frastico".

sono caratterizzati, dal punto di vista sintattico, dalla presenza di (i) un verbo modale deontico ('dovere', 'potere') oppure (ii) un sostantivo modale deontico ('obbligo', 'divieto', 'permesso'), oppure (iii) un aggettivo modale deontico ('obbligatorio', 'vietato', 'permesso', 'facoltativo').

Seguendo la soluzione adottata già in *Deontic Logic*, von Wright formalizza gli enunciati deontici di un linguaggio non formalizzato attraverso quelle che chiama "O-espressioni" (se si tratta di enunciati deontici contenenti la modalità deontica 'obbligatorio', "P-espressioni", se si tratta di enunciati deontici contenenti la modalità 'permesso') ovvero, come avviene nella logica modale tradizionale, applicando un operatore deontico (ad un solo argomento e non vero-funzionale) – 'O', per le O-espressioni, 'P' per le P-espressioni – davanti ad una variabile proposizionale che sta per un'azione generica.

Von Wright attribuisce al filosofo svedese Ingemar Hedenius il merito di aver, per primo, evidenziato che gli enunciati deontici possono essere utilizzati per realizzare due differenti tipi di atti di linguaggio. Secondo Hedenius⁶, infatti, un enunciato come "X è corretto dal punto di vista giuridico" può essere usato con due funzioni differenti: «[e]sso può (i) talvolta esprimere la supposizione che qualcosa appartiene all'ordinamento giuridico di un certo paese, (ii) talvolta esprimere una pressione, su certe persone, a comportarsi in un certo modo»⁷. Hedenius chiama il secondo tipo di enunciati deontici (o, meglio, "enunciati su ciò che è giuridicamente s/corretto – in/giusto") *enunciati giuridici puri*, mentre chiama quelli del primo tipo *enunciati giuridici spuri*. A questa distinzione pragmatica fra diverse funzioni e differenti usi degli enunciati giuridici, segue una distinzione semantica: i primi, infatti, sono privi di qualsiasi riferimento e, di conseguenza, non possono essere veri o falsi; i secondi, invece, sono apofantici (han-

⁶ Hedenius I., *On Law and Morals*, in «The Journal of Philosophy», Vol. 56, n. 3 (1941), pp. 117-125. 65-66. Per la traduzione in italiano (realizzata da Amedeo G. Conte) delle pagine citate, si veda Di Lucia P., *Normatività: diritto, linguaggio, azione*, Torino, Giapichelli, 2003, pp. 77-78.

⁷ *Ibidem*: 77.

no un riferimento e, quindi, condizioni di verità, ovvero il fatto che una norma appartenga ad un ordinamento giuridico)⁸.

In *Norm and Action*, von Wright riprende la distinzione tracciata da Hedenius. Così come gli enunciati giuridici di Hedenius possono avere due diverse funzioni (una prescrittiva ed una descrittiva), gli enunciati deontici di von Wright possono essere usati per prescrivere oppure per descrivere⁹. Nel primo caso, l'enunciato deontico è da considerarsi come (una formulazione normativa che esprime) una norma, mentre nel secondo caso l'enunciato deontico esprime un asserto normativo (*normative statement*)¹⁰. Secondo von Wright, dunque, un enunciato deontico usato in funzione descrittiva esprime un asserto (normativo) e, come tale, è dotato sia di un senso che di un riferimento. Il senso di un enunciato deontico usato descrittivamente è una proposizione normativa (*norm-proposition*), mentre il suo riferimento (o, come scrive von Wright, il suo "fondamento di verità") consiste nell'esistenza di una norma. Ad esempio, l'enunciato deontico «È vietato uccidere» può essere impiegato, prescrittivamente – come formulazione normativa – per esprimere una norma-prescrizione (la funzione tipica della quale è quella di guidare la condotta dei destinatari della norma), oppure descrittivamente – come asserto normativo – per esprimere una proposizione normativa (la funzione tipica della quale è quella di informare il destinatario della comunicazione del fatto che, in un qualche ordinamento giuridico, esiste la norma secondo la quale è vietato uccidere).

A questo punto, von Wright affronta un ulteriore problema. Si è detto che gli enunciati deontici possono essere espressi in un linguaggio formalizzato (quello della logica deontica) attraverso le O-espressioni (e le P-espressioni). Riprendendo il semplice esempio di prima, l'enunciato deontico «È vietato uccidere» può essere formalizzato (dove 'O' sta per l'operatore modale 'obbligatorio', '¬' per l'operatore vero-funzionale della negazione, 'p' è una lettera proposizionale che rappresenta l'azione generica 'ucci-

⁸ Hedenius I., *On Law and Morals*, cit., p. 65 citato in Di Lucia P., *Normatività: diritto, linguaggio, azione*, cit., p. 77.

⁹ Von Wright G. H., *Norm and Action*, trad. it. cit., pp. 155-156.

¹⁰ *Ibidem*.

dere' ed assumendo che le nozioni 'obbligatorio' e 'vietato' sono interdefinibili attraverso l'equivalenza 'Vietato...= Obbligatorio non...') con la seguente O-espressione: ' $O\neg p$ '. Von Wright si chiede se le O-espressioni vadano intese come formalizzazioni di formulazioni normative oppure formalizzazioni di asserti normativi esprimenti proposizioni normative. L'autore si pone questa domanda perché non è certo se sia possibile applicare i connettivi proposizionali alle O-espressioni (operazione, invece, apoditticamente ammessa in *Deontic Logic*). E questo non è un problema da poco, poiché la interdefinibilità fra le modalità 'obbligatorio' e 'permesso' si fonda proprio sulla possibilità di applicare la negazione davanti all'operatore deontico¹¹.

Nel linguaggio normativo – nota von Wright¹² – vengono pacificamente impiegati l'avverbio 'non', le congiunzioni 'o' ed 'e' nonché la locuzione 'se..., allora'. Nella logica classica questi termini sono considerati, rispettivamente, i corrispettivi nel linguaggio naturale dei connettivi proposizionali della negazione ' \neg ', della disgiunzione inclusiva ' \vee ', della congiunzione ' \wedge ' e, infine, dell'implicazione materiale ' \rightarrow '. Questi connettivi sono detti "vero-funzionali" poiché il significato delle espressioni (molecolari) che servono a comporre è dato esclusivamente dal valore di verità delle espressioni (atomiche) che vengono composte attraverso i connettivi stessi.

Secondo von Wright, i connettivi non potrebbero applicarsi alle O-espressioni se queste formalizzassero enunciati deontici esprimenti norme essendo, queste ultime, entità non apofantiche. Non ci sono, invece, problemi ad applicarli alle O-espressioni che esprimono proposizioni normative essendo queste ultime, al contrario delle prime, suscettibili di essere vere o false. Di conseguenza, le nozioni della logica classica, vero-funzionale, possono essere applicate in modo non problematico alle O-espressioni interpretate descrittivamente.

Von Wright decide, però, di non distinguere, a livello sintattico, fra le O-espressioni che formalizzano formulazioni normative e quelle che forma-

¹¹ I bicondizionali ' $Op \equiv \neg P\neg p$ ' e ' $Pp \equiv \neg O\neg p$ ' sono, infatti, due teoremi della logica deontica standard.

¹² *Ibidem*, p. 185.

lizzano asserti normativi; per entrambe egli mantiene il medesimo simbolismo – conservando, dunque la ambiguità pragmatica degli enunciati deontici dei linguaggi naturali – per poi introdurre una diversa *interpretazione* delle due espressioni: prescrittiva, per le prime e descrittiva per le seconde¹³. I connettivi vero-funzionali, conclude von Wright¹⁴, possono essere applicati esclusivamente alle *O*-espressioni interpretate descrittivamente.

Sulla base delle due tesi seguenti, ovvero (i) che gli enunciati deontici che esprimono norme e quelli che esprimono proposizioni normative hanno la stessa forma logica (i.e. quella di *O*-espressioni e *P*-espressioni) e (ii) che le *O*-espressioni possono essere interpretate descrittivamente e, in questo caso, sono vere o false, von Wright fonda la logica delle norme *indirettamente*, grazie alla nozione di proposizione normativa¹⁵. L'autore scrive, infatti, che «[i]l sistema di Logica Deontica “pienamente sviluppato” è una teoria di espressioni interpretate descrittivamente. Ma le leggi (i principi, le regole) peculiari di questa logica riguardano le proprietà logiche delle *norme* stesse, che poi si riflettono nelle proprietà logiche delle proposizioni normative. Dunque, in un certo senso, la “base” della logica deontica è data da una teoria logica delle *O*- e *P*-espressioni interpretate prescrittivamente»¹⁶.

Specialmente in seguito alle critiche mosse da Alchourrón¹⁷, von Wright abbandonerà la tesi della applicabilità indiretta (attraverso le proposizioni normative) della logica alle norme. Questa tesi, fra l'altro, non è stata sostenuta solamente da von Wright; indipendentemente dal quest'ultimo anche Erik Stenius e Hans Kelsen (almeno sino alla seconda edizione della *Reine Rechtslehre*) avevano adottato una posizione analoga. Il prossimo pa-

¹³ *Ibidem*: 186.

¹⁴ *Ibidem*: 187.

¹⁵ Cfr. Di Lucia P., *Normatività: diritto, linguaggio, azione*, cit., pp. 74-82.

¹⁶ Von Wright G. H., *Norm and Action*, trad. it. cit., p. 188.

¹⁷ Alchourrón C.E., *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions*, cit.

ragrafo è, appunto, dedicato alle tesi su questo argomento (forse non molto conosciute) del primo di questi due autori.

1.2. Il metodo della doppia interpretazione di Stenius

In un articolo¹⁸ – non molto conosciuto – pubblicato nel 1963 (stesso anno di pubblicazione di *Norm and Action*), il filosofo finlandese Stenius si pone un problema simile a quello affrontato da von Wright ed illustrato nel paragrafo precedente, ovvero quello della possibilità di applicare i connettivi della logica proposizionale agli enunciati deontici (nel lessico di Stenius: *normative sentences*). Il problema ha origine da un’osservazione che è la stessa fatta von Wright: se gli enunciati deontici esprimono norme e queste ultime non sono apofantiche, allora non pare possibile applicare ai primi i connettivi logici che sono, per definizione *vero-funzionali*¹⁹.

In modo analogo a von Wright, Stenius sostiene che ogni enunciato deontico può essere interpretato in due modi differenti: (i) secondo un’interpretazione *modale*, come enunciato esprime una norma (non apofantica), (ii) secondo un’interpretazione *fattuale*, come un enunciato (esprime una proposizione vera o falsa) che informa sull’esistenza di una norma (*factual statement about a norm*)²⁰.

A differenza di von Wright, però, secondo Stenius non è sufficiente distinguere due interpretazioni dello stesso tipo di enunciato, ma deve altresì essere distinta la forma logica degli enunciati deontici interpretati normativamente da quella degli enunciati deontici interpretati in modo fattuale, utilizzando di un diverso simbolismo.

Per i primi si possono usare le O-espressioni introdotte da von Wright in *Deontic Logic* e riproposte in *Norm and Action* ovvero, seguendo le regole di formazione delle espressioni della logica modale, un operatore

¹⁸ Stenius E., *Principles of a Logic of Normative Systems*, in «Acta Philosophica Fennica», 16 (1963), pp. 247-260.

¹⁹ Questa osservazione può essere considerata un’istanza del c.d. “Dilemma di Jørgensen”.

²⁰ *Ibidem*, p. 250.

deontico (nel lessico di Stenius, *normative mood*) davanti ad una lettera proposizionale (*sentence radical*). Per gli enunciati deontici interpretati in modo fattuale, invece, Stenius suggerisce di utilizzare un simbolismo che rispecchi il senso espresso da tali enunciati²¹ (ovvero il fatto che una norma appartenga ad un dato sistema normativo).

La forma logica dell'enunciato deontico 'Obbligatorio p ' è, nella sua interpretazione modale, ' Op ' mentre, nella sua interpretazione fattuale, " Op ' \in SN' (dove ' \in ' è il simbolo di appartenenza comunemente utilizzato nella teoria degli insiemi e 'SN' sta per un dato sistema normativo).

A questo punto, Stenius prova a definire quale può essere il senso dell'operazione consistente nel porre una negazione davanti ad un enunciato deontico (formalizzato) nella sua interpretazione modale. Secondo Stenius, ad esempio, il significato di ' $\neg Op$ ' (i.e. l'interpretazione modale di un enunciato deontico che esprime la negazione di un divieto) è lo stesso di ' $\neg('Op' \in \text{SN})$ ', ovvero della negazione del fatto che la norma che vieta p appartenga al sistema normativo SN.

Per Stenius le «logical relations between normative statements in their *modal* sense are the same as the logical relations between the same sentences in their *factual* sense»²². Sulla base di questa tesi, Stenius arriva ad una conclusione analoga a quella alla quale era arrivato von Wright in *Norm and Action*, ovvero quella secondo la quale la logica delle norme può essere fondata, indirettamente, sulla base delle relazioni logiche che si danno fra proposizioni normative.

Il fatto che Stenius – a differenza di von Wright – adotti un simbolismo per gli enunciati deontici interpretati prescrittivamente differente da quello usato per gli enunciati deontici interpretati descrittivamente, rende ancora più evidente la ragione per la quale il tentativo di fondare la logica delle norme indirettamente, attraverso le proposizioni normative, non è sostenibile.

²¹ Come detto precedentemente, in *Norm and Action*, von Wright decide invece di mantenere l'ambiguità degli enunciati deontici anche nel suo linguaggio simbolico.

²² *Ibidem*, p. 251.

L'elemento che non è stato preso in considerazione né da von Wright né da Stenius consiste nel fatto che – come ha evidenziato Alchourrón²³ – vi sono due modi differenti di negare un'espressione deontica interpretata descrittivamente. L'enunciato «Non è vietato p », ad esempio, se interpretato descrittivamente può essere inteso in due modi differenti: (i) come la negazione dell'appartenenza ad un dato sistema normativo di una norma che vieta p , oppure (ii) come l'affermazione dell'appartenenza ad un dato sistema normativo della norma che (non vieta e, quindi) permette p . Il primo tipo di negazione può chiamarsi “negazione esterna”, il secondo tipo “negazione interna”²⁴.

Nell'articolo del 1963, Stenius prende in considerazione solo il primo tipo di negazione. Per l'autore finlandese, infatti, l'enunciato deontico ‘ $\neg O\neg p$ ’ ha una sola interpretazione fattuale: ‘ $\neg('O\neg p' \in SN)$ ’ e non, anche, ‘ $\neg O\neg p \in SN$ ’.

La distinzione fra questi due tipi di negazione degli enunciati deontici interpretati descrittivamente permette di distinguere con maggiore chiarezza le due nozioni di permesso già distinte da von Wright: la nozione di “permesso debole” (assenza di divieto) e quella di “permesso forte” (presenza di un permesso o di un obbligo)²⁵.

La prima coincide con la negazione esterna di un enunciato deontico di divieto interpretato descrittivamente (i.e. ‘ $\neg('O\neg p' \in SN)$ ’), mentre la nozione di permesso forte coincide con la negazione interna di un divieto (i.e. ‘ $\neg O\neg p \in SN$ ’).

Rendendo palese la forma logica degli enunciati che esprimono proposizioni normative e, conseguentemente, distinguendo il concetto di negazione esterna da quella interna, è possibile confutare due tesi sostenute da von Wright: (i) solo la nozione di permesso debole è un concetto descrittivo, mentre quella di permesso forte è un concetto prescrittivo – è un *carat-*

²³ Alchourrón C.E., *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions*, in «Logique et Analyse», XII (1969), pp. 242-268.

²⁴ Cfr. Rodríguez J. L., *Naturaleza y lógica de las proposiciones normativas. Contribución en homenaje a G. H. von WRIGHT*, in «DOXA» 26 (2003), pp. 87-108.

²⁵ Von Wright G. H., *Norm and Action*, trad. it. cit., pp. 133 ss.

tere normativo (come ‘obbligatorio’ e ‘vietato’); (ii) il permesso forte implica il permesso debole. In relazione a (i), si deve sottolineare che entrambe le nozioni di permesso sono descrittive – esprimono proposizioni normative, non norme; per quanto riguarda (ii), la proposizione normativa secondo la quale una norma permissiva appartiene ad un dato sistema normativo *non* implica la proposizione normativa secondo la quale una norma di divieto non appartiene a quel sistema: può darsi benissimo un sistema (incoerente) nel quale una condotta sia permessa e allo stesso tempo vietata (sempre che non si sostenga che i sistemi normativi devono essere, per ragioni logiche, necessariamente coerenti)²⁶.

Distinguendo queste due nozioni di permesso, risulta evidente che non vi è affatto quell’isomorfismo fra la forma logica delle norme e quella delle proposizioni normative che permetterebbe di fondare la logica delle prime sulla base delle seconde, come sostenuto sia da von Wright sia da Stenius.

²⁶ Alchourrón C.E., Bulygin E., *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, in «Rechtstheorie», 15 (1984), pp. 350-352.

2. Tipi di norma

Come si è detto in precedenza, una proposizione normativa afferma che una data *norma* (“esiste”, nel senso che) appartiene ad un determinato sistema normativo. La nozione di proposizione normativa dipende, quindi, dal tipo e dal concetto di norma che si adotta.

Tra i filosofi del diritto vi sono varie oscillazioni in relazione a quale concetto di norma sia maggiormente opportuno adottare per l’analisi del discorso giuridico. Ad esempio, secondo alcuni autori, le norme sono (significati di) un particolare tipo di enunciati; secondo altri le norme sono (il prodotto di) particolari atti di linguaggio (prescrittivi); ancora, alle volte le norme vengono considerate come ragioni (giustificazioni) per agire (ragioni pratiche); infine, alcuni autori sostengono che le norme sono pratiche sociali effettivamente seguite all’interno di un gruppo di riferimento.

Von Wright, in *Norm and Action*, distingueva tre tipi fondamentali o principali di norme e tre tipi secondari (in quanto riconducibili ad almeno uno dei tre tipi principali). Nel primo gruppo rientrano: (i) le prescrizioni (*prescriptions, regulations*), (ii) le regole (*rules*) e (iii) le direttive (*directive, technical norms*). Sono, invece, tipi secondari di norme: (iv) i costumi (*customs*), (v) le norme o principi morali (*moral norms, principles*) e, infine, (vi) le regole ideali (*ideal rules*)¹.

Nei paragrafi successivi mi concentrerò sui tipi principali di norme distinti da von Wright, anche se utilizzerò un lessico in parte diverso. Chiamerò, infatti, *norme prescrittive* le prescrizioni di von Wright, *norme costitutive* le regole e, infine, *norme tecniche* le direttive.

2.1. Norme prescrittive

Quello delle norme prescrittive è considerato il tipo di norma “per eccellenza” o, per meglio dire, è quello sul quale la maggior parte dei filo-

¹ Von Wright G. H., *Norm and Action*, trad. it. cit., pp. 43-54.

sofi del diritto e filosofi del linguaggio normativo hanno concentrato le loro indagini.

Caratteristica peculiare delle norme prescrittive è quella di avere una funzione direttiva, ossia la funzione di dirigere, guidare o influenzare la condotta dei soggetti destinatari delle norme stesse.

Solitamente le norme prescrittive vengono distinte, sulla base del loro “carattere”², in norme di obbligo, di divieto e di permesso. Vale la pena notare che, però, classificare norme permissive come prescrizioni non sembra essere del tutto plausibile. Se, come detto prima, la funzione tipica delle norme prescrittive è quella di dirigere la condotta dei destinatari delle norme, solo attraverso una forzatura si può sostenere che le norme permissive dirigano la condotta di chi le riceve. Anche sulla base di queste considerazioni, alcuni teorici e (soprattutto) filosofi del diritto sostengono che non vi è alcuna necessità di introdurre la nozione di norma permissiva³.

Il “contenuto”⁴ delle norme prescrittive può essere un’azione (o un’omissione) generica che può essere compiuta dal soggetto destinatario delle norme (o dalla classe di soggetti destinatari della norma) nelle occasioni ed alle eventuali condizioni poste dalla prescrizione stessa.

Solitamente, le prescrizioni di obbligo sono considerate interdefinibili con quelle di divieto: l’obbligo di fare *p*, ad esempio, è considerato equivalente al divieto di omettere *p*, così come il divieto di fare *p* è considerato equivalente all’obbligo di omettere *p*. Ancora una volta, è più problematica la nozione di permesso: secondo alcuni autori, anche questa è riconducibile agli altri due tipi di carattere prescrittivo mentre, secondo altri, va considerata come un carattere primitivo, non definibile attraverso le nozioni di obbligo e divieto.

² *Ibidem*: 115-116; cfr. inoltre Gonzalez Lagier, D., *G.H. von Wright y los conceptos básico del derecho*, Mexico, Fontamara, 2001, p. 57.

³ Cfr. Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions*, in «Rechtstheorie», 4 (1973), pp. 169-182; *Ibid.*, *On Weak and Strong Permissions Once More*, in «Rechtstheorie», 17 (1986), pp. 83-88; *Ibid.*, *Normative systems, permission and deontic logic*, in «Ratio Juris», 4 (1991), pp. 334-348.

⁴ Von Wright G. H., *Norm and Action*, trad. it. cit., pp. 117-118.

Tenendo in considerazione la distinzione fra carattere e contenuto delle norme prescrittive, la forma logica di queste viene ricostruita (perlomeno a partire dalla pubblicazione dell'articolo di von Wright *Deontic Logic*) attraverso un'espressione formata da un operatore deontico (che sta per il *carattere* della prescrizione) posto davanti ad una lettera proposizionale (che sta per il *contenuto* della stessa). Usando il lessico impiegato da von Wright in *Norm and Action*, quindi, le norme prescrittive possono essere formalizzate attraverso O-espressioni (e P-espressioni).

Più problematica è la formalizzazione delle norme condizionali. Come si cercherà di vedere meglio più avanti (cfr. *ultra* §14), infatti, secondo alcuni autori la forma logica corretta delle norme condizionali è quella data da un operatore deontico posto davanti ad un'espressione condizionale, mentre secondo altri è quella di un condizionale il conseguente del quale è un'espressione deonticamente modalizzata mentre l'antecedente è un enunciato che esprime una proposizione⁵.

Un'altra caratteristica peculiare delle norme prescrittive consiste nel fatto che queste, affinché possano essere conosciute dai destinatari, devono essere espresse attraverso degli enunciati, ovvero devono essere *formulate* in un qualche linguaggio⁶.

Fra i teorici generali del diritto, solitamente si impiegano i termini 'disposizione', 'formulazione normativa' o 'testo di legge' per indicare gli enunciati formulati ("promulgati") da una autorità normativa (un "legislatore") per esprimere norme (giuridiche) prescrittive. Quindi, nonostante i giuristi spesso (ma anche alcuni teorici del diritto, a volte) sostengano che ad essere "promulgate" sono norme, è opportuno sottolineare che prodotto dell'attività di "promulgazione" sono, piuttosto, formulazioni normative, disposizioni – i.e. enunciati.

⁵ Ulteriori dubbi, poi, riguardano il *tipo* di condizionale che può essere deonticamente moralizzato: implicazione materiale? implicazione stretta? condizionale controfattuale? condizionale defettibile?

⁶ Nella traduzione italiana di *Norm and Action* si utilizzano il sostantivo 'promulgazione', l'aggettivo 'promulgata' (relativo ad una norma) ed il verbo 'promulgare'. Visto che nella dogmatica giuridica italiana questi termini hanno un significato tecnico (la *promulgazione* è un atto del Presidente della Repubblica, atto che verte su testi di legge approvati dal Parlamento).

Anche la forma logica delle norme prescrittive giuridiche viene ricostruita attraverso enunciati deontici (e, di conseguenza, queste vengono espresse in simboli attraverso O- e P-espressioni). Ma non sempre (anzi, raramente) la forma grammaticale superficiale delle formulazioni normative giuridiche è quella di enunciati deontici. Ad esempio, la quasi totalità delle disposizioni della “parte speciale” del codice penale italiano non hanno la forma grammaticale di enunciati deontici (ossia non contengono verbi, sostantivi o aggettivi modali deontici) e, nonostante questo, si ritiene che esprimano norme prescrittive (divieti rivolti ai cittadini o a chi si trovi sul territorio dello stato, secondo alcuni, obblighi rivolti agli organi dell’applicazione, secondo altri). La maggior parte di queste disposizioni sono, piuttosto, enunciati indicativi (ad esempio, «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno»).

È opportuno notare, inoltre, che non tutte le disposizioni che sono formulate attraverso enunciati deontici esprimono norme prescrittive; ad esempio, una disposizione come «L’atto di appello deve essere motivato», nonostante sia un enunciato deontico (contiene una voce del verbo “dovere”) non va intesa come esprimente una prescrizione in quanto esprime, piuttosto, una norma costitutiva (alle norme costitutive sarà dedicato il prossimo paragrafo).

Come si è visto nel capitolo precedente, una delle tesi maggiormente feconde sostenute da von Wright in *Norm and Action* (ancorché anticipata da Hedenius, 1941), è quella secondo la quale gli enunciati deontici possono essere usati in due modi differenti: con una funzione prescrittiva ed una descrittiva. Questa tesi può essere ora leggermente corretta, sostenendo che (non solo gli enunciati deontici ma) ogni formulazione normativa può essere utilizzata sia in funzione prescrittiva, sia in funzione descrittiva.

Si è altresì detto, in precedenza, che si suole applicare per l’analisi del linguaggio (normativo e) giuridico la distinzione fra le nozioni di enunciato, asserto e proposizione ideate, originariamente, per l’analisi del linguaggio descrittivo. Quindi, così come una proposizione è considerata il senso di un enunciato usato in funzione descrittiva (i.e. un asserto), *prima*

facie potrebbe sostenersi che una norma prescrittiva è il senso di un enunciato (una formulazione normativa) usato in funzione prescrittiva.

Chi aderisce a questa posizione, dunque, sostiene la tesi per la quale le norme-prescrizioni sono *entità simili a proposizioni*. È questa la concezione delle norme (prescrittive) che Alchourrón e Bulygin hanno battezzato “concezione hyletica”⁷.

Ma che tipo di entità sono le proposizioni? In realtà, ancora oggi, non vi è una risposta pacificamente accettata da tutti i filosofi del linguaggio. Solitamente, si sostiene che le proposizioni sono particolari entità dotate delle seguenti caratteristiche: (i) sono indipendenti dal linguaggio; (ii) sono indipendenti dalle credenze di qualunque soggetto; (iii) sono suscettibili di essere vere o false.

«La Terra è piatta» e «The Earth is flat» sono due enunciati formati secondo le regole di due lingue differenti – l’italiano e l’inglese. Entrambi gli enunciati, però, possono essere usati (in funzione descrittiva) per esprimere asserti, il senso dei quali è la medesima proposizione: ‘La Terra è piatta’⁸. Questa proposizione può essere, poi, vera o falsa: è vera se, e solo se, si dà il caso che la Terra è piatta, altrimenti è falsa. Ed è questo il riferimento dell’asserto: ciò che verifica oppure falsifica la relativa proposizione. Il riferimento di un asserto, palesemente, non dipende né dal linguaggio né dalle credenze di chi parla quel linguaggio: che la Terra sia piatta oppure no, non dipende in alcun modo da ciò che i parlanti dicono o credono.

A partire da queste considerazioni si è diffusa l’idea che le proposizioni non siano dipendenti dal linguaggio né dalle credenze. Ma la breve analisi svolta sopra porterebbe a concludere che il *riferimento* di un qualche asserto e non il suo senso (i.e. una proposizione) sia *language-* e *mind-independent*.

⁷ Si vedano Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, Valencia, Venezuela, Universidad de Carabobo, 1979, nonché *Iid.*, *The Expressive Conception of Norms*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, pp. 95-124.

⁸ In questo esempio ho usato la lingua italiana sia come meta-linguaggio, sia come linguaggio-oggetto; la lingua inglese, invece, è stata usata solo nel secondo senso.

Lasciando da parte questa osservazione, si può ora meglio specificare in che senso le norme prescrittive possono considerarsi *proposition-like entities*. Innanzi tutto, anche le prescrizioni, come le proposizioni, dovrebbero essere indipendenti dal linguaggio e dalle credenze. Così come le proposizioni sono sensi di possibili enunciati usati per asserire, così le norme prescrittive potrebbero considerarsi come sensi di possibili enunciati usati per prescrivere.

L'aspetto maggiormente controverso riguarda la proprietà tipica delle proposizioni *sub (iii)*: la loro apofanticità. Si può sensatamente dire che le norme sono suscettibili di essere vere o false? Chi risponde in modo affermativo a questa domanda difende una posizione *cognitivistica*, al contrario, la posizione *non cognitivistica* sostiene che le norme prescrittive non possono essere vere o false: non vi è alcun riferimento per gli enunciati usati in funzione prescrittiva.

Secondo Alchourrón e Bulygin⁹ si può aderire alla concezione hyletica delle norme senza aderire al cognitivismo normativo; in questo modo, le norme prescrittive sarebbero entità simili alle proposizioni ma che condividono con queste ultime solo le proprietà *(i)* e *(ii)*. Secondo altri autori¹⁰, invece, chiunque adotta la concezione hyletica è tenuto a considerare le norme come entità apofantiche.

In letteratura, comunque, si possono incontrare autori che adottano una posizione cognitivistica sostenendo che gli enunciati usati in funzione prescrittiva abbiano un riferimento – condizioni di verità – e, pertanto, le norme prescrittive possono considerarsi analoghe alle proposizioni altresì per il fatto che sia le prime sia le seconde sono entità apofantiche.

L'aspetto che gli autori cognitivistici devono chiarire è quale sia il riferimento degli enunciati usati per prescrivere.

La soluzione maggiormente diffusa (principalmente) fra gli studiosi di logica deontica è quella di applicare la *semantica dei mondi possibili* – elaborata verso la fine degli anni Cinquanta per offrire una presentazione

⁹ *Ibidem*, p. 99.

¹⁰ Cfr. Ferrer Beltrán J., Rodríguez J.L., *Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos*, Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 38.

semantica ai sistemi di logica modale – all’analisi del discorso normativo¹¹. Come si è visto in precedenza, da un punto di vista sintattico, vi sono forti analogie fra la logica deontica e la logica modale aleatica: le espressioni di entrambi i sistemi, infatti, sono formate applicando un operatore ad un argomento, non vero-funzionale, davanti ad una espressione formata secondo le regole della logica proporzionale classica. Vi sono, inoltre, evidenti analogie che riguardano il comportamento logico degli operatori modali deontici ed aleatici, in particolare in relazione alla loro interdefinibilità¹².

Viste queste analogie di carattere sintattico fra le espressioni della logica modale aleatica e quelle della logica deontica, a partire dalla fine degli anni Sessanta, alcuni autori¹³ hanno tentato di applicare la semantica dei mondi possibili nell’ambito della logica deontica, ritenendo che il comportamento logico dell’operatore di obbligo ‘O’ possa considerarsi analogo a quello dell’operatore di necessità ‘N’ della logica modale aleatica. In questo modo, così come l’espressione ‘Np’ (‘È necessario che p’) è vera – secondo il modello della semantica dei mondi possibili – in un “mondo di riferimento” se, e solo se, si dà il caso che ‘p’ in tutti i mondi possibili alternativi a (ossia quei mondi nei quali valgono le medesime leggi naturali e logiche di) quello di riferimento, analogamente ‘Op’ è vera in un mondo di riferimento se si dà il caso che ‘p’ in ogni mondo possibile deonticamente ideale rispetto al mondo di riferimento.

Questa soluzione, oltre a dover affrontare le critiche che vengono mosse nei confronti della teoria della semantica dei mondi possibili (quale tipo di ontologia bisogna adottare, se si accetta questa teoria? si può dire che i mondi possibili “esistono”? e, nel caso in cui la risposta fosse affermativa, in che senso questi mondi possibili esistono?), deve inoltre chiarire

¹¹ Cfr. Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, in «Reports on Philosophy», 6, pp. 65-73, 1982.

¹² Cfr. Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 18-20.

¹³ Hanson W.H., *Semantics for deontic logic*, in «Logique et Analyse», 31 (1965), pp. 177-190; Hintikka J., *Some Main Problems of Deontic Logic*, in Hilpinen R. (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1970, pp. 59-104.

meglio la nozione di “mondi deonticamente ideali”. Secondo alcuni autori¹⁴ questi sarebbero un sotto-insieme di mondi possibili i cui elementi sono tutti quei mondi nei quali ogni obbligo “esistente” in un dato mondo di riferimento è adempiuto (e nessun divieto violato). Questa spiegazione però impiega, senza esplicitare, la nozione di “esistenza di una norma prescrittiva”.

Alcuni autori¹⁵ tentano di spiegare la nozione di “mondi deonticamente ideali” partendo da alcune considerazioni relative all’uso tipico degli atti linguistici prescrittivi. La funzione pragmatica di un atto di prescrizione, ad esempio, è quella di escludere dai mondi ideali tutti quelli nei quali non si verifica ciò che è comandato, oppure si verifica ciò che si è vietato. In altri termini, i mondi deonticamente ideali sarebbero “creati” dagli atti di decisione del soggetto (l’autorità normativa) che formula un atto linguistico di comando o di divieto. Evidentemente, questa soluzione porta ad abbracciare un’ontologia non poco sospetta, giacché include fra le entità esistenti mondi che sono “creati” da atti di linguaggio.

Dalla concezione hyletica delle norme, Alchourrón e Bulygin distinguono la concezione espressiva che, secondo i due autori, è quella maggiormente diffusa fra i filosofi del diritto che rifiutano la posizione cognitivista in ambito normativo.

Secondo la concezione espressiva, le norme non sono entità simili a proposizioni (non sono *sensi* di enunciati usati per prescrivere) ma sono (il prodotto di) enunciati usati per compiere un particolare tipo di atto linguistico: una *prescrizione* (o *comando*).

La tesi caratteristica della concezione hyletica, si è visto, è quella per la quale, in modo analogo agli asserti (i.e. enunciati usati in funzione descrittiva o constatativa), anche gli enunciati usati in funzione prescrittiva o

¹⁴ Cfr. Hilpinen R., McNamara P., *Deontic Logic: A Historical Survey and Introduction*, in Gabbay D., Horty J., Parent X., van der Meyden R., van der Torre L. (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, pp. 3-136, 2013.

¹⁵ Cfr. Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, in «Reports on Philosophy», 6, pp. 65-73, 1982.

performativa¹⁶ (i.e. prescrizioni) hanno un senso (una *norma prescrittiva*, per i secondi, una *proposizione*, per i primi). Rimane dubbio, invece, se anche le prescrizioni (come gli asserti) abbiano un riferimento.

La concezione espressiva si caratterizza per il fatto di rigettare questa tesi. Secondo questa concezione, un enunciato (che esprime una proposizione) può essere *usato* (i) in funzione descrittiva (o constattativa) e, in questo caso, esprime un asserto che è vero o falso, oppure (ii) in funzione prescrittiva (o performativa) e, in questo caso, esprime una prescrizione che non è né vera né falsa.

La tesi centrale della concezione espressiva è quella secondo la quale il carattere normativo-prescrittivo di un'espressione non è parte del suo contenuto semantico ma, piuttosto, appartiene alla dimensione pragmatica¹⁷.

All'interno della stessa concezione espressiva, poi, si possono distinguere due varianti. Secondo la prima variante le norme vanno identificate con atti linguistici prescrittivi – sono da considerarsi, quindi, enunciazioni (*utterances*) di prescrizioni. Per la seconda variante, invece, le norme vanno identificate con il prodotto di atti di linguaggio prescrittivi¹⁸.

All'interno di entrambe le concezioni, è possibile distinguere dalle norme (prescrizioni) le *proposizioni normative* che vertono su esse, affermandone l'esistenza. Le proposizioni normative (i) possono essere espresse da (in quanto costituiscono il senso di) enunciati la cui struttura grammaticale rispecchia la forma logica delle prime, e.g. «La norma 'N' esiste», «La norma 'N' appartiene al sistema normativo 'SN'» oppure, come si è visto in precedenza, (ii) possono essere espresse da (in quanto costituiscono il senso di) enunciati deontici o non deontici appartenenti al discorso delle fonti del diritto interpretati descrittivamente. In quest'ultimo caso, la sintassi superfi-

¹⁶ Cfr. Austin J. L., *How to Do Things with Words* (1962), II ed., J. O. Urmson, M. Sbisà (eds.), Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1975, p. 3.

¹⁷ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, in «Rechtstheorie», 15 (1984), pp. 453-464; Hilpinen R. *Norms, Normative Utterances, and Normative Propositions*, in «Análisis filosófico», XXVI, n.2 (2006), p. 238; Mendonça D., *Exploraciones Normativas. Hacia una teoría general de las normas*, Messico, Fontamara, 1995, p. 23.

¹⁸ Cfr. Hage J., *Studies in Legal Logic*, Dordrecht, Springer, 2005, pp. 161 ss.

ciale di questi enunciati non corrisponde alla forma logica propria delle proposizioni normative.

Si è detto che la forma logica delle proposizioni normative può ricostruirsi nel modo seguente:

(1) «La norma ‘N’ esiste».

In questo enunciato si afferma che una data norma prescrittiva (che viene *menzionata*, come indicato dall’uso delle virgolette alte singole) esiste. Ma cosa s’intende per “esistenza di una norma prescrittiva”?

La risposta a questa domanda dipende da quale concezione di norma-prescrizione si adotta.

Come si è visto in precedenza, se si ritiene che le prescrizioni sono entità simili a proposizioni (la concezione hyletica di Alchourrón e Bulygin), allora si deve concludere che le norme esistono a prescindere dal linguaggio e, di conseguenza, da qualsiasi atto linguistico. Se, invece, si ritiene che le norme sono (il prodotto di) atti di linguaggio (concezione espressiva) allora, per definizione, le norme dipendono da (l’uso de) il linguaggio.

Tra l’altro, per l’analisi del discorso prescrittivo *giuridico*, né la nozione di esistenza di norme implicata dalla concezione hyletica, né quella implicata dalla concezione espressiva sembrano essere idonee. Per la prima, le norme esistono, a prescindere da qualsiasi loro formulazione attraverso enunciati di un linguaggio, come contenuti di senso di possibili atti di prescrizione – esistono quindi norme che nessuno ha (ancora) formulato. Se si adotta un approccio giuspositivista allo studio del diritto, però, norme che nessuna autorità normativa ha formulato non sono di alcun interesse teorico¹⁹. Secondo la prima variante della concezione espressiva le norme, essendo atti linguistici (enunciazioni) hanno un’esistenza “istantanea”; secondo l’altra variante, al contrario, essendo le norme il prodotto di atti di co-

¹⁹ Cfr. Mendonça D., *Exploraciones Normativas. Hacia una teoría general de las normas*, cit., p. 23.

mando, la loro esistenza è “perpetua” (non potendosi in alcun modo “cancellare” il fatto che un atto linguistico è stato compiuto)²⁰.

Per queste ragioni è più opportuno adottare, per l’analisi delle norme giuridiche, un concetto di esistenza intesa come *appartenenza* di una norma ad un dato sistema normativo. Le proposizioni normative – che interessano maggiormente il teorico del diritto – possono quindi essere (ri-)concepite come significati di enunciati che affermano l’appartenenza di una norma prescrittiva ad un dato sistema normativo (la c.d. “validità sistemica” di una norma²¹). La forma logica delle proposizioni normative intese in questo modo sarà, dunque:

(2) «La norma ‘N’ appartiene al sistema normativo SN».

Se si accetta che la forma logica delle proposizioni normative è quella espressa da un enunciato come (2), allora la nozione di proposizione normativa dipenderà, evidentemente, da quale concetto di sistema normativo si adotta.

La tesi che sembra essere maggiormente d’accordo con le nostre intuizioni è quella secondo la quale i sistemi normativi sono insiemi di *norme*. Se questa è la definizione che si accetta, allora si (ri)propone il “problema ontologico” delle norme.

Alcuni autori propongono definizioni alternative per il concetto di sistema normativo. A volte, i sistemi normativi vengono definiti come insiemi di *proposizioni comandate* da una qualche autorità normativa²², altre volte come insiemi di *enunciati deontici* formulati da una qualche autorità normativa²³.

²⁰ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit.

²¹ Cfr. Wróblewski J., *Tre concetti di validità*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2 (1982), pp. 584-585.

²² Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., pp. 100-101.

²³ Cfr. Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, cit., p. 66.

Al problema dei differenti concetti di sistema normativo, sarà dedicato un capitolo successivo (§. 5).

2.2. *Norme costitutive*

Come si è detto in precedenza, l'analisi della maggior parte degli studi dei filosofi del linguaggio sulla natura e sulle caratteristiche delle norme si è concentrata sulle prescrizioni.

In ambito giuridico, però, è possibile trovare delle disposizioni che non è facile ricondurre – senza forzature – a norme prescrittive. Si pensi ad esempio, (i) alle regole procedurali che fissano le condizioni che devono essere rispettate affinché un atto giuridico sia formato correttamente; (ii) alle norme di competenza o, infine, (iii) alle definizioni contenute in alcuni testi normativi (e.g. i casi in cui un soggetto vada considerato come “pubblico ufficiale” ai sensi del codice penale, oppure come “piccolo imprenditore”, ai sensi del codice civile)²⁴. Sembra opportuno, invece, ricondurre queste specie di norme ad un tipo distinto rispetto a quello delle norme prescrittive: quello delle cc. dd. “norme costitutive”.

Seguendo Searle²⁵, si può dire che le norme costitutive non si limitano a regolare (comandando, vietando o permettendo) condotte o comportamenti che sono (onto)logicamente preesistenti e indipendenti dalle norme stesse. Le norme costitutive, al contrario, *creano* o *definiscono* nuove forme di comportamento.

Anche von Wright riconosce, come uno dei tre tipi principali di norme, quello delle norme costitutive (che l'autore chiama *rules*), delle quali

²⁴ Non mancano, in letteratura, tentativi di ridurre le norme procedurali, le norme di competenza e le definizioni legislative a prescrizioni. Questi tentativi sono analizzati criticamente in Alchourrón C.E., Bulygin E., *Análisis lógico y Derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 439 ss.

²⁵ Searle J. R., *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969, p. 33: «regulative rules [i.e. quelle che, in queste pagine ho chiamato norme prescrittive] regulate antecedently or independently existing forms of behavior; for example, many rules of etiquette regulate inter-personal relationship which exist independently of the rules. But constitutive rules do not merely regulate, they create or define new forms of behavior».

esempi paradigmatici sono le regole dei giochi, le regole grammaticali di una lingua e le regole di un calcolo logico.

Secondo von Wright, le regole costitutive hanno una duplice dimensione²⁶: (i) *ontologica*, in quanto le norme costitutive sono condizione di ciò che regolano – sono un presupposto per l'esistenza di ciò che regolano; (ii) *regolativa*, in quanto le norme costitutive stabiliscono altresì quali condotte o stati di cose sono conformi alla pratica che creano²⁷.

Un'altra caratteristica delle norme costitutive, che rende chiara la necessità di distinguerle dalle norme prescrittive, riguarda gli effetti che si hanno in caso di una loro “violazione” – o, meglio, in caso di comportamenti che non sono conformi ad esse. Nel caso in cui, infatti, non si segua una norma costitutiva, questo non comporta una *illiceità* (come, invece, nel caso in cui non si rispetti una prescrizione) ma, piuttosto, comporta una *nullità* (o invalidità): un comportamento non conforme ad una regola costitutiva non vale come quel tipo di fatto (istituzionale) costituito dalla norma stessa. Questo aspetto è stato sottolineato da Hart, il quale si è opposto alla riduzione del concetto di nullità (di un atto non conforme ad una norma costitutiva – una “regola secondaria”) al concetto di sanzione (conseguente alla violazione di una prescrizione)²⁸. Queste considerazioni sono conseguenza di quella che sopra si è chiamata “dimensione ontologica” delle norme costitutive: per queste non è possibile tracciare una distinzione logi-

²⁶ Cfr. Gonzalez Lagier, D., *G.H. von Wright y los conceptos básico del derecho*, Mexico, Fontamara, 2001, pp. 49 ss.

²⁷ Cfr. von Wright G. H., *Norm and Action. A Logical Enquiry* (1963), trad. it. di Emiliani A., *Norma e azione. Un'analisi logica*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 43: «dal punto di vista del gioco stesso, le regole [quelle che in queste pagine ho chiamato norme costitutive] determinano quali siano le mosse *corrette* e, dal punto di vista dell'attività del giocare, esse determinano quali siano le mosse *permesse*».

²⁸ Cfr. Hart H.L.A., *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, (1961), II ed. 1994. 28: «We may or may not 'comply' in making our will with the provision of s. 9 of the Wills Act, 1837, as to the number of witnesses. If we do not comply the document we have made will not be a 'valid' will creating rights and duties; it will be a 'nullity' without legal 'force' or 'effect'. But, though it is a nullity our failure to comply with the statutory provision is not a 'breach' or a 'violation' of any obligation or duty nor an 'offence' and it would be confusing to think of it in such terms».

ca fra la norma stessa e la nullità nel caso in cui questa non venga seguita²⁹. Così non è per le prescrizioni: l'esistenza di una norma prescrittiva sembra essere logicamente indipendente dal fatto che vi sia una sanzione nella caso in cui la prima venga violata³⁰.

Così come sono state utilizzate nozioni tipiche della filosofia analitica del linguaggio (quelle di enunciato, asserto e proposizione) per l'analisi delle norme prescrittive, lo stesso può essere fatto per le norme costitutive.

In primo luogo, è opportuno distinguere gli *enunciati* attraverso i quali vengono formulate le norme costitutive dal *significato* di tali enunciati. Anche gli enunciati usati per formulare norme costitutive possono avere, come quelli usati per esprimere norme prescrittive, una forma sintattica deontica – i.e. enunciati contenenti un verbo, un sostantivo o un aggettivo modale deontico. Un esempio:

(3) «L'atto di appello deve essere motivato».

Nonostante la forma sintattica, sarebbe un errore concettuale considerare l'enunciato (3) come una prescrizione che qualifica come *obbligatoria* la condotta consistente nel motivare gli atti d'appello. Sembra essere maggiormente opportuno, infatti, considerare (3) come un enunciato che esprime una regola costitutiva, la quale stabilisce una condizione necessaria affinché un atto di appello possa essere valido.

Le norme costitutive possono, inoltre, essere espresse mediante enunciati non deontici. Per esempio:

(4) «Le Camere deliberano lo stato di guerra»,

²⁹ *Ibidem*, p. 35: «The provision for nullity is *part* of this type of rule [norme costitutive] itself in a way which punishment attached to a rule imposing duties is not».

³⁰ Questa tesi non sarebbe condivisa, però, da Kelsen. Anche von Wright, 1969, ha sostenuto che la nozione di sanzione è logicamente necessaria per l'esistenza di una prescrizione.

nonostante la sua forma grammaticale – un enunciato indicativo – non descrive alcunché ma, invece, stabilisce quale soggetto (organo) sia competente a deliberare lo stato di guerra. In questo modo, si stabilisce una condizione necessaria affinché un atto valga come “deliberazione dello stato di guerra”. Inoltre, per nulla intuitivo sarebbe considerare (4) come un enunciato che esprime una prescrizione – ovvero l’obbligo, per le camere di deliberare lo stato di guerra.

Così come gli enunciati che esprimono norme prescrittive possono essere usati in funzione prescrittiva oppure descrittiva, allo stesso modo enunciati come (3) e (4) possono essere usati (i) in funzione performativa (costitutiva) per esprimere norme costitutive (regole di competenza, regole procedurali o definizioni legislative) oppure (ii) in funzione constatativa (descrittiva) per esprimere proposizioni normative che vertono (in questo caso) su norme costitutive.

Nelle pagine precedenti si è visto che fra gli studiosi si discute se sia plausibile concepire le norme prescrittive come (entità simili a proposizioni, ovvero) sensi di enunciati usati per prescrivere ed è dubbio, inoltre, se questi enunciati abbiano un riferimento.

Per quanto concerne le norme costitutive, la questione sembra essere un’altra e dipende dal fatto che le norme di questo tipo *determinano il significato* di ciò su cui vertono.

Sulla base di questo aspetto, Amedeo G. Conte distingue due specie di norme costitutive³¹: (i) norme anankastico-costitutive e (ii) norme eidetico-costitutive.

(i) Da un punto di vista ontologico, le norme anankastico-costitutive *pongono* una condizione necessaria di ciò su cui esse vertono mentre, da un punto di vista semantico, *determinano il riferimento* del termine sul quale vertono e ne *presuppongono il senso*. La norma espressa dall’enunciato (3) è un esempio di questa specie: pone una condizione necessaria dell’atto di

³¹ Si veda Conte A. G., *Materiali per una tipologia delle regole*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 15 (1985), p. 360.

appello, ne determina il riferimento (sono atti d'appello solo atti motivati) e ne presuppone il senso.

(ii) Le norme eidetico-costitutive, invece, da un punto di vista ontologico, (non pongono ma) *sono* condizione necessaria di ciò su cui vertono e, da un punto di vista semantico, *determinano il senso* del termine sul quale vertono. La norma costitutiva espressa dall'enunciato

(5) «L'interdetto ha il domicilio del tutore»

è un esempio di norma eidetico-costitutiva.

Visto il ruolo fondamentale che in ambito giuridico ricoprono le regole di competenza, le regole di validità pragmatica di atti e le definizioni legislative, sembra potersi affermare in modo pacifico che i sistemi normativi (giuridici) siano composti (non solo da norme prescrittive ma) anche da norme costitutive.

Se si vuole sviluppare una logica dei sistemi normativi, però, si deve chiarire se vi siano relazioni logiche fra norme prescrittive e costitutive appartenenti ad un medesimo ordinamento.

Un'analisi delle possibili relazioni logiche fra questi tipi differenti di norme era già stata compiuta dallo stesso Conte³². Secondo l'autore non può, ad esempio, darsi una relazione di equivalenza logica fra norme prescrittive e norme costitutive. Ad esempio, la norma costitutiva espressa dall'enunciato «Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal ministro proponente» *non* è logicamente equivalente alla norma prescrittiva espressa dall'enunciato «Il ministro proponente deve controfirmare gli atti del Presidente della Repubblica». La prima è una norma che pone una condizione necessaria per la validità di un atto normativo, la seconda qualifica deonticamente (come obbligatoria) una condotta – quella, del ministro proponente, di sottoscrivere gli atti del Presidente della Repubblica.

Almeno un tipo di relazione logica fra norme prescrittive e costitutive, però, è configurabile. Vi sono (molti) casi, infatti, nei quali una norma

³² *Id.*, *Regole eidetico-costitutive*, in «Nuova civiltà delle macchine», 3 (1985), 28 ss.

prescrittiva presuppone per la sua *applicabilità* una norma costitutiva. Ad esempio, la norma prescrittiva espressa dall'enunciato «L'imprenditore commerciale deve tenere il libro giornale» presuppone l'esistenza di una norma costitutiva che definisca sia il termine 'imprenditore commerciale' sia il termine 'libro giornale'.

Un tentativo di elaborare un sistema formale per lo studio del comportamento logico delle norme costitutive è stato compiuto da Andrew Jones e Marek Sergot³³.

Per l'elaborazione del loro sistema, due autori sono partiti dalle considerazioni di Searle su come possa essere ricostruita la forma logica delle norme costitutive. Secondo Searle, infatti, la struttura grammaticale caratteristica delle norme costitutive può essere resa da un enunciato come:

(6) «X vale come Y, nel contesto C»³⁴.

Jones e Sergot hanno quindi costruito un sistema formale per l'analisi del comportamento logico di espressioni come (6) introducendo un nuovo tipo di connettivo ' \Rightarrow_C '. L'espressione

(7) $p \Rightarrow_C q$

va letta: “ p vale come q , nel contesto C” (dove l'antecedente ' p ' sta per un fatto bruto oppure un fatto istituzionale, mentre il conseguente ' q ' sta per un altro fatto istituzionale). Il sistema di Jones e Sergot è caratterizzato dagli assiomi seguenti:

(JS1) $(q \leftrightarrow r) \rightarrow ((p \Rightarrow_C q) \leftrightarrow (p \Rightarrow_C r))$

³³ Jones A.J.I., Sergot M., *A formal characterization of institutionalised power*, in «Journal of the IGPL», 3 (1996), pp. 427–443.

³⁴ Searle J.R., *Speech Acts*, cit., p. 35: «Regulative rules characteristically have the form “Do X” or “If Y do X”. Within systems of constitutive rules, some will have this form, but some will have the form “X counts as Y”, or “X counts as Y in context C”».

$$(JS2) \quad (p \leftrightarrow r) \rightarrow ((p \Rightarrow_C q) \leftrightarrow (r \Rightarrow_C q))$$

$$(JS3) \quad ((p \Rightarrow_C q) \wedge (p \Rightarrow_C r)) \rightarrow (p \Rightarrow_C (q \wedge r))$$

$$(JS4) \quad ((s \Rightarrow_C p) \wedge (t \Rightarrow_C p)) \rightarrow ((s \vee t) \Rightarrow_C p)$$

$$(JS5) \quad ((p \Rightarrow_C q) \wedge (q \Rightarrow_C r)) \rightarrow (p \Rightarrow_C r).$$

I primi due esprimono una sorta di “regola di estensionalità” per gli enunciati condizionali del tipo ‘ \Rightarrow_C ’, (JS1) per il conseguente di questi condizionali, (JS2) per l’antecedente. L’assioma (JS5) stabilisce che il condizionale ‘ \Rightarrow_C ’ è transitivo (un esempio: da «Un illecito punito con la reclusione vale come un delitto, nel contesto del codice penale» e «Un delitto vale come un reato, nel contesto del codice penale» si deriva «Un illecito punito con la reclusione vale come un reato, nel contesto del codice penale»). Gli assiomi (JS3) e (JS4), invece, possono essere considerati una rappresentazione formalizzata di quella particolare proprietà che Alf Ross attribuiva ai termini “*tû-tû-like*”³⁵ impiegati in ambito giuridico, (come ‘proprietà’, ‘pretesa’, ‘responsabilità’), ovvero termini privi di riferimento semantico ma dotati di un’utilità pratica: quella di permettere una più semplice presentazione di alcune relazioni giuridiche. Ad esempio, assumendo che ‘*p*’ stia per un termine “*tû-tû-like*” come ‘proprietà’ (o ‘essere proprietario’), ‘*s*’ e ‘*t*’ stiano per due modi di acquisto della proprietà (e.g. ‘usucapione’ e ‘possesso vale titolo’), ‘*q*’ e ‘*r*’ stiano per due diritti del proprietario (e.g. ‘diritto di godimento’ e ‘diritto di disporre’), si può osservare che (JS3) e (JS4) implicano $(s \vee t) \Rightarrow_C (q \wedge r)$ – ovvero un condizionale l’antecedente del quale è dato dalla disgiunzione dei modi di acquisto della proprietà, mentre il conseguente dalla congiunzione dei diritti del proprietario. Considerando che il termine ‘*p*’ può essere sostituito all’antecedente oppure al conseguente del condizionale – $((s \vee t) \Rightarrow_C p)$ e $(p \Rightarrow_C (q \wedge r))$, si rende chiara la funzione dei

³⁵ Ross A., *Tû-tû*, in «Harvard Law Review», 70 (1957), pp. 812–825.

termini “tû-tû-like” come ‘proprietà’ nel linguaggio del diritto: quella di connettere una serie di circostanze concrete ad un insieme di conseguenze giuridiche.

2.3. *Norme tecniche*

Il terzo tipo principale di norma distinto da von Wright³⁶ (dopo le prescrizioni e le regole costitutive) è quello delle regole tecniche (d’ora in avanti, per designare questo tipo di norma, adotterò la locuzione ‘norme tecniche’).

Il contenuto di una norma tecnica consiste nell’indicare il fatto che un’azione (o uno stato di cose) è *condizione necessaria*³⁷ per il raggiungimento di un fine.

Un enunciato che esprime una norma tecnica è il seguente (tratto da un esempio proposto da von Wright³⁸):

[1] «È necessario riscaldare la capanna».

Affinché l’enunciato [1] possa essere inteso come l’espressione di una norma tecnica è, però, necessario presupporre: (i) il fatto che un soggetto voglia raggiungere un qualche scopo (ad esempio: rendere la capanna abitabile) e (ii) il fatto che l’azione che è il “contenuto normativo” della norma tecnica sia una condizione necessaria per il raggiungimento di quello scopo.

In altri termini, una regola tecnica può essere intesa come la conclusione di un’inferenza pratica come:

[2] «L’agente α vuole che la capanna sia abitabile»

³⁶ von Wright G.H., *Norma e azione*, cit., pp. 46 ss.

³⁷ Conte A.G., *Materiali per una tipologia delle regole*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 15 (1985), pp. 345-368, distingue tre specie di norma (o regola) tecnica: (i) regole *anankastiche*, che presuppongono condizioni *necessarie* per l’attuazione di un fine; (ii) regole *metatetiche*, che presuppongono condizioni *sufficienti* per l’attuazione di un fine; (iii) regole *nomiche*, che presuppongono condizioni *necessarie e sufficienti* per l’attuazione di un fine.

³⁸ von Wright G.H., *Norma e azione*, cit., pp. 48.

[3] «Riscaldare la capanna è condizione necessaria affinché la capanna sia abitabile»

[1'] «L'agente α deve riscaldare la capanna»

In questo esempio, l'enunciato [2] esprime una proposizione buletica, ovvero relativa alle intenzioni di un dato agente (α). Indicando con ' V_α ' l'operatore buletico ("Il soggetto α vuole..."), e con q lo stato di cose corrispondente a "La capanna è abitabile" l'enunciato [2] può essere formalizzato nel modo seguente:

[2'] $V_\alpha(q)$

Il significato dell'enunciato [3] è, invece, una proposizione anankastica – il senso di un asserto secondo il quale riscaldare la capanna è una condizione necessaria per renderla abitabile. Indicando con la variabile proposizionale p l'azione di riscaldare la capanna, la forma logica di [3] può essere resa attraverso la seguente espressione:

[3'] $(q \supset p)^{39}$.

Per quanto concerne la forma logica di [1'], essendo un enunciato deontico (appare, infatti, il verbo 'dovere'), una prima idea può essere di formalizzarlo nel modo seguente:

[1''] $O[\alpha: p]$

dove ' O ' sta per "obbligatorio" e ' $[\alpha: p]$ ' per "l'agente α fa in modo che si dia il caso che p ".

³⁹ In alternativa, potrebbe utilizzarsi (non un condizionale materiale ma) un'implicazione stretta: $(q \rightarrow p)$ – che è equivalente a $N(q \supset p)$. Ovvero: non può darsi il caso che sia vero q e falso p .

Von Wright ha sottolineato, in più occasioni, che la nozione di dovere che appare in un enunciato come [1'] e, conseguentemente, l'operatore di obbligo in [1''] non corrispondono, rispettivamente, la prima alla nozione di dovere propria delle norme genuine (i.e. delle norme-prescrizioni)⁴⁰ e, il secondo, all'operatore che esprime l'obbligo deontico. Secondo von Wright, infatti, il dovere espresso dagli enunciati [1'] e [1''] è un dovere di una specie diversa rispetto al dovere deontico: si tratta, infatti, di un "dovere tecnico" (technical Ought)⁴¹ o, usando una locuzione alternativa ma che esprime il medesimo concetto, una "necessità pratica"⁴².

Nella ricostruzione di von Wright, dunque, l'agente α dell'esempio non ha l'obbligo (il dovere) deontico di riscaldare la capanna ma ha solo la necessità pratica di farlo, nel caso in cui abbia l'intenzione di rendere abitabile la capanna (e assumendo che riscaldarla è una condizione necessaria per ottenere questo scopo).

In *Norm and Action* von Wright ammette di non avere del tutto chiara la relazione fra proposizione anankastica, proposizione bueltica (entrambe suscettibili di essere vere o false) e necessità pratica⁴³ e, per questo, di non poter dare una risposta conclusiva alla domanda se le norme tecniche siano – a differenza delle norme-prescrizioni – apofantiche. Per l'autore, infatti, questo tipo di norme possiede una natura "ibrida"⁴⁴. Da un lato, infatti, si è visto che una norma tecnica può essere derivata come conclusione di un ragionamento pratico le premesse del quale sono tutte proposizioni (e, quindi, apofantiche) – questa osservazione suggerisce che anche le regole tecniche siano, come le proposizioni, suscettibili di essere vere o false

⁴⁰ Von Wright G. H., *Is and Ought*, in Bulygin E., Gardies J.-L., Niiniluoto I., (eds.), *Man, Laws, and Modern Forms of Life*, Dordrecht, Reidel, 1985, p. 274 parla di «Ought of genuine norms».

⁴¹ *Ibidem*. Per una analisi della nozione di dovere tecnico, e delle possibili conseguenze dovute alla sua applicazione in ambito giuridico, si veda Sartor G., *Obbligo deontico e «obbligo tecnico»*, in «Informatica e diritto», XIX (1991), pp. 113-146.

⁴² Von Wright G.H., *Norma e azione*, cit., pp. 48.

⁴³ *Ibidem*, pp. 152-154.

⁴⁴ Cfr. anche Azzoni G., *Regola tecnica tra ontico e deontico*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 64 (1987), pp. 297-321.

(sempre che non si ritenga che – nonostante Hume – sia possibile derivare logicamente una conclusione normativa da sole premesse descrittive). Dall'altro lato, però, anche le regole tecniche (come le prescrizioni e le regole costitutive) sembrano avere una funzione direttiva; von Wright, in particolare, ritiene che le regole tecniche possano essere considerate come una "prescrizioni autonome" ovvero: l'agente che compie un ragionamento pratico come quello dell'esempio "auto-dirige" la propria condotta per raggiungere un certo scopo.

In lavori più recenti⁴⁵, invece, von Wright riconduce con meno esitazioni le norme tecniche all'ambito dell'essere e non a quello del dovere. Nonostante, infatti, nel discorso ordinario termini e locuzioni come 'dovere', 'obbligatorio', 'è necessario', 'si deve', 'bisogna', etc. (in lingua inglese: 'ought', 'must', 'have to', 'in order to', etc.) siano spesso utilizzati indifferentemente per esprimere norme-prescrizioni e norme tecniche, secondo von Wright, nel linguaggio formalizzato, deve essere adottato un simbolismo che permetta di distinguere il dovere delle norme tecniche (*technical Ought*) dal dovere delle norme genuine, i.e. le norme-prescrizioni (*deontic Ought*)⁴⁶. A questo scopo von Wright introduce un operatore specifico per il dovere tecnico: ' O_t '⁴⁷.

A questo punto, la forma logica dell'enunciato [1'] può essere ulteriormente modificata ed espressa dalla formula seguente:

$$[1'''] \quad O_t[\alpha: p].$$

⁴⁵ Cfr. von Wright G.H., *Norms, Truth, and Logic*, in A.A. Martino (Ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems*, North-Holland, Amsterdam, 1982, reprinted in *Practical Reason. Philosophical Papers, Vol. I*, Basil Blackwell, Oxford, 1983, pp. 130-209; *Id.*, *Proposizioni normative condizionali*, in «Epistemologia», 4 (1983), pp. 187-200; *Id.*, *Is and Ought*, cit., p. 277: «The technical Ought, one could say, is an Is».

⁴⁶ Cfr. Conte A.G., *Costitutività di regole*, in *Digesto*, vol. IV, Torino, UTET, 1989, pp. 462-465, il quale distingue il *dovere deontico* dal *dovere anankastico*, ovvero il dovere specifico delle regole tecniche (e delle regole ipotetiche-costitutive).

⁴⁷ Cfr. von Wright G.H., *Proposizioni normative condizionali*, cit., p. 195.

Il ragionamento dell'esempio può, quindi, essere così riformulato (in simboli):

$$\begin{array}{l}
 [2'] \quad V_{\alpha}(q) \\
 [I] \quad [3'] \quad (q \supset p) \\
 \therefore [1'''] \quad O_t[\alpha: p]
 \end{array}$$

– ovvero, se l'agente α vuole ottenere lo scopo q , e se p è condizione necessaria di q , allora α ha l'obbligo tecnico (la necessità pratica) di far sì che si dia il caso che p .

L'inferenza [I] sembra essere intuitivamente accettabile. Ma a quale schema di ragionamento valido può essere ricondotta?

Come è noto, uno schema d'inferenza può dirsi valido se, e solo se, permette di conservare una qualche proprietà, posseduta dalle premesse, fino alla conclusione. Qual è, dunque, la proprietà che lo schema [I] permette di trasmettere dalle premesse [2'] e [3'] alla conclusione [1''']? Si è detto in precedenza che sia l'enunciato buletico [2'] sia l'enunciato anankastico [3'] esprimono proposizioni, le quali sono vere o false. È dunque il valore di verità che viene preservato dall'inferenza [I]? Dunque: può dirsi che, se è vero che α vuole ottenere lo scopo q , e se è vero che p è condizione necessaria di q , allora è vero che α ha l'obbligo tecnico (la necessità pratica) di far sì che si dia il caso che p ? Possiamo dunque concludere, con von Wright, che il dovere tecnico appartiene alla sfera dell'essere⁴⁸?

Risulta, in realtà, piuttosto contro-intuitivo concludere che è vero che α ha l'obbligo tecnico di far sì che p , a meno che non si assuma che un agente (per agire razionalmente) deve (dovere tecnico) fare ciò che è condizione necessaria dello scopo che intende raggiungere. In altre parole, il ragionamento [I] può dirsi valido solo se si rende esplicita una norma tecnica di "secondo livello":

⁴⁸ Cfr. *supra* nota 73.

[0] «È tecnicamente obbligatorio fare ciò che è condizione necessaria dello scopo che si vuole raggiungere».

Essendo [0] una norma tecnica richiede, anch'essa, uno scopo che l'agente intende raggiungere. Si potrebbe dunque dire che ha l'obbligo tecnico di fare ciò che è condizione necessaria dello scopo che si vuole raggiungere l'agente che vuole agire *razionalmente*. Il che presuppone, ovviamente, una definizione stipulativa di 'agente razionale'.

A questo punto può essere utile tentare di rispondere alla domanda: la proposizione anankastica presupposta da una norma tecnica può solo esprimere un vincolo di necessità empirico-causale, oppure può avere ad oggetto anche una relazione di necessità logico-concettuale? Nel caso in cui si ammette che il "vincolo anankastico" può essere di natura concettuale, allora si ottiene un'interessante interazione fra norme tecniche e norme costitutive: da queste ultime possono derivarsi necessità pratiche⁴⁹. Come suggerito in precedenza, dalla regola costitutiva – espressa dalla seguente definizione di "agente razionale" –

[5] «È un agente razionale chiunque fa ciò che è condizione necessaria dello scopo che vuole raggiungere»

si può "estrarre" la regola tecnica: «[Se si vuole agire come un agente razionale, allora] È tecnicamente obbligatorio fare ciò che è condizione necessaria dello scopo che si vuole raggiungere».

Queste osservazioni hanno una particolare rilevanza per l'analisi del discorso giuridico. Ad esempio, la quasi totalità dei tentativi di fondare una logica delle norme giuridiche o dei sistemi normativi giuridici prende le mosse dalla nozione di "legislatore razionale"⁵⁰, fornendo di questa locuzione una definizione stipulativa. Si assume, infatti, che un'autorità normativa che intenda agire razionalmente *non possa* comandare, allo stesso tem-

⁴⁹ Cfr. Gonzalez Lagier, D., *G.H. von Wright y los conceptos básico del derecho*, cit., pp. 49 ss.

⁵⁰ Cfr. Weinberger O., *The Logic of Norms Founded on Descriptive Language*, in «Ratio Juris», Vol. 4, n.3 (1991), pp. 300-304.

po una condotta p e la sua negazione $\neg p$, così come non può vietare un'azione p e, allo stesso tempo, qualificarla come obbligatoria oppure permessa. Questo perché si assume che lo scopo tipico dell'attività di normazione è quello di dirigere la condotta dei destinatari (dei prodotti di tale attività, ovvero) delle norme, facendo in modo che i destinatari facciano ciò che è loro prescritto⁵¹ – e, per ragioni logiche, è impossibile che un agente faccia in modo che, simultaneamente, si dia il caso che p e $\neg p$.

In questo modo, da una norma costitutiva del concetto di legislatore razionale si possono derivare norme tecniche: se si accetta la definizione di legislatore razionale che si è abbozzata sopra, allora un'autorità normativa che volesse compiere il suo compito (i.e. normare) in modo razionale ha l'obbligo tecnico, ad esempio, di non vietare e permettere, allo stesso tempo, una condotta p .

Ancora, se si ammette che il vincolo di necessità sul quale verte una proposizione anankastica può essere non solo empirico-causale ma, anche, logico concettuale, allora possono essere derivate norme tecniche anche da norme costitutive appartenenti ad un qualche sistema normativo giuridico. Un esempio: dalla norma (anankastico-)costitutiva

[6] «Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore»⁵²

può derivarsi la norma tecnica – rivolta a qualsiasi agente α che abbia l'intenzione di redigere un testamento olografo –

⁵¹ Cfr. Alchourrón C.E., *Philosophical Foundations of Deontic Logic and the Logic of Defeasible Conditional*, in Meyer J., Wieringa R., (eds.), *Deontic Logic in Computer Science: Normative System Specification*, Wiley and Sons, 1993; trad. spagnola a cura di M.I. Pazos, A.M. Iglesias, J.L. Rodríguez, *Fundamentos filosóficos de la lógica deóntica y la lógica de los condicionales derrotables*, in Alchourrón C.E., *Fundamentos para una teoría general de los deberes*, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 92-93: «Cuando alguien emite un enunciado deóntico para normar una cierta acción debemos suponer, a efecto de entender lo que dice, cuál es la intención característica de su actividad. [...] parte de su intención es dejar abierta la posibilidad de la realización conjunta de la acción autorizada y el cumplimiento de las obligaciones que surgen de su orden. No suponer tal intención es no reconocer su actividad como prescriptiva».

⁵² Art. 602 c.1 cod. civ.

[7] «L'agente [il testatore] α ha l'obbligo *tecnico* di scrivere per intero, datare e sottoscrivere a mano il testamento».

La natura apparentemente paradossale⁵³ delle norme tecniche – sospese a metà fra il normativo e il descrittivo – le rende un interessante oggetto di analisi per quei teorici che si occupano delle (eventuali) relazioni logiche nell'ambito del discorso normativo.

Von Wright, ad esempio, conferisce particolare importanza a questo tipo di norma, ponendolo al centro del ragionamento pratico e utilizzandola, inoltre: (i) per risolvere alcuni problemi relativi alla formalizzazione e allo studio del comportamento logico delle norme condizionali⁵⁴ e (ii) per confutare alcuni tentativi di derivazione di enunciati normativi a partire da enunciati descrittivi⁵⁵ – in particolare quelli di Max Black e John R. Searle⁵⁶.

Considerando il fatto che sembra possibile attribuire valori di verità alle norme tecniche, poi, alcuni autori hanno pensato di fondare la logica del discorso giuridico sul concetto di obbligo tecnico⁵⁷, ricostruendola come una logica delle azioni che i destinatari delle norme di un dato sistema giuridico devono (tecnicamente) compiere al fine di non violare le prescrizioni e i divieti che appartengono a quel sistema. Naturalmente questa soluzione può essere uno dei contributi che può fornire la logica all'analisi del diritto ma non pare, da sola, capace di esaurire l'intero ambito dell'analisi logica

⁵³ Cfr. Azzoni G., *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, Milano, Franco Angeli, 1991.

⁵⁴ Cfr. von Wright G.H., *Proposizioni normative condizionali*, cit. e *Id.*, *Bedingungsnormen – ein Prüfstein für die Normenlogik*, in Krawietz W., Schleski H., Winkler G., Schramm A. (Hrsg.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*, Berlin, Duncker & Humblot, 1984, pp. 447-456. Al problema dello statuto logico delle norme condizionali è dedicato il §14 di questo lavoro.

⁵⁵ *Id.*, *Is and Ought*, cit. pp. 273-276.

⁵⁶ Searle J.R., *How to Derive "Ought" from "Is"*, in «The Philosophical Review», 73 (1964), pp. 43-58, trad. it. di R. Guastini, *Come dedurre "deve" da "è"*, in R. Guastini (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 155-168 e Black M., *The Gap between "Is" and "Should"*, in «Philosophical Review», 73 (1964).

⁵⁷ Cfr. Sartor G., *Obbligo deontico e «obbligo tecnico»*, cit.

del diritto giacché presuppone le nozioni di *(i)* norma-prescrizione, *(ii)* norma-costitutiva e *(iii)* agente (legislatore e destinatario delle norme) razionale.

3. Concetti di norma

Senza che sia necessario comprometersi con una teoria sull'ontologia delle norme che le riduca ad entità linguistiche, è comunque difficile da negare l'utilità dell'applicazione all'analisi del discorso normativo di alcune nozioni e concetti propri della filosofia analitica del linguaggio (descrittivo)¹.

In filosofia del linguaggio il fenomeno della comunicazione linguistica viene, di solito, analizzato servendosi dei seguenti concetti di (i) enunciato, (ii) enunciazione e (iii) significato.

(i) Un *enunciato* ("sentence" o "type-sentence") è una sequenza di simboli, appartenenti ad un qualche linguaggio (naturale o formalizzato), formata correttamente (i.e. seguendo le regole grammaticali di quel linguaggio). Il ramo della semiotica che si occupa principalmente dello studio degli enunciati è la *sintattica*.

(ii) Con *enunciazione* ("utterance" o "token-sentence") s'intende, invece, (non un'entità linguistica ma) un fenomeno empirico, il proferimento, l'emissione di un qualche enunciato. Il ramo della semiotica che studia l'aspetto enunciativo della comunicazione è la *pragmatica*.

(iii) Con *significato* si indica, poi, la relazione fra gli enunciato (entità di linguaggio) e le entità non-linguistiche delle quali "si parla" attraverso il linguaggio. A partire dal celebre articolo di Gottlob Frege, *Über Sinn und Bedeutung*², la nozione di significato viene analizzata scomponendola in due elementi: (iii.a) il senso (o estensione) e (iii.b) il riferimento (o estensione):

¹ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, Valencia (Venezuela), Universidad de Carabobo, 1979, riedito in E. Garzón Valdés, R. Vázquez (eds.), *Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política*, Vol. 39, México, Fontamara, 1997 pp. 13-17 e Conte A.G., *Studio per una teoria della validità*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 47 (1970), pp. 336-337.

² Frege G., *Über Sinn und Bedeutung*, in «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», 100 (1892), pp. 25-50; trad. it di E. Picardi, *Senso e significato*, in C. Penco, E. Picardi (a cura di), *Senso, funzione e concetto*, Roma, Laterza, 2001, pp. 32-57, riedito in P. Casalegno et al., *Filosofia del linguaggio*, Milano, Raffaello Cortina, 2003, pp. 18-41.

(iii.a) il *sensu* è il pensiero (non soggettivo ma oggettivo) contenuto in un enunciato³ – per indicare il senso di un enunciato usato in funzione descrittiva si usa comunemente il termine ‘proposizione’;

(iii.b) il *riferimento* è, invece, ciò (il fatto) che verifica (o falsifica) un enunciato – ovvero, secondo Frege, il valore di verità (vero o falso) ascrivibile a quell’enunciato⁴.

Il significato (analizzato nelle sue componenti: senso e riferimento) delle espressioni linguistiche è oggetto di studio della *semantica*, un altro ramo della semiotica (accanto a sintassi e pragmatica).

Nonostante le nozioni di enunciato, enunciazione, senso e riferimento siano state tutte pensate principalmente per l’analisi del linguaggio in funzione descrittiva, possono comunque – come sottolineato, fra gli altri, da Conte⁵ – essere un utile strumento anche per lo studio del discorso in funzione prescrittiva. Nel discorso dei giuristi, infatti, il termine ‘norma’ viene spesso usato per indicare un enunciato apparentate alle fonti del diritto, raramente per indicare un’enunciazione di un enunciato normativo. Secondo alcuni autori – ma il punto non è pacifico⁶ – il termine ‘norma’ può utilizzarsi per indicare il significato (il senso) di enunciati appartenenti alle fonti del diritto. Infine – e anche questo punto è non poco controverso – in alcuni contesti con il termine ‘norma’ si intende, semplicemente, un obbligo, un divieto oppure un permesso – i.e. uno *status deontico* che è un analogo dei fatti che costituiscono il riferimento degli enunciati descrittivi⁷.

³ *Ibidem*, p. 23.

⁴ *Ibidem*, p. 25: «Siamo così condotti a riconoscere il *valore di verità* dell’enunciato quale suo significato».

⁵ Cfr. Conte A.G., *Studio per una teoria della validità*, cit., pp. 339-345.

⁶ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, pp. 96-97; cfr. inoltre Opalek K., Woleński J., *Is, Ought, and Logic*, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», Vol. LXXIII, No. 3 (1987), pp. 373-385, trad. spagnola di S. Figueroa Rubio, *Ser, deber y lógica*, in «Revus», 23 (2014), pp. 31-48, i quali negano che le norme possano essere concepite come entità di linguaggio (ovvero come enunciati o entità analoghe a proposizioni).

⁷ Cfr. Conte A.G., *Studio per una teoria della validità*, cit., p. 338; cfr. inoltre *Id.*, *Norma: cinque referenti*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 28-35, 2007.

Sulla base di queste distinzioni, solitamente si distinguono quattro diversi concetti del termine ‘norma’: (a) norma-enunciato, (b) norma-enun-
ciazione, (c) norma-senso e (d) norma-status deontico.

Comunemente, questa tetracotomia di concetti viene impiegata solo con riferimento alle norme prescrittive. Nel capitolo precedente si è, però, visto che è opportuno distinguere almeno altri due tipi di norme, accanto alle prescrizioni: le norme costitutive e le norme tecniche. Per questa ragione può essere utile tentare di applicare la distinzione fra i quattro concetti di norma (a), (b), (c) e (d) non solo alle norme-prescrizioni ma, anche alle norme costitutive e a quelle tecniche.

3.1. Norma-enunciato

Spesso, nel discorso dei giuristi, il termine ‘norma’ viene impiegato nel senso di ‘enunciato’. Ad esempio, nella frase “Il Parlamento ha approvato la *norma* sulla legittima difesa domiciliare” il termine ‘norma’ è usata nel senso di ‘enunciato’: è, infatti, un testo (una disposizione) che è oggetto dell’approvazione delle Camere.

Un altro esempio: nella frase “La *norma* N è ambigua” il termine ‘norma’ ha il senso di ‘enunciato’: è, infatti, di un enunciato che può predicarsi l’ambiguità (ovvero la proprietà di esprimere più di un significato).

Ancora, chi afferma che “La *norma* che incriminava l’adulterio è stata abrogata” intende, per ‘norma’, un enunciato: oggetto di abrogazione (espressa nominata⁸), infatti, sono enunciati appartenenti al discorso delle fonti del diritto (disposizioni).

Un esempio finale: nella locuzione ‘interpretazione di una norma’ il termine ‘norma’ indica un enunciato – se si conviene che l’attività di inter-

⁸ Cfr. Guastini R., *In tema di abrogazione*, in C. Luzzati (a cura di), *L’abrogazione delle leggi. Un dibattito analitico*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 7-8, in questo saggio l’autore distingue quattro varietà di abrogazione: (i) abrogazione espressa nominata, (ii) abrogazione espressa innominata, (iii) abrogazione tacita per incompatibilità e (iv) abrogazione tacita per nuova disciplina. Soltanto la prima di queste quattro varianti ha ad oggetto norme-enunciati, le restanti quattro hanno, invece, ad oggetto norme-senso.

pretazione consiste, per definizione, nell'attribuire (conferire, ascrivere) un significato ad un enunciato, un testo⁹.

Si è quindi visto che il termine 'norma', in alcuni casi, viene usato nel senso di 'enunciato'. Si è però visto, nel capitolo precedente, che è possibile distinguere fra almeno tre diversi *tipi* di norme (prescrittive, costitutive e tecniche).

Ci si può chiedere, a questo punto: quali caratteristiche (grammaticali) ha (o deve avere) un enunciato per poter esprimere (A) una norma prescrittiva, (B) una norma costitutiva e (C) una norma tecnica?

(A) Innanzi tutto, le norme-prescrizioni sono (tipicamente ma non esclusivamente, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio giuridico) espresse da *enunciati deontici*, ovvero enunciati dalla forma "C è D" – dove C sta per una qualche condotta o comportamento e D sta per una qualificazione deontica (obbligatorio, vietato, permesso, facoltativo). A seguito della nascita della logica deontica¹⁰, la forma logica degli enunciati deontici viene ricostruita, in un linguaggio simbolico, attraverso *formule-O* – e.g. *Op*, dove *O* sta per l'operatore deontico 'obbligatorio' e *p* per una lettera proposizionale che indica un'azione generica.

Un altro tipo di enunciati attraverso i quali solitamente si esprimono prescrizioni è quello degli imperativi. È piuttosto difficile però, almeno per quanto riguarda sistemi normativi giuridici attuali, individuare tra le fonti del diritto enunciati imperativi. Per questa ragione ad occuparsi dell'analisi logica di questo tipo di enunciati sono i filosofi della morale, piuttosto che i filosofi del diritto – sempre che non si condivida la tesi secondo la quale tutte le norme, in ultima istanza, sono riconducibili ad imperativi.

Ben più diffusi nel discorso giuridico sono, invece, enunciati all'indicativo che – nonostante non abbiano una forma sintattica deontica né siano al modo imperativo – vengono usati per esprimere norme-prescrizioni. Ad esempio, la parte speciale del codice penale italiano è quasi interamente composta da enunciati al modo indicativo che, comunque, esprimono prescrizioni: divieti, rivolti ai consociati di commettere reati oppure – secondo

⁹ Cfr. Tarello G., *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980.

¹⁰ E, quindi, a partire da von Wright G.H., *Deontic Logic*, in «Mind» 60 (1951), pp. 1-15.

un punto di vista alternativo – comandi rivolti agli organi dell’applicazione di sanzionare i soggetti che vengono ritenuti responsabili per un qualche illecito penale.

Tutti gli enunciati (deontici o non deontici) che vengono formati secondo le regole (costitutive) di competenza e procedurali di un qualche ordinamento giuridico sono detti – seguendo il lessico di von Wright – “formulazioni normative”. L’insieme di tutte le formulazioni normative costruisce la “base enunciativa”¹¹ di un dato ordinamento – in altri termini, costituisce quelle che sono le “fonti del diritto” di quel sistema giuridico.

(B) Qual è la forma sintattica tipica degli enunciati che esprimono norme costitutive? Proprio come le prescrizioni, anche le norme costitutive possono esprimersi attraverso enunciati deontici o enunciati a-modali (non deontici). Un esempio di enunciato modale deontico che esprime una norma costitutiva: “L’appello deve essere motivato”¹²; un esempio di un enunciato non deontico che esprime una norma costitutiva: “Ogni persona ha la capacità di testimoniare”¹³. Come si è detto nel capitolo precedente, la forma logica degli enunciati che esprimono norme costitutive viene spesso ricostruita come un’espressione della forma ‘X ha valore di Y (nel contesto C)’.

Così come gli enunciati che esprimono prescrizioni, anche gli enunciati che esprimono norme costitutive, se formulati secondo le regole procedurali e di competenza di un sistema, fanno parte dell’insieme delle formulazioni normative (delle base enunciativa) di quell’ordinamento giuridico.

(C) Per quanto riguarda le norme tecniche, è interessante notare che gli enunciati attraverso i quali queste vengono tipicamente espresse possono essere sia enunciati deontici sia enunciati modalizzati (ma non deontici)¹⁴. Ad esempio, “La capanna deve essere riscaldata (affinché sia abitabile)” è

¹¹ Cfr. Guastini R., *Production of Rules by Means of Rules*, in «Rechtstheorie», 17 (1986), pp. 295-309; versione italiana, *Produzione di norme a mezzo di norme*, in «Informatica e diritto», XI, Vol. 1 (1985), pp. 8-9.

¹² Cfr. art. 342 cod. proc. civ.

¹³ Cfr. art. 196 c. 1 cod. proc. pen.

¹⁴ Un’altra forma attraverso la quale può esprimersi una norma tecnica è l’imperativo ipotetico. Ad esempio: “Se vuoi rendere abitabile la capanna, riscaldala”.

un enunciato deontico che esprime una regola tecnica. Spesso le norme tecniche sono espresse da enunciati che presentano locuzioni come ‘è necessario’, ‘bisogna’, etc. Non è comune, invece, che vengano usati enunciati deontici di obbligo per esprimere regole tecniche: in italiano, ad esempio, è più facile che una frase come “È obbligatorio scaldare la capanna” venga intesa come espressione di una prescrizione, piuttosto che di una regola tecnica.

A questo punto ci si può chiedere se anche enunciati che esprimono norme tecniche possono fare parte della base enunciativa di un qualche sistema normativo – ovvero se possono essere formulazioni normative. Ritengo che a questa domanda si debba rispondere in senso negativo: qualora, infatti, un enunciato deontico che appartiene al discorso delle fonti del diritto di un qualche ordinamento esprime o una norma prescrittiva o una norma costitutiva. Gli enunciati che esprimono regole tecniche possono appartenere al discorso, ad esempio dei giuristi o, comunque, di chiunque parli *del* diritto.

3.2. Norma-enunciazione

Più raramente il termine ‘norma’ viene utilizzato nel senso di enunciazione (*token-sentence*), ovvero di fenomeno consistente nella emissione o proferimento di un qualche enunciato (*type-sentence*). Solitamente, infatti, quando si intende fare riferimento a questo particolare fenomeno empirico si utilizza, in italiano, non tanto il vocabolo ‘norma’ ma si usano, piuttosto, i termini ‘ordine’ o ‘comando’. Un esempio: “Non avevo udito l’ordine”¹⁵.

¹⁵ Cfr. Conte A.G., *Studio per una teoria della validità*, cit., p. 339.

È invece diffusa la tesi secondo la quale le norme vanno intese come il *prodotto*, il risultato, di atti linguistici normativi, ovvero comandi, divieti (e, per alcuni autori, anche i permessi)¹⁶.

Ovviamente (anche se raramente questa osservazione è fatta in modo esplicito) la tesi secondo la quale le norme sono (prodotti di) atti di linguaggio come comandi, divieti e permessi si riferisce solamente ad un tipo di norme, quelle prescrittive. Non pare plausibile, infatti, sostenere che anche le norme costitutive sono (prodotti di) comandi, divieti o permessi. A differenza delle norme-prescrizioni, infatti, le norme-costitutive non hanno (appunto) una funzione prescrittiva: non sono tipicamente usate per guidare la condotta di alcuni agenti. Ad esempio, la norma costitutiva secondo la quale l'alfiere, negli scacchi, si muove (si *deve* muovere) in diagonale non può sensatamente intendersi come una regola che qualifica deonticamente (come obbligatoria) l'azione consistente nel muovere in diagonale un particolare pezzo del gioco. È la regola stessa che, infatti, *costituisce* il concetto di 'alfiere' nel gioco degli scacchi: non esisterebbe alcun alfiere senza le regole costitutive che lo riguardano (potrebbe, magari, esistere un pezzo di legno intagliato in un certo modo, ma non sarebbe comunque un alfiere se non vi fossero delle regole costitutive che ne definiscono il concetto).

Se le norme costitutive, quindi, possono intendersi come (prodotti di) atti di linguaggio, allora questi atti non saranno prescrizioni. Vi è, comunque, una analogia fra gli atti di linguaggio con i quali si compiono prescrizioni e quelli con i quali si enunciano norme costitutive: entrambi possono essere concepiti come *performativi thetici* (o costruttivi). Così come un comando, un divieto e un permesso pone in essere, rispettivamente, un obbligo, un divieto e un permesso, così un enunciato (deontico o non deontico) usato per esprimere una norma costitutiva (qualche esempio: una norma che dichiara un'autorità competente per compiere un certo atto normativo, una definizione legislativa, una norma di abrogazione, una dichiarazio-

¹⁶ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, pp. 95-124, nonché Opalek K., Woleński J., *Is, Ought, and Logic*, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», Vol. LXXIII, No. 3 (1987), pp. 373-385, trad. spagnola di S. Figueroa Rubio, *Ser, deber y lógica*, in «Revus», 23 (2014), pp. 31-48.

ne di nullità o una dichiarazione di responsabilità penale) pone in essere, è condizione di esistenza di, ciò che regola.

Anche per quanto riguarda le norme tecniche, non sembra opportuno considerare queste come il prodotto di atti linguistici prescrittivi. Con le norme tecniche, infatti, non si qualifica deonticamente alcunché ma, piuttosto, si *asserisce* che qualche cosa è condizione necessaria di uno scopo che un qualche agente intende raggiungere. Al contrario delle prescrizioni e delle norme costitutive, dunque, non è plausibile ricondurre le norme tecniche a (prodotti di) atti linguistici performativi, in quanto è più opportuno considerarle come (prodotti di) asserzioni (*statements*).

3.3. Norma-significato

È una tesi piuttosto diffusa quella secondo la quale le norme possono essere concepite come il significato di enunciati usati in funzione prescrittiva (ovvero, per quanto riguarda il discorso giuridico, significati di formulazioni normative). Ancora una volta, però, questa tesi è limitata alle norme-prescrizioni, mentre raramente è stato indagato lo statuto semantico degli altri due tipi di norme (costitutive e tecniche).

Come detto in precedenza, nella filosofia analitica del linguaggio si suole distinguere il concetto di significato di un asserto in due componenti: il senso (la proposizione espressa da quell'asserto) e il riferimento (il fatto, lo stato di cose che verifica la proposizione espressa dall'asserto). Se si assume che le norme-prescrizioni possano essere intese come significati di enunciati prescrittivi, allora viene naturale chiedersi quali siano (sempre che vi siano) il *senso* ed il *riferimento* delle prescrizioni.

Per alcuni autori – allo stesso modo in cui una proposizione è il senso di un asserto – il senso di un enunciato prescrittivo è una norma (una *norma-senso* o, utilizzando un lessico introdotto da Alchourrón e Bulygin, *norm-lekton*¹⁷). Ancorché sia piuttosto diffusa la tesi secondo la quale le

¹⁷ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *On the Logic of Normative Systems*, in H. Stachowiak (ed.), *Pragmatik: Handbuch pragmatischen Denkens. Band iv. Sprachphilosophie, Sprachpragmatik und formative Pragmatik*, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1993, p. 275.

norme possono concepirsi come significati di enunciati usati in funzione prescrittiva, si può dubitare che questi enunciati abbiano un riferimento.

Secondo alcuni, infatti, gli enunciati prescrittivi hanno un senso (una norma) ma non hanno riferimento alcuno, non vi sono fatti (o qualche cosa di analogo ai fatti) capaci di verificare o falsificare questi enunciati i quali, quindi, non sono apofantici. Altri ritengono, invece, che vi siano fatti normativi (o *status* deontici) capaci di fungere da riferimento per gli enunciati deontici ai quali, dunque, è possibile attribuire valori semantici (di verità oppure un valore analogo: la *validità*).

Se numerosi sono gli studi rivolti alla analisi della semantica degli enunciati usati per esprimere norme-prescrizioni, più rari sono, invece, quelli che hanno ad oggetto enunciati usati per esprimere norme costitutive. Si potrebbe avviare l'analisi dall'ipotesi che, anche il significato di questo tipo di enunciati, possa essere studiato servendosi della distinzione senso/riferimento. Dunque: qual è il senso degli enunciati usati per esprimere norme costitutive? E, inoltre, hanno questi enunciati un riferimento?

Per quanto riguarda la prima domanda, si potrebbe dire che, così come le norme-prescrizioni sono il senso di enunciati prescrittivi (e le proposizioni sono il senso di asserti), allo stesso modo le norme costitutive sono il senso di enunciati usati per esprimerle. Meno semplice è rispondere alla seconda domanda. Un tentativo potrebbe essere quello di sostenere che i *truth-makers* degli enunciati usati per esprimere norme costitutive consistono nella loro enunciazione performativa¹⁸. Se, infatti, si accetta che le norme costitutive *sono* (o pongono) condizioni necessarie per l'esistenza di ciò di cui sono regole, allora può concludersi che il loro riferimento consiste nell'enunciazione performativa degli enunciati usati per esprimerle.

Un discorso diverso deve essere fatto per le norme tecniche. Come si è visto in precedenza, queste possono essere ricostruite come la congiunzione di due asserti, i quali esprimono due diverse *proposizioni*: (*i*) una proposizione buletica, la quale consiste nell'asserire che un qualche agente intende ottenere uno scopo S e (*ii*) una proposizione anankastica, con la quale

¹⁸ Una tesi simile è sostenuta – ancorché in relazione alle norme-prescrizioni e non a quelle costitutive – in Hilpinen R., *Norms, Normative Utterances, and Normative Propositions*, in «Análisis filosófico», XXVI, n.2 (2006), pp. 237-238.

si afferma che uno stato di cose o un'azione p è una condizione necessaria affinché si dia il caso che S. Il *sensò* di una norma tecnica, dunque, è dato dalla congiunzione delle due proposizioni, buletica e anankastica. Di conseguenza, il *riferimento* di una norma tecnica è dato dai fatti che verificano queste due proposizioni, ovvero: (i) l'intenzione di un agente di ottenere uno scopo S e (ii) il vincolo anankastico – i.e. il fatto che uno stato di cose p è condizione necessaria di S.

4. Concetti di validità

La struttura base di una proposizione normativa, si è detto, è la seguente: «La norma N è valida». Nei precedenti capitoli si è anche visto, però, che la nozione di norma non è affatto univoca e, per questa ragione, la nozione di proposizione normativa non può che rivelarsi equivoca. Ci si potrebbe chiedere, infatti: di quale concetto di norma si predica la validità, in una proposizione normativa? Si tratta di una norma intesa come enunciato, come enunciazione, come senso oppure come status deontico?

Sfortunatamente, anche il secondo termine rilevante per la nozione di proposizione normativa – il concetto di *validità* – è tanto equivoco quanto il concetto di norma¹.

Ci si potrebbe chiedere, infatti: quale (o quali) concetto (concetti) di validità possono predicarsi di una norma-enunciato? E di una norma-senso? E via dicendo, per ogni concetto di norma che si è distinto nelle pagine precedenti.

Combinando i differenti concetti di norma visti sopra con i diversi concetti di validità che saranno oggetto di questo capitolo è, quindi, possibile distinguere differenti tipi di proposizioni normative.

L'obiettivo è quello di individuare, fra le varietà di proposizioni normative che verranno esaminate, quale sia la più adatta a fondare una logica dei sistemi normativi.

Preliminarmente, può essere utile sottolineare che vi sono usi tecnici del termine 'validità' anche al di fuori del discorso della teoria generale del diritto, in particolare nell'ambito della logica.

In logica il termine 'validità' viene, infatti, a volte accompagnato dagli aggettivi 'sintattica' e 'semantica' ed è una proprietà attribuita a formule ben formate (ad espressioni simboliche) di un qualche linguaggio formalizzato. Un'espressione è sintatticamente *valida* in un linguaggio formalizzato

¹ Cfr. Bulygin E., *Time and Validity*, in A.A. Martino (ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems*, Amsterdam, North Holland, 1982; trad. spagnola, *Tiempo y validez*, in Alchourrón C.E., Bulygin E., *Análisis lógico y Derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 195-214.

se, e solo se, è derivabile (attraverso l'applicazione di regole di inferenza) dagli assiomi di quel linguaggio. Un'espressione è, invece, semanticamente *valida* in un linguaggio formalizzato se, e solo se, è una c.d. "verità logica", una tautologia, una formula necessariamente vera (secondo qualsiasi interpretazione di un modello).

Altre volte il termine 'validità' viene utilizzato per indicare una proprietà di (schemi di) ragionamenti o inferenze. Ad esempio, la regola d'inferenza del modus ponens è un'inferenza *valida* in quanto permette di preservare il valore di verità dalle premesse alla conclusione del ragionamento².

I paragrafi successivi sono, invece, dedicati a quegli usi del termine 'validità' che sono specifici del linguaggio normativo e, in particolare, del linguaggio giuridico. Nelle pagine che seguono, infatti, verranno esposte alcune tesi di tre autori – Wróblewski (§ 4.1), Niiniluoto (§ 4.2) e Conte (§ 4.3) – i quali hanno il merito di proporre alcune distinzioni essenziali per analizzare la nozione di validità *giuridica*.

Wróblewski distingue, come già visto, tre concetti di validità (sistemica, fattuale, assiologica), mentre Niiniluoto ne distingue due (validità come accettazione da parte di una comunità giuridica e validità come impegno razionale in relazione ad una comunità giuridica). Entrambi gli autori sostengono che questi concetti di validità siano riferibili, genericamente, a norme (senza distinguerne i vari concetti). Conte, invece, distingue tre concetti di validità (pragmatica, semantica, sintattica) ciascuno dei quali può predicarsi di uno specifico concetto di norma (rispettivamente: norma intesa come atto normativo, norma intesa come enunciato deontico e norma intesa come status deontico).

Potrebbe essere teoricamente proficuo combinare queste tre diverse teorie della validità giuridica (che, come detto, evidenziano di questo tema ciascuna aspetti importanti) al fine di distinguere diverse nozioni di propo-

² Cfr. Conte A.G., *Minima deontica*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 65 (1988), pp. 427, il quale chiama (i) "validità noetica" la validità che in logica si predica delle formule e (ii) "validità dianoetica" la validità che in logica si predica delle inferenze. Cfr. altresì Mazzarese T., *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Padova, CEDAM, 1989, pp. 103 ss.

sizione normativa tra le quali individuare quella (o quelle) della quale studiare lo statuto logico, con l'obiettivo di elaborare una logica dei sistemi normativi. A questo compito è riservato il paragrafo finale (§ 5) della Prima Parte di questo lavoro.

4.1. Validità sistemica, fattuale e assiologica

Una delle classificazioni più seguite dei diversi concetti di validità che possono distinguersi in ambito giuridico è quella proposta da Jerzy Wróblewski³, il quale distingue tre tipi di validità che possono predicarsi delle norme⁴: (I) validità sistemica, (II) validità fattuale e, infine, (III) validità assiologica⁵.

(I) Wróblewski distingue tre varianti del concetto di validità sistemica – a seconda del *modello di sistema giuridico* che si adotta⁶.

(I. a) Secondo il primo modello⁷, un sistema giuridico è un insieme gli elementi del quale sono quelle norme giuridiche che (i) sono state emanate da un'autorità normativa competente, (ii) non sono abrogate da altre norme valide del sistema, (iii) non sono in conflitto con altre norme valide del sistema o, in alternativa, (iv) vengono fatte prevalere rispetto alle norme antinomiche⁸. Wróblewski sottolinea il fatto che i sistemi giuridici così

³ Cfr. Wróblewski J., *Tre concetti di validità*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2 (1982), pp. 584-585.

⁴ Secondo Wróblewski, i concetti di validità da lui distinti rispondono al problema di validità di quelli che Conte A.G., *Studio per una teoria della validità*, cit., p. 346 chiama enunciati deontici prescrittivi; cfr. Wróblewski J., *Tre concetti di validità*, cit., p. 584, nota 1.

⁵ Una simile tripartizione può ritrovarsi in Aarnio A., *Essays on the Doctrinal Study of Law*, Dordrecht, Springer, 2011, pp. 215 ss.

⁶ Cfr. Wróblewski J., *Modelli di sistemi giuridici e potenzialità dell'informatica giuridica*, in «Informatica e diritto», III, vol. 2 (1978), pp. 55-76.

⁷ *Ibidem*, p. 57.

⁸ Cfr. Wróblewski J., *Validità e struttura del sistema giuridico. Metateoria e teoria pura del diritto*, in L. Gianformaggio (a cura di), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana*, Torino, Giappichelli, 1991, pp. 307-308.

concepiti sono insiemi (di norme) finiti – che possono essere definiti in modo estensionale⁹.

(I. b) Nel secondo modello¹⁰, invece, si considerano appartenenti ad un sistema giuridico non solo le norme che hanno le caratteristiche da (i) a (iv) ma, anche, quelle che (v) sono conseguenza logico-formale di norme valide. Naturalmente, se si adotta questo secondo modello, non può che presupporre che fra norme si diano conseguenze logiche e che, in particolare, vi siano delle regole d'inferenza che permettano di preservare il valore di validità dalle norme espresse a quelle da queste derivate¹¹. In questo caso, il sistema giuridico non sarà più un insieme finto di norme ma, comunque, è possibile determinarne il contenuto in modo rigoroso, una volta che si individui la nozione di conseguenza logica¹².

(I. c) Per il terzo modello, infine, fanno parte del sistema giuridico non solo le norme individuate secondo i criteri da (i) a (v) ma, anche, le norme che (vi) sono “conseguenza interpretativa” di norme valide¹³. Se e in quale misura possa parlarsi di conseguenze interpretative di norme, secondo Wróblewski, dipende da quale teoria dell'interpretazione si sceglie¹⁴. In quest'ultimo modello, i sistemi giuridici sono insiemi di elementi non definibili né per estensione né per intensione – essendo le direttive interpretati-

⁹ Cfr. Wróblewski J., *Modelli di sistemi giuridici e potenzialità dell'informatica giuridica*, cit., p. 63.

¹⁰ Cfr. *Ibidem.*, p. 58.

¹¹ Cfr. Wróblewski J., *Tre concetti di validità*, cit., p. 587.

¹² Cfr. Wróblewski J., *Modelli di sistemi giuridici e potenzialità dell'informatica giuridica*, cit., p. 63.

¹³ Cfr. Wróblewski J., *Validità e struttura del sistema giuridico*, cit., p. 308 e *Id.*, *Tre concetti di validità*, cit., p. 587.

¹⁴ Secondo Wróblewski l'interpretazione giuridica è un processo, consistente nel *determinare* il significato di una *norma*, che si rivela necessario – solo incidentalmente, ovvero – quando vi è una situazione di dubbio (determinato dal contesto dell'applicazione) su quale significato debba attribuirsi alla norma. Il processo di interpretazione è regolato da una serie di “direttive interpretative”, i.e. norme che, a seconda della teoria dell'interazione che si adotta, possono essere concepite come prescrizioni oppure regole tecniche. Cfr. Wróblewski J., *Modelli di sistemi giuridici e potenzialità dell'informatica giuridica*, cit., p. 61.

ve dalle quali dipende la nozione di conseguenza interpretativa tutt'altro che rigorose e, soprattutto, dipendendo da giudizi di valore¹⁵.

Sulla base di questi tre modelli di sistemi giuridici Wróblewski distingue tre concetti di validità sistemica (WVS):

(WVS_a) una norma è sistemicamente valida nel primo senso se, e solo se, soddisfa tutti i requisiti stabiliti dai punti (i), (ii), (iii) e (iv);

(WVS_b) una norma è sistemicamente valida nel primo senso se, e solo se, soddisfa tutti i requisiti stabiliti dai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v);

(WVS_c) una norma è sistemicamente valida nel primo senso se, e solo se, soddisfa tutti i requisiti stabiliti dai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi)¹⁶.

È opportuno ora svolgere alcuni commenti sulla nozione di validità sistemica delinea da Wróblewski. Innanzi tutto, è interessante notare che tutti i requisiti – da (i) a (vi) – fanno riferimento, genericamente a “norme”. A mio parere, però, se i requisiti di appartenenza ad un sistema (i) e (ii) possono essere richiesti ad una norma intesa come norma-enunciato (ovvero ad una formulazione normativa) i requisiti (iii), (iv) e (v), invece, possono essere attribuiti a norme-senso (ovvero a significati di formulazioni normative). Un discorso a parte merita, invece, il requisito (vi).

Per quanto riguarda il requisito (i), ad esempio, oggetto di emanazione (promulgazione, approvazione) possono essere testi e, quindi, norme-enunciati (formulazioni normative) e non anche, ad esempio, norme intese come sensi di questi enunciati. Lo stesso può dirsi per il requisito (ii): oggetto di abrogazione (sempre che con il termine ‘abrogazione’ si designi il concetto di ‘abrogazione espressa nominata’¹⁷) sono (non significati di formulazioni normative ma) testi – norme nel senso di enunciati.

Per quanto concerne i requisiti (iii) e (iv), poi, se si assume che le relazioni di antinomia possono darsi non fra mere formulazioni normative – in quanto testi non ancora interpretati – ma solo fra significati di queste, al-

¹⁵ *Ibidem*, cit. p. 63.

¹⁶ Cfr. Wróblewski J., *Tre concetti di validità*, cit., p. 588 e *Id.*, *Validità e struttura del sistema giuridico*, cit., pp. 307-308.

¹⁷ Cfr. Guastini R., *In tema di abrogazione*, cit., p. 7.

lora si deve concludere che i requisiti in questione possono essere riferiti (non a norme-enunciati ma) a norme-senso.

Se, poi, si ritiene che le relazioni logiche si diano fra proposizioni (i.e. sensi di asserti) e non fra enunciati¹⁸, allora le conseguenze formali di cui al requisito (v) non possono che darsi (sempre che si possano dare) tra norme-senso (in quanto analoghe alle proposizioni) e non tra formulazioni normative.

Infine, il requisito (vi) stabilisce che una *norma* è sistemicamente valida se è conseguenza interpretativa di un'altra *norma* valida. Evidentemente, il termine 'norma' che appare nell'antecedente di questo condizionale designa un concetto diverso rispetto a quello espresso dal termine 'norma' che appare nel conseguente. Infatti, se l'attività interpretativa consiste nell'ascrivere un significato ad un enunciato, allora il requisito (vi) va riformulato nel modo seguente: una norma-senso è valida sistemicamente se è conseguenza interpretativa di una norma-enunciato (di una formulazione normativa) valida.

Queste osservazioni portano a distinguere tre modelli di sistemi normativi diversi da quelli proposti da Wróblewski e, di conseguenza, a proporre tre diversi concetti di validità sistemica dai quali dipendono, ancora, tre diversi tipi di proposizioni normative.

(I. A) Un sistema normativo, secondo questo primo modello, è un insieme di norme-enunciati (i.e. di formulazioni normative) (*i'*) emanate in conformità alle regole (costitutive) di competenza e procedurali che caratterizzano quel sistema e (*ii'*) non oggetto di abrogazione (espressa nominata). Da questa definizione di sistema normativo deriva il seguente concetto di validità sistemica – che è attribuibile a norme-enunciati: (VS_A) una norma-enunciato è valida in un sistema SN se è stata emanata in conformità alle regole (costitutive) di competenza e procedurali di SN.

(I. B) In accordo con il secondo modello, un sistema normativo è un insieme di norme-sensi (ovvero il prodotto dell'interpretazione) di norme-enunciati valide nel senso specificato da (VS_A) le quali (*iii'*) non contraddi-

¹⁸ Ma, su questo punto, tra i filosofi della logica non vi è accordo. Cfr. Haack S., *Philosophy of Logics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, pp. 74 ss.

cano altre norme-sensi valide o (*iv'*) in caso di antinomia, prevalgono sulle norme-sensi con le quali sono in conflitto. Un secondo concetto di validità sistemica – questa volta riferito a norme-sensi – è, quindi, il seguente: (VS_B) una norma-senso è valida in un sistema SN se è il prodotto dell'interpretazione di norme-enunciati valide nel senso specificato da (VS_A).

(I. C) Con 'sistema normativo', per il terzo ed ultimo modello, si intende un insieme di norme-senso che sono logicamente inferite da altre norme-senso valide nel senso specificato da (VS_B). Da questa definizione può ricavarsi il seguente concetto di validità sistemica: (VS_C) una norma-senso è valida se è conseguenza logica di almeno un'altra norma-senso valida nel senso specificato da (VS_B).

Si può notare che, mentre il concetto di validità sistemica definito da (VS_A) fa riferimento ad una proprietà che può predicarsi delle formulazioni normative (delle norme intese come enunciati), le nozioni di validità sistemica *sub* (VS_B) e (VS_C) sono, invece, attribuibili a norme-senso. È, inoltre, interessante osservare che il concetto di validità (VS_B) dipende da (VS_A), mentre (VS_C) dipende da (VS_B) (e, di conseguenza, da (VS_A)).

(II) Il secondo concetto di validità distinto da Wróblewski è quello di 'validità fattuale'¹⁹. Secondo questo concetto una norma è valida se, e solo se, è effettivamente usata dagli organi dell'applicazione di un qualche sistema normativo SN²⁰.

Anche in questo caso, possono essere distinti alcune varianti del concetto di validità fattuale, a seconda del concetto di norma che si impiega.

Ad esempio, se per 'norma' si intende 'norma-enunciato', allora si può introdurre il seguente concetto di validità fattuale (relativa a formulazioni normative):

(VF_1) una formulazione normativa sarà valida (non semplicemente per il fatto di essere stata validamente emanata, come in ($VS_{I.A}$)) solo se è effettivamente menzionata dagli organi dell'applicazione nella c.d. "giusti-

¹⁹ Cfr. Wróblewski J., *Tre concetti di validità*, cit., p. 591.

²⁰ Cfr. Wróblewski J., *Validità e struttura del sistema giuridico*, cit., pp. 313-314.

ficazione esterna” della motivazione delle loro sentenze (o, più in generale, provvedimenti) – e, quindi, viene utilizzata come premessa maggiore di un ragionamento interpretativo la conclusione del quale è una norma-senso.

Se, invece, per ‘norma’ si intende ‘norma-senso’, allora si avrà un altro concetto di validità fattuale:

(VF₂) una norma-senso (di una formulazione normativa) è attualmente valida solo se, di fatto, viene utilizzata dagli organi dell’applicazione nella c.d. “giustificazione interna” della motivazione delle loro sentenze (o, più in generale, provvedimenti) – e, quindi, come premessa maggiore di un ragionamento giuridico la conclusione del quale è una decisione.

(III) L’ultimo concetto di validità distinto da Wróblewski è quello di validità assiologica²¹. Una norma è assiologicamente valida se, e solo se, (è *giusta*, i.e.) non contraddice ed è congruente con un giudizio di valore, un principio, un ideale (o con un insieme di valori, principi, ideali – i.e. una *teoria della giustizia*) esterno al sistema normativo di riferimento²².

Anche in questo caso, rendere esplicito quale concetto di norma viene impiegato nella locuzione ‘norma assiologicamente valida’ è essenziale per chiarire meglio il concetto espresso da questo sintagma.

Così come sembra essere contrario agli usi linguistici predicare la giustizia di un enunciato o di una proposizione, allo stesso modo non sembra plausibile predicare la validità assiologica di una norma-enunciato o di una norma-senso²³. La validità assiologica è, dunque, una proprietà che può essere attribuita a quelli che nel capitolo precedente sono stati definiti “status deontici”, ovvero ad obblighi, divieti e permessi. A questo punto, può proporsi la seguente definizione di validità assiologica:

²¹ Cfr. Wróblewski J., *Tre concetti di validità*, cit., p. 592.

²² Cfr. Wróblewski J., *Validità e struttura del sistema giuridico*, cit., pp. 315-316.

²³ Cfr. Conte A.G., *Studio per una teoria della validità*, cit., p. 335: «Mentre è possibile predicare la validità [sistemica] per una norma intesa come enunciato linguistico (in questo caso, ‘validità di una norma’ significherà, poniamo, l’appartenenza della norma intesa come enunciato ad un certo insieme di enunciati, ad un linguaggio), è invece impossibile, è assurdo, predicare d’una norma intesa come enunciato linguistico la validità assiologica (ossia il valore, la giustizia)».

(VA) un obbligo, un divieto o un permesso (i.e. una norma nel senso di status deontico) è assiologicamente valido se, e solo se, è giusto, ovvero non contraddice un qualche giudizio di valore, oppure è congruente con un insieme (un sistema) di giudizi di valore. Inoltre spesso si ritiene che se una norma è assiologicamente valida – i.e. è giusta – allora merita di essere obbedita o, in altri termini, ha forza vincolante. Ovviamente, l’enunciato secondo il quale una norma (un obbligo, un divieto o un permesso) *deve essere* obbedita (obbedito) non può sensatamente qualificarsi come un asserto (un enunciato descrittivo) ma, piuttosto, deve essere inteso come un enunciato che esprime una prescrizione.

4.2. Validità, accettazione e impegno razionale

In un articolo dedicato allo statuto semantico delle proposizioni normative²⁴ Ilkka Niiniluoto distingue due concetti di validità giuridica che potrebbero chiamarsi, il primo “validità come accettazione” e, il secondo, “validità come impegno razionale (*rational commitment*)”²⁵.

La tesi centrale dell’articolo in questione consiste nell’asserzione che gli enunciati

[1] «La norma N è valida nella comunità C»,

[2] «La norma N appartiene al sistema normativo SN in C»

e

²⁴ Niiniluoto I., *On the Truth of Norm Propositions*, in I. Tammelo, A. Aarnio (eds.), *On the Advancement of Theory and Technique in Law and Ethics*, Duncker und Humblot, Berlin, 1981, pp. 171-180.

²⁵ Cfr. Niiniluoto I., *Norm Propositions Defended*, in «Ratio Juris», Vol. 4, n.3 (1991), p. 371.

[3] «La cultura giuridica²⁶ in C accetta la norma N come giuridicamente valida [*lawful*] in C»

sono *sinonimi*, ovvero esprimono la medesima proposizione e, dunque, possiedono le medesime condizioni di verità – *truth conditions* (i.e. hanno lo stesso riferimento). Siccome poi, per Niiniluoto, l'enunciato [3] è chiaramente un asserto (un enunciato descrittivo di un *social state of affairs*²⁷) e, come tale, può essere suscettibile di essere vero o falso applicando la classica semantica corrispondentista, allora anche una proposizione normativa (la cui struttura tipica è quella esemplificata dall'enunciato [1]) può dirsi suscettibile di essere vera o falsa. Il discorso della scienza giuridica dunque, nella misura in cui questa si limiti a formulare enunciati come [1], può dirsi descrittivo²⁸.

Oggetto principale di analisi di questo paragrafo, però, non è tanto la teoria della scienza giuridica di Niiniluoto quanto, piuttosto, la teoria della validità giuridica proposta dall'autore.

Il primo concetto di validità proposto da Niiniluoto può essere così sintetizzato: (NV₁) una norma N è valida in una comunità C se, e solo se, appartiene al sistema normativo SN in C, ovvero se la cultura giuridica in C la accetta come giuridicamente valida²⁹.

Da un lato, tenendo conto del fatto che l'autore considera sinonimi gli enunciati [1] e [2], sembrerebbe che il concetto di validità giuridica suggerito da Niiniluoto sia riconducibile a quello che precedentemente è stato denominato *validità sistemica*. Una norma è valida, infatti, se *appartiene* ad un sistema normativo.

Dall'altro lato, però, considerando la sinonimia degli enunciati [1] e [3] sembrerebbe che la teoria della validità di Niiniluoto sia, piuttosto, una

²⁶ Per Niiniluoto una cultura giuridica (*legal community*) è data dall'insieme che comprende: legislatore, organi dell'applicazione, giuristi, funzionari dell'amministrazione e operatori giuridici. Cfr. Niiniluoto I., *On the Truth of Norm Propositions*, cit., p. 176.

²⁷ Cfr. *Ibidem*, p. 173.

²⁸ Cfr. *Ibidem*, p. 178.

²⁹ Cfr. *Ibidem*.

teoria della validità (che precedentemente è stata denominata) *fattuale* delle norme giuridiche. Infatti, una norma è valida (e appartiene ad un sistema normativo) se è *accettata* da una cultura giuridica di riferimento³⁰.

Si potrebbe aggiungere, poi, che la nozione di accettazione che viene usata dall'autore nella sua definizione di validità giuridica non è affatto univoca. Cosa si intende quando si afferma che una cultura giuridica in C *accetta come giuridicamente valida* una norma? Se con 'validità' si intende 'accettazione' da parte di una cultura giuridica (come è suggerito dalla asserita relazione di sinonimia tra [1] e [3]), allora la definizione (NV₁) è ineluttabilmente circolare: una norma è valida se è valida (o, in alternativa, è accettata se accettata). Inoltre, con 'accettazione' può intendersi uno stato mentale collettivo, ovvero l'atteggiamento condiviso da (la maggioranza) una comunità giuridica secondo la quale una norma è giusta, merita d'essere obbedita. In questo caso, però, il concetto espresso da (NV₁) sembra doversi ricondurre alla nozione di validità *assiologica*.

Non pare, dunque, che il concetto di validità (NV₁) possa essere utilizzato, da parte del teorico generale del diritto, come strumento adeguato per l'analisi della nozione di validità giuridica poiché in esso si confondono diversi concetti di validità (sistemica, fattuale ed assiologica) e non si distinguono diversi sensi di norma (come enunciato, come significato, come status deontico).

Più interessante è il secondo concetto di validità distinto da Niiniluoto, ovvero: (NV₂) una norma N è valida (dovrebbe essere valida – «should be valid»³¹) in una comunità C se, e solo se, la cultura giuridica in C è tenuta (*committed*) ad accettare N come valida («at least if this community acts rationally»³²). Come può apparire evidente dalla locuzione ('è tenuta') con

³⁰ Cfr. Niiniluoto I., *Norm Propositions Defended*, cit., p. 371: «a norm n is *valid*₁ in C if and only if the legal community in C accepts n as lawful in C»; cfr. altresì *Id.*, *On the Truth of Norm Propositions*, cit., p. 177: «The analysis of “validity” in terms of “acceptance within the legal community” has some flavor of legal realism or ‘actualism’: only those norms which are in some sense *recognized* as lawful within the community are valid».

³¹ *Ibidem*, p. 178.

³² *Ibidem*. Cfr. anche Niiniluoto I., *Norm Propositions Defended*, cit., p. 371: «a norm n is *valid*₂ in C if and only if the legal community in C is committed to accepting n as lawful in C».

la quale ho tradotto il termine ‘committed’, questo secondo concetto di validità delineato da Niiniluoto è strettamente connesso alla nozione di norma tecnica. Secondo (NV₂), infatti, una norma è valida anche nel caso in cui la comunità giuridica in C ha il dovere *tecnico* di accettarne la validità – assumendo che la comunità agisca razionalmente. Come specifica lo stesso Niiniluoto, «[t]he national commitments of a legal community depend upon many different factors: the norma that the community has already accepted, the accepted principles concerning legal reasoning and legal sources, the prevailing theory of justice, and the accepted meanings of certain terms within the linguistic community»³³.

Nonostante questo secondo tipo di validità dipenda fortemente dal poco univoco concetto di accettazione, (NV₂) ha il pregio di evidenziare un aspetto che è un punto di partenza fondamentale per fondare una logica dei sistemi normativi, ovvero la tesi secondo la quale devono ritenersi appartenenti ad un sistema normativo non solo le norme-senso che sono assunte come significato di un insieme finito di norme-enunciati (la base assiomatica del sistema) ma, anche, tutte le norme che sono (in un senso ancora da specificare) conseguenza delle prime.

4.3. Validità deontica pragmatica, semantica e sintattica

In questo terzo, ed ultimo, paragrafo del quarto capitolo esporrò la teoria della validità deontica di Amedeo G. Conte³⁴. Conte non ritiene opportuno adottare la tripartizione ‘validità sistemica-validità fattuale-validità assiologica’ perché la considera fuorviante, in quanto suggerisce che vi sia un unico *genere* di validità, nel quale possono distinguersi tre *specie*.

³³ Niiniluoto I., *On the Truth of Norm Propositions*, cit., p. 178.

³⁴ I principali lavori nei quali l’autore elabora la sua teoria della validità deontica sono: Conte A.G., *In margine all’ultimo Kelsen*, in «Studia ghisleriana», 4 (1967), pp. 113-125, riedito in R. Guastini (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 197-208; *Id.*, *Studio per una teoria della validità*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 47 (1970), pp. 331-354; *Id.*, *Validità*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, UTET, Vol. XX, pp. 418-425, 1975; riedito in *Id.*, *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*, Torino, Giappichelli, 1989; *Id.*, *Minima deontica*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 65 (1988), pp. 427-475.

Ma i concetti di validità sistemica, validità fattuale e validità assiologica, nota Conte, non sono affatto congeneri in quanto non possono sempre ed indistintamente essere predicati degli stessi oggetti³⁵.

La distinzione fra diversi concetti (e non specie) di validità viene compiuta a partire da alcune considerazioni relative alla nozione di abrogazione. Conte, infatti, evidenzia il fatto che nelle locuzioni ‘validità di un’abrogazione’ e ‘abrogazione di validità’ il termine ‘validità’ non ha il medesimo significato³⁶: nella prima locuzione, infatti, ciò di cui si predica la validità è un atto linguistico (un atto – performativo – di abrogazione) mentre, nella seconda locuzione, il termine ‘validità’ è da riferirsi ad uno status deontico (e solo per metonimia all’enunciato deontico che pone theticamente quello status)³⁷.

A partire da queste osservazioni Conte ritiene che sia necessario distinguere diversi concetti di validità, i quali abbiano ad oggetto diversi concetti di norma.

Il primo concetto è quello di *validità pragmatica*. La validità pragmatica può predicarsi di atti linguistici di normazione (i.e. di enunciazioni thetiche di enunciati deontici) ed è relativa a regole (anankastico costitutive) che pongono condizioni necessarie di validità degli atti in questione³⁸.

Il secondo concetto di validità è, appunto, quello che può predicarsi (non di atti linguistici di normazione ma) di status deontici (obblighi, divieti, permessi) prodotti di atti linguistici di normazione. Conte chiama questo

³⁵ Cfr. Conte A.G., *Validità*, cit., p. 129, nonché *Id.*, *Studio per una teoria della validità*, cit., p. 335.

³⁶ Cfr. Conte A.G., *Minima deontica*, cit., p. 430.

³⁷ *Ibidem*, p. 439.

³⁸ Questa è la validità pragmatica che Conte chiama ‘validità praxeonomica’. L’autore distingue un secondo tipo di validità pragmatica: la validità praxeologica. Quest’ultima non è relativa a regole ma inerisce al concetto stesso dell’atto linguistico. Ad esempio, condizione di validità praxeologica di una promessa è che l’oggetto della promessa sia un comportamento futuro o, ancora, condizione di validità praxeologica di un’abrogazione è che oggetto di abrogazione sia una norma valida. La nozione di validità praxeologica è molto vicina a quella austiniana di ‘felicità’ degli atti linguistici. Cfr. Conte A.G., *Performativo vs. normativo*, in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994; riedito in Conte A.G., *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1994*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 597-599, nonché *Id.*, *Minima deontica*, cit., pp. 431-439.

secondo concetto *validità sintattica*. La validità sintattica di obblighi, divieti e permessi è relativa a regole (eidetico costitutive) che sono condizione di validità di status deontici in rapporto a (e in virtù di) un ordinamento³⁹. Conte dedica la prima parte della voce *Validità*, pubblicata nel “Novissimo digesto italiano”, all’analisi di questo secondo concetto di validità. In questo articolo l’autore, in primo luogo, individua nella *Grundnorm* kelseniana quella norma (eidetico) costitutiva che determina la sintassi della validità di un ordinamento giuridico e, in secondo luogo, fornisce una definizione ricorsiva di validità di una norma per un ordinamento: «una norma è valida in un ordinamento se, e solo se, essa è la norma fondamentale che fonda la validità in quell’ordinamento, o si fonda sopra la norma fondamentale di quell’ordinamento»⁴⁰. Questa definizione dipende da un’altra definizione, quella di ordinamento normativo la quale viene stipulata da Conte con le seguenti parole: «[u]n ordinamento è un insieme di norme i cui elementi sono: una norma fondamentale (*Grundnorm*), la quale individua l’ordinamento ed una o più norme riconducibili (in modi che mutano secondo che l’ordinamento sia un ordinamento statico o, invece, dinamico) alla norma fondamentale che individua quell’ordinamento»⁴¹.

Nell’articolo dal quale le precedenti citazioni sono tratte Conte non si serve né del concetto di (norma intesa come) status deontico né del concetto di validità sintattica. Introducendo questi due concetti, quindi, la definizione ricorsiva di norma valida può essere così riformulata: una norma, *intesa come status deontico*, è *sintatticamente* valida in un ordinamento se, e solo se, essa è la norma fondamentale che fonda la validità *sintattica* in quell’ordinamento, o si fonda sopra la norma fondamentale di quell’ordinamento.

L’introduzione di questa distinzione fra diversi concetti di norma e di validità solleva, inoltre, alcune domande: (i) quando si afferma che gli ordinamenti normativi sono insiemi di *norme*, a quali tipi e/o concetti di norma si sta facendo riferimento? (ii.a) se la norma fondamentale (che è fonda-

³⁹ Cfr. Conte A.G., *Validità*, cit., p. 132 e *Id.*, *Minima deontica*, cit., p. 436 e pp. 454-455.

⁴⁰ Conte A.G., *Validità*, cit., p. 133.

⁴¹ *Ibidem*.

mento di validità *sintattica* di tutte le altre norme dell'ordinamento) non può essere né valida né invalida *sintatticamente* (si cadrebbe ineluttabilmente, altrimenti, nella "aporia della *Grundnorm*"⁴²) può, invece, essere valida in un altro senso di 'valida'? (*ii.b*) inoltre, a quale tipo e concetto di norma si fa riferimento quando si parla di 'norma fondamentale'?

In relazione alla domanda (*i*), può dirsi che quando si parla di sistemi normativi come insiemi di norme, tipicamente, s'intende un insieme di enunciati normativi oppure di significati attribuibili a questi ultimi – anche Conte, perlomeno in alcuni passi⁴³, sembra essere d'accordo con questa ricostruzione standard della nozione di sistema normativo. Conte, però, poi specifica che la validità sintattica è un attributo degli status deontici e, forse, solo per metonimia degli enunciati deontici. Questo è uno (non l'unico, fra l'altro) dei problemi sollevati dall'introduzione del concetto di status deontico. Inoltre, la teoria della validità sintattica di Conte sembra riferirsi ad un solo tipo di norme: le prescrizioni. Ma è lecito chiedersi: anche le norme costitutive appartengono ad un ordinamento? possono anche le norme costitutive essere sintatticamente valide? e, quindi, esiste un analogo al concetto di status deontico anche in riferimento alle norme costitutive?

Alla prima di queste tre ulteriori domande non può che risponderci in senso affermativo, d'altronde *la* norma che dà fondamento all'intero ordinamento è (non una norma-prescrizione ma) una norma costitutiva. Con queste osservazioni si è, indirettamente, risposto alla domanda (*ii.b*). Per quanto concerne la domanda (*ii.a*) può dirsi che se la *Grundnorm* non può (per ragioni logico-concettuali) essere (in)valida sintatticamente, ciò non esclude che di essa possa predicarsi un altro tipo di validità: ad esempio, la *validità fattuale*. È una tesi plausibile, ed effettivamente sostenuta da alcuni autori, che la norma fondamentale sia una norma valida in quanto (e nella misura in cui) è effettivamente accettata da una comunità giuridica (o da un

⁴² Cfr. *Ibidem*, pp. 135-136.

⁴³ Cfr. Conte, *Studio per una teoria della validità*, cit., p. 335: «è possibile predicare la validità formale [i.e. la validità sistemica] per una norma intesa come enunciato linguistico (in questo caso, 'validità d'una norma' significherà, poniamo, l'appartenenza della norma intesa come enunciato ad un certo insieme di enunciati, ad un linguaggio)».

settore specifico di questa come, ad esempio, quello degli organi dell'applicazione del diritto).

Il terzo concetto di validità che completa la tricotomia tracciata da Conte è quello di *validità semantica*. La validità semantica è un attributo proprio degli enunciati deontici prescrittivi⁴⁴ e «consiste nella corrispondenza di esso ad uno *status* deontico theticamente costituito attraverso l'enunciazione thetica dell'enunciato deontico stesso»⁴⁵. In altri termini, la teoria della validità semantica di Conte può così sintetizzarsi: un atto linguistico di normazione (consistente nell'enunciazione di un enunciato deontico) *pragmaticamente valido* compiuto da un'autorità normativa di un qualche ordinamento pone in essere (in quanto atto performativo thetico o costruttivo) uno status giuridico (un obbligo, un divieto, un permesso) il quale sarà *sintatticamente valido* (in e per quell'ordinamento) e fungerà da riferimento (*Bedeutung*) per l'enunciato deontico prescrittivo – il quale sarà, a sua volta, *semanticamente valido*.

Vale la pena notare che, se si assume la tesi tipica del positivismo giuridico secondo la quale non esistono obblighi, divieti o permessi senza che una qualche autorità normativa abbia compiuto il relativo atto linguistico di normazione (comando, divieto o permesso), allora i concetti di validità semantica e sintattica, inevitabilmente, collassano l'uno sull'altro. Per un positivista giuridico, infatti, affermare che una condotta φ è obbligatoria (vietata, permessa) non vuol dire altro che una norma che comanda (vieta, permette) φ è stata emanata da un'autorità normativa e, pertanto, appartiene ad un sistema normativo. In una prospettiva giuspositivista, pertanto, non ritengo ci sia spazio alcuno per il concetto di status deontico⁴⁶.

⁴⁴ Conte distingue fra tre tipi di enunciati deontici, ciascuno dei quali esprime una diversa proposizione: enunciati deontici *prescrittivi*, enunciati deontici *descrittivi* ed enunciati deontici *ascriviti*. Cfr. *Ibidem*, pp. 345 ss.

⁴⁵ Conte A.G., *Minima deontica*, cit., p. 448.

⁴⁶ Di opinione diversa sembra essere Pablo Navarro. Cfr. Navarro P.E., *Enunciados jurídicos y proposiciones normativas*, in «Isonomía», 12 (2000), pp. 121-155; *Id.*, *¿Son los enunciados jurídicos proposiciones normativas?*, in «DOXA», 35, pp. 629-639, 2012; *Id.*, *Enunciados jurídicos, proposiciones normativas y necesidad práctica*, in «Análisi e diritto», (2016), pp. 101-126.

Il concetto di status deontico (e, di conseguenza, la distinzione fra validità deontica semantica e sintattica) può, invece, essere utile a coloro che assumono la tesi giusnaturalista (o, comunque, non giuspositivista) secondo la quale (alcuni) obblighi, divieti e permessi *esistono* anche a prescindere dalla attività di normazione di una qualche autorità normativa⁴⁷.

⁴⁷ Cfr. Hage J., *Studies in Legal Logic*, Dordrecht, Springer, 2005, p. 171: «there is no inherent connection between commands and norms. That such an inherent connection is absent becomes also clear from the fact that some norms exist for which there is no corresponding command. Arguably the norm that one ought not to kill other human beings existed without ever having been commanded».

5. Concetti di norma, di validità e tipi di proposizioni normative

Nei precedenti capitoli sono stati distinti diversi concetti di norma (§3) e diversi concetti di validità (§4). Combinando fra loro alcuni¹ di questi concetti si ottengono differenti tipi di proposizioni normative, ciascuno dei quali può essere un utile strumento concettuale per l'analisi di diversi problemi spesso affrontati in teoria generale del diritto.

Servendosi di alcuni fra i concetti che sono stati distinti nelle pagine precedenti è possibile distinguere almeno tre tipi principali di proposizioni normative, ciascuno dei quali presuppone una differente nozione di sistema normativo.

Innanzitutto è possibile definire un primo tipo principale di proposizione normativa, consistente nell'asserzione che una data (norma intesa come enunciato, ovvero una) formulazione normativa è (il prodotto di un atto linguistico di normazione) pragmaticamente valida (valido) – i.e. è emanata secondo le norme (costitutive) di competenza e sulla produzione normativa di un dato ordinamento². Queste stesse norme costitutive, si presume, devono appartenere all'ordinamento in questione. Per questo aspetto può essere utile servirsi di una definizione – ricorsiva – simile a quella proposta da Conte per il concetto di validità sintattica: le norme costitutive di competenza e sulla produzione di un dato ordinamento appartengono a questo (e lo caratterizzano) se, e solo se, (i) sono la norma fondamentale di questo ordinamento, oppure (ii) si fondano sulla norma fondamentale stessa. Queste considerazioni permettono di distinguere un secondo tipo di proposizione normativa, il quale può essere formulato nel modo seguente:

(PN₂) «La norma-costitutiva N è sintatticamente valida».

¹ Come già si è sottolineato nelle pagine precedenti, infatti, alcuni concetti di validità non possono sensatamente attribuirsi ad alcuni concetti di norma.

² Ovvero quelle che Hart chiama “norme secondarie”. Cfr. Hart H.L.A., *The Concept of Law*, Oxford, Oxford University Press, 1961; III ed. (With a Postscript edited by P.A. Bulloch and J. Raz. And with an introduction by L. Green), 2012, pp. 79 ss.

Il primo tipo di proposizione normativa, invece, può essere espresso schematicamente nel modo seguente:

(PN₁) «Una norma-enunciato N è pragmaticamente valida».

Questa nozione di proposizione normativa presuppone un concetto di sistema normativo come insieme di formulazioni normative (di enunciati, quindi) pragmaticamente valide, concetto che può essere particolarmente utile per l'analisi del fenomeno della attività normativa di abrogazione (espressa nominata) la quale verte su formulazioni normative, appunto. Inoltre, anche molti dei problemi studiati dalla c.d. "informatica giuridica" possono essere analizzata servendosi di questa nozione di sistema normativo e, di conseguenza, di questo tipo di proposizioni normative.

Può, poi, essere distinto un ulteriore tipo di proposizioni normative – quelle che consistono nell'asserire che una data norma (intesa, questa volta, come *significato* di una formulazione normativa) è sistematicamente valida, ovvero appartiene ad un sistema normativo di riferimento. È questa la nozione tipica, nonché più studiata, di 'proposizione normativa'. La forma logica di questo tipo di proposizioni è la seguente:

(PN₃) «La norma-significato N è sistemicamente valida».

Se si presuppone che una norma è il significato di una formulazione normativa pragmaticamente valida (e che la validità pragmatica di una formulazione normativa dipende dalla validità sintattica delle norme costitutive che ne regolano la formazione), allora le proposizioni normative dalla forma (PN₃) presuppongono quelle dalla forma (PN₁) (e (PN₂)).

Questo terzo tipo di proposizioni normative si fonda su un concetto di sistema normativo come un insieme (non più di enunciati ma) di norme, intese come significati (di norme intese come enunciati). In altri termini, un sistema normativo viene concepito come un insieme di formulazioni normative *interpretate*.

Può essere utile, poi, introdurre un quarto tipo di proposizione normativa, particolarmente importante per l'obiettivo di questo intero lavoro, ovvero studiare le relazioni logiche all'interno di un sistema normativo. Una proposizione di questo quarto tipo è espressa da un asserto secondo il quale una norma (intesa come significato di una formulazione normativa) è implicita in almeno un'altra norma (sistemicamente) valida:

(PN₄) «La norma-significato N è implicitamente valida».

Questa nozione di proposizione normativa presuppone che i sistemi normativi siano insiemi *deduttivi* di norme – ovvero insiemi ai quali appartengono tutte le conseguenze logiche dei loro elementi³. Per comprendere meglio lo statuto logico di questo quarto tipo di proposizione normativa può essere utile prendere in considerazione il concetto di validità come impegno razionale (*rational commitment*) proposto da Niiniluoto⁴. Così facendo, infatti, si può rendere esplicito il fatto che (PN₄) esprime una *norma tecnica*: una norma N, infatti, è implicitamente valida se deve (obbligo tecnico) appartenere, o è necessario che (necessità pratica) appartenga, ad un sistema normativo – assumendo che quest'ultimo sia composto da norme-significati espressi da formulazioni normative “promulgate” da un'autorità normativa *razionale*.

Questi quattro tipi di proposizioni normative, e i concetti di validità da essi presupposti, sono tutti fra loro connessi. Si parte, infatti, dalla definizione ricorsiva di *validità sintattica* per le norme costitutive che, insieme, costituiscono la norma fondamentale caratteristica di un qualche sistema normativo SN. Tutte le formulazioni normative che sono il prodotto di atti di normazione compiuti rispettando le norme costitutive sintatticamente va-

³ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Normative Systems*, Wien, Springer, 1971; trad. it. a cura di P. Chiassoni, G.B. Ratti, *Sistemi normativi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2005.

⁴ Cfr. *supra* §4.2.

lide, poi, costituiscono la “base enunciativa”⁵ di SN. I significati ascritti a quelle formulazioni normative pragmaticamente valide costituiscono, poi, la “base normativa”⁶ di SN. Assumendo, poi, una definizione di legislatore razionale, può dirsi che appartengono al sistema normativo anche tutte le norme-significato che sono conseguenza (logica?) delle norme sistematicamente valide in SN.

Quando si parla di costruire una possibile logica di proposizioni normative, dunque, si fa riferimento agli ultimi due tipi di proposizioni normative sopra distinti: (PN₃) e, soprattutto, (PN₄).

Si è anche visto che la nozione di razionalità (nell’attività di normazione) è centrale per la definizione di proposizione normativa espressa da (PN₄).

La prossima Parte di questo lavoro è dedicata all’analisi dei vari tentativi di fondare una logica per i sistemi normativi (e, in particolare, quelli giuridici). Come si vedrà più avanti, la nozione di *razionalità del legislatore* assume un ruolo fondamentale nella maggior parte di questi tentavi.

⁵ Cfr. Guastini R., *Production of Rules by Means of Rules*, in «Rechtstheorie», 17 (1986); trad. italiana, *Produzione di norme a mezzo di norme*, in «Informatica e diritto», XI, Vol. 1 (1985), p. 8.

⁶ *Ibidem*, p. 9.

PARTE II
Logica dei sistemi normativi

6. Il problema della fondazione della logica delle norme

Una domanda fondamentale, alla quale è necessario rispondere in senso affermativo se si intende elaborare una logica dei sistemi normativi, è la seguente: “esistono”, vi sono, norme *inespresse*? In altri termini, è ammissibile il quarto concetto di proposizione normativa (PN₄) definito sopra? Ha senso parlare di ‘validità di norme implicite’?

La locuzione ‘norma inespressa’, poi, non esprime un concetto del tutto univoco. Innanzi tutto, spesso questo concetto è semplicemente definito in negativo, considerandolo complementare al concetto di ‘norma espressa’ (ovvero il significato, *prima facie* ascrivibile ad una formulazione normativa pragmaticamente valida).

È possibile, però, distinguere almeno tre tipi di norme inesprese.

(NI₁) In primo luogo, sembra che intuitivamente si possa parlare di norme *logicamente implicite*¹ in altre norme (espresse o anche inesprese). Un esempio: si immagini che in un sistema normativo sia sinteticamente valida la norma secondo la quale le intercettazioni di comunicazioni sono ammissibili solo per indagini relative a reati la cui pena minima è di almeno quattro anni di reclusione. Si immagini, poi, che il legislatore stabilisca che il reato di corruzione impropria è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Sembra pacifico potersi concludere che in questo sistema è *implicitamente valida* la norma secondo la quale sono ammissibili le intercettazioni di comunicazioni per indagini relative a reati di corruzione impropria.

Secondo gli autori che ritengono logicamente valido (validità noetica – per utilizzare un termine di Conte) il principio “obbligatorio implica permesso”, poi, se appartiene ad un sistema normativo la norma che qualifica

¹ Il termine ‘implicazione’ è un neologismo introdotto da Amedeo G. Conte per tradurre il termine inglese ‘entailment’; cfr. Conte A.G., *Deontico vs. dianoetico*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 16 (1986), pp. 489-494; riedito in *Id.*, *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1984*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 351.

come obbligatoria una qualche condotta, allora a quello stesso sistema appartiene (implicitamente) la norma che *permette* quella stessa condotta.

(NI₂) Un secondo esempio di norme inesprese è dato dalle norme che potrebbero essere definite come *interpretativamente implicite*. Si tratta di norme le quali vengono considerate appartenenti ad un sistema normativo in quanto possono essere plausibilmente (*prima facie*) ricavate sulla base di argomenti interpretativi a partire da altre norme che si assumono valide. Un chiaro esempio di questo tipo di norme è dato da quelle norme che vengono presentate come ricavabili da o riconducibili ad altre norme, sulla base dell'argomento interpretativo *a fortiori*. Ad esempio, si immagini che esista una norma sulla base della quale un condannato per il reato di rapina possa chiedere la sospensione dell'esecuzione della pena, ebbene si potrebbe argomentare che, *a fortiori*, la stessa facoltà sia implicitamente riconosciuta ad un condannato per il reato (che si ritiene meno grave) di furto.

(NI₃) Un terzo tipo di norme inesprese è dato da quelle che possono ritenersi *pragmaticamente implicite* da norme espresse, appartenenti ad un sistema. In pragmatica, il termine 'implicatura'² viene utilizzato per indicare il fatto che, spesso, in una conversazione il contenuto di significato che viene scambiato fra parlante e ascoltatore non si limita al significato letterale degli enunciati che vengono proferiti durante la conversazione. Vi è, infatti, un contenuto di senso (pragmaticamente) implicito che dipende da due fattori: (i) dal fatto che i partecipanti riconoscano lo scopo tipico della conversazione (i.e. lo scambio di informazioni) e, quindi, seguano una serie di norme tecniche³ – come le “massime conversazionali” elencate da Grice⁴ – che stabiliscano come è necessario comportarsi se si vuole partecipare in modo cooperativo alla conversazione; (ii) dal fatto che parlante ed ascolta-

² Cfr. Grice P.H., *Studies in the Ways of Words*, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1989, pp. 24-40.

³ Secondo Andrei Marmor, invece, le massime conversazionali sono da considerarsi norme (anche) prescrittive e non (solo) tecniche. Cfr. Marmor A., *The Language of Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 37: «The maxims are norms [...] in the robust or philosophical sense of normativity, namely, in being supported by reasons that make them the kind of norms that ought to be followed, given the cooperative purpose of the conversation».

⁴ Cfr. Grice P.H., *Studies in the Ways of Words*, cit., p. 28.

tore condividano alcune conoscenze relative al contesto nel quale si svolge e sul quale verte la comunicazione.

Ad esempio, una persona che affermasse «Ho due figli» sta pragmaticamente implicando di avere *esattamente* due figli, ancorché «Ho due figli» e «Ho esattamente due figli» non sono enunciati perfettamente sinonimi: il primo ma non il secondo, infatti, è vero anche se riferito ad una persona che ha, ad esempio, quattro figli. Altre volte, le implicature pragmatiche permettono di evitare potenziali problemi di equivocità sintattica; ad esempio, se qualcuno affermasse «Tommaso ha fatto un regalo a Carlo il giorno del suo compleanno» in pochi si chiederebbero se il compleanno di cui si parla è quello di Tommaso oppure quello di Carlo, nella misura in cui si condivide lo sfondo conoscenza secondo il quale, tipicamente, il giorno del proprio compleanno si ricevono (e non si fanno) regali.

Se si ritiene che anche nel discorso giuridico possano essere individuate regole tecniche simili alle massime conversazionali pensate per il discorso in funzione descrittiva (caratterizzato dallo scambio cooperativo di informazioni), allora si può concludere che in un sistema normativo vi siano norme implicite.

Oggetto di analisi dei prossimi paragrafi sarà, specialmente, il primo tipo di norme inesprese: quelle logicamente implicite (implicitate) in altre norme *sistemicamente* valide. Nonostante questo, la nozione di interpretazione e quella di pragmatica hanno comunque un ruolo centrale per l'analisi del concetto di implicazione logica fra norme. In primo luogo, perché le relazioni logiche fra norme si danno (se si danno) fra formulazioni normative *già interpretate*. In secondo luogo perché, come si vedrà meglio in seguito, secondo diversi autori tenerne in considerazione (gli aspetti pragmatici e, quindi) lo scopo tipico del discorso in funzione prescrittiva è un punto di partenza fondamentale sulla base del quale fondare ogni tentativo di costruire una logica dei sistemi normativi.

Un altro presupposto per elaborare una logica dei sistemi normativi è concepire questi ultimi come insiemi *deduttivamente chiusi*. Se si assume, quindi, che SN sia un insieme di norme *sistemicamente* valide (significati

attribuibili a formulazioni normative *pragmaticamente* valide, ovvero prodotte in modo conforme alle norme costitutive *sintatticamente* valide che costituiscono la norma fondamentale di SN), allora un sistema normativo può intendersi come l'insieme $Cn(SN)$ delle conseguenze logiche di SN. Se però, come in questa proposta, gli elementi che compongono SN sono *norme*, ci si scontra ineluttabilmente con i problemi concettuali sollevati dal dilemma di Jørgensen: come possono darsi relazioni di conseguenza logica fra norme?

Un primo tentativo può essere quello di ricostruire la forma logica delle norme attraverso enunciati modali deontici e assegnare ad essi un valore di verità utilizzando la semantica dei mondi possibili. Ancora, si potrebbe negare che relazioni logiche fra norme vi siano ma, parallelamente, elaborare una logica dei sistemi normativi che sia fondata sulle relazioni logiche fra proposizioni che sono il contenuto di atti linguistici normativi (comandi, divieti e permessi). Un'ulteriore proposta potrebbe essere quella di costruire una nozione di conseguenza logica che non sia limitata al contenuto di significato di enunciati descrittivi e che, dunque, possa applicarsi anche alle norme.

All'analisi di alcuni di questi tentativi sono dedicate le prossime pagine di questo lavoro.

7. Fondazione semantica. Il sistema standard di logica deontica e la semantica dei mondi possibili

Il primo tentativo di formalizzare, servendosi della logica simbolica moderna, gli operatori intensionali (quindi non vero-funzionali) deontici¹ – ‘obbligatorio’, ‘permesso’, ‘vietato’ e ‘facoltativo/indifferente’ – si trova nell’articolo *Deontic Logic* di Georg Henrik von Wright².

Von Wright presenta il proprio sistema come uno studio delle «propositions (and truth-functions of propositions) about the obligatory, permitted, forbidden, and other (derivative) deontic characters of acts (and performance-functions of acts). We shall call the propositions which are the object of study deontic propositions»³.

Come si legge in questo passo appena citato, von Wright si pone come obiettivo quello di studiare il comportamento logico di quelle che egli chiama “deontic propositions”, ovvero enunciati composti da un operatore

¹ Non si può, ancorché brevemente, non fare cenno al tentativo pionieristico compiuto dall’allievo di Meinong, Ernst Mally in *Id.*, *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens*, Graz, Leuschner und Lubensky, 1926. In questo lavoro, l’autore si poneva l’obiettivo di elaborare un sistema assiomatico per formalizzare il discorso normativo, del ‘dovere’ (sistema che Mally chiama ‘Deontik’). Non è ovviamente questa la sede per tentare anche solo di illustrare sinteticamente il sistema di Mally; si può, comunque, indicare solamente una tesi appartenente alla sua *Logik des Willens* piuttosto peculiare (e che si rivelerà, tra l’altro, fatale per il successo della stessa). Mally adotta, infatti, come assioma l’equivalenza $(p \supset Oq) \equiv O(p \supset q)$.

² Von Wright G.H., *Deontic Logic*, in «Mind», 60 (1951), pp. 1-15. Il termine ‘deontic’ (oltre al precedente di Mally che adottava tale termine, nella forma tedesca: Deontik) appare, nella locuzione ‘deontic sentence’, in un articolo di un anno precedente alla pubblicazione di *Deontic Logic* – si tratta di C.D. Broad, *Imperatives, Categorical and Hypothetical*, in «The Philosopher», 2 (1950), pp. 62-75. In effetti, von Wright G.H., *Deontic Logic*, cit., p.1 nota 1, ci informa del fatto che il termine ‘deontic’ gli sia stato suggerito proprio da Broad.

³ Cfr. von Wright G. H., *Deontic Logic*, cit., p. 5.

modale deontico ‘*P*’ oppure ‘*O*’⁴ (rispettivamente “*P*-Sentences” e “*O*-Sentences”) posto davanti ad una variabile proposizionale come *p*, oppure ad una formula molecolare – composta seguendo le regole della logica proposizionale classica.

Il sistema di von Wright, in quanto sistema di logica modale, è un’estensione de (e, perciò, presuppone) il linguaggio e l’apparato deduttivo della logica proposizionale classica.

Il linguaggio (o vocabolario) della logica proposizionale classica (L) comprende (i) l’insieme *U* delle lettere proposizionali (comunemente si usano le lettere *p*, *q*, *r*...); (ii) l’operatore vero-funzionale⁵ della negazione (\neg) e i connettivi vero-funzionali della congiunzione (\wedge), della disgiunzione inclusiva (\vee) e del condizionale materiale (\supset); (iii) le parentesi tonde) e (usate come simboli ausiliari per evitare ambiguità sintattiche che le formule potrebbero presentare.

Una volta stabilita questa sintassi per il linguaggio della logica proposizionale, di solito, si procede a definire “induttivamente” (o ricorsivamente) le regole attraverso le quali si possono comporre le diverse espressioni di L (affinché siano “formule ben formate”): (a) se *p* sta per una variabile proposizionale appartenente all’insieme *U*, allora *p* è una formula

⁴ Il primo operatore, quello per la modalità deontica di ‘permesso’, viene assunto da von Wright quale operatore fondamentale del sistema – sulla base del quale si definiscono tutti gli altri:

(Def.1) ‘Vietato’ = $\neg P$

(Def.2) ‘Obbligatorio’ = $\neg P \neg$.

L’operatore ‘*O*’ viene usato per la modalità ‘obbligatorio’ al fine di rendere maggiormente semplici e brevi le formule del sistema, quale sostituto di $\neg P \neg$.

⁵ Con il termine ‘vero-funzionale’ si indica la caratteristica dei connettivi della logica proposizionale per la quale il valore di verità delle formule molecolari costruite attraverso la combinazione di lettere proposizionali e connettivi, appunto, dipende esclusivamente dal valore di verità assunto da ciascuna delle formule atomiche che compongono quella molecolare, unitamente alle caratteristiche proprie di ciascun connettivo. Ovvero: (i) una congiunzione è vera se e solo se entrambi i congiunti sono veri; (ii) una disgiunzione esclusiva è vera se e solo se almeno uno dei due disgiunti è vero; (iii) un condizionale materiale è vero in tutti i casi tranne quello in cui è vero l’antecedente e falso il conseguente. Più semplice è il comportamento dell’operatore de (iv) la negazione, che inverte il valore di verità della formula davanti alla quale è anteposto.

ben formata; (b) se φ^6 è una formula ben formata, allora $\neg\varphi$ è una formula ben formata; (c) se φ e ψ sono formule ben formate, allora lo sono altresì $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ e $(\varphi \supset \psi)$; (d) solo le espressioni composte seguendo le regole (a), (b) e (c) sono formule ben formate.

L'unica regola di inferenza che si assume in L (del quale costituisce l'apparato deduttivo) è quella nota come *modus ponens*:

(MP) se φ e $(\varphi \supset \psi)$, allora ψ

Il sistema di von Wright, dunque, aggiunge al vocabolario di L una nuova classe di simboli logici: gli operatori modali *non* vero-funzionali P e O i quali possono essere anteposti davanti a formule ben formate della logica proposizionale – le quali, in *Deontic Logic*, stanno per classi di azioni (*acts*)⁷.

Von Wright, poi, estende l'apparato deduttivo della logica proposizionale aggiungendo una ulteriore regola di inferenza, che chiama *rule of extensionality*, secondo la quale se p e q sono due formule logicamente equivalenti della logica proposizionale classica, allora anche Pp e Pq sono formule equivalenti di logica deontica⁸.

⁶ In questo caso si usano simboli diversi – le lettere dell'alfabeto greco φ, ψ, \dots – per indicare le così dette “meta-variabili” proposizionali, ovvero simboli che non appartengono propriamente al vocabolario di L (ma appartengono al meta-linguaggio il linguaggio-oggetto del quale è L) e che si usano per menzionare formule ben formate secondo le regole (a), (b), (c) e (d) viste prima.

⁷ Von Wright analizza anche alcuni concetti deontici che si applicano a coppie di atti, in particolare: *i*) il concetto di ‘impegno’ (*commitment*), espresso dalla formula ‘ $O(\varphi \supset \psi)$ ’ e *ii*) il concetto di ‘incompatibilità’, espresso dalla formula ‘ $\neg P(\varphi \wedge \psi)$ ’.

⁸ Sulla base di questa regola di inferenza, ad esempio, von Wright definisce il concetto di ‘commitment’ in termini di incompatibilità; infatti, giacché in logica proposizionale il condizionale ‘ $(\varphi \supset \psi)$ ’ è equivalente alla congiunzione ‘ $\neg(\varphi \wedge \neg\psi)$ ’, allora la formula ‘ $O(\varphi \supset \psi)$ ’ (ad esempio: è obbligatorio, se si fa una promessa, mantenere quella promessa) è equivalente a ‘ $\neg P(\varphi \wedge \neg\psi)$ ’ (è vietato fare una promessa e non mantenere quella promessa). Sempre sulla base della *rule of extensionality* ‘ $O(\varphi \supset \psi)$ ’ è equivalente alla disgiunzione ‘ $O(\neg\varphi \vee \psi)$ ’ (è obbligatorio non fare promesse o – se si fa una promessa – mantenere la promessa che si è fatta).

Nel sistema di *Deontic Logic*, poi, von Wright accetta come assioma il principio che egli stesso chiama *principle of deontic contingency*, sulla base del quale *non* è una regola di inferenza valida la versione “deontica” della “regola di necessitazione”⁹ utilizzata tradizionalmente nelle logiche modali, ovvero (dove *N* sta per l’operatore modale di necessità):

(RN) se $\vdash \varphi$, allora $\vdash N\varphi$.

È conosciuto anche come “sistema standard di logica deontica”¹⁰ (SDL) quel sistema basato fundamentalmente sul calcolo elaborato da von Wright nell’articolo del 1951, ma con la differenza che, in SDL, non si accetta il *principle of deontic contingency* e, quindi, si accetta la regola di inferenza “di necessitazione deontica”. Nel sistema standard, allora, sarà una regola di inferenza valida

(RN_Δ) se $\vdash \varphi$, allora $\vdash O\varphi$ ¹¹.

Due sono i maggiori problemi presentati dal sistema di von Wright, (entrambi intuibili leggendo il passo di *Deontic Logic* citato sopra): (i) von Wright è interessato a presentare un calcolo logico le cui formule siano *decidibili* e, a tale fine, attribuisce a tali formule un valore (analogo a quello) di verità; (ii) von Wright afferma che oggetto di studio del suo articolo è il comportamento logico di *deontic propositions* ma – e ciò appare già evidente dalla terminologia adottata – non distingue ancora chiaramente fra *norme* e *proposizioni* su norme.

⁹ Cfr. Chellas B.F., *Modal Logic. An Introduction*, Cambridge University Press, 1980, p. 7.

¹⁰ Questa locuzione è stata introdotta in Hansson B., *An Analysis of some Deontic Logics*, in «Noûs» Vol. 3, No. 4 (1969), pp. 373-398.

¹¹ Se si rifiuta il *principle of deontic contingency*, come si fa nel sistema standard di logica deontica, allora si avrà quale formula valida, ad esempio, $O(p \vee \neg p)$.

Per quanto riguarda il problema della decidibilità di cui a punto (i), von Wright¹² risolve (o evita) uno dei presupposti che sta alla base del “dilemma di Jørgensen”¹³ attribuendo alle espressioni¹⁴ del suo sistema un “deontic-value” (analogo al “performance-value” che può attribuirsi alle proposizioni che riguardano azioni, nonché al classico “truth-value” che può attribuirsi alle proposizioni che riguardano stati di cose); come accade nella logica classica a due valori, in cui una proposizione o è vera oppure è falsa, ciascuna *deontic proposition* di von Wright è o permessa oppure è vietata.

Sulla base di questa assunzione, poi, von Wright conia il primo degli assiomi del suo sistema, assioma che chiama *Principle of Deontic Distribution* e che può essere formalizzato nel seguente modo:

$$(SDL_1) \quad P(p \vee q) \equiv Pp \vee Pq.$$

Ovvero: «If an act is the disjunction of two other acts, then the proposition that the disjunction is permitted is the disjunction of the proposition that the first act is permitted and the proposition that the second act is permitted»¹⁵. Von Wright giunge alla formulazione di questo assioma notando che le *deontic-functions* si comportano in modo analogo alle *performance-functions*, nonché alle *truth-functions*, (non anche in relazione all’operatore della negazione e al connettivo della congiunzione, ma) solo in relazione al connettivo della disgiunzione: così come una disgiunzione è vera se e solo se almeno uno dei due disgiunti è vero, allo stesso modo la

¹² Il quale, nella Introduzione a von Wright G.H., *Logical Studies*, Routledge and Kegan Paul, 1957, ammetterà che la soluzione che qui si sta per esporre non è affatto soddisfacente.

¹³ Ovvero quello per il quale alle norme non possano sensatamente attribuirsi valori di verità. Cfr. J. Jørgensen, *Imperatives and Logic*, cit., il quale parla, in realtà, non di norme ma, piuttosto, di enunciati imperativi.

¹⁴ Sia a quelle atomiche, sia a quelle molecolari – attraverso i connettivi vero-funzionali che si comportano, nel sistema di logica deontica, allo stesso modo in cui si comportano nel calcolo proposizionale classico.

¹⁵ Von Wright G. H., *Deontic Logic*, cit., p. 7.

disgiunzione di due atti è permessa se e solo se almeno uno dei due atti è permesso.

La mancata distinzione fra norme e proposizioni normative sta alla base, poi, del secondo assioma che von Wright introduce nel suo sistema: il *Principle of Permission*, secondo il quale qualsiasi azione è permessa oppure lo è la sua negazione. In simboli:

$$(SDL_2) \quad Pp \vee P\neg p^{16}.$$

Von Wright assume questa formula come assioma muovendo da questa considerazione: «We seem prepared to reject a use of the words, according to which one and the same act could be truly called both obligatory and forbidden»¹⁷ ma, nella nota posta immediatamente dopo queste stesse parole, lo stesso von Wright ammette che, in effetti, una stessa azione ben potrebbe essere vietata per un “codice morale” e permessa, invece, secondo un altro codice. L’autore afferma che scopo del suo articolo è quello di studiare il comportamento logico delle sole *deontic propositions* “assolute” e non “relative” (ad un qualche “codice normativo”).

Il sistema proposto da von Wright nel 1951, pur fungendo da sistema-base per altri calcoli di logica modale deontica¹⁸, è stato nel corso del tempo criticato e, di conseguenza, soggetto a modifiche in particolare per-

¹⁶ Si può notare che da questo principio, attraverso l’applicazione della *rule of extensio-*
nality, implica un’altra formula degna di interesse:

$$(A_2') \quad Op \supset Pp$$

conosciuto anche come il principio secondo il quale “obbligatorio implica permesso”. Nella logica proposizionale classica, infatti, una disgiunzione può essere definita mediante condizionale e negazione attraverso la seguente legge:

$$(L_1) \quad (\varphi \vee \psi) \equiv (\neg\varphi \supset \psi).$$

Di conseguenza, considerando che la formula ‘ $(\neg\varphi \supset \psi)$ ’ è derivabile dalla formula ‘ $(\varphi \vee \psi)$ ’, per la regola di inferenza (RN), ‘ $(\neg P\neg p \supset Pp)$ –’ e, quindi, ‘ $Op \supset Pp$ ’ – è derivabile dalla formula ‘ $(P\neg p \vee Pp)$ –’ il *Principle of Permission*, con i due disgiunti invertiti rispetto ad (A_2) .

¹⁷ *Ibidem*, p. 9.

¹⁸ Cfr. D. Føllesdal, R. Hilpinen, *Deontic Logic: an Introduction*, in R. Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1971.

ché: (i) ammette fra le sue formule valide alcune tesi paradossali e (ii) implica la necessaria coerenza e completezza di ogni sistema normativo.

In questa sede, non è necessario dedicare troppo spazio al problema dei differenti paradossi ai quali porta il sistema standard di logica deontica, ma si può, comunque, fare cenno al fatto che alcuni di essi sono dovuti alla applicazione della *rule of extensionality*¹⁹, altri sono relativi alla difficoltà di formalizzare adeguatamente la nozione di norma condizionale (o di ‘commitment’, adottando il lessico di von Wright)²⁰.

Per quanto riguarda il problema della necessaria coerenza e completezza di ogni sistema normativo, può osservarsi che questa tesi è derivabile dal sistema di logica deontica di von Wright e che è stata anche adottata da teorici del diritto per sostenere, appunto, che gli insiemi di norme giuridiche, se concepiti (e riorganizzati) come sistemi normativi, non presentano né lacune né antinomie²¹.

Si è detto prima che in *Deontic Logic* von Wright assume, quale operatore primitivo, quello di permesso (*P*), sulla base del quale si definiscono tutti gli altri operatori; in particolare, l’operatore *O* è definito nel seguente modo:

¹⁹ Così, ad esempio, il noto “paradosso di Ross” presentato dal filosofo danese in Ross A., *Imperatives and Logic*, in «Theoria», 7 (1941), pp. 53-71 e che può essere così formulato:

(PR) $Op \supset O(p \vee q)$.

Questa formula stabilisce che se è obbligatorio fare qualche cosa (nell’esempio fatto dallo stesso Ross: ‘spedire una lettera’) allora è obbligatorio fare quella stessa cosa o fare qualcos’altro (‘spedire una lettera o bruciarla’). Questo paradosso sorge dal fatto che, in logica proposizionale, una qualsiasi formula ‘ φ ’, implica la disgiunzione ‘ $(\varphi \vee \psi)$ ’ ed essendo quest’ultima formula derivabile dalla prima, secondo la regola della necessitazione deontica, ‘ $O\varphi$ ’ implica ‘ $O(\varphi \vee \psi)$ ’.

²⁰ Si fa qui riferimento all’altrettanto noto “paradosso di Chisholm” formulato in *Id.*, *Contrary-to-duty Imperatives and Deontic Logic*, in «Analysis», 24 (1963), pp. 33-36.

²¹ Come riporta von Wright G. H., *Is and Ought*, in E. Bulygin, J.-L. Gardies, I. Niiniluoto, (eds.), *Man, Laws, and Modern Forms of Life*, Dordrecht, Reidel, 1985, p. 265, lo stesso Kelsen, negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione di *Deontic Logic*, si era mostrato particolarmente entusiasta per i risultati ai quali questo articolo permetteva di giungere, in particolare per il fatto che sembrava corroborare (o, meglio, dimostrare) la tesi della necessaria coerenza e completezza degli ordinamenti giuridici.

$$(Def_O) \quad O =_{\text{def}} \neg P \neg.$$

Assumendo l'interdefinibilità degli operatori deontici, allora, anche l'operatore di permesso potrà essere definito nei termini di quello di obbligatorio, nel seguente modo:

$$(Def_P) \quad P =_{\text{def}} \neg O \neg.$$

Se si accettano queste (inter)definizioni, allora in SDL è valida la seguente equivalenza:

$$(SDL_3) \quad Pp \equiv \neg O \neg p.$$

È precisamente da questo bicondizionale che si ricavano, quali teoremi di SDL, i principi della coerenza e completezza dei sistemi normativi. La formula (SDL₃), infatti, implica

$$(1) \quad Pp \supset \neg O \neg p,$$

dato che il bicondizionale (SDL₃) è la congiunzione di due condizionali: $(Pp \supset \neg O \neg p)$ e $(\neg O \neg p \supset Pp)$.

A sua volta, la formula (1) implica – secondo la legge di contrapposizione – la formula

$$(2) \quad Op \supset \neg P \neg p$$

che è equivalente²² alla seguente congiunzione

$$(3) \quad \neg(O \neg p \wedge Pp)$$

Quest'ultima espressione afferma che non si dà il caso che una azione (o stato di cose) sia permessa e, allo stesso tempo sia obbligatoria la sua

²² In quanto, in logica proposizionale, vale l'equivalenza $(\varphi \supset \psi) \equiv \neg(\varphi \wedge \neg\psi)$.

negazione; in altri termini, un'azione non può essere allo stesso tempo permessa e vietata. Per questo la formula (3) può essere considerata un'espressione del così detto principio di coerenza normativa.

A partire dall'interdefinibilità fra permesso e obbligatorio si deriva altresì il principio di completezza normativa. Difatti, il bicondizionale (SDL₃) implica il condizionale

$$(4) \quad \neg O\neg p \supset Pp$$

che è equivalente²³ alla seguente disgiunzione:

$$(5) \quad O\neg p \vee Pp.$$

La formula (5) stabilisce che un'azione o è permessa o è obbligatoria la sua negazione; in altri termini, un'azione o è permessa oppure è vietata. Per questo (5) può considerarsi un'espressione del principio di completezza normativa – un analogo della così detta “norma generale esclusiva”, secondo la quale ciò che non è vietato è permesso.

L'analisi del discorso normativo attraverso il sistema di logica deontica formulato da von Wright, come si è visto, ha condotto ad un esito problematico: parrebbe che qualunque sistema normativo sia (non possa non essere, per ragioni logiche) coerente e completo. Ma, al contempo, pare evidente che, di fatto, i sistemi normativi realmente esistenti presentino (e sembrerebbe non possa essere diversamente) lacune e antinomie. Il problema, si è visto, sorge principalmente dalla interdefinibilità degli operatori

²³ In quanto, in logica proposizionale, vale l'equivalenza $(\varphi \supset \psi) \equiv (\neg\varphi \vee \psi)$.

‘permesso’ ed ‘obbligatorio’ e, quindi, per risolverlo si potrebbe optare per l’abbandono di una formula come (SDL₃)²⁴.

Ma un’altra soluzione potrebbe essere quella di considerare, da un lato, la logica deontica del “sistema standard” come un sistema che cerca di presentare un modello di sistema normativo posto in essere da un’ autorità normativa “razionale” e, conseguentemente, considerare i principi di coerenza e completezza come (meta)norme, rivolte appunto al legislatore (in senso ampio)²⁵ e, dall’altro lato, elaborare un sistema di logica (non delle norme ma) delle proposizioni normative, al fine di cercare di dare atto della (eventuale) struttura logica di sistemi normativi “realmente esistenti”²⁶.

7.1. *Il sistema standard di logica deontica*

A partire dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso si è iniziato ad applicare, al fine di stabilire delle condizioni di *verità* per le espressioni

²⁴ Secondo G.H. von Wright, *On Norms and Norm-Propositions. A Sketch*, in in W. Krawietz, R.S. Summers, O. Weinberger, G.H. von Wright (eds.), *The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and Justification. Festschrift for Aulis Aarnio*, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 173-178, 2000, andrebbe abbandonato quello che l’autore chiama “dogma della interdefinibilità degli operatori deontici” e, di conseguenza, si dovrebbe attribuire a ciascun operatore – in particolare, a quello di permesso – uno statuto concettuale autonomo.

²⁵ Per questa proposta si veda G.H. von Wright, *Deontic Logic: A Personal View*, cit., nonché J.L. Rodríguez, *Naturaleza y lógica de las proposiciones normativas. Contribución en homenaje a G. H. von Wright*, in «DOXA» n. 26 (2003), pp. 87-108.

²⁶ Cfr. Alchourrón C.E., *Philosophical Foundations of Deontic Logic and the Logic of Defeasible Conditional*, in Meyer J., Wieringa R., (eds.), *Deontic Logic in Computer Science: Normative System Specification*, Wiley and Sons, 1993, pp. 43-84; trad. spagnola a cura di M.I. Pazos, A.M. Iglesias, J.L. Rodríguez, *Fundamentos filosóficos de la lógica deóntica y la lógica de los condicionales derrotables*, in Alchourrón C.E., *Fundamentos para una teoría general de los deberes*, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 77-127.

deontiche, la semantica “dei mondi possibili” (o semantica di Kripke)²⁷, già rivela utile per elaborare la semantica dei sistemi di logica modale aleatica (ovvero estensioni della logica classica, alla quale si aggiungono gli operatori intensionali di ‘necessità’ e ‘possibilità’). L’intuizione di applicare questo tipo di semantica alla logica delle norme è sorta prendendo in considerazione le analogie che intuitivamente possono essere notate fra operatori modali aleatici (necessario e possibile) e deontici (obbligatorio e permesso): così come per valutare un’espressione che affermi che uno stato di cose è aleaticamente necessario o possibile non è sufficiente valutare se quello stato di cose (non) si verifica nel “mondo reale”, allo stesso modo, per valutare le condizioni di *verità* di una norma che qualifichi uno stato di cose come obbligatorio o permesso, non è sufficiente verificare se quella cosa (non) avvenga nel “mondo reale”. L’idea che sta alla base della semantica dei mondi possibili, infatti, è quella secondo la quale, per valutare la validità di una formula che presenti un operatore modale è necessario riferirsi non al mondo reale ma, piuttosto, a “mondi possibili” alternativi a questo.

Per formalizzare questa intuizione, la semantica di Kripke si serve delle nozioni di “struttura” (*frame*) e di “modello” (*model*). Una struttura (\mathcal{F}) è una coppia $\langle W, R \rangle$ nella quale (i) $W = \{u, v, w, \dots\}$ è un insieme di mondi possibili (tra i quali rientra il “nostro” mondo – il mondo reale) mentre (ii) R è una relazione binaria fra elementi di W (fra mondi possibili, quindi), detta “relazione di accessibilità”. L’espressione uRv esprime il concetto che il mondo v è un mondo possibile alternativo ad u oppure, con un’altra metafora, che “dal mondo u si accede al mondo v ” (“dal mondo u si vede il mondo v ”)²⁸; l’idea alla base di questa semantica è che, per valutare

²⁷ Tra i primi studi nei quali si è applicata la semantica dei mondi possibili alla logica deontica si possono elencare: Hanson W.H., *Semantics for deontic logic*, in «Logique et Analyse», 31 (1965), pp. 177-190, Hintikka J., *Some Main Problems of Deontic Logic*, in R. Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1970, pp. 59-104 e Kanger S., *New Foundations for Ethical Theory*, in R. Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1971; per un resoconto storico dell’applicazione della semantica dei mondi possibili alla logica deontica, cfr. Woleński J., *Deontic Logic and Possible Worlds Semantics: A Historical Sketch*, in «Studia Logica», XLIX, 2 (1989), pp. 273-282.

²⁸ Cfr. Palladino D., Palladino C., *Logiche non classiche. Un’introduzione*, Roma, Carocci, 2007, pp. 28-29.

la validità di una formula modale in relazione a un qualche mondo, si debba fare riferimento ai mondi possibili ai quali da questo si accede.

Nella figura 1, è illustrato un esempio di una struttura nella quale l'insieme di mondi possibili è composto da tre elementi: i mondi (indicati dalle circonferenze) u , v e w ; le relazioni di accessibilità (indicate dalle frecce tratteggiate) sono, invece le seguenti: uRv , vRw e wRv .




Fig. 1-

Nella semantica dei mondi possibili, per decidere il valore di verità di una formula modalizzata, è necessario aggiungere una funzione di valutazione V che assegna a ciascuna variabile proposizionale dell'insieme $U = \{p, q, r, \dots\}$ – per ciascuno dei mondi appartenenti a W – un valore di verità tra gli elementi dell'insieme $\{1, 0\}$ (rispettivamente: vero e falso). Aggiungendo questa funzione di interpretazione ad una qualsiasi struttura si ottiene un modello \mathcal{M} che consiste, quindi, in una coppia $\langle \mathcal{F}, V \rangle$.

La figura 2 mostra la stessa struttura della figura 1, alla quale sono state aggiunte le funzioni di interpretazione $V(u, p) = 1$, $V(u, q) = 1$, $V(v, p) = 1$, $V(v, q) = 0$, $V(w, p) = 0$, $V(w, q) = 1$.




Fig. 2-

Una volta introdotto il concetto di modello, è possibile definire le condizioni sulla base delle quali una formula modale (con un operatore deontico, in particolare) può dirsi valida. Per quanto riguarda la modalità deontica ‘obbligatorio’, una formula come $O\varphi$ è valida in un mondo u di un modello \mathcal{M} se, e solo se, φ è vera in tutti i mondi “deonticamente ideali” (o “deonticamente perfetti”²⁹) accessibili da u ; formalmente:

$$(O) \quad \mathcal{M}, u \models O\varphi \text{ sse } u \models \varphi \text{ per tutti i } v \in W \text{ tali che } uRv.$$

In modo analogo, può essere definita la condizione di validità, in relazione ad un dato mondo di un modello \mathcal{M} , della formula $P\varphi$: φ è permesso in u , in particolare, se e solo se φ è vera in almeno un mondo deonticamente ideale rispetto ad u ; formalmente:

$$(P) \quad \mathcal{M}, u \models P\varphi \text{ sse } u \models \varphi \text{ per qualche } v \in W \text{ tale che } uRv.$$

Finora si è parlato di formule valide in un dato mondo di un qualche modello. Tutte le formule che sono valide qualunque siano l’insieme W , la relazione di accessibilità R e la funzione di valutazione V , costituiscono la base del sistema SDL.

Sulla base della semantica dei mondi possibili brevemente illustrata sopra, può dimostrarsi che le seguenti espressioni (che in SDL vengono assunte quali assiomi) sono valide:

²⁹ Cfr. von Wright G. H., *Is and Ought*, in E. Bulygin, J.-L. Gardies, I. Niiniluoto, (eds.), *Man, Laws, and Modern Forms of Life*, Dordrecht, Reidel, 1985, p. 272: «Deontic logic [...] is the study of logical relations in deontically perfect worlds. The fact that norms are neither true nor false constitutes no obstacle to this study. Deontic logic is not concerned with logical relations between prescriptions (norms) but with logical relations between the ideal states the descriptions of which are implicit in norms».

$$(KD) \quad O(\varphi \supset \psi) \supset (O\varphi \supset O\psi),^{30}$$

$$(P_{\text{def}}) \quad P\varphi \equiv \neg O\neg\varphi,^{31}$$

$$(DD) \quad O\varphi \supset \neg O\neg\varphi.$$

Quest'ultimo condizionale, assieme alla definizione (P_{def}), esprime il principio “obbligatorio implica permesso”³² ($O\varphi \supset P\varphi$). Affinché questa formula sia valida in ogni mondo di un modello, però, è necessario assumere che la relazione di accessibilità R sia “seriale” – ovvero, per ogni mondo u che appartiene a W , deve esistere almeno un mondo v al quale si accede da u . Inoltre, nella presentazione semantica tradizionale del sistema standard di logica deontica si assume anche che la relazione di accessibilità non può essere riflessiva, altrimenti si avrebbe come verità logica un'espressione analoga seguente tesi della logica modale aleatica³³:

$$(T) \quad N\varphi \supset \varphi.$$

Ovviamente l'espressione analoga a (T), $O\varphi \supset \varphi$, non può essere accettata come necessariamente valida in un sistema di logica deontica.

³⁰ Che questa formula sia valida per qualunque struttura e qualunque modello può dimostrarsi ragionando per assurdo – ovvero provando ad assumere che sia falsa in almeno un modello. Affinché (KD) sia falsa – essendo un condizionale – deve essere vero l'antecedente ‘ $O(\varphi \supset \psi)$ ’ e falso il conseguente ‘ $O\varphi \supset O\psi$ ’; affinché questo conseguente sia falso – essendo a sua volta un condizionale – deve essere vera ‘ $O\varphi$ ’ e falsa ‘ $O\psi$ ’; affinché ‘ $O\varphi$ ’ sia vera, ‘ φ ’ deve essere vera in tutti i mondi accessibili da quello di riferimento, mentre affinché ‘ $O\psi$ ’ sia falsa, deve esistere almeno un mondo accessibile nel quale ‘ ψ ’ sia falsa. Ma in questo ipotetico modello, si è detto, ‘ $O(\varphi \supset \psi)$ ’ deve essere vera – ovvero, in tutti i mondi accessibili ‘ φ ’ deve essere falsa oppure ‘ ψ ’ deve essere vera, e ciò non è possibile. In conclusione: non è possibile costruire un modello in cui la formula (KD) sia falsa. La validità delle formule che seguono può provarsi con ragionamento analogo.

³¹ Questa formula esprime il concetto di “interdefinibilità” degli operatori deontici obbligatorio e permesso. A questi due potrebbe aggiungersi anche quello relativo al concetto di ‘vietato’ (V): $V\varphi =_{\text{def}} O\neg\varphi =_{\text{def}} \neg P\varphi$.

³² Vedi *ultra*, §13.

³³ Cfr. Chellas B.F., *Modal Logic. An Introduction*, cit., pp. 76 ss.

7.2. Alcuni problemi relativi all'applicazione della semantica dei mondi possibili alla logica deontica

Nonostante abbia riscosso un successo non trascurabile, specialmente fra gli studiosi di logica deontica, l'applicazione della semantica dei mondi possibili all'analisi logica del discorso normativo solleva una lunga serie di perplessità.

In primo luogo si è visto che nel sistema standard di logica deontica, nel quale viene applicata la semantica di Kripke, agli enunciati deontici vengono attribuiti valori di verità. Non tutti gli autori chiariscono se questi enunciati vadano interpretati come norme oppure come proposizioni normative ma, nel caso in cui si optasse per la prima soluzione (tendenza che sembra essere diffusa dalla maggioranza dei logici deontici), si deve concludere che nel sistema standard di logica deontica si assume la tesi inaccettabile (caratteristica del cognitivismo etico) secondo la quale le norme sono entità linguistiche le quali possono essere vere o false.

Sven O. Hansson ha poi tentato di dimostrare che, in particolare, il modello dei “mondi deonticamente ideali” adottato per l'applicazione della semantica dei mondi possibili alla logica deontica è eticamente, logicamente e metafisicamente inadeguata³⁴. L'autore, per argomentare questa conclusione, presenta alcuni argomenti che sono di seguito essere sintetizzati e, in parte, riformulati. In primo luogo, la semantica dei mondi ideali non può essere adeguata per l'analisi del linguaggio normativo e, in particolare per il linguaggio giuridico; è una tesi piuttosto diffusa quella per la quale una delle funzioni centrali del diritto è quella di controllare e risolvere i conflitti sociali – una funzione tipica delle norme giuridiche è, ad esempio, quella di prevedere delle sanzioni in caso di violazioni nonché di prevedere alcuni meccanismi per accertare le violazioni e rendere effettive le sanzioni. Ma nel modello dei mondi perfetti, se preso sul serio, non si danno violazioni di alcun genere (non sarebbero “mondi perfetti”, altrimenti). Per questo, e in

³⁴ Cfr. Hansson S.O., *Ideal Worlds – Wishful Thinking in Deontic Logic*, in «*Studia Logica*», 82 (2006), p. 330.

secondo luogo, la semantica dei mondi deonticamente ideali dovrebbe essere in grado altresì di rendere conto di quei mondi che potrebbero definirsi “deonticamente sub-ideali”.

Ancora, Nicola Muffato ha di recente mostrato che le definizioni delle modalità deontiche adottate nel sistema standard SDL sono, a ben vedere, circolari³⁵. Come si è visto in precedenza, infatti, nel sistema standard di logica deontica si adotta la definizione (**O**) per stabilire i criteri di verità delle espressioni modalizzate come ‘ $O\varphi$ ’ (i.e. di una norma di obbligo); secondo questa definizione, ‘ $O\varphi$ ’ è vera (in reazione ad un qualche mondo di riferimento di un dato modello) se, e solo se, la proposizione ‘ φ ’ è vera in ogni mondo che è deonticamente ideale rispetto al mondo di riferimento. Ma «per stabilire quando un mondo accessibile è accettabile, preferibile o ideale la SMP [i.e. la semantica dei mondi possibili] si riferisce inevitabilmente all’adempimento dell’obbligo, ciò rende la definizione circolare»³⁶.

Un ulteriore problema relativo all’applicazione della semantica dei mondi possibili alla logica deontica riguarda la definizione (**P**), la quale fissa le condizioni alle quali un enunciato (una norma) di permesso è vera in un dato mondo di riferimento. Si ricorderà che, secondo questa definizione, è vero che ‘ $P\varphi$ ’ nel mondo reale se, e solo se, la proposizione espressa da ‘ φ ’ è vera in almeno uno dei mondi ideali accessibili da quello reale. Questa definizione, però, non rende conto in modo adeguato della nozione di permesso che viene impiegata nel linguaggio ordinario, così come nel linguaggio dei teorici del diritto. Come ha sottolineato Ota Weinberger, infatti, «one wholly fails to see why the permitted should have to be true in at least one permissible world. q may be permissible even if it is not realized in any world. To define the meaning of the permission through the truth in a permissible world presupposes that the permission is made use of at least once. That does not make for a plausible explication of the concept of permission»³⁷.

³⁵ Cfr. Muffato N., *Semantica dei mondi possibili e accessibilità deontica*, in «Analisi e diritto», 2 (2018), pp. 133-157.

³⁶ *Ibidem*, p. 149.

³⁷ Weinberger O., *Alternative Action Theory. Simultaneously a Critique of Georg Henrik von Wright's Practical Philosophy*, Dordrecht, Springer, 1998, pp. 184-185.

8. Logica deontica senza verità, deduzione naturale e semantica dimostrativo-teoretica

Se si concepiscono i sistemi normativi (e, quindi, anche i sistemi giuridici) come insiemi *deduttivi* i cui elementi sono *norme*, deve darsi una risposta ad “problema fondamentale”¹: come giustificare relazioni di inferenza logica fra norme? È necessario, in altre parole, offrire una soluzione al più che noto “dilemma di Jørgensen”².

Una possibile risposta, come si è visto in precedenza, consiste nell’adottare la c.d. “concezione hyletica” delle norme (prescrizioni), ovvero nel concepire queste ultime come significati “prescrittivi” di una particolare classe di enunciati: gli enunciati deontici (o normativi). Così come, in filosofia del linguaggio, le proposizioni (“propositions”) sono considerate il senso di enunciati (“sentences”) usati in funzione descrittiva (asserti, “statements”), allo stesso modo le norme – nella concezione hyletica – sono considerate il senso di enunciati usati in funzione prescrittiva (prescrizioni, appunto).

Secondo la concezione hyletica le norme – come le proposizioni – possono essere vere o false. Per giustificare la tesi della apofantività delle norme e, quindi, per fissare le condizioni di verità degli enunciati normativi, la maggior parte degli studiosi di logica deontica applica la “semantica dei modi possibili” (o “semantica di Kripke”) – pensata, originariamente, per la logica modale aleatica. Nei sistemi di logica deontica standard, come si è visto (*supra*, §7), un enunciato come ‘Op’ è vero, in un mondo di riferimento (solitamente, il “mondo reale”) di un qualche modello se, e solo se, la proposizione ‘p’ è vera in tutti i mondi che sono deonticamente ideali rispetto al mondo di riferimento.

¹ Cfr. Makinson, D., *On a Fundamental Problem of Deontic Logic*, in *Norms, Logic, and Information Systems: New Studies in Deontic Logic and Computer Science*, McNamara P., Prakken H. (eds.), Amsterdam, IOS, 1999, pp. 29-53..

² Jørgensen J., *Imperatives and Logic*, in «Erkenntnis», 7 (1937), pp. 288-296.

Un'altra possibile soluzione al dilemma di Jørgensen – che affronta il c.d. “secondo corno” del dilemma stesso – consiste nel prendere sul serio l'intuizione (espressa da von Wright in uno dei suoi primi lavori dedicati alla logica deontica³) secondo la quale “la logica ha un dominio più ampio rispetto a quello della verità”.

Questa strada nella ricerca di una soluzione al “problema fondamentale” è stata percorsa da Alchourrón e Martino nel loro articolo *Logic Without Truth*⁴.

Una delle considerazioni dalle quali sorge il dilemma di Jørgensen consiste nel fatto che, per la concezione tradizionale della logica, i connettivi proposizionali (i segni logici “sincategorematici”, attraverso i quali, a partire da proposizioni semplici o atomiche si formano proposizioni complesse o molecolari) sono considerati vero-funzionali o, secondo un'altra prospettiva, funzioni di verità. Una negazione, ad esempio, è vera se, e solo se, la proposizione negata è falsa; una congiunzione è vera se, e solo se, le due proposizioni congiunte sono entrambe vere; una disgiunzione inclusiva è vera se, e solo se, almeno uno dei due disgiunti è vero; un'implicazione materiale è vera se, e solo se, l'antecedente è falso oppure se è vero il conseguente.

Se le norme, però, non sono né vere né false gli enunciati che si utilizzano per formalizzarle (gli enunciati deontici) non possono essere combinati attraverso i connettivi proposizionali – i quali sono, per l'appunto, vero-funzionali. Di conseguenza, non è facile tradurre in un linguaggio formalizzato, perlomeno utilizzando le nozioni della logica tradizionale, le nozioni di negazione di una norma, congiunzione o disgiunzione fra norme e, infine, di norma condizionale⁵.

³ Cfr. von Wright G.H., *Logical Studies*, Routledge and Kegan Paul, 1957, p. VII.

⁴ Alchourrón C.E., Martino A.A., *Lógica sin verdad*, in «Theoría», 3 (1988), pp. 7-43, trad. inglese, *Logic without Truth*, in «Ratio Juris», 3 (1990), pp.46-67.

⁵ In relazione a quest'ultimo problema si veda, ad esclusivo titolo di esempio, von Wright G.H., *Bedingungsnormen – ein Prüfstein für die Normenlogik*, in Krawietz W., Schleski H., Winkler G., Schramm A. (Hrsg.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 447-456, 1984.

Accanto a questa concezione tradizionale dei segni logici, definiti come funzioni di verità, vi è un altro approccio che ha origine a partire dai lavori, risalenti ai primi anni '30 del secolo scorso, di Gentzen e Jaśkowski⁶. Secondo un'idea che è comune a questi due autori, i segni logici (sincategorematici) non sono definiti sulla base del principio di composizionalità di Frege ma, invece, sono *introdotti* attraverso regole di inferenza.

È proprio sulla base di questa idea che Alchourrón e Martino propongono di emancipare la nozione di conseguenza logica da quella di verità. I due autori, infatti, tentano di elaborare un sistema di logica che non si serve della nozione di verità ma, piuttosto, adotta come concetto primitivo una nozione *astratta* di conseguenza logica⁷ sulla base della quale definire i segni logici, attraverso regole d'inferenza per la loro introduzione e di eliminazione, simili a quelle proposte da Gentzen per il suo calcolo di deduzione naturale.

Se fosse possibile, infatti, definire anche gli operatori deontici (*O* di obbligatorio e *P* di permesso) sulla base di regole di introduzione (ed eliminazione) e, quindi, senza dover fare ricorso al concetto di verità, si potrebbe allora fondare una nozione di conseguenza logica che possa applicarsi anche alle norme (formalizzate mediante enunciati modalizzati deontici come '*Op*' oppure '*Pp*').

⁶ Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen, I and II*. Mathematische Zeitschrift 39:176–210, 405–431 (1934/5). Trad. inglese, *Investigations into Logical Deduction*, in «American Philosophical Quarterly», 1: 288–306 (1964), 2: 204–218 (1965). Riedito in M.E. Szabo (ed.), *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*, North-Holland, Amsterdam, pp. 68–131, 1969 e Jaśkowski S., *On the rules of suppositions in formal logic*, in «Studia Logica», 1 (1934), pp. 5–32.

⁷ Che, secondo i due autori, è comune sia alla concezione sintattica di conseguenza logica sia alla concezione semantica.

8.1. *Il calcolo della deduzione naturale.*

Il calcolo della deduzione naturale (o, meglio, quell'insieme di sistemi logici che possono essere ricondotti sotto l'etichetta "deduzione naturale"⁸) ha un anno di nascita preciso: il 1934, anno in cui venivano pubblicati due la dissertazione di Gentzen, *Untersuchungen über das logische Schließen*, e l'articolo di Jaśkowski, *On the rules of suppositions in formal logic*.

Punto di partenza comune a questi due articoli è l'osservazione – già compiuta nel 1926 da Jan Łukasiewicz⁹ – secondo la quale il metodo classico (seguito da Frege, Hilbert e Russell) di presentare in modo formalizzato le dimostrazioni matematiche –ovvero attraverso sistemi assiomatizzati – non rappresenta in modo adeguato il modo in cui, nella realtà, i matematici provano teoremi¹⁰. Il metodo classico – chiamato da Gentzen "logistic"¹¹ – si serve delle nozioni di assiomi e regole di inferenza per dimostrare la validità di una tesi. Un'espressione di un linguaggio formalizzato, infatti, è un teorema del sistema in questione se, e solo se (i) appartiene all'insieme degli assiomi di quel sistema, oppure (ii) è derivabile, a partire da un assioma, applicando una qualche regola di inferenza (i sistemi assiomatizzati classici fanno uso, tipicamente, di una sola regola di inferenza: il *modus ponens*). Il problema, già rilevato da Łukasiewicz, che affligge le dimostrazioni formalizzate secondo il metodo dei "sistemi logistici" consiste nel fatto che queste appaiono eccessivamente lunghe e inutilmente complesse¹². Quello che non verrebbe colto adeguatamente dal metodo assiomatico di presentare le dimostrazioni è che i matematici, per provare i teoremi, fanno innanzi tutto

⁸ Cfr. Pelletier F.J., *A Brief History of Natural Deduction*, in «History and Philosophy of Logic», 20 (1999), pp.1-31.

⁹ Jaśkowski S., *On the rules of suppositions in formal logic*, cit., p. 5.

¹⁰ Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., p. 80.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Questa osservazione è ancora più convincente se si pensa che, almeno fino ai primi anni del 1930, non era ancora diffusa l'applicazione del "teorema di deduzione" (dimostrato per la prima volta, proprio nel 1930, da Herbrand) il quale permette di semplificare notevolmente la presentazione delle derivazioni nei sistemi assiomatici. Cfr. Borga M., *Fondamenti di logica*, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 37 ss.

l'uso di ipotesi (assunzioni) per “vedere a quali conclusioni queste portano”¹³.

L'articolo del 1934 di Jaśkowski aveva come obiettivo proprio quello di elaborare un sistema per rappresentare in maniera formalizzata le dimostrazioni (matematiche) senza fare uso del concetto di assioma (ovvero di espressioni fondamentali date per valide, senza bisogno di dimostrazione) servendosi, invece, della nozione di “ipotesi” (e quella di conclusione ottenuta, a partire da ipotesi, applicando una serie di regole di inferenza).

Anche il lavoro di Gentzen prende avvio dalla considerazione che «[t]he formalization of logical deduction, especially as it has been developed by Frege, Russel, and Hilbert is rather far removed from the forms of deduction used in practice in mathematical proofs»¹⁴. Per questa ragione Gentzen propone un sistema formale che ha come obiettivo quello di riflettere nel modo più fedele possibile il modo in cui i matematici svolgono effettivamente le loro dimostrazioni. Sistema che, proprio per questa sua caratteristica, Gentzen chiama “calcolo della deduzione naturale” (*das natürliche Schliessen*).

Sotto l'etichetta ‘deduzione naturale’ possono essere ricondotti quei sistemi logici che si caratterizzano per il fatto di impiegare regole di introduzione ed eliminazione specifiche per ciascuno dei connettivi logici¹⁵. Le regole di introduzione per un operatore logico specificano le condizioni sotto le quali un'espressione che presenta quell'operatore come simbolo principale possa essere impiegata come *conclusione* di un ragionamento (deduttivo); le regole di eliminazione, invece, indicano in che modo un'espressione che contenga quel simbolo logico possa essere utilizzata come *premessa* di un ragionamento (deduttivo).

¹³ Jaśkowski S., *On the rules of suppositions in formal logic*, cit., p. 6.

¹⁴ Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., p.68.

¹⁵ Cfr. Pelletier F.J., Hazen A.P., *A History of Natural Deduction*, in D. Gabbay, F.J. Pelletier, E. Woods (eds.), *Handbook of the History of Logic*, Vol. 11, 2012, pp. 341-414.

Si può rappresentare simbolicamente un ragionamento (o derivazione) come una successione numerata di espressioni¹⁶ (correttamente formulate secondo le regole sintattiche di un qualche linguaggio formalizzato), ad esempio:

- 1. φ_1
- .
- m. φ_m
- .
- n. φ_n

nella quale (i) ' φ_1 ' è un'espressione che viene assunta come ipotesi della derivazione, (ii) ' φ_m ' può essere, a sua volta, un'ipotesi oppure può essere derivata da almeno una delle espressioni che appaiono nei passi precedenti, applicando una delle regole di introduzione o di eliminazione, (iii) ' φ_n ' è la conclusione del ragionamento che si deriva da almeno una delle formule che la precedono nella sequenza applicando, anche in questo caso, una delle regole di inferenza ammesse nel sistema.

Dopo aver presentato questo metodo di rappresentazione formale delle derivazioni¹⁷, si può illustrare il modo in cui le regole di introduzione ed eliminazione operano.

Le regole più intuitive riguardano il segno logico della congiunzione (\wedge). Una congiunzione, infatti, può trarsi quale conclusione di un ragionamento se, e solo se, ciascuno dei suoi congiunti è stato assunto come ipotesi oppure si è ottenuto a sua volta come derivazione da altre ipotesi. Formalmente, la regola dell'introduzione della congiunzione ($I\wedge$) può essere così espressa:

¹⁶ Gentzen, invece, rappresenta formalmente i ragionamenti come *successioni ordinate* di enunciati formalizzati.

¹⁷ Metodo ispirato in parte ai lavori di Fitch 1952.

(I \wedge) 1. .
 .
 m₁. φ
 .
 m₂. ψ
 .
 n. $(\varphi \wedge \psi)$ I \wedge , m₁, m₂

alla destra dell'ultimo passo (n.) si indica sulla base di quale regola di inferenza (I \wedge) e di quali premesse (le espressioni ai passi m₁ e m₂) si è potuta derivare la conclusione ' $(\varphi \wedge \psi)$ '.

Per quanto riguarda le regola di eliminazione della congiunzione, si può sostenere che ciascuno dei due congiunti di una congiunzione può essere derivato quale conclusione dalla congiunzione stessa. Per questa ragione si possono distinguere due casi della regola di eliminazione della congiunzione (E \wedge):

(E \wedge .1) 1. .
 .
 m. $(\varphi \wedge \psi)$
 .
 n. φ E \wedge , m

nonché

(E \wedge .2) 1. .
 .
 m. $(\varphi \wedge \psi)$
 .
 n. ψ E \wedge , m

Un altro connettivo logico la cui regola di eliminazione è piuttosto intuitiva è il condizionale (o implicazione materiale) ‘ \supset ’. Da una formula condizionale e dall’antecedente della stessa può derivarsi il conseguente – è questa la regola del *modus ponens*, (l’unica) adottata anche nei sistemi assiomatici. La regola di eliminazione del condizionale (E \supset) può essere rappresentata formalmente nel seguente modo:

(E \supset) 1. .
 .
 m₁. ($\varphi \supset \psi$)
 .
 m₂. φ
 .
 n. ψ E \supset , m₁, m₂.

Qualche parola in più deve essere spesa per la regola di introduzione del condizionale. Se l’espressione ‘ ψ ’ è stata ottenuta assumendo come ipotesi ‘ φ ’, allora si può introdurre, come conclusione, la formula condizionale ‘($\varphi \supset \psi$)’. L’antecedente ‘ φ ’ del condizionale in questione, però, non può più essere assunto come ipotesi (altrimenti il ragionamento sarebbe circolare)¹⁸. Per questa ragione si dice che l’ipotesi ‘ φ ’ deve essere *scaricata* (o ritirata). Nella rappresentazione formale di una derivazione, per indicare il fatto che un’ipotesi è stata scaricata, la relativa formula viene collocata fra una coppia di parentesi quadre; detto questo, la regola di introduzione del condizionale (I \supset) può essere raffigurata nel modo seguente:

(I \supset) 1. .
 .
 m. [φ] [i ipotesi scaricata al passo n]
 .
 n-1. ψ
 n. ($\varphi \supset \psi$) I \supset , [m], n-1

¹⁸ Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., p.78.

Per quanto riguarda la regola di introduzione della disgiunzione inclusiva (IV) possono distinguersi, così come accade per l'eliminazione della congiunzione, due casi:

(IV.1) 1. .
 .
 m. φ
 .
 n. $(\varphi \vee \psi)$ IV, m

e

(IV.2) 1. .
 .
 m. ψ
 .
 n. $(\varphi \vee \psi)$ IV, m.

Questa regola riflette il fatto che una disgiunzione può essere ricavata come conclusione nel caso in cui sia stato ottenuto (almeno) uno dei due disgiunti.

Meno intuitiva è, invece, la regola di eliminazione della disgiunzione inclusiva (EV). La regola in questione si fonda sulla seguente osservazione¹⁹: se deve essere dimostrata una disgiunzione ' $(\varphi \vee \psi)$ ', allora possono distinguersi due casi (per questo la regola di eliminazione della disgiunzione è anche nota come "distinzione dei casi"): (i) innanzi tutto, si può assumere uno dei due disgiunti, ' φ ' e, a partire da questo, tentare di derivare un'altra espressione, e.g. ' χ '; (ii) se ' χ ' può essere derivata anche dall'altro disgiunto ' ψ ', allora può ricavarsi ' χ ' come conclusione. Per questo la di-

¹⁹ *Ibidem.*

sggiunzione può essere “eliminata”. La regola d’inferenza in esame può essere formalmente così rappresentata:

(EV) 1. .
 .
 m₁. ($\varphi \vee \psi$)
 .
 m₂. ($\varphi \supset \chi$)
 .
 m₃. ($\psi \supset \chi$)
 .
 n. χ EV, m₁, m₂, m₃.

L’ultimo operatore logico per il quale devono ancora essere date le regole di introduzione ed eliminazione è l’unico ad un solo argomento: la negazione (\neg). Innanzi tutto, la negazione di un’espressione ‘ φ ’ può essere tratta come conclusione di un ragionamento nel caso in cui, una volta che si è assunta come ipotesi ‘ φ ’, da questa sia stata derivata una qualsiasi contraddizione (come, ad esempio, ‘ $\psi \wedge \neg\psi$ ’). In questo caso l’ipotesi ‘ φ ’ deve essere scaricata e la sua negazione ‘ $\neg\varphi$ ’ introdotta come conclusione della derivazione. Utilizzando il simbolo ‘ \perp ’ per indicare una contraddizione qualsiasi, le regole di introduzione ($I\neg$) ed eliminazione della negazione ($E\neg$) possono essere rappresentate nel modo seguente:

($I\neg$) 1. .
 .
 m. [φ] [ipotesi scaricata al passo n]
 .
 n-1. \perp
 n. $\neg\varphi$ $I\neg$, [m], n-1

(E \neg) 1. .
 .
 m₁. $\neg\varphi$
 .
 m₂. φ
 .
 n. \perp E \neg , m₁, m₂.

È interessante notare che una negazione può essere definita attraverso l'implicazione materiale e il simbolo ' \perp ', sulla base di questa definizione: ' $\neg\varphi =_{\text{def}} (\varphi \supset \perp)$ '.

Accanto alle regole per i segni logici illustrate sopra, possono essere presentate altre regole d'inferenza che non sono, a rigore, né regole di introduzione né regole di eliminazione.

La prima è la c.d. "regola di ripetizione" (Rip.), la quale permette di introdurre, in un qualsiasi passo di una derivazione, un'ipotesi già assunta in precedenza, sempre che questa non sia stata scaricata oppure, a sua volta, dipenda da un'ipotesi che è stata scaricata.

(Rip.) 1. .
 .
 m. φ
 .
 n. φ Rip. m.

Una seconda regola d'inferenza è quella che formalizza il noto principio *ex falso quodlibet sequitur* – ovvero, da una contraddizione segue una qualsiasi espressione. Questa regola d'inferenza (EFQ) ha la seguente struttura:

(EFQ) 1. .
 .
 n-1. \perp
 n. φ EFQ, n-1.

Aggiungendo quest'ultima regola d'inferenza si ottiene il sistema 'NJ' di Gentzen, ovvero il calcolo della deduzione naturale per la logica intuizionista.

Per ottenere un sistema analogo al calcolo della deduzione naturale per la logica classica ('NK') è, invece, necessario introdurre un'ulteriore regola di inferenza che riguarda la doppia negazione di una formula. Per la logica classica infatti – ma non per quella intuizionista – la negazione della negazione di un'espressione equivale all'espressione stessa. Può quindi introdursi la regola della doppia negazione – o regola di “dimostrazione indiretta” – ($\neg\neg$):

($\neg\neg$) 1. .
 .
 m. $\neg\neg\varphi$
 .
 n. φ $\neg\neg, m.$

Dopo aver brevemente illustrato le regole d'inferenza delle quali è composto il calcolo della deduzione naturale, si può passare a rappresentare formalmente, a titolo di esempio, alcune dimostrazioni svolte seguendo questo metodo.

Quella che segue è la dimostrazione della formula ‘ $((p \supset q) \supset (\neg q \supset \neg p))$ ’, conosciuta anche come “regola di contrapposizione”.

1.	$[(p \supset q)]$	Ipotesi [scaricata al passo 8]
2.	$[\neg q]$	Ipotesi [scaricata al passo 7]
3.	$[p]$	Ipotesi [scaricata al passo 6]
4.	q	$E \supset, 1, 3$
5.	\perp	$E \neg, 2, 4$
6.	$\neg p$	$I \neg, [3], 5$
7.	$(\neg q \supset \neg p)$	$I \supset, [2], 6$
8.	$((p \supset q) \supset (\neg q \supset \neg p))$	$I \supset, [1], 7$

Per dimostrare questa formula (il cui simbolo principale è il condizionale) è necessario, innanzi tutto, assumere come ipotesi (al passo 1) l'antecedente ' $(p \supset q)$ ' per poi tentare di derivare, da questo, il conseguente ' $(\neg q \supset \neg p)$ '. Essendo anche quest'ultima espressione un condizionale, bisogna assumerne l'antecedente ' $\neg q$ ' come ipotesi (passo 2) e provare a derivare il conseguente ' $\neg p$ ', ovvero una negazione. Per questo, al passo 3, si assume come ipotesi ' p ' e, a partire da essa, si cerca di derivare una contraddizione. Al passo 4 della dimostrazione viene derivata ' q ' applicando la regola $E\supset$ alle espressioni di cui ai passi 1 e 3. A questo punto, nella dimostrazione, appaiono ' q ' (passo 4) e la sua negazione (passo 2); si può quindi procedere all'applicazione della regola di eliminazione della negazione (passo 5). Visto che assumendo come ipotesi ' p ' (passo 3) si è derivata una contraddizione (\perp), si può introdurre la negazione ' $\neg p$ ' al passo 6, scaricando l'ipotesi ' p '. Si è quindi derivata ' $\neg p$ ' dall'ipotesi ' $\neg q$ '; per questo può applicarsi la regola di introduzione del condizionale e scrivere al passo 7 – dopo aver scaricato ' $\neg q$ ' – l'espressione ' $(\neg q \supset \neg p)$ '. L'ultimo passo consiste nell'ulteriore applicazione della regola $I\supset$: si può scaricare l'ipotesi di cui al passo 1 e scrivere, come conclusione della dimostrazione, ' $((p \supset q) \supset (\neg q \supset \neg p))$ '. La regola di contrapposizione è stata così provata.

Il secondo esempio consiste nella dimostrazione del c.d. “principio del terzo escluso” (i.e. ' $(p \vee \neg p)$ '), per la quale si rivela necessaria l'applicazione della regola della doppia negazione. Questo spiega anche perché questa regola non viene adottata dai sistemi di deduzione naturale intuizionisti – per la logica intuizionista, infatti, il principio del terzo escluso non è valido.

1.	$[\neg(p \vee \neg p)]$	Ipotesi [scaricata al passo 8]
2.	$[p]$	Ipotesi [scaricata al passo 5]
3.	$(p \vee \neg p)$	IV, 2
4.	\perp	$E\neg$, 1, 3
5.	$\neg p$	$I\neg$, [2], 4

6.	$(p \vee \neg p)$	IV, 5
7.	\perp	$E\neg$, 1, 6
8.	$\neg\neg(p \vee \neg p)$	$I\neg$, [1], 7
9.	$(p \vee \neg p)$	$\neg\neg$, 8

Una strategia che può adottarsi per dimostrare il principio del terzo escluso consiste nell'assumere come ipotesi la sua negazione ($\neg(p \vee \neg p)$) per poi provare, a partire da questa, a derivare una contraddizione. Questo viene fatto al passo 7 il che permette, servendosi della regola di introduzione della negazione, di derivare la negazione della negazione del principio del terzo escluso ($\neg\neg(p \vee \neg p)$). Applicando la regola della doppia negazione si ottiene, come conclusione della derivazione, $(p \vee \neg p)$. La formula che esprime il principio in questione è così provata.

8.2. *Il calcolo dei sequenti.*

Come si cercherà di vedere meglio in seguito, l'obiettivo perseguito da Alchourrón e Martino in *Logic without Truth* consiste nel «setting out the rules for introducing and eliminating an operator *in a context of derivation*. This is the case for all the traditional operators and is also the case for the new operator 'O'»²⁰. Il “contesto di derivazione” del quale parlano i due autori è quello della *deduzione*, così come definito sulla base degli studi relativi alla nozione di conseguenza logica elaborata da Tarski²¹ e, soprattutto, sulla base degli studi compiuti da Gentzen sul sistema (introdotto nello stesso articolo nel quale presentava la deduzione naturale) del calcolo dei sequenti.

Per questa ragione può essere utile, dopo aver brevemente presentato il suo calcolo della deduzione naturale, illustrare (altrettanto brevemente) il calcolo dei sequenti.

²⁰ Alchourrón C.E., Martino A.A., *Logic without Truth*, cit., p.65 (corsivi aggiunti).

²¹ Cfr. Tarski A., *Logic, Semantics, Mathematics*, Oxford, Clarendon Press, 1956, cap. XVI.

Uno degli obiettivi delle *Untersuchungen über das logische Schließen* di Gentzen, consiste nel dimostrare quello che l'autore aveva definito "teorema principale" (*Hauptsatz*), ovvero nel provare che «every purely logical proof can be reduced to a determinate, though not unique, normal form. Perhaps we may express the essential properties of such a normal proof by saying: it is not roundabout. No concepts enter into the proof other than those contained in its final result, and their use was therefore essential to the achievement of that result»²².

La tesi di Gentzen consiste nel sostenere che, per ogni dimostrazione formale (espressa nel sistema di deduzione naturale) esiste una rispettiva *forma normale*. Per spiegare più chiaramente in che cosa consista la nozione di "forma normale" può essere utile servirsi di un esempio. Si prendano in considerazione le due seguenti dimostrazioni di una medesima formula, ' $(p \supset (q \supset p))$ ':

– Dimostrazione 1:

1.	$[p]$	Ipotesi [scaricata al passo 6]
2.	$[q]$	Ipotesi [scaricata al passo 5]
3.	$(p \wedge q)$	$I\wedge$, 1, 2
4.	p	$E\wedge$, 3
5.	$(q \supset p)$	$I\supset$, [2], 4
6.	$(p \supset (q \supset p))$	$I\supset$, [1], 5.

– Dimostrazione 2:

1.	$[p]$	Ipotesi [scaricata al passo 5]
2.	$[q]$	Ipotesi [scaricata al passo 4]
3.	p	Rip. 1
4.	$(q \supset p)$	$I\supset$, [2], 3
5.	$(p \supset (q \supset p))$	$I\supset$, [1], 4.

²² Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., p.69.

Nella Dimostrazione 1 vi è un passaggio che appare inutile, una “deviazione” (*detour*) dal “normale” sviluppo della prova: al passo 3 si deriva la congiunzione ‘ $(p \wedge q)$ ’ applicando la regola $I\wedge$ alle due ipotesi ‘ p ’ e ‘ q ’; dopodiché questa stessa congiunzione viene utilizzata come premessa (maggiore) per ricavare – nuovamente, visto che già era stata assunta come ipotesi – ‘ p ’, questa volta usando la regola $E\wedge$. L’espressione ‘ $(p \wedge q)$ ’ di questo esempio è detta “formula massima”, in quanto è conclusione di una regola di introduzione e, allo stesso tempo, premessa maggiore di una regola di eliminazione.

La Dimostrazione 2 (una dimostrazione in forma normale dell’espressione ‘ $(p \supset (q \supset p))$ ’) è, invece, priva di una simile deviazione: non vi è alcuna formula massima. Ogni espressione che appare in ciascun passo di questa dimostrazione, infatti, è una sotto-formula dell’espressione che si vuole dimostrare. Per questo si dice, infatti, che per ogni dimostrazione in forma normale vale la “proprietà della sotto-formula”.

Il *teorema di normalizzazione* di Gentzen afferma che esiste una procedura attraverso la quale una dimostrazione può essere ridotta alla sua forma normale (e, quindi, esiste una procedura per ridurre, ad esempio, la Dimostrazione 1 alla Dimostrazione 2),

Per poter provare il suo “teorema fondamentale” (o, più correttamente, un teorema corrispondente a questo: il “teorema di eliminazione del taglio”), Gentzen ha ritenuto necessario elaborare un nuovo sistema formale, il “calcolo dei sequenti” (o “sequenze”). Come scritto dallo stesso autore, infatti, «[f]or, though [il calcolo della deduzione naturale] already contains the properties essential to the validity of the Hauptsatz, it does so only with respect to its intuitionist form»²³ (in altre parole, Gentzen considerava dimostrabile il suo *Hauptsatz* esclusivamente nel sistema NJ²⁴).

In questo sistema i passi di una dimostrazione vengono formalizzati attraverso sequenti, appunto, ovvero espressioni come

²³ *Ibidem*.

²⁴ Per la dimostrazione del teorema di normalizzazione anche per il sistema NK, si veda Prawitz D., *Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study*, 1965.

$$\Gamma \mapsto \varphi$$

dove: ‘ Γ ’ (l’antecedente del sequente) sta per un insieme²⁵ qualsiasi (anche vuoto) di espressioni formulate secondo le regole sintattiche di un qualche linguaggio formalizzato (e.g. $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$); ‘ φ ’ (il conseguente del sequente) sta per un’espressione qualsiasi²⁶; ‘ \mapsto ’ è il simbolo che viene introdotto per comporre un sequente e che, come specificato da Gentzen²⁷, non è propriamente un segno logico (come gli operatori proposizionali ‘ \wedge ’, ‘ \supset ’, ‘ \neg ’, etc.) ma, piuttosto, un simbolo ausiliario (come le parentesi) che ha la funzione di indicare che l’espressione che viene scritta alla sua destra è conseguenza logica di quella/e scritta/e alla sua sinistra. Un sequente con antecedente vuoto (‘ $\mapsto \varphi$ ’) va inteso come l’asserzione che il conseguente è un teorema ($\vdash \varphi$) (oppure una verità logica ($\models \varphi$)). Un sequente con conseguente vuoto (‘ $\Gamma \mapsto$ ’), invece, va interpretato come l’asserzione secondo la quale la/le formula/e dell’antecedente implicano una contraddizione (‘ $\Gamma \mapsto \perp$ ’), Infine, un sequente con sia l’antecedente sia il conseguente vuoti ha lo stesso significato di una contraddizione (‘ \perp ’).

Il calcolo dei sequenti è caratterizzato da (i) un unico “schema di assioma” – ovvero qualunque sequente del tipo ‘ $\varphi \mapsto \varphi$ ’ – e (ii) due specie di regole di inferenza: (ii.a) regole strutturali e (ii.b) regole operative (o regole logiche).

(ii.a) Le regole strutturali caratterizzano la nozione di dimostrazione e, inoltre, esprimono le proprietà della relazione di conseguenza logica (de-

²⁵ In realtà, nel sistema originale di Gentzen non vengono usati *insiemi* di formule per comporre sequenti ma *successioni* ordinate di formule e.g. $\Gamma = \langle \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \rangle$

²⁶ Seguendo Alchourrón e Martino, mi limiterò all’analisi del sistema LJ di Gentzen – ovvero al calcolo dei sequenti per la logica intuizionista. Il sistema LK (per la logica classica), infatti, ammette che conseguente di un sequente può essere non solo un’espressione ma, anche, un insieme (*rectius*, una successione) di espressioni.

²⁷ Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., p.70.

duttiva). La prima regola, detta “Indebolimento” (*Verdünnung*, *Thinning*), permette di aggiungere nuove espressioni in un sequente²⁸:

$$\text{(Indebolimento)} \quad \Gamma \mapsto \psi / \varphi, \Gamma \mapsto \psi.$$

Questa regola esprime una delle proprietà essenziali che caratterizzano la nozione classica di conseguenza logica: la *monotonia*. Ovvero, se un’espressione (e.g. ‘ ψ ’) è conseguenza logica di un insieme di premesse (e.g. ‘ Γ ’), allora non cesserà di essere conseguenza logica di quest’ultimo anche se all’insieme delle premesse viene aggiunta un’altra espressione qualsiasi (e.g. ‘ φ ’)²⁹.

La seconda – e ultima³⁰ – regola strutturale è la regola di “Taglio” (*Cut*), la quale permette di rimuovere un’espressione da un sequente:

$$\text{(Taglio)} \quad \Gamma \mapsto \varphi; \varphi, \Pi \mapsto \psi / \Gamma, \Pi \mapsto \psi.$$

La formula presente nei sequenti-premesse (‘ φ ’), la quale non appare più nel sequente inferiore (nella conclusione) è detta “formula di taglio”.

La regola di taglio esprime una proprietà fondamentale della relazione di conseguenza logica: quella di essere *transitiva*.

²⁸ Di seguito, per semplicità, scriverò e.g. ‘ $\varphi, \Gamma \mapsto \psi$ ’ in luogo di ‘ $\{\varphi\} \cup \Gamma \mapsto \psi$ ’. Inoltre, non rappresenterò le derivazioni utilizzando la presentazione “ad albero” adottata da Gentzen. Nel simbolismo qui usato, i sequenti che precedono il segno ‘/’ (e, se superiori ad uno, separati da un punto e virgola) costituiscono le premesse della regola d’inferenza (sequenti superiori) mentre il sequente che segue il segno ‘/’ costituisce la conclusione della regola (sequente inferiore).

²⁹ Adottando un simbolismo simile a quello usato da Tarski, la proprietà della monotonia per la nozione (la funzione) di conseguenza logica (‘Cn’) può essere riscritta nel modo seguente: “se $\Gamma \subseteq \Pi$, allora $Cn(\Gamma) \subseteq Cn(\Pi)$ ”; cfr. Alchourrón C.E., *Concezioni della logica*, in «Analisi e diritto», (1994), pp.42-43.

³⁰ In realtà, Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., pp. 83-84 distingue quattro regole strutturali. Due di esse, però – le regole di contrazione e di scambio – hanno rilevanza solo se gli antecedenti e i conseguenti dei sequenti sono intesi come successioni (come fa, appunto, Gentzen) e non, invece, come insiemi di formule.

(ii.b) Dalle regole strutturali vanno distinte le regole operative, la cui funzione è quella di specificare il comportamento logico dei connettivi. A differenza della deduzione naturale, caratterizzata da regole di introduzione e regole di eliminazione per ogni segno logico nel calcolo dei sequenti, invece, si hanno solo regole di introduzione: o a sinistra del segno ‘ \mapsto ’ (o di introduzione nell’antecedente), oppure a destra (introduzione nel conseguente).

È utile notare che, per un qualsiasi operatore logico ‘*’, le relative regole di introduzione a sinistra ($* \mapsto$) hanno un ruolo analogo a quello svolto dalle regole di eliminazione (E^*) della deduzione naturale, mentre le relative regole di introduzione a destra ($\mapsto *$) hanno una funzione simile alle regole di introduzione (I^*).

Queste osservazioni possono essere chiarite elencando le regole di introduzione a sinistra e a destra per ogni operatore logico tradizionale:

$$\begin{array}{ll}
 (\mapsto \wedge) & \Gamma \mapsto \varphi; \Gamma \mapsto \psi / \Gamma \mapsto (\varphi \wedge \psi) \\
 (\wedge \mapsto) & \varphi, \psi, \Gamma \mapsto \chi / (\varphi \wedge \psi), \Gamma \mapsto \chi \\
 \\
 (\mapsto \vee) & \Gamma \mapsto \varphi / \Gamma \mapsto (\varphi \vee \psi) \\
 (\vee \mapsto) & \varphi, \Gamma \mapsto \chi; \psi, \Gamma \mapsto \chi / (\varphi \vee \psi), \Gamma \mapsto \chi \\
 \\
 (\mapsto \supset) & \Gamma, \varphi \mapsto \psi / \Gamma \mapsto (\varphi \supset \psi) \\
 (\supset \mapsto) & \Gamma \mapsto \varphi; \psi, \Pi \mapsto \chi / (\varphi \supset \psi), \Gamma, \Pi \mapsto \chi \\
 \\
 (\mapsto \neg) & \varphi, \Gamma \mapsto / \Gamma \mapsto \neg\varphi \\
 (\neg \mapsto) & \Gamma \mapsto \varphi / \neg\varphi, \Gamma \mapsto.
 \end{array}$$

8.3. *La genesi di Logic without Truth: il dibattito Prior vs. Belnap.*

In un articolo piuttosto recente³¹, Antonio A. Martino illustra brevemente le origini dell'articolo, da questi scritto assieme a Carlos Alchourrón, *Logic without Truth*.

Come ci fa sapere lo stesso Martino, l'idea di provare a risolvere il dilemma di Jørgensen servendosi di una nozione astratta di conseguenza logica (elaborata sulla base dei lavori di Gentzen e Tarski) era stata suggerita, attraverso uno scambio epistolare, ad Alchourrón da Nuel Belnap. Quest'ultimo, già negli anni '60, aveva pubblicato un articolo³² nel quale difendeva dalle critiche di Arthur Prior³³ la tesi (essenziale per fondare la soluzione proposta in *Logic without Truth*) secondo la quale il significato dei segni logici (cc. dd. "sincategorematici") può essere dato dalle relative regole di introduzione ed eliminazione (come quelle della deduzione naturale³⁴) senza, dunque, che sia necessario ricorrere a (o presupporre) la nozione di verità.

Prior aveva tentato di confutare questa tesi attraverso una *reductio ad absurdum*: introducendo un connettivo di sua invenzione, "tonk" (per il quale userò il simbolo '×'), caratterizzato dalle seguenti regole di introduzione (I×) ed eliminazione (E×):

(I×)	1.	.	
		.	
	m.	φ	
		.	
	n.	$(\varphi \times \psi)$	I×, m

³¹ Martino A.A., *The Genesis of the Paper "Logic without Truth"*, in «South American Journal of Logic», Vol. 1, n. 2 (2015), pp. 361-363.

³² Belnap N.D., *Tonk, Plonk and Plink*, in «Analysis», 22 (1962), pp. 130-134.

³³ Prior A.N., *The Runabout Inference-Ticket*, in «Analysis», 21 (1960), pp. 38-39.

³⁴ Il passo al quale viene, comunemente, fatta risalire l'origine di questa tesi è, appunto, in Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., p. 80: «The introductions [i.e. le regole di introduzione dei simboli logici nel calcolo della deduzione naturale] represent, as it were, the 'definitions' of the symbols concerned».

e

(E \times) 1. .
.
m. ($\varphi \times \psi$)
.
n. ψ E \times , m.

Come è evidente, la regola di introduzione del connettivo “tonk” (I \times) è analoga alla regola di introduzione della disgiunzione (IV), mentre la regola di eliminazione (E \times) è analoga a quella per la congiunzione (E \wedge). In un linguaggio formalizzato che ammetta un connettivo definito sulla base di queste regole diventa – essendo la relazione di conseguenza logica transitiva – possibile derivare, da una qualsiasi proposizione ‘ φ ’, un’altra proposizione qualsiasi ‘ ψ ’.

Un sostenitore della tesi secondo la quale il significato dei simboli logici è dato dalle regole di introduzione ed eliminazione sarebbe dunque tenuto, secondo Prior, a considerare significativo un operatore come ‘ \times ’, nonostante questo conduca a risultati inaccettabili (in quanto rende contraddittorio il linguaggio nel quale viene introdotto). Queste considerazioni porterebbero, secondo Prior, alla conclusione che il significato degli operatori logici non può che essere (i) logicamente indipendente dalle regole di inferenza nelle quali i simboli sono impiegati e, comunque, (ii) previamente dato (ad esempio, attraverso le tavole di verità³⁵) rispetto a queste.

Una possibile obiezione alle critiche di Prior si può già trovare nel seguente passo delle *Untersuchungen über das logische Schließen* di Gentzen: «[t]he introductions represent, as it were, the ‘definitions’ of the sym-

³⁵ Si veda Stevenson J.T., *Roundabout the Runabout Inference-Ticket*, in «Analysis», 21 (61), p. 127 secondo il quale, se si volesse scrivere la tavola di verità per il connettivo “tonk”, questa dovrebbe assegnare il valore di verità ‘vero’ alla formula composta ‘($\varphi \times \psi$)’ per qualunque combinazione di valori di verità dei suoi componenti ‘ φ ’ e ‘ ψ ’. È del tutto evidente che sarebbe impossibile trovare un termine di un qualche linguaggio naturale che possa farsi corrispondere a tale operatore logico.

bols concerned, and the eliminations are no more, in the final analysis, than the consequences of these definitions. This fact may be expressed as follows: In eliminating a symbol, we may use the formula with whose terminal symbol we are dealing only ‘in the sense afforded it by the introduction of that symbol’»³⁶. In altri termini, secondo il suggerimento di Gentzen, il significato dei segni logici è dato (in primo luogo o esclusivamente) dalle regole di introduzione e non, anche, da quelle di eliminazione – al contrario di quanto suggerito da Prior. Questa idea di Gentzen è stata maggiormente approfondita da Dag Prawitz³⁷. Secondo Prawitz, il passo di Gentzen non può essere inteso alla lettera, ovvero non può dirsi che le regole di introduzione siano propriamente *definizioni* dei simboli logici. D’altronde, su questo aspetto, anche Gentzen era stato piuttosto cauto, scrivendo il termine ‘definitions’ fra virgolette e premettendo, inoltre, la locuzione ‘as it were’ (“per così dire”). La proposta di Prawitz è quella di interpretare le regole di introduzione come la rappresentazione di quello che può considerarsi la *maniera canonica* di derivare un’espressione nel contesto di un’inferenza deduttiva, mentre le regole di eliminazione sono secondarie rispetto alle prime in quanto, per essere ammissibili, devono poter essere ridotte ad una forma canonica³⁸.

Un’altra possibile risposta alle critiche di Prior è quella suggerita da Belnap secondo il quale, al fine di rendere plausibile la tesi secondo la quale il significato dei simboli logici viene fissato dalle regole di inferenza (nelle quali vengono impiegate espressioni composte attraverso questi simboli), i connettivi non vanno definiti «*ab initio*, but rather in terms of *antedeviously given context of deducibility*, concerning which we have some definite notions»³⁹. Secondo Belnap, dunque, il significato (dei simboli logici non è presupposto dalle regole di inferenza (al contrario di quanto suggerito da Prior e Stevenson). È invece necessario, prima di elaborare delle regole

³⁶ Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., p. 80.

³⁷ Cfr. Prawitz D., *Meaning Approached via Proofs*, in «Synthese», 148 (2006), pp. 507-524.

³⁸ Prawitz D., *Meaning Approached via Proofs*, cit., p. 510.

³⁹ Belnap N.D., *Tonk, Plonk and Plink*, cit., p. 131 (corsivo nell’originale).

di introduzione ed eliminazione, compiere delle ipotesi su quali proprietà la relazione di conseguenza logica debba possedere⁴⁰. Per Belnap, le proprietà della relazione di conseguenza logica deduttiva si possono trovare espresse formalmente nelle regole strutturali del calcolo dei sequenti di Gentzen (Indebolimento – i.e. monotonia – e Taglio – i.e. transitività), unitamente all’assioma ‘ $\varphi \mapsto \varphi$ ’.

Ciò che rende il connettivo ‘ \times ’ non ammissibile è il fatto che le sue regole di introduzione e di eliminazione non sono coerenti con le proprietà che si presumono come necessarie per la definizione della nozione di conseguenza logica deduttiva⁴¹. “Tonk” sarebbe un operatore logico ammissibile solo in un sistema logico nel quale si assumesse come assioma ‘ $\varphi \mapsto \psi$ ’ – un sistema, dunque, nel quale ogni proposizione è conseguenza logica di qualsiasi proposizione.

La conclusione tratta da Belnap è che «one *can* define connectives in terms of deducibility, but one bears the onus of proving at least consistency [...]. [I]t is not necessary to have an antecedent idea of the independent meaning of the connective»⁴².

Come detto in apertura di paragrafo, la tesi centrale proposta da Alchourrón e Martino nel loro articolo *Logic without Truth* è strettamente connessa con gli argomenti sviluppati da Belnap nel suo articolo di risposta a quello di Prior.

La proposta dei due autori è, infatti, quella di superare il dilemma di Jørgensen negando uno dei suoi presupposti, ovvero che le relazioni logiche dipendano dalla nozione di verità. Questa conclusione permette di ammette-

⁴⁰ Come si è visto in precedenza, nello stesso argomento di Prior si presuppone che la relazione di conseguenza logica sia transitiva. Cfr. *Ibidem*.

⁴¹ Wansing H., *The Idea of a Proof-Theoretic Semantics and the Meaning of the Logical Operations*, in «*Studia Logica*», 64 (2000), pp. 10-11 aggiunge tre ulteriori requisiti che le regole di introduzione di un operatore logico devono soddisfare per essere ammissibili: (i) ogni regola deve appartenere o ad un insieme di regola di introduzione nell’antecedente oppure nel conseguente; (ii) le regole relative ad un qualche connettivo ‘ $*$ ’ non devono contenere altri simboli logici diversi da ‘ $*$ ’; (iii) le regole di introduzione di un simbolo ‘ $*$ ’ devono contenere questo simbolo nel solo sequente inferiore.

⁴² Belnap N.D., *Tonk, Plonk and Plink*, cit., p. 134 (corsivo nell’originale).

re che relazioni logiche si diano anche fra (significati di) enunciati ai quali non possono essere assegnati valori di verità, come le norme.

Seguendo il suggerimento di Belnap, infatti, Alchourrón scrive che «il significato di un segno è determinato dalle regole che fissano il suo uso in ogni contesto. La relazione di conseguenza configura il contesto nel quale la logica si sviluppa, quindi, il significato di un segno logico si determina indicando come usarlo nelle premesse e nella conclusione della relazione di conseguenza [...]. Ciò equivale a specificare le sue regole di introduzione e di eliminazione»⁴³.

Dopo aver ritenuto percorribile la possibilità di elaborare una nozione di conseguenza logica che faccia a meno della nozione di verità, il passo successivo compiuto da Alchourrón e Martino è quello di applicare questa soluzione alla logica deontica, definendo le regole per l'introduzione dell'operatore normativo 'O'. È proprio questo l'obiettivo principale dell'articolo *Logic without Truth*.

8.4. Logica senza verità?

«According to a generally accepted definition of logical inference only sentences which are capable of being true or false can function as premisses or conclusions in an inference; nevertheless it seems evident that a conclusion in the imperative mood may be drawn from two premisses one of which or both of which are in the imperative mood»⁴⁴. Con queste parole il filosofo danese Jørgen Jørgensen formulava il suo *puzzle* che, ormai da mezzo secolo, è considerato un ostacolo (più o meno insormontabile) da affrontare per qualunque teorico che si ponga come obiettivo quello di elaborare una logica del discorso normativo.

L'idea che sta alla base dell'articolo *Logic without Truth* consiste nel negare una delle tesi che generano il dilemma di Jørgensen, ovvero quella secondo la quale solo enunciati suscettibili di essere veri o falsi possono fungere da premesse e/o conclusioni di un'inferenza logica.

⁴³ Alchourrón C.E., *Concezioni della logica*, cit., p. 46.

⁴⁴ Jørgensen J., *Imperatives and Logic*, cit., p. 290.

Prendendo sul serio la proposta di Belnap (che a sua volta, come si è detto nel paragrafo precedente, si basa su alcune nozioni introdotte da Gentzen nella sua dissertazione sulla deduzione logica) secondo il quale è possibile definire il significato dei simboli logici attraverso la definizione delle regole d’inferenza per il loro uso in un contesto (precedentemente dato) di deduzione senza che, pertanto, vi sia bisogno di ricorrere alla nozione di verità.

Questa è la strada seguita da Alchourrón e Martino i quali, in primo luogo, definiscono una nozione “astratta” di conseguenza logica⁴⁵ – caratterizzata da proprietà (riflessività, monotonia e transitività) comuni tanto alla nozione sintattica quanto alla nozione semantica di conseguenza logica – che funge da contesto d’uso nel quale specificare le regole di introduzione relative ad ogni simbolo logico⁴⁶ e, in secondo luogo, aggiungono una regola di inferenza specifica per l’operatore modale ‘O’ (usato per formulare enunciati normativi formalizzati della logica deontica).

I due autori, quindi, aggiungono alle regole del calcolo dei sequenti di Gentzen un’ulteriore regola (operativa), la “Regola-O”⁴⁷:

$$(R-O) \quad \Gamma \mapsto \varphi / O\Gamma \mapsto O\varphi$$

dove ‘OΓ’ denota un insieme di enunciati deontici come, ad esempio, $\{O\psi_1, O\psi_2, \dots, O\psi_n\}$.

Aggiungendo la regola (R-O), gli autori possono provare che gli assiomi che caratterizzano alcuni dei sistemi più diffusi di logica deontica sono dimostrabili anche nel calcolo dei sequenti. Per esempio, il c.d. “sistema standard di logica deontica” (SDL) può essere presentato (nello stile

⁴⁵ Per un’esposizione maggiormente dettagliata delle tesi sulle quali si fonda *Logic without Truth*, si veda Alchourrón C.E., *Concezioni della logica*, cit.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 46.

⁴⁷ Alchourrón C.E., Martino A.A., *Logic without Truth*, cit., p. 62.

hilbertiano) come composto dagli assiomi (o, meglio, dagli schemi di assioma)⁴⁸

$$(KD) \quad O(\varphi \supset \psi) \supset (O\varphi \supset O\psi)$$

e

$$(DD) \quad O\varphi \supset \neg O\neg\varphi$$

e da due regole di inferenza: *modus ponens* e necessitazione deontica.

L'enunciato che esprime l'assioma KD, ' $O(\varphi \supset \psi) \supset (O\varphi \supset O\psi)$ ', in effetti, può essere dimostrato nel calcolo dei sequenti servendosi della regola O-R, come risulta dalla derivazione seguente:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | $\varphi \mapsto \varphi$ | (Assioma) |
| 2. | $\psi \mapsto \psi$ | (Assioma) |
| 3. | $(\varphi \supset \psi), \varphi \mapsto \psi$ | $(\supset \mapsto)$ |
| 4. | $O(\varphi \supset \psi), O\varphi \mapsto O\psi$ | (R-O) |
| 5. | $O(\varphi \supset \psi) \mapsto (O\varphi \supset O\psi)$ | $(\mapsto \supset)$ |
| 6. | $\mapsto O(\varphi \supset \psi) \supset (O\varphi \supset O\psi)$ | $(\mapsto \supset)$. |

In modo analogo, Alchourrón e Martino presentano una dimostrazione dell'assioma DD⁴⁹:

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------|
| 1. | $\varphi \mapsto \varphi$ | (Assioma) |
| 2. | $\varphi, \neg\varphi \mapsto$ | $(\neg \mapsto)$ |

⁴⁸ In *Ibidem*, pp. 62-64 viene dimostrata l'equivalenza fra il sistema di logica deontica formulato nei termini del calcolo dei sequenti (esteso con la regola R-O) e due diversi sistemi caratterizzati: (i) il primo, dagli assiomi MD (i.e. ' $O(\varphi \wedge \psi) \equiv (O\varphi \wedge O\psi)$ ') e DD e dalle regole di estensionalità e di necessitazione deontica; (ii) il secondo, dagli assiomi MD e ND (i.e. 'OT') e dalla regola di estensionalità.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 63.

3. $O\varphi, O\neg\varphi \mapsto$ (R-O)
4. $O\varphi \mapsto \neg O\neg\varphi$ ($\mapsto \neg$)
5. $\mapsto (O\varphi \supset \neg O\neg\varphi)$ ($\mapsto \supset$)

Il risultato ottenuto dai due autori nell'ultima parte dell'articolo *Logic without Truth* è stato, dunque, quello di provare che il sistema di logica deontica presentato attraverso il calcolo dei sequenti è equivalente al sistema standard di logica deontica in quanto, nel primo, sono dimostrabili tutti gli assiomi del secondo.

L'obiettivo dichiarato da Alchourrón e Martino è, però, ben più ambizioso. Lo scopo dei due autori era, infatti, quello di dimostrare che è possibile fondare una logica per gli enunciati normativi senza che sia necessaria la nozione di verità, sulla base della tesi per la quale il significato di tali enunciati, composti attraverso l'utilizzo dell'operatore logico 'O', è determinato dalle regole di introduzione ed eliminazione (o, meglio – visto che Alchourrón e Martino si servono del sistema dei sequenti – regole di introduzione a destra e a sinistra del simbolo ' \mapsto ') per quest'ultimo.

Nella proposta di Alchourrón e Martino, quindi, il significato delle espressioni deontiche (ovvero degli enunciati formati utilizzando l'operatore 'O') dovrebbe essere dato dalla regola R-O e, quindi, senza che debba essere impiegata la nozione di verità. La formulazione della stessa regola R-O, però, suscita alcuni dubbi. Innanzi tutto, non è affatto chiaro se questa vada concepita come una regola di introduzione a destra oppure a sinistra del sequente. In (R-O), infatti, il simbolo 'O' appare nel sequente finale (conclusione della regola di inferenza) *sia* a destra *sia* a sinistra violando, così, uno dei "requisiti di adeguatezza" che le regole di introduzione del calcolo dei sequenti dovrebbero possedere – quello della simmetria⁵⁰. Si è infatti accennato, in precedenza, che se si ammette che il significato degli operatori logici è determinato *sia* dalle regole di introduzione *sia* dalle regole di eliminazione (o, analogamente, dalle regole di introduzione nel conseguente e nell'antecedente) in egual misura, allora si devono affrontare

⁵⁰ Cfr. Wansing H., *The Idea of a Proof-Theoretic Semantics and the Meaning of the Logical Operations*, cit., pp. 9-10.

conseguenze indesiderate come quelle esemplificate dal segno ‘tonk’ di Prior. Si è anche detto che una possibile risposta a questa obiezione consiste nel dare precedenza alle regole di introduzione (nel conseguente) e considerare quelle di eliminazione (di introduzione nell’antecedente) come, in un qualche senso da specificare, *dipendenti* dalle prime. Questo, però, non può essere fatto per l’operatore ‘O’ adottando la regola logica R-O (della quale non è chiara la natura) suggerita da Alchourrón e Martino.

Un altro problema riguarda i risultati (e i vantaggi) pratici che seguono dalla proposta contenuta in *Logic without Truth*. Tutto quello che, infatti, la regola R-O “ci dice” è che se una proposizione ‘ φ ’ è conseguenza logica di una proposizione ‘ ψ ’ (oppure di un insieme di proposizioni ‘ Γ ’), allora l’enunciato deontico ‘ $O\varphi$ ’ è conseguenza logica di ‘ $O\psi$ ’ (oppure di un insieme di enunciati deontici ‘ $O\Gamma$ ’). In altri termini, questa soluzione non va oltre all’“artificio” proposto, verso la fine degli anni ’30, da Dubislav⁵¹ nel tentativo di trovare un fondamento per la logica degli enunciati imperativi. L’idea di Dubislav (seguita anche da Jørgensen) consiste nel sostenere che le relazioni logiche si danno solo fra le proposizioni che sono argomento degli operatori deontici.

Come a più riprese sottolineato (specialmente) da Weinberger – negli articoli in cui critica duramente la “concezione espressiva delle norme” di Alchourrón e Bulygin⁵² – le relazioni logiche fra norme non possono essere spiegate meramente attraverso le relazioni logiche fra i cc.dd. “norm contents”. Questa soluzione, infatti, conduce ad esiti indesiderati, come il noto “paradosso di Ross” (ovvero: da ‘ $O\varphi$ ’ segue ‘ $O(\varphi \vee \psi)$ ’, giacché ‘ $(\varphi \vee \psi)$ ’ è conseguenza logica di ‘ φ ’) ed è, inoltre, insufficiente a spiegare le presunte relazioni logiche fra enunciati normativi di permesso (‘ $P\varphi$ ’ e ‘ $P\neg\varphi$ ’, infatti, non sono norme fra loro in contrasto, ancorché ‘ φ ’ e ‘ $\neg\varphi$ ’ sono proposizioni fra loro contraddittorie).

⁵¹ Dubislav W., *Zur Unbegündbarkeit der Forderungssätze*, in «Theoria», 3 (1937), pp. 330-342.

⁵² Cfr. Weinberger O., *The Expressive Conception of Norms – an Impasse for the Logic of Norms*, in «Law and Philosophy», 4 (1985), pp. 165-198 nonché *Id.*, *The Logic of Norms Founded on Descriptive Language*, in «Ratio Juris», Vol. 4, n.3 (1991), pp. 284-307.

La proposta di Alchourrón e Martino, nonostante tutto, contiene alcuni spunti che meritano di essere presi in considerazione ed ulteriormente sviluppati, soprattutto da parte di coloro che pensano che la nozione di conseguenza logica fra norme sia necessaria per uno studio razionale del discorso normativo (e giuridico) e che, però, siano refrattari ad accettare la tesi secondo la quale le norme sono apofantiche (adottando, ad esempio, la semantica dei mondi possibili).

Diversi filosofi analitici del diritto, in effetti, sembra abbiano riposto una qualche speranza nella possibilità di fondare la logica deontica sull'idea (meramente accennata da von Wright nel 1957 e più ampiamente esplorata da Alchourrón e Martino nell'articolo del 1990) senza, però, entrare eccessivamente nei dettagli di questa proposta⁵³.

Curiosamente, più o meno in contemporanea con la pubblicazione della prima versione di *Logic without Truth*.

8.5. La semantica dimostrativo-teoretica

L'idea fondamentale che sta alla base della “semantica dimostrativo-teoretica” (“proof-theoretic semantics” o “inferential semantics”⁵⁴) – che è stata, come si è visto, suggerita per la prima volta da Gentzen, fortemente criticata da Prior e difesa, invece, da Belnap – consiste nel sostenere che il significato delle costanti logiche è dato dal ruolo che queste assumono in un contesto di deduzione⁵⁵ ovvero che, a certe condizioni, le regole di introduzione di un operatore logico, insieme alle regole strutturali che riguardano la relazione di deduzione, specificano il significato di quel connettivo⁵⁶.

⁵³ Cfr., ad esempio, Bulygin E., Mendonça D., *Normas y sistemas normativos*, Madrid, Marcial Pons, 2005 e Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

⁵⁴ Došen K., *Models of Deduction*, in «Studia Logica», 148 (2006), pp. 639-657.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Cfr. Wansing H., *The Idea of a Proof-Theoretic Semantics and the Meaning of the Logical Operations*, cit.

Questa teoria del significato si propone come un'alternativa alla semantica tradizionale (“model-theoretic semantics”, basata sui lavori di Frege e Tarski) nella quale, attraverso una funzione di interpretazione, si assegna a ciascuna espressione atomica del linguaggio-oggetto un (solo) valore di verità (fra i due valori “vero” e “falso” – nella logica classica bivalente). Il significato delle espressioni composte o molecolari, invece, viene determinato esclusivamente sulla base dei valori di verità assegnati alle espressioni che le compongono⁵⁷. Infine, per quanto concerne gli operatori logici, nella semantica tradizionale, questi vengono concepiti come funzioni di verità ed il loro significato viene definito, tipicamente, attraverso tavole di verità.

Se nella semantica tradizionale assume un ruolo centrale la nozione di *verità*, in quella dimostrativo-teoretica, invece, il concetto fondamentale sulla base del quale possono assegnarsi significati alle espressioni del linguaggio è quello di *dimostrazione* (o *inferenza*)⁵⁸. Proprio per questa ragione può essere utile illustrare brevemente le tesi centrali della semantica inferenziale per vedere se la sua applicazione nell'ambito del discorso normativo può essere una soluzione praticabile per eludere il dilemma di Jørgensen.

Sono le pagine di Gentzen dedicate alla relazione fra le regole di introduzione e quelle di eliminazione nel suo calcolo della deduzione naturale (le stesse pagine citate da Belnap quali esempio di “synthetic mode of explanation”⁵⁹) a fungere da punto di partenza per lo sviluppo delle tesi che caratterizzano la semantica inferenziale. Per questo può essere utile citare nuovamente il seguente passaggio: «The introductions represent, as it were, the ‘definitions’ of the symbol concerned, and the eliminations are no more, in the final analysis, than the consequences of these definitions. [...] In eliminating a symbol, we may use the formula with whose terminal symbol

⁵⁷ Cfr. Gamut L.T.F., *Logic, Language, and Meaning. Volume 1. Introduction to Logic*, Chicago, The University of Chicago Press, 1991, p. 28.

⁵⁸ Cfr. Kahle R., Schroeder-Heister P., *Introduction: Proof-Theoretic Semantics*, in «Studia Logica», 148 (2006), pp. 503-506.

⁵⁹ Belnap N.D., *Tonk, Plonk and Plink*, cit., p. 130.

we are dealing only ‘in the sense afforded it by the introduction of that symbol’»⁶⁰.

Come si è detto, la plausibilità della proposta di Gentzen è stata messa in discussione da Prior il quale ha mostrato che, aggiungendo ad un linguaggio un connettivo le cui regole di introduzione ed eliminazione vengono scelte arbitrariamente, è possibile “dimostrare” ragionamenti contraddittori. Si è altresì detto che un’obiezione alla critica di Prior è già contenuta nel passo appena citato. Secondo Gentzen, infatti, è possibile concepire le regole di eliminazione come, in un qualche senso, subordinate alle (nel senso che richiedono di essere giustificate sulla base delle) regole di introduzione. Gentzen, per l’appunto, scrive: «it should be possible to display the *E*-inferences as unique functions of their corresponding *I*-inferences, on the basis of certain requirements»⁶¹. Il suggerimento di Gentzen è, quindi, quello di considerare le regole di eliminazione (se non derivabili in senso tecnico, almeno) *giustificabili* a partire dalle regole di introduzione, sulla base di “certi requisiti”.

Nella sua monografia dedicata alla deduzione naturale⁶², Dag Prawitz ha tentato di rendere maggiormente precisa questa osservazione di Gentzen, formulando il “principle of inversion”. Secondo Prawitz, infatti, ogni regola di eliminazione può essere considerata come l’*inverso* della regola di introduzione corrispondente, nel senso che «by an application of an elimination rule one essentially only restores what had already been established if the major premiss of the application was inferred by an application of an introduction rule»⁶³. In altre parole, può dirsi che non si ottiene alcunché (di nuovo, che non sia già dato) applicando una regola di eliminazione se la

⁶⁰ Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., p. 80.

⁶¹ *Ibidem*, p. 81

⁶² Prawitz D., *Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study*, cit.

⁶³ *Ibidem*., p. 33. Una formulazione maggiormente precisa dell’*Inversion Principle* è espressa da Prawitz nel seguente periodo: «Let α be an application of an elimination rule that has B as consequence. Then, deductions that satisfy the sufficient condition [...] for deriving the major premiss of α , when combined with deductions of the minor premisses of α (if any), already “contain” a deduction of B ; the deduction of B is thus obtainable directly from the given deductions without the addition of α ».

premessa maggiore di questa regola è stata derivata attraverso un'applicazione di una regola di introduzione⁶⁴. È in questo senso, quindi, che si può concludere che il significato delle regole di eliminazione è determinato (o giustificato) da quello delle regole di introduzione (le quali, invece, si auto-giustificano)⁶⁵.

Tutte queste considerazioni sono strettamente collegate con alcune nozioni fondamentali oggetto di studio della teoria della dimostrazione, in particolare, le nozioni di “dimostrazione in forma normale” e di “normalizzazione” (ovvero l'operazione per ridurre una dimostrazione nella sua forma normale). Al fine di comprendere quale sia la relazione fra le operazioni di riduzione in forma normale e il significato dei simboli logici, può essere utile prendere in considerazione un esempio fatto dallo stesso Gentzen: «[w]e are able to introduce the formula $[(\varphi \supset \psi)]$ when there existed a derivation of $[\psi]$ from the assumption formula $[\varphi]$. If we then wished to use that formula by eliminating the \supset -symbol [...] we could do this precisely by inferring $[\psi]$ directly, once $[\varphi]$ has been proved, for what $[(\varphi \supset \psi)]$ attests is just the existence of a derivation of $[\psi]$ from $[\varphi]$ »⁶⁶. In altri termini, una dimostrazione che l'espressione ' ψ ' segue da ' φ ', rappresentata nel modo seguente⁶⁷

⁶⁴ Cfr. Schroeder-Heister P., *Validity Concepts in Proof-Theoretic Semantics*, in «Synthese», 148 (2006), pp. 525-571.

⁶⁵ Cfr. Wansing H., *Prawitz, Proofs, and Meaning*, in *Id.* (ed.), *Dag Prawitz on Proofs and Meaning*, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 1-32. e Prawitz D., *Towards a Foundation of a General Proof Theory*, in P. Suppes *et al.* (eds.), *Logic, Methodology, and Philosophy of Science IV*, Amsterdam, North Holland, 1973, p. 234.

⁶⁶ Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen*, cit., pp. 80-81; cfr. Negri S., von Plato J., *Meaning in use*, in Wansing H. (ed.), *Dag Prawitz on Proofs and Meaning*, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 239-258.

⁶⁷ Nelle pagine precedenti le dimostrazioni formali sono state espresse formalmente come successioni numerate di espressioni; di seguito, invece, verranno rappresentate – seguendo lo stile di Gentzen e Prawitz – come *formule disposte ad albero*; cfr. Prawitz D., *Meaning Approached via Proofs*, cit. Nell'esempio che segue, D sta per una derivazione di ψ a partire dall'ipotesi (scaricata) φ ; D' indica, invece, una dimostrazione (“chiusa”, i.e. senza ipotesi non scaricate) di φ .

$$\begin{array}{c}
 [\varphi] \\
 D \\
 \frac{\psi}{(\varphi \supset \psi)} \quad D' \\
 \frac{\quad}{\psi} \varphi
 \end{array}$$

può essere ridotta alla forma (normale)

$$\begin{array}{c}
 D' \\
 \varphi \\
 \underline{D} \\
 \psi
 \end{array}$$

Nella prima delle due dimostrazioni dell'esempio, l'enunciato condizionale '($\varphi \supset \psi$)' è, allo stesso tempo, conclusione dell'applicazione di una regola di introduzione (I \supset) e premessa maggiore di una regola di eliminazione (E \supset) – è, in termini tecnici, una “formula massima”. Il fatto che la prima dimostrazione possa essere ridotta alla seconda, nella quale non appare più la formula massima '($\varphi \supset \psi$)' – ed è, per questa ragione, una dimostrazione in forma normale – è conseguenza dell'osservazione che la regola di eliminazione del condizionale può essere giustificata sulla base della regola di introduzione del medesimo connettivo.

La tesi centrale della semantica inferenziale consiste nell'affermare che le operazioni di riduzione (come quelle proposte da Prawitz⁶⁸) al fine di normalizzare le derivazioni fungono da *giustificazioni semantiche* delle regole di eliminazione. Per dirla con Prawitz, «[t]he way in which the elimination rules are justified by the introduction rules can be seen to be what makes possible normalization of proofs in natural deduction or, equivalen-

⁶⁸ Prawitz D., *Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study*, cit., pp. 36-37 presenta, inoltre, le procedure di riduzione relative agli altri operatori logici: congiunzione, disgiunzione e quantificatori. Secondo Negri S., von Plato J., *Meaning in use*, cit., già Gentzen, in un manoscritto rimasto a lungo inedito, aveva prefigurato queste riduzioni.

tly, elimination of cuts in the calculus of sequents as established in Gentzen's Hauptsatz»⁶⁹.

Per poter fare in modo di applicare la semantica dimostrativo-teoretica alla logica deontica è necessario, in primo luogo, tentare di presentare una regola di introduzione ed una regola di eliminazione per l'operatore 'O' e, in secondo luogo, cercare di individuare una procedura di riduzione sulla base della quale giustificare la seconda regola d'inferenza sulla base della prima. Non è possibile fare tutto questo seguendo la proposta di Alchourrón e Martino poiché, come si è detto in conclusione del paragrafo precedente, non è chiaro se la "Regola-O" di *Logic without Truth* sia da considerarsi una regola di introduzione oppure di eliminazione (o, più correttamente – dato che i due autori utilizzano il calcolo delle sequenze – una regola di introduzione nel conseguente oppure nell'antecedente).

Per questo è necessario tentare di presentare un sistema di logica deontica utilizzando il calcolo della deduzione naturale.

8.6. Logica deontica e deduzione naturale.

Uno dei primi autori ad applicare alla logica modale il metodo della deduzione naturale è stato, verso i primi anni Cinquanta, Frederic B. Fitch il quale – nel suo libro *Symbolic Logic*⁷⁰ – ha presentato delle regole per l'introduzione e l'eliminazione degli operatori aleatici N (necessario) e M (possibile). Se le regole di eliminazione della modalità N e di introduzione della modalità M sono piuttosto intuitive (per quanto riguarda la prima, da 'N φ ' può dedursi ' φ ' mentre, per quanto riguarda la seconda, da ' φ ' può dedursi 'M φ '⁷¹), lo stesso non può dirsi per le regole inverse.

⁶⁹ Prawitz D., *Remarks on Some Approaches to the Concept of Logical Consequence*, in «Synthese», 62 (1985), p. 159-160.

⁷⁰ Fitch F.B., *Symbolic Logic*, New York, Roland Press, 1952.

⁷¹ Come può notarsi, la prima regola è analoga allo schema di assioma T ('N $\varphi \supset \varphi$ ') – e la seconda allo schema TM (' $\varphi \supset M\varphi$ ') – caratteristici del sistema di logica modale normale; cfr. Chellas B.F., *Modal Logic. An Introduction*, Cambridge University Press, 1980, pp. 113 ss.

Per poter giustificare la regola di introduzione dell'operatore N (e quella di eliminazione di M), infatti, Fitch si è servito della nozione di “dimostrazione subordinata” (*subproof*) nonché di una variante della regola – vista in precedenza – di ripetizione di ipotesi non scaricate (Rip.). Innanzi tutto, nel sistema di Fitch, si ammette che, per ogni espressione modale ‘ $N\varphi$ ’ che viene assunta come ipotesi (non scaricata), è possibile ripetere in qualunque passo della dimostrazione l’espressione ‘ φ ’ (i.e. quella che segue l’operatore modale N)⁷². Questa regola è chiamata (Rip. N).

Le formule ottenute con l’applicazione della regola (Rip. N) possono essere usate come premesse di una *dimostrazione subordinata modale* (subordinata rispetto a quella principale). Se una espressione ‘ ψ ’ è una conclusione di una dimostrazione subordinata modale, allora nel passo immediatamente successivo della dimostrazione principale può introdursi l’enunciato modalizzato ‘ $N\psi$ ’. È questa la regola di introduzione dell’operatore di necessità ‘N’ (I N). Espressa in modo meno formale, la regola (I N) permette di concludere ‘ $N\varphi$ ’ se si è ottenuta una dimostrazione, nella quale sono state assunte come ipotesi solo verità necessarie, che ha come conclusione ‘ φ ’⁷³.

Il seguente esempio (una dimostrazione che l’espressione $N(\varphi \wedge \psi)$ è conseguenza logica delle due premesse $N\varphi$ e $N\psi$) può rendere maggiormente chiaro il funzionamento del sistema di Fitch:

1.	$N\varphi$	Ipotesi
2.	$N\psi$	Ipotesi
[3].	φ	Rip. N, 1
[4].	ψ	Rip. N, 2
[5].	$(\varphi \wedge \psi)$	I \wedge , 3, 4
6.	$N(\varphi \wedge \psi)$	I N, 3, 4, 5.

⁷² Si veda Fitch F.B., *Natural Deduction Rules for Obligation*, in «American Philosophical Quarterly», 3 (1966), p. 32.

⁷³ Cfr. Pelletier F.J., Hazen A.P., *A History of Natural Deduction*, cit.

In questo esempio i numeri che indicano i passi della dimostrazione 3, 4 e 5 sono collocati fra parentesi quadre per indicare che costituiscono la dimostrazione subordinata modale (della quale 3 e 4 sono le premesse, 5 la conclusione).

Nell'articolo *Natural Deduction Rules for Obligation*, Fitch tenta di estendere il suo sistema di deduzione naturale per la logica modale aleatica anche alla logica deontica. Fitch muove dalla considerazione (piuttosto diffusa tra gli studiosi di logica deontica) che l'operatore modale 'O' (obbligatorio) possa essere considerato un analogo della modalità 'N' (necessario) della logica aleatica e, dunque, interpretato come una "necessità deontica"⁷⁴. Nonostante, però, vi siano alcune analogie fra il comportamento logico della modalità di obbligo e quello della modalità di necessità, vi sono degli aspetti in relazione ai quali le due nozioni divergono in modo evidente. In particolare, come evidenzia anche Fitch⁷⁵, per la logica deontica non può essere ammessa una regola analoga a quella di eliminazione del simbolo N: infatti se ' φ ' è obbligatorio non può concludersi, per ciò solo, che allora si dia il caso che ' φ '⁷⁶.

Per la logica deontica, quindi, Fitch introduce una regola di eliminazione dell'operatore 'O' più debole (*weak necessity elimination*)⁷⁷:

(E O) 1.	.	
	.	
m.	O φ	
	.	
n.	P φ	E O, m

⁷⁴ *Ibidem*, p. 27

⁷⁵ *Ibidem*, pp. 34-35.

⁷⁶ Allo stesso modo, nei sistemi standard di logica deontica presentati semanticamente (utilizzando il modello di Kripke), si assume che la relazione di accessibilità deontica non possa essere riflessiva, al fine di evitare che l'espressione ' $(O\varphi \supset \varphi)$ ' sia una verità logica.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 34.

dove ‘P’ è il simbolo della modalità deontica “permesso”, il quale viene definito nella maniera tradizionale, ovvero attraverso ‘O’ e la negazione ($P = \neg O\neg$). È facile notare che questa regola di eliminazione corrisponde all’assioma caratteristico del sistema standard di logica deontica (“caratteristico” in quanto permette di distinguerlo dagli altri sistemi di logica modale): l’assioma DD ($O\varphi \supset P\varphi$) – ovvero, il principio “obbligatorio implica permesso”.

Nel sistema di deduzione naturale per la logica deontica, poi, Fitch aggiunge una regola di ripetizione analoga a (Rip. N): ovvero, per ogni espressione modale ‘ $O\varphi$ ’ che viene assunta come ipotesi (non scaricata), è possibile ripetere in qualunque passo della dimostrazione l’espressione ‘ φ ’ (i.e. quella che segue l’operatore modale O). Questa è la regola ‘(Rip. O)’ (*obligative reiterate*)⁷⁸. Così come le espressioni introdotte attraverso la regola (Rip. N) possono essere impiegate come premesse di una dimostrazione subordinata modale, le espressioni introdotte con la regola (Rip. O) possono usarsi come premesse di una *dimostrazione subordinata deontica*.

Anche la regola di introduzione di ‘O’ (I O) è del tutto analoga alla regola corrispettiva per la modalità di necessità: se una formula ‘ φ ’ è conclusione di una dimostrazione subordinata deontica, allora nella dimostrazione principale può introdursi l’espressione modale ‘ $O\varphi$ ’.

Una volta presentate queste nozioni si può dimostrare, nel sistema di Fitch, l’espressione ‘($O(\varphi \supset \psi) \supset (O\varphi \supset O\psi)$)’ – ovvero l’assioma KD del sistema standard di logica deontica

1.	$[O(\varphi \supset \psi)]$	Ipotesi [scaricata al passo 8]
2.	$[O\varphi]$	Ipotesi [scaricata al passo 7]
(3).	$(\varphi \supset \psi)$	Rip. O, 1
(4).	φ	Rip. O, 2
(5).	ψ	E \supset , 3, 4
6.	$O\psi$	I O, 3, 4, 5
7.	$(O\varphi \supset O\psi)$	I \supset , [2], 6
8.	$(O(\varphi \supset \psi) \supset (O\varphi \supset O\psi))$	I \supset , [1], 7.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 35.

In questo esempio, i numeri che indicano i passi 3, 4 e 5 della dimostrazione sono collocati fra un paio di parentesi tonde per indicare che costituiscono la dimostrazione subordinata deontica (della quale 3 e 4 sono le premesse, 5 la conclusione).

Essendo dimostrabili sia la formula corrispondente all'assioma KD sia quella corrispondente all'assioma DD (attraverso la regola '(E O)'), può dirsi che il sistema di logica deontica di Fitch, presentato attraverso la deduzione naturale, è equivalente al sistema standard (tradizionalmente presentato semanticamente)⁷⁹.

Una volta che si è mostrato che una presentazione della logica deontica attraverso il modello della deduzione naturale è possibile (ancorché non molto diffusa), resta da vedere se le idee centrali della semantica dimostrativo-teoretica sono applicabili anche in questo ambito. In altre parole si dovrà tentare di dare una risposta alla domanda: è possibile determinare il significato degli operatori deontici sulla base delle rispettive regole di introduzione?

8.7. *Logica deontica e semantica dimostrativo-teoretica.*

Se effettivamente la semantica dimostrativo-teoretica fosse un'alternativa plausibile alla semantica tradizionale e se le tesi caratteristiche della prima fossero applicabili all'analisi logica del discorso normativo, allora il dilemma di Jørgensen potrebbe essere superato potendosi definire una nozione di implicazione logica fra norme che non faccia uso del concetto di verità.

È, dunque, essenziale cercare di rispondere alla domanda che si è formulata in chiusura del precedente paragrafo: il significato degli operatori deontici è davvero determinato dalle relative regole di introduzione ed eliminazione?

⁷⁹ Risultato analogo a quello stato raggiunto da Alchourrón e Martino in *Logic without Truth* anche se, in questo articolo, i due autori hanno optato per il calcolo dei sequenti.

Prima di tentare di rispondere a questa domanda è, però, importante fare un'osservazione. In primo luogo, è opportuno sottolineare che la presentazione del sistema standard di logica deontica attraverso la deduzione naturale, così come effettuata da Fitch (illustrata nel paragrafo precedente), muove da una considerazione di base piuttosto problematica: ovvero quella per la quale la logica deontica non sarebbe altro che un ramo della logica modale classica. Nonostante vi siano effettivamente alcune analogie fra il comportamento logico degli operatori di necessità e quello (apparente?) delle modalità deontiche, alcuni autori hanno iniziato a sollevare alcuni dubbi sulla plausibilità di limitarsi a costruire la logica del discorso normativo sulla base della logica aletica⁸⁰.

La regola di introduzione della modalità 'O' (I O), poi, non è altro che un'esatta copia della regola d'introduzione di 'N'. Infatti, allo stesso modo in cui – sulla base di (I N) – l'enunciato 'Nφ' può essere introdotto in una dimostrazione (principale) solo se 'φ' è la conclusione di una dimostrazione (subordinata) le cui premesse sono enunciati assunti come logicamente necessari, così la regola (I O) permette di introdurre 'Oφ' in una dimostrazione (principale) solo se 'φ' è la conclusione di una dimostrazione (subordinata) le cui premesse sono enunciati assunti come obbligatori.

In questo modo (e non diversamente da quanto si ottiene applicando la regola R-O di Alchourrón e Martino), le supposte relazioni logiche fra norme dipenderebbero esclusivamente dalle relazioni logiche tra (le proposizioni che costituiscono il contenuto normativo, ovvero) *frastici*⁸¹.

Weinberger⁸², ad esempio, si è sempre dichiarato fortemente scettico nei confronti della tesi secondo la quale le relazioni logiche fra norme possano essere definite semplicemente sulla base delle relazioni fra i contenuti proposizionali di queste, in primo luogo perché non si potrebbe spiegare per

⁸⁰ Si vedano, a mero titolo di esempio, von Wright G.H., *Problemi e prospettive della logica deontica. Una panoramica*, in Agazzi E., Cellucci C. (a cura di), *Logiche moderne*, Roma, Treccani, pp. 383-405, 1981 nonché Coyle S., *The Meanings of the Logical Constants in Deontic Logic*, in «Ratio Juris», Vol. 12, No. 1 (1999), pp. 39-58.

⁸¹ Termine introdotto da Hare R.M., *The Language of Morals*, Oxford, Clarendon, 1952.

⁸² Si veda, in particolare, Weinberger O., *The Logic of Norms Founded on Descriptive Language*, cit.

quali ragioni due norme permissive $'P\varphi'$ e $'P\neg\varphi'$ non sono fra loro in conflitto, nonostante i rispettivi frastici $'\varphi'$ e $'\neg\varphi'$ siano proposizioni contraddittorie.

Un altro problema che rende non semplice il tentativo di applicare le nozioni della semantica dimostrativo-teoretica nell'ambito della logica deontica riguarda la regola di eliminazione dell'operatore 'O' (E O) la quale, come si è visto in precedenza, è l'equivalente del principio "obbligatorio implica permesso" che, nei sistemi classici di logica deontica, viene assunto come assioma ($O\varphi \supset \neg O\neg\varphi$). La struttura della regola (E O) è però, a colpo d'occhio, differente dalle classiche regole di eliminazione della deduzione naturale. Comunemente, queste vengono definite come inferenze la conclusione delle quali è un enunciato atomico che si assume come derivato da premesse fra le quali vi sia almeno un enunciato molecolare formato attraverso il simbolo logico che si intende eliminare. Questo non si ha per la regola (E O), la conclusione della quale è un enunciato deontico: $'\neg O\neg\varphi'$ – oppure $'P\varphi'$, se si accetta la definizione $'\neg O\neg =_{\text{def}} P'$.

Queste caratteristiche particolari delle regole di introduzione ed eliminazione di 'O' rendono particolarmente problematico un qualsiasi tentativo di elaborare delle procedure di normalizzazione di dimostrazioni che contengano modalità deontiche e, di conseguenza, diventa irrealizzabile l'obiettivo di giustificare la regola (E O) sulla base della regola (I O).

Quelli esposti sino ad ora sono problemi, per così dire, "tecnici" che incontra il tentativo di applicare la semantica inferenzialista alla logica deontica. Vi sono, però, anche questioni di carattere teorico che meritano di essere affrontati.

Innanzitutto, la semantica dimostrativo-teoretica ha l'ambizione di proporsi come teoria formale del significato (ovvero come "theory of meaning", nel senso di Dummett) alternativa a quella tradizionale, sviluppatasi a partire dai di Frege e Tarski. Diversi autori⁸³ presentano la semantica dimostrativo-teoretica come strettamente collegata alla tesi (riconducibile al Wittgenstein delle *Ricerche filosofiche*) secondo la quale il significato di

⁸³ Cfr., ad esempio, Wansing H., *The Idea of a Proof-Theoretic Semantics and the Meaning of the Logical Operations*, cit. e Schroeder-Heister P., *Validity Concepts in Proof-Theoretic Semantics*, cit.

una parola è dato dall'*uso* che si fa di essa nel linguaggio⁸⁴. Secondo la semantica inferenzialista, il significato dei *simboli logici* è dato, appunto, dall'*uso* che si fa di essi in un *contesto di deduzione*.

L'approccio radicalmente pragmatico della semantica dimostrativo-teoretica rischia, però, di oscurare un'utile distinzione concettuale: quella fra aspetti vero-funzionali e aspetti non vero-funzionali del significato. Ad esempio, nella logica tradizionale una congiunzione è vera se, e solo se, sono veri entrambi i congiunti. Questa definizione non è però, a volte, idonea a spiegare alcuni usi che nel linguaggio ordinario vengono fatti di espressioni contenenti la congiunzione 'e' (che si assume essere la contro parte informale della congiunzione vero-funzionale, in queste pagine simbolizzata con '∧'). Nella maggior parte dei linguaggi non formalizzati, infatti, quando si usa una congiunzione spesso s'intende (si "implica" pragmaticamente⁸⁵) che ciò che viene affermato nel primo congiunto preceda cronologicamente ciò che viene affermato nel secondo.

Se la semantica formale classica non è, da sola, capace di rendere adeguatamente conto di questi aspetti del linguaggio non formalizzato, non significa necessariamente che vada abbandonata a favore di una semantica alternativa, che privilegia gli aspetti pragmatici (i.e. relativi all'uso che viene fatto dei termini – categorematici e sincategorematici – di un linguaggio). Si potrebbe dunque concludere che, se da un lato la semantica tradizionale (che si fonda sulla teoria dei modelli) sia uno strumento utile per studiare gli aspetti vero-funzionali del significato, dall'altro lato la semantica dimostrativo-teoretica può fornire una base teorico-formale rigorosa (servendosi di alcune nozioni tipiche della teoria della dimostrazione) per l'analisi degli aspetti dell'analisi del significato che non sono, invece, vero-funzionali.

⁸⁴ Wittgenstein L., *Philosophical Investigations*, §43: «the meaning of a word is its use in the language». Per questa ragione, alcuni autori ritengono che la semantica dimostrativo-teoretica possa essere in grado di fornire un apparato logico-formale rigoroso alla *ordinary language philosophy*.

⁸⁵ Cfr. Marmor A., *The Language of Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 35 ss.

8.8. *Basi pragmatiche per una logica delle norme*

La distinzione fra i due aspetti – quello vero-funzionale e quello non vero-funzionale – del significato può risultare utile anche per analizzare quello che è il paradosso più discusso fra gli studiosi di logica deontica: il “paradosso di Ross”.

Nella maggior parte dei sistemi di logica del discorso normativo (e anche, come si è visto nelle pagine precedenti, nei calcoli di logica deontica presentati attraverso il calcolo delle sequenze e della deduzione naturale), l'enunciato ' $O(\varphi \vee \psi)$ ' è conseguenza logica dell'enunciato ' $O\varphi$ '. Riprendendo l'esempio proposto dallo stesso Ross, un'espressione come “È obbligatorio imbucare la lettera oppure bruciarla”, secondo i sistemi classici di logica deontica, segue logicamente dall'enunciato “È obbligatorio imbucare la lettera”. Questa conclusione paradossale dipende dalla circostanza che, nella logica classica, dalla proposizione ' φ ' segue logicamente la disgiunzione ' $\varphi \vee \psi$ ' (per quella regola d'inferenza che, nel calcolo della deduzione naturale è chiamata, come si è visto, regola di introduzione della disgiunzione). Il paradosso di Ross potrebbe essere riformulato in una versione “non deontica” sostenendo che se un parlante “razionale” (i.e. che si impegna ad accettare tutte le conseguenze logiche di ciò che asserisce) afferma ' φ ' allora sta affermando, implicitamente, ' $(\varphi \vee \psi)$ ' (dove ' ψ ' sta per una proposizione arbitraria). Questo esito apparentemente paradossale può essere evitato (o, in un qualche senso, spiegato) facendo ricorso ad una nozione elaborata nell'ambito degli studi di pragmatica linguistica, quella di “massima conversazionale”⁸⁶. Secondo una di queste massime (quella “di quantità”, per la precisione) un ipotetico parlante, che si assume partecipi in modo cooperativo alla conversazione (lo scopo tipico della quale, almeno nel caso del discorso in funzione descrittiva, consiste nello scambio di informazioni fra parlante e ascoltatore), è tenuto (si tratta di un *obbligo tecnico*) ad asserire la proposizione “più forte” possibile, relativamente al contesto in cui si

⁸⁶ Grice P.H., *Studies in the Ways of Words*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1989.

svolge la conversazione. Un modo per rendere più precisa la relazione di maggior forza di una proporzione asserita rispetto ad un'altra consiste nel servirsi della nozione classica di conseguenza logica: una proposizione ' φ ' è più forte di una proporzione ' ψ ' se la seconda è logicamente implicata dalla prima⁸⁷. Un esempio: un parlante che intende rispettare le massime conversazionali non deve (ancora una volta, si tratta di un dovere tecnico) asserire un condizionale ' $(\varphi \supset \psi)$ ' se è nelle condizioni di asserire (ovvero ritiene siano veri): (i) la negazione dell'antecedente ' $\neg\varphi$ ' oppure (ii) il conseguente ' ψ '. Ad esempio, non parteciperebbe in modo cooperativo ad una conversazione il parlante che affermasse "Se la ricettazione è punita con la reclusione, allora è un delitto" quando sarebbe in grado di affermare (perché le ritiene vere) una fra le proposizioni "La ricettazione non è punita con la reclusione" e "La ricettazione è un delitto".

Queste osservazioni possono dunque essere estese all'analisi del paradossale di Ross, per provarne a offrire una "soluzione pragmatica"⁸⁸: si potrebbe dire che un soggetto che emette un atto linguistico di comando, rispettandone la funzione tipica (ovvero quella di dirigere la condotta dei destinatari del comando), è tenuto a (ha il dovere tecnico di) comandare la proposizione che è la più forte nel contesto di enunciazione. Un soggetto la cui intenzione è quella di dirigere la condotta altrui emettendo un atto linguistico di comando prescriverà la disgiunzione ' $(\varphi \vee \psi)$ ' nel solo caso in cui ha, effettivamente, l'obiettivo di fare in modo che il destinatario della prescrizione realizzi (almeno) uno degli stati di cose denotati dai due disgiunti. Nel caso in cui, invece, l'intenzione fosse quella di fare in modo che il destinatario ponga in essere lo stato di cose denotato dalla proposizione ' φ ', dovrà (dovere tecnico) limitarsi a prescrivere quest'ultima.

L'analisi pragmatica può, quindi, essere utile nello studio di quegli aspetti non vero-funzionali del significato che sono, tradizionalmente ignorati dalla semantica formale tradizionale la quale resta, comunque, fonda-

⁸⁷ Cfr. Gamut L.T.F., *Logic, Language, and Meaning. Volume 1. Introduction to Logic*, p. 206.

⁸⁸ Cfr. Niiniluoto I., *Hypothetical Imperatives and Conditional Obligations*, in «Synthese», 66 (1986), pp. 111-133.

mentale per l'analisi di quegli aspetti che sono vero-funzionali. Nell'esempio precedente, infatti, si è visto che la nozione (pragmatica) di “asserzione più forte” può essere definita ed esplicitata facendo ricorso alla nozione tradizionale di conseguenza logica.

Le considerazioni svolte nelle pagine precedenti suggeriscono una possibile strategia per fondare una nozione di conseguenza logica che valga anche per gli enunciati deontici: l'idea è quella di considerare il modo in cui espressioni contenenti termini deontici vengono *usate* in quelle inferenze normative che consideriamo intuitivamente (ad un livello pre-analitico) valide, corrette, plausibili, etc.

Le prime candidate a ricoprire questo ruolo possono essere le espressioni che normalmente, nei sistemi tradizionali di logica deontica vengono assunti come assiomi – o come “verità logiche” della logica deontica⁸⁹. In particolare, le due formule

$$(MD) \quad O(\varphi \wedge \psi) \equiv (O\varphi \wedge O\psi)$$

(ovvero il c.d. “principio di obligatorietà”⁹⁰) e, soprattutto, il principio “obligatorio implica permesso”, i.e.

$$(DD) \quad O\varphi \supset P\varphi.$$

La prima espressione – secondo la quale se e solo se una congiunzione è obbligatoria, allora sono obbligatori entrambi i congiunti – può rivelarsi, però, meno intuitiva di quanto appare in prima battuta. Weinberger, in più

⁸⁹ Cfr. Conte A.G., *Three Levels of Deontics*, in Egidi R.(ed.), *In Search of a New Humanism. The Philosophy of Georg Henrik von Wright*, Dordrecht, 1999, pp. 206-209. Era, in effetti, l'obiettivo di von Wright G.H., *Deontic Logic*, in «Mind» 60 (1951), pp. 1-15 quello di indagare l'esistenza di eventuali verità logiche proprie della logica deontica.

⁹⁰ Alchourrón C.E., Bulygin E., *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., p. 456.

occasioni⁹¹ messo in dubbio la validità dell'implicazione da sinistra a destra del bicondizionale MD. Per illustrare le ragioni per cui il condizionale

$$(MD') O(\varphi \wedge \psi) \supset (O\varphi \wedge O\psi)$$

non può considerarsi logicamente valido, Weinberger propone un esempio: s'immagini che sia obbligatorio chiudere la finestra e suonare il pianoforte ($O(p \wedge q)$) – da questo non può derivarsi l'obbligatorietà di ciascuno dei due congiunti ($O p$ e $O q$) considerati singolarmente. Infatti, continuando a seguire l'esempio di Weinberger, suonare il pianoforte senza aver chiuso la finestra potrebbe essere persino vietato⁹². Secondo l'autore, infatti, «the deductive schema “From $O(p \ \& \ q)$ follow $O p$ and $O q$ ” is objectionable for [...] the stipulation of the premise $O(p \ \& \ q)$ does not ensure the satisfaction of the parts of the Ought content. If, however, e.g. p is not satisfied, then there is no reason for regarding the satisfaction of $O q$ as a duty»⁹³.

Considerando che l'espressione corrispondente all'assioma MD è più problematica di quanto potesse apparire ad una prima occhiata, è opportuno concentrarsi sul secondo schema d'assioma che caratterizza quasi la totalità dei sistemi formalizzati di logica deontica: il principio “obbligatorio implica permesso”.

L'analisi di questo principio, di questa (almeno apparente) legge logica, può fungere da punto di avvio per un tentativo di offrire un *fondamento pragmatico per la logica delle norme*⁹⁴ e, per questo, merita di essere trattata in un capitolo a sé (vedi *ultra*, §13).

⁹¹ Cfr., ad esempio, Weinberger O., *A Philosophical Approach to Norm Logic*, in in «Ratio Juris», Vol. 14, n.1 (2001), pp. 130-141.

⁹² *Ibidem*, pp. 138-139: «The validity of the premise is compatible with *not-p*, and if *not-p* is the case q needs not be obligatory, it may even be forbidden».

⁹³ Weinberger O., *Alternative Action Theory. Simultaneously a Critique of Georg Henrik von Wright's Practical Philosophy*, Dordrecht, Springer, 1998, p. 156.

⁹⁴ Faccio qui allusione al titolo dell'articolo di Alchourrón e Bulygin, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*.

9. Fondazione pragmatica. Una logica per la concezione espressiva delle norme

Secondo la concezione espressiva di Alchourrón e Bulygin, la forma logica delle norme può ricostruirsi apponendo davanti ad una qualsiasi enunciato (il significato del quale è una proposizione sopra un'azione) un segno di forza (o indice illocutorio) '!', la funzione del quale è quella di mostrare in che modo viene utilizzata (ovvero, nel caso di !, per *prescrivere*) la proposizione espressa dall'enunciato davanti al quale viene posto.

La forma logica di una norma con la quale si comanda, ad esempio, una condotta espressa dall'enunciato formalizzato p sarà, dunque, '! p '. Come viene in più circostanze sottolineato da Alchourrón e Bulygin, l'espressione '! p ' non è un enunciato il cui significato è una proposizione; in particolare, con questa espressione non si indica il fatto che qualcuno ha comandato l'azione p (né il fatto che una norma che obbliga p sia valida o appartenga ad un qualche sistema normativo) ma, piuttosto, si mostra in quale modo la proposizione espressa da p è stata usata, ovvero per prescrivere la condotta p .

Considerato il fatto che espressioni come '! p ', formate attraverso gli indicatori di forza pragmatica, non sono enunciati che esprimono proposizioni (vere o false), è da escludersi che ad esse possano essere applicati i tradizionali operatori vero-funzionali della logica proposizionale classica. Un'espressione composta come, ad esempio, ' $p \supset !q$ ' (la quale potrebbe essere un tentativo intuitivo di ricostruire la forma logica di una norma condizionale, secondo la concezione espressiva) non sarebbe dunque correttamente formata giacché una delle due espressioni che la compone – il conseguente '! q ' – non è suscettibile di essere vera o falsa.

Per questo, adottando la concezione espressiva delle norme, sembra impossibile rendere conto di qualsiasi tipo di relazione logica fra norme. La conclusione condivisa dalla maggior parte degli autori è, infatti, quella per cui, nella concezione espressiva, non vi è spazio alcuno per una logica delle norme – ancorché può comunque essere costruita, all'interno di questa con-

cezione, una logica delle proposizioni (o dei sistemi) normative (normativi)¹.

Un tentativo di costruire una logica delle *norme* all'interno della concezione espressiva è stato compiuto da Carlo Dalla Pozza², introducendo un'estensione del calcolo proposizionale classico \mathcal{L} attraverso la quale dare conto delle relazioni logiche fra espressioni formate attraverso operatori pragmatici. Dalla Pozza ha chiamato questo calcolo "linguaggio pragmatico \mathcal{L}^P ". L'idea centrale è quella di introdurre dei *connettivi non verofunzionali* che possano essere utilizzati per comporre formule molecolari utilizzando espressioni formalizzate come $!p$ ³ alle quali vengono attribuiti non valori di verità, ma (attraverso una *interpretazione pragmatica*) valori di giustificazione (o di validità). Questi connettivi non sono, dunque, interpretati come funzioni di verità (al contrario dei loro analoghi della logica proposizionale) ma, piuttosto, come (parziali) funzioni di giustificazione (o validità).

L'insieme Δ delle formule ben formate di \mathcal{L}^P viene definito, ricorsivamente, attraverso le seguenti regole di formazione⁴:

(RF₁) se $\varphi \in \Pi$, dove ' Π ' è l'insieme delle formule ben formate secondo le regole sintattiche della logica proposizionale classica, allora $!\varphi \in \Delta$;

¹ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, p. 101.

² Cfr. Dalla Pozza C., *Un'interpretazione pragmatica della logica proposizionale intuitionista*, in Usberti, G. (a cura di.), *Problemi fondazionali nella teoria del significato*, Firenze, Olschki, pp.49-75, 1991 e Dalla Pozza C., Garola C., *A Pragmatic Interpretation of Intuitionistic Propositional Logic*, in «Erkenntnis», 43 (1995), pp. 81-109.

³ Si può notare che una soluzione simile era stata proposta, nel tentativo di fondare una logica degli *enunciati imperativi*, in Hofstadter A., McKinsey J.C.C., *On the Logic of Imperatives*, in «Philosophy of Science», 6 (1939), pp. 446-457; cfr. Hansen J., *Imperative Logic and Its Problems*, in D. Gabbay, J. Horty, X. Parent, R. van der Meyden, L. van der Torre (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, 2013, pp. 149 ss.

⁴ Cfr. Dalla Pozza C., Garola C., *A Pragmatic Interpretation of Intuitionistic Propositional Logic*, cit., p. 86.

- (RF₂) se $\delta \in \Delta$, allora $\sim\delta \in \Delta$;
- (RF₃) se $\delta_1, \delta_2 \in \Delta$, allora $(\delta_1 \& \delta_2), (\delta_1 \vee \delta_2), (\delta_1 \Rightarrow \delta_2) \in \Delta$;
- (RF₄) $\delta \in \Delta$ sse è formata attraverso (RF₁), (RF₂) o (RF₃).

I simboli ‘ \sim ’, ‘ $\&$ ’, ‘ \vee ’ e ‘ \Rightarrow ’ sono usati per indicare i connettivi pragmatici analoghi, rispettivamente, agli operatori vero-funzionali ‘ \neg ’, ‘ \wedge ’, ‘ \vee ’ e ‘ \supset ’ della logica proposizionale classica.

Accanto all’*interpretazione semantica*, attraverso la quale si assegna un valore di verità a ciascuna delle formule appartenenti a Π , Dalla Pozza aggiunge in \mathcal{L}^P un’*interpretazione pragmatica*, sulla base della quale si può attribuire ad un’espressione di Δ uno fra i valori di giustificazione appartenenti all’insieme $\{V, \Lambda\}$ (dove ‘V’ sta per valido e ‘ Λ ’ per invalido).

Un’interpretazione pragmatica – associata ad una funzione d’interpretazione σ (con la quale si assegna ad un’espressione di Π uno fra i valori di verità appartenenti all’insieme $\{1, 0\}$ – dove ‘1’ sta per vero e ‘0’ per falso) – viene definita come una coppia ordinata $\langle \{V, \Lambda\}, \pi_\sigma \rangle$, dove con ‘ π_σ ’ si indica una *funzione di valutazione pragmatica*, (i.e. una funzione che assegna ad ogni espressione δ appartenente a Δ un elemento di $\{V, \Lambda\}$) tale che le seguenti regole di giustificazione (o di validità) sono soddisfatte⁵:

(RV₁) $\pi_\sigma(!\varphi) = V$ (relativamente ad un sistema normativo SN) se, e solo se, esiste una prova (una dimostrazione) che:

- (a) $!\varphi$ soddisfa le condizioni di appartenenza a SN,
- (b) φ è un’espressione che descrive un’azione,
- (c) φ è aleticamente possibile (i.e. $M\varphi$),

⁵ Cfr. Dalla Pozza C., *Una logica pragmatica per la concezione «espressiva» delle norme*, in A. Martino (a cura di), *Logica delle norme*, Pisa, S.E.U., 1997; ora consultabile in https://www.academia.edu/3536306/Una_Logica_Pragmatica_per_la_concezione_espressiva_delle_norme_in_A._Martino_ed._Logica_Delle_Norme_S.E.U._Pisa_1997

(d) φ è logicamente compatibile con (non è logicamente contraddittoria rispetto ad) ogni $\psi \in \Pi$ che ricorre in ogni $\delta \in \Delta$ appartenente al sistema normativo SN⁶;

(RV₂) $\pi_\sigma(\sim\delta) = V$ se, e solo se, esiste una prova che non esiste alcuna prova che le condizioni da (a) a (d) sono soddisfatte per δ (i.e. $\pi_\sigma(\delta) = \Lambda$)⁷;

(RV₃) siano δ_1 e δ_2 espressioni appartenenti a Δ , allora

(i) $\pi_\sigma(\delta_1 \ \& \ \delta_2) = V$ sse $\pi_\sigma(\delta_1) = V$ e $\pi_\sigma(\delta_2) = V$,

(ii) $\pi_\sigma(\delta_1 \ \vee \ \delta_2) = V$ sse $\pi_\sigma(\delta_1) = V$ o $\pi_\sigma(\delta_2) = V$,

(iii) $\pi_\sigma(\delta_1 \Rightarrow \delta_2) = V$ sse esiste una dimostrazione che, se $\pi_\sigma(\delta_1) = V$, allora $\pi_\sigma(\delta_2) = V$.

Un'analisi dettagliata merita di essere svolta per le regole (RV₁), (a)-(d) le quali fissano, congiuntamente, le condoni necessarie per la giustificazione (per la validità) di una norma ricostruita secondo la concezione espressiva⁸. La regola (RV₁) (a) specifica le *condizioni di esistenza* di una norma o, più precisamente, stabilisce che, per essere valida (giustificata) in un sistema normativo SN, una norma (intesa come atto linguistico) deve essere conforme alle regole anankastico-costitutive di SN che pongono le condizioni di validità pragmatica degli atti di promulgazione di norme⁹. Le regole (RV₁) (b) e (c) stabiliscono, rispettivamente, le *condizioni di contenuto e di soddisfacibilità* che una norma deve rispettare. In particolare, se-

⁶ Cfr. Dalla Pozza C., *A pragmatic logic for the expressive conception of norms and values and The Frege-Geach problem*, Editoria Scientifica Elettronica, 2008, p. 6.

⁷ È interessante notare che, secondo le regole di giustificazione qui riportate, $\pi_\sigma(\delta) = \Lambda$ non implica logicamente $\pi_\sigma(\sim\delta) = V$. Conseguenza di ciò è che, nel linguaggio pragmaticamente esteso di Dalla Pozza, non vale il principio del terzo escluso e, dunque, il sistema di logica delle norme “espressive” presenta una struttura di tipo intuizionistico; cfr. Marturano A., *Il “dilemma di Jørgensen”*, Roma, Aracne, 2012, pp. 130 ss.

⁸ Cfr. *Ibidem*, pp. 11-12.

⁹ Si tratta, quindi, di quel tipo di validità pragmatica che Amedeo G. Conte chiama “validità praxeonomica”. Cfr. Conte A.G., *Minima deontica*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 65 (1988), p. 434; *Id.*, *Performativo vs. normativo*, in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994, pp. 247-263; riedito in Conte A.G., *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1994*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 599.

condo (RV₁) (b), l'enunciato φ davanti al quale va posto il segno di forza illocutoria ! deve esprimere una proposizione che verte su un'azione (o una condotta umana) la quale, secondo (RV₁) (c), deve essere aleticamente (fisicamente) possibile¹⁰. Può notarsi che queste due regole riproducono quelle che possono essere considerate “condizioni di felicità”¹¹ degli atti linguistici di comando (o, nel lessico di Conte, condizioni di validità “praxeologica”¹²). Resta, infine, da analizzare la condizione di validità (RV₁) (d) secondo la quale una norma di comando ! φ non è valida in un dato sistema normativo se allo stesso sistema appartiene un'altra norma ! ψ e ψ contraddice logicamente φ .

Una volta stipulate le regole sintattiche e le condizioni semantiche e pragmatiche che caratterizzano il linguaggio pragmaticamente esteso \mathcal{L}^P , Dalla Pozza offre una presentazione assiomatica di quello che battezza “calcolo deontico pragmatico” (KDP) e che ha una struttura molto simile al sistema standard di logica deontica (SDL). L'apparato logico di KDP è, infatti, costituito dagli schemi di assioma¹³

$$(KD_P) \quad !(\varphi \supset \psi) \Rightarrow (!\varphi \Rightarrow !\psi)$$

$$(DD_P) \quad !\varphi \Rightarrow \sim !\neg\varphi$$

e dalle regole di inferenza del *modus ponens* e di “necessitazione deontica” (i.e. se φ è un teorema secondo la logica proporzionale classica, allora anche ! φ è un teorema).

¹⁰ Si può notare che questo requisito coincide con il principio kantiano secondo il quale “dovere implica potere”; cfr., ad esempio, von Wright G.H., *Norm and Action. A Logical Enquiry*, Routledge and Kegan Paul, London, 1963; trad. it. di Emiliani A., *Norma e azione. Un'analisi logica*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 158 ss.

¹¹ Cfr. Austin J.L., *How to Do Things with Words* (1962), II ed., J.O. Urmson, M. Sbisà (eds.), Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1975, pp. 12 ss.

¹² Cfr. Conte A.G., *Minima deontica*, cit., pp. 432-434; *Id.*, *Performativo vs. normativo*, cit., pp. 597-598.

¹³ Analoghi, rispettivamente, agli schemi di assioma (KD) e (DD) del sistema standard di logica deontica.

Si può notare che l'assioma DD_P ricorda il principio "obbligatorio implica permesso"; nel sistema KDP, infatti, l'operatore 'P' per la nozione di permesso viene definito sulla base della seguente equivalenza:

$$(P_{\text{def}}) \quad P\varphi \text{ se, e solo se, } \sim!\neg\varphi.$$

Considerato, poi, il fatto che la nozione di divieto viene definita come comando della negazione di una proposizione, si deve concludere (sulla base della definizione (P_{def}) e della regola (RV_2)) che in KDP una norma di permesso equivale alla invalidità di una norma di divieto.

Conseguenze di queste brevi considerazioni sono (i) il fatto che la "negazione pragmatica" \sim di KDP si comporta come una negazione esterna¹⁴ e che, dunque, (ii) l'unico concetto di permesso che viene riconosciuto in questo sistema logico è quello di permesso debole o negativo. Questo aspetto può certamente essere visto come un difetto della logica proposta da Dalla Pozza, sempre che non si accetti la teoria imperativista delle norme, secondo la quale esiste un unico atto di linguaggio normativo: quello di comando – mentre la nozione di permesso è residuale e si riduce all'assenza di un divieto¹⁵.

¹⁴ Cfr. Ross A., *Directives and Norms* (1968), trad. it a cura di M. Jori, *Direttive e norme*, Milano, Comunità, 1978, cap. VI; cfr. anche Alchourrón C.E., *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions*, in «Logique et Analyse», XII (1969), pp. 242-268.

¹⁵ Cfr. *ultra* § 12.

10. Logica deontica senza logica di norme. Concezione non-linguistica delle norme e “fatti deontici”.

Nonostante non vi sia affatto, nella teoria generale del diritto, un consenso generale su quale sia lo statuto ontologico delle norme, una tesi piuttosto diffusa – che muove dalla considerazione che fra norme e linguaggio vi sia una stretta connessione¹ – tra i filosofi (analitici) del diritto è quella per la quale le norme sono *entità linguistiche*. A volte, infatti, le norme vengono identificate con *enunciati* dotati di particolari caratteristiche sintattiche e formati rispettando alcuni requisiti formali. Altre volte, le norme sono definite non come enunciati ma, piuttosto, come significati di questi.

Numerose critiche a queste concezioni (“linguistiche”) delle norme sono state rivolte da due noti autori polacchi – Kazimierz Opalek e Jan Woleński – i quali, in diversi lavori, hanno presentato e difeso una concezione alternativa (“non linguistica”, appunto) delle norme.

Opalek e Woleński muovono dall’osservazione che nessuna fra le più diffuse teorie sullo status ontologico delle norme (la teoria idealistica, la teoria naturalistica e, ovviamente, la teoria linguistica) è, in ultima analisi, plausibile².

Le teorie naturalistiche – secondo le quali le norme possono essere ridotte a regolarità di comportamento, a pratiche sociali condivise da un qualche gruppo di riferimento –, infatti, sono colpevoli di una palese violazione della “Legge di Hume”. Le teorie idealistiche – secondo le quali le norme sono entità ideali peculiari, appartenenti ad un mondo diverso da quello empirico – invece, si compromettono con un’ontologia eccessivamente complessa (se non del tutto oscura).

Nel genere delle teorie linguistiche possono, poi, distinguersi due specie: le teorie linguistiche cognitive e quelle non cognitive. Secondo il primo tipo di teoria, le norme vanno concepite come entità linguistiche che (come le proposizioni) sono suscettibili di essere vere o false. Per la

¹ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Norma giuridica*, in «Analisi e diritto», (1996), p. 2.

² Cfr. Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, in «Reports on Philosophy», 6 (1982), pp. 65-73, riedito in «Revus», 34 (2018), pp. 45-53.

concezione linguistica non cognitivista, invece, le norme sono da considerarsi *significati* di enunciati (come le proposizioni), ancorché (e a differenza delle proposizioni) non sono apofantiche³.

Opalek e Woleński ritengono che, considerato il fatto che la versione cognitivista della concezione linguistica ha il difetto di contraddire la tesi – piuttosto diffusa e generalmente plausibile – secondo la quale le norme non sono né vere né false, la variante non cognitivista meriti di essere considerata con maggiore attenzione rispetto all’antagonista.

I due autori si affrettano a sottolineare, però, il fatto che la concezione delle norme linguistica non cognitivista debba affrontare due problemi di difficile (impossibile?) soluzione. Innanzi tutto, se le norme non sono né vere né false, allora resta da spiegare come possano darsi relazioni logiche (di contraddizione e implicazione) fra norme – in altre parole, la concezione linguistica non cognitivista deve affrontare il dilemma di Jørgensen⁴.

In secondo luogo, secondo Opalek e Woleński la concezione linguistica (è questa una obiezione che può estendersi ad entrambe le varianti) si scontra con alcune intuizioni relative alla pragmatica del discorso normativo. Vi sono contesti nei quali, infatti, il termine ‘norma’ non può essere considerato come sinonimo né di ‘enunciato’ né di ‘significato’: ad esempio, nella locuzione “Seguire una norma” se al posto del termine ‘norma’ si sostituisse ‘enunciato’ (o, analogamente, ‘significato’) il risultato è un’espressione, quantomeno, pragmaticamente dubbia⁵.

³ Come si può notare, questa variante della concezione linguistica (non cognitivista) coincide con quella che Alchourrón e Bulygin chiamano “concezione hyletica delle norme”. Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, Valencia (Venezuela), Universidad de Carabobo, 1979, riedito in E. Garzón Valdés, R. Vázquez (eds.), *Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política*, Vol. 39, México, Fontamara, 1997, nonché *Iid.*, *The Expressive Conception of Norms*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, pp. 95-124 e *Iid.*, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, in «Rechtstheorie», 15 (1984), pp. 453-464.

⁴ Cfr. Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, cit., p. 69.

⁵ Nel presentare queste osservazioni, Opalek e Woleński fanno riferimento a Black M., *The Analysis of Rules*, in *Models and Metaphors: Studies in Language and Logic*, New York, Cornell University Press, 1962.

Per queste ragioni – e ferma restando la preferenza dei due autori per la posizione non cognitivista in ambito normativo – Opalek e Woleński concludono che la concezione linguistica delle norme non può che essere abbandonata e sostituita da un'altra che non presenti i difetti di quest'ultima. A questo scopo, introducono la “concezione non linguistica delle norme”: le norme non sono entità linguistiche (non sono né enunciati né significati di enunciati) ma, piuttosto, vanno concepite come *decisioni* di una qualche autorità normativa⁶.

Adottando questa concezione si superano, secondo Opalek e Woleński, i due problemi che, invece, la concezione linguistica deve affrontare. Per quanto riguarda il primo, se in locuzioni come “Seguire una norma” o “Violare una norma” con ‘norma’ s’intende ‘decisione’, le due espressioni sembrano essere correttamente formulate⁷ (pragmaticamente valide, per dirla con Conte⁸). Per quanto riguarda il secondo, invece, la concezione non linguistica affronta il dilemma di Jørgensen accettandone il primo corno senza che questo le causi particolari problemi: essendo le norme decisioni – e non entità linguistiche –, queste non hanno alcuna logica – occupandosi, quest'ultima di relazioni fra entità linguistiche (ovvero *proposizioni* – per la maggior parte degli autori – oppure *enunciati* – per altri).

Si deve pertanto concludere che adottare la concezione non linguistica di Opalek e Woleński conduca, ineluttabilmente, ad una forma di “scetticismo normologico”⁹? I due autori negano questa conclusione e affermano

⁶ Cfr. Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, cit., p. 70 e Opalek K., Woleński J., *Is, Ought, and Logic*, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», Vol. LXXIII, No. 3 (1987), pp. 373–385, trad. spagnola di S. Figueroa Rubio, *Ser, deber y lógica*, in «Revus», 23 (2014), pp. 31-48.

⁷ Anche se va notato che vi sono alcuni contesti in cui, invece, il termine ‘norma’ non sembra potersi sostituire con il termine ‘decisione’. Ad esempio, nella locuzione “Interpretare una norma” il termine ‘norma’ indica un’entità linguistica – un enunciato appartenente al discorso delle fonti del diritto, per la precisione. Amedeo G. Conte distingue cinque referenti del termine ‘norma’ in Conte A.G., *Norma: cinque referenti*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 28-35, 2007.

⁸ Conte A.G., *Minima deontica*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 65 (1988), pp. 432-434.

⁹ Weinberger O., *Der normenlogische Skeptizismus*, in «Rechtstheorie», 17 (1986), pp. 13-81.

che il discorso normativo ha, dopo tutto, una logica e questa è la logica deontica – i.e. la logica degli enunciati deontici.

Spesso, la logica deontica viene identificata (e, al loro parere, confusa) con la logica delle norme. Alcuni autori – ad esempio Weinberger¹⁰ – ritengono che vi sia spazio per una sola logica nel discorso normativo e, quindi, la logica deontica può avere un qualche ruolo solo se intesa come logica delle norme; altri autori, invece, distinguono due sistemi paralleli, uno per le norme, l'altro per le proposizioni normative – ancorché il secondo presuppone il primo¹¹.

Secondo Opalek e Woleński se, da un lato, non vi è alcuno spazio concettuale per una logica delle norme (non essendo queste apofantiche¹²) dall'altro lato è, invece, possibile una logica deontica¹³ – ovvero la logica degli *enunciati deontici* (“deontic sentences”).

I due autori concepiscono la forma logica di questo tipo di enunciati nel modo tradizionale, ovvero enunciati composti da (i) un operatore deontico, come ‘*O*’ (obbligatorio), posto davanti ad (ii) una variabile proposizionale, ad esempio ‘*p*’, che sta per una qualche azione. Opalek e Woleński non sottoscrivono, però, la tesi della ambiguità (ambivalenza) pragmatica degli enunciati deontici: secondo i due autori, gli enunciati deontici hanno una sola interpretazione, quella descrittiva¹⁴. Questi enunciati, dunque, sono

¹⁰ Cfr. Weinberger O., *Alternative Action Theory. Simultaneously a Critique of Georg Henrik von Wright's Practical Philosophy*, Dordrecht, Springer, 1998, pp. 167-169.

¹¹ Questa tesi può trovarsi, ad esempio, in Stenius E., *Principles of a Logic of Normative Systems*, in «Acta Philosophica Fennica», 16 (1963), pp. 247-260., von Wright G.H., *Norm and Action. A Logical Enquiry*, Routledge and Kegan Paul, London, 1963 e Hansson B., *An Analysis of some Deontic Logics*, in «Noûs» Vol. 3, No. 4 (1969), pp. 373-398.

¹² Cfr. Opalek K., Woleński J., *Is, Ought, and Logic*, cit., p. 43. Adottando la concezione non linguistica proposta dai due autori, infatti, le norme possono essere studiate sia dalla prospettiva sintattica sia dalla prospettiva pragmatica ma non da quella semantica: se le norme avessero una propria semantica, infatti – sostengono i due autori –, avrebbero anche una propria logica. Cfr. altresì *Ibidem*, p. 46: «giacché le norme non sono enunciati, la logica delle norme non esiste».

¹³ Cfr. Opalek K., Woleński J., *Normative systems, permission and deontic logic*, in «Ratio Juris», 4 (1991), p. 337: «we do not accept the logic of norms as something different from deontic logic».

¹⁴ Cfr. Opalek K., Woleński J., *Ser, deber y lógica*, cit., p. 45: «no hay una doble interpretación del deber – descriptiva y prescriptiva – sino solo la descriptiva».

in ogni caso apofantici (suscettibili di essere veri o falsi). Ma quali sono le condizioni di verità degli enunciati deontici (qual è il loro *riferimento*)?

Per rispondere a questa domanda Opalek e Woleński si servono (rielaborandola criticamente) della teoria degli atti linguistici performativi di J. L. Austin.

10.1.1. Come fare norme con le parole. Atti linguistici performativi.

Una delle teorie più importanti e discusse nello studio degli atti linguistici è quella dei *performativi* – una categoria di espressioni distinta e definita, per la prima volta in modo rigoroso, da John L. Austin¹⁵.

Austin notava, infatti, che può essere individuata una classe di espressioni che soddisfano le seguenti proprietà:

- «A. they do not ‘describe’ or ‘report’ or constate anything at all, are not ‘true or false’; and
- B. the uttering of the sentence is, or is a part of, the doing of an action, which again would not *normally* be described as saying something»¹⁶.

In altri termini, Austin ha evidenziato che vi sono casi nei quali vi è una perfetta coincidenza tra il *fare* qualche cosa e il *dire* di fare quella cosa (ovvero, casi nei quali il dire di compiere un atto consiste nel compiere quello stesso atto)¹⁷.

Un classico esempio di performativo è l’atto linguistico del giuramento. Quando, ad esempio, un testimone, prima di iniziare l’esame, pronuncia la frase

¹⁵ Austin J.L., *How to Do Things with Words* (1962), II ed., J.O. Urmson, M. Sbisà (eds.), Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1975, p. 6.

¹⁶ *Ibidem*, p. 5.

¹⁷ Cfr. Conte A.G., *Filosofia del performativo*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 198.

[1] “Giuro di dire la verità e di non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”

non sta semplicemente dicendo (riportando) quello che fa ma, piuttosto, sta facendo quello che dice¹⁸.

Una delle tesi fondamentali che caratterizzano la teoria dei performativi, così come delineata da Austin, è quella secondo la quale queste espressioni *non* sono suscettibili di essere vere o false¹⁹. Una promessa (altro caso paradigmatico di performativo nonché, forse, il più studiato) del tipo

[2] “Prometto che ho detto la verità”

appare, a colpo d’occhio, non genuina, scorretta, mal formulata ma, allo stesso tempo, sarebbe altrettanto fuorviante affermare che [2] è *falsa*.

Secondo Austin infatti, i performativi (a differenza degli enunciativi che chiama “constatives”), anche se non possono essere né veri né falsi, possono comunque essere usati “in/felicemente”²⁰. Ad esempio, [2] è una promessa (non falsa ma) formulata infelicemente²¹ perché, tipicamente, questa specie di atto linguistico ha ad oggetto un comportamento futuro (o, comunque, non passato); si possono quindi indicare, per ogni tipo di per-

¹⁸ Conte distingue fra due differenti enunciazioni di un performativo. Un enunciato come [1] ammette un’enunciazione performativa (consistente nel compiere un giuramento) e un’enunciazione informativa (nel caso in cui, ad esempio, [1] venisse pronunciato in risposta alla domanda “Quale formula pronunci quando sei chiamato a deporre come testimone?”). Cfr. *Ibidem*.

¹⁹ Cfr. Austin J.L., *How to Do Things with Words*, cit., p. 12: «[performatives are] *not* utterances which could be ‘true’ or ‘false’ ».

²⁰ *Ibidem*, p. 14.

²¹ Cfr. Conte A.G., *Minima deontica*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 65 (1988), pp. 432-434 il quale parla, in questo caso, di “invalidità pragmatica athetica” (o “invalidità praxeologica”), da distinguersi dalla “invalidità pragmatica thetica” (o “invalidità praxeonomica”) la quale è relativa (non al concetto di atto linguistico sul quale verte ma) a regole (anankastico-costitutive) che pongono condizioni di validità agli atti sui quali verte.

formativo, le circostanze sotto le quali questi possono essere enunciati (*uttered*) in/correttamente²².

Un'utile dicotomia all'interno della classe degli enunciati performativi è quella proposta da Conte, tra “performativi” thetici e “performativi athetici”²³. Al primo sottoinsieme appartengono tutti quei performativi che hanno un “effetto produttivo”, ovvero sono atti linguistici il risultato dei quali è la creazione di un fatto (istituzionale, non bruto) non preesistente al compimento dell'atto stesso. Alcuni esempi (proposti da Conte) di performativi thetici: promettere, accusare, imputare, promulgare, abrogare. Alla classe complementare dei performativi athetici appartengono, invece, tutti quei performativi che non hanno alcun effetto produttivo. Alcuni esempi: asserire, negare, postulare, ringraziare.

10.1.2. Come fare norme con le parole. I performativi nella concezione non linguistica delle norme.

La tesi centrale che sta alla base della concezione non linguistica delle norme proposta da Opalek e Woleński consiste nel considerare l'atto linguistico di comando (e, più in generale, l'atto di “normazione”²⁴) come un performativo la cui funzione e – se compiuto felicemente – il cui prodotto (per questo può considerarsi un performativo thetico, per dirla con Conte) consistono nello stabilire ciò che è obbligatorio, vietato oppure indifferente. «The normation is a process which results in a division of all possible actions into three, mutually disjoint sets: obligatory actions, forbidden actions and indifferent actions»²⁵.

I due autori, pur servendosi della nozione di performativo elaborata da Austin, ritengono che la teoria di quest'ultimo sia incompleta. Austin,

²² Cfr. Austin J.L., *How to Do Things with Words*, cit., p. 8: «it is always necessary that the *circumstances* in which the words are uttered should be in some way, or ways, *appropriate*».

²³ Conte A.G., *Filosofia del performativo*, cit., pp. 198-216.

²⁴ Cfr. Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, cit., p. 70.

²⁵ *Ibidem*.

infatti, non distingue tra performativi intesi come *atti di linguaggio* e performativi intesi come *enunciati* (i.e. espressioni, entità linguistiche)²⁶. Secondo Opalek e Woleński, invece, vanno distinti: (i) l'atto linguistico (performativo *thetic*) di comando, (ii) il prodotto di tale atto linguistico, che è una norma e (iii) l'entità linguistica (l'enunciato) che è il mezzo (uno dei mezzi) attraverso il quale è possibile compiere un atto di comando, ovvero un enunciato deontico (*deontic sentence*)²⁷.

Se, da un lato, Opalek e Woleński condividono la tesi di Austin, secondo il quale i performativi – intesi come atti linguistici – non possono essere suscettibili di verità o falsità (anche se possono essere in/felicemente compiuti), dall'altro lato, sostengono però che veri o falsi possono essere gli enunciati usati per compierli²⁸.

Per quanto riguarda il discorso normativo, dunque, secondo Opalek e Woleński se non sono apofantici né (i) gli atti linguistici di comando (e, più in generale, gli atti di normazione) né (ii) le norme (che di questi atti linguistici sono il risultato) sono, invece, suscettibili di essere predicati veri o falsi (iii) gli enunciati deontici (attraverso i quali vengono compiuti gli atti linguistici di normazione). Per queste ragioni i due autori concludono che se, da un lato, non è possibile una logica di norme (non essendo queste entità apofantiche), dall'altro lato è invece possibile elaborare una logica deontica, il cui oggetto siano le relazioni logiche fra enunciati deontici.

Gli enunciati deontici, in questa teoria, vengono concepiti come entità linguistiche simili agli *asserti (statements)*²⁹ – ovvero enunciati usati in funzione descrittiva – il significato dei quali è, tipicamente, analizzato in due componenti: il senso (ovvero la proposizione espressa dall'asserto) e il riferimento (ovvero le condizioni di verità dell'asserto). Il riferimento di un enunciato deontico è, infatti, dato dal relativo atto linguistico di comando

²⁶ Opalek K., Woleński J., *Ser, deber y lógica*, cit., p. 44.

²⁷ *Ibidem*, p. 45.

²⁸ Cfr. Gardies J.-L., *Peut-on parler de vérité et de fausseté pour les propositions performatives?*, in «Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie», 39 (1992), pp. 61-76.

²⁹ Cfr. Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, cit., p.45: «It must be stressed that deontic sentences are declarative sentences, i.e. they are true or false».

pragmaticamente valido: il compimento di un atto di normazione (felice), dunque, è il parametro sulla base del quale sono fissate le condizioni di verità (*truth-conditions*) degli enunciati deontici. Meno chiaro è, invece, capire quale possa essere il *sensu* di un enunciato deontico, nella teoria non linguistica delle norme. Prendendo in considerazione la tripartizione ‘comando vs. norma vs. enunciato deontico’, verrebbe da ipotizzare che il *sensu* di un enunciato deontico dovrebbe essere una norma ma questo andrebbe palesemente a scontrarsi con la tesi centrale della teoria di Opalek e Woleński, quella secondo la quale le norme non sono entità linguistiche e, quindi, non sono definibili come il significato (il *sensu*) di un’espressione linguistica.

Come si è detto in precedenza, il prodotto del processo di normazione consiste nella suddivisione degli elementi dell’insieme di tutte le azioni possibili in tre insiemi, mutuamente esclusivi e congiuntamente esaustivi: l’insieme delle azioni obbligatorie, l’insieme delle azioni vietate e l’insieme delle azioni indifferenti. Allo scopo di rappresentare formalmente questi tre insiemi, Opalek e Woleński introducono la nozione di sistema deontico (*deontic system*).

Un sistema deontico viene definito come l’insieme ‘ $Cn(O^*)$ ’ di conseguenze logiche di un insieme (finito, coerente, indipendente e non tautologico) ‘ O^* ’ gli elementi del quale sono enunciati deontici (di obbligo) i quali vengono assunti come “primari” (analoghi, dunque, agli assiomi di un sistema deduttivo³⁰). L’insieme delle proposizioni (che vertono su azioni) obbligatorie in (e per) un sistema deontico $Cn(O^*)$ è dato da tutte le proposizioni che costituiscono il contenuto normativo degli enunciati deontici appartenenti a $Cn(O^*)$; l’insieme delle proposizioni vietate in (e per) un sistema deontico $Cn(O^*)$, invece, è dato da tutte le proposizioni che sono la negazione degli elementi appartenenti all’insieme delle azioni obbligatorie in (e per) $Cn(O^*)$; l’insieme delle azioni indifferenti in (e per) $Cn(O^*)$, infi-

³⁰ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Normative Systems*, Wien, Springer, 1971, trad. it. a cura di P. Chiassoni, G.B. Ratti, *Sistemi normativi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2005.

ne, è dato da tutte le proposizioni (vertenti su azioni) che non appartengono né all'insieme delle azioni obbligatorie né all'insieme delle azioni vietate³¹.

Ai partigiani della concezione non linguistica delle norme non resta, quindi, che fornire una nozione di “conseguenza logica” – presupposta dalla definizione di “sistema deontico” – che possa applicarsi agli enunciati deontici. Dato che questi ultimi sono concepiti come entità linguistiche vere o false, potrà applicarsi la nozione classica di conseguenza logica e, pertanto, sono conseguenza logica di un insieme-base O^* di enunciati deontici di obbligo, tutti quegli enunciati deontici (appartenenti a $Cn(O^*)$) che sono necessariamente *veri*, se si assumono come *veri* gli elementi di O^* .

Affinché possa applicarsi la nozione tradizionale di conseguenza logica è, tuttavia, necessario fornire le condizioni sulla base delle quali stabilire il valore di verità degli enunciati deontici. Opalek e Woleński optano per la soluzione (standard) di applicare la semantica di Kripke, sfruttando le note analogie fra gli operatori aletici e deontici. In questo modo, così come avviene per la logica deontica standard, un'espressione come ' $O\varphi$ ' è vera, in un mondo di riferimento w^* (il “mondo reale”) di un dato modello, sse la proposizione (che denota un'azione) ' φ ' è vera in tutti i mondi deonticamente ideali rispetto a w^* . La definizione informale di normazione proposta da Opalek e Woleński può servire come mezzo per fornire una interpretazione delle nozioni di “mondo di riferimento” e “mondi deonticamente ideali”: (i) il mondo di riferimento ' w^* ' può essere inteso come quel mondo nel quale viene compiuto l'atto linguistico normativo che è espresso attraverso l'enunciato deontico del quale si intende stabilire il valore di verità; (ii) l'insieme dei mondi ideali rispetto al mondo ' w^* ', invece, è dato da tutti quei mondi nei quali sono vere tutte le proposizioni-su-azioni che appartengono all'insieme delle azioni obbligatorie. Insieme che, come si è visto, di-

³¹ Per quanto riguarda l'insieme delle azioni permesse Opalek e Woleński, in quanto imperativisti (e, quindi, sostenitori di quella posizione secondo la quale è teoricamente inutile concepire il permettere come un atto di normazione), definiscono l'insieme delle azioni permesse in (e per) un sistema deontico come l'insieme di tutte le azioni che appartengono all'insieme delle azioni obbligatorie unitamente a quello delle azioni indifferenti. In altri termini, sono permesse le azioni che non appartengono all'insieme delle azioni vietate – per questa ragione l'unica nozione di permesso ammessa nella teoria dei due autori è quella di “permesso debole” (i.e. permesso come assenza di divieto); cfr. Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, cit., p. 51.

pende – in quanto viene “creato” (theticamente) – dall’attività di normazione.

In conclusione, si può dire che Opalek e Woleński propongono per l’analisi del discorso normativo una logica deontica (che studia le relazioni logiche fra enunciati deontici) che *non dipende* da una (concettualmente impossibile) logica delle norme – il dilemma di Jørgensen viene, così, arginato.

Se la logica deontica non dipende da quella delle norme, ciò non vuol dire che sia altresì indipendente dalla nozione stessa di norma. La logica dei sistemi deontici sviluppata nella concezione non linguistica, infatti, si serve delle nozioni tecniche di mondi possibili e modelli – nozioni che dipendono direttamente dall’attività di normazione e, anche, dal prodotto di questa attività, che sono appunto le norme³².

10.2. Concezione non linguistica e concezione espressiva delle norme.

Non è difficile notare (e sono gli stessi Opalek e Woleński a sottolinearlo³³) che la concezione non linguistica delle norme abbia diversi elementi che la avvicinano alla *concezione espressiva* presentata da Alchourrón e Bulygin³⁴.

L’elemento che più avvicina le due concezioni consiste nel fatto che entrambe definiscono le norme (non come enunciati o significati di enunciati ma) come prodotti o risultati di atti linguistici di normazione (usando il lessico di Opalek e Woleński) o di comando (nel lessico di Alchourrón e Bulygin).

Come conseguenza di queste definizioni, segue il fatto che per entrambe le concezioni se, da un lato, non è concettualmente possibile che si

³² Cfr. Opalek K., Woleński J., *Is, Ought, and Logic*, cit. p. 47.

³³ *Ibidem*, p. 44, nota 14.

³⁴ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit.; *Iid.*, *The Expressive Conception of Norms*, cit.; *Iid.*, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit.

diano relazioni logiche fra norme, dall'altro lato è, invece, possibile costruire una logica dei sistemi normativi.

Il primo aspetto in relazione al quale le due concezioni, però, divergono consiste appunto nella nozione di sistema normativo che adottano. Secondo la concezione espressiva di Alchourrón e Bulygin, i sistemi normativi sono insiemi deduttivi i cui elementi sono (tutte le conseguenze logiche di) *proposizioni* comandate da una autorità normativa di riferimento; secondo la concezione non linguistica, invece, i sistemi normativi sono insieme deduttivi di enunciati deontici, i quali possono essere veri o falsi.

Nella logica dei sistemi normativi propria della concezione espressiva non vi è alcun bisogno di introdurre una nozione di conseguenza logica *ad hoc*: i sistemi normativi, infatti, vengono definiti come insiemi di *proposizioni* (comandate), tra le quali possono darsi pacificamente relazioni logiche³⁵. Nella logica dei sistemi normativi propria della concezione non linguistica, invece, gli elementi che appartengono ai sistemi non sono proposizioni semplici ma sono espressioni modalizzate – Opalek e Woleński devono, quindi, ricorrere alla semantica dei mondi possibili per fornire un cimitero di decidibilità dei loro enunciati deontici.

Una importante differenza fra le due logiche riguarda la validità logica della formula che esprime il principio “obbligatorio implica permesso”. Nella logica dei sistemi deontici della concezione non linguistica, questo principio è una “verità logica” (è necessariamente vero) – se, e solo se, si assume che la relazione di accessibilità fra mondo reale e mondi ideali *non* sia riflessiva. Nella concezione espressiva (che ammette l'esistenza di atti normativi permissivi), invece, il principio “obbligatorio implica permesso” non è necessariamente valido in quanto possono distinguersi due nozioni di permesso: (i) un'azione è permessa in senso negativo se la negazione della proposizione che denota questa azione non appartiene al-

³⁵ Diventa, invece, più problematico per la concezione espressiva rendere conto delle relazioni tra proposizioni *permesse* da un'autorità normativa. Non sorprende, dunque, il fatto che la maggior parte degli autori che adottano teorie espressiviste siano imperativisti (i.e. non ammettono l'esistenza di norme permissive). Cfr. Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions*, in «Rechtstheorie», 4 (1973), pp. 169-182; Alchourrón C.E., Bulygin E., *Permission and Permissive Norms*, in Krawietz W., Schleski H., Winkler G., Schramm A. (Hrsg.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*, Berlin, Duncker & Humblot, 1984, pp. 349-371.

l'insieme delle proposizioni comandate; (ii) un'azione è permessa in senso positivo, invece, se la proposizione che denota questa azione appartiene all'insieme delle proposizioni permesse. Il principio “obbligatorio implica permesso”, dunque, non è in alcun caso valido se il termine ‘permesso’ viene inteso in senso negativo; se, invece, la nozione di permesso è intesa nel senso di ‘permesso positivo’, allora – almeno secondo Alchourrón e Bulygin³⁶ – il principio “obbligatorio implica permesso” è valido.

10.3. Enunciati deontici vs. proposizioni deontiche.

Un'osservazione critica che si è precedente mossa nei confronti della concezione non linguistica delle norme consiste nel sottolineare che, se si adotta la classica dicotomia senso-riferimento per l'analisi del significato delle espressioni linguistiche, non è chiaro quale possa essere il *sensu* degli enunciati deontici (mentre il riferimento, si è visto, è dato dal compimento di un atto linguistico di normazione da parte di un'autorità). Questa obiezione può trovare una risposta nel fatto che Opalek e Woleński ritengono che anche gli enunciati (e non solo le proposizioni) possono essere veri o falsi³⁷. Scrive, infatti, il secondo dei due autori: «deontic sentences are declarative sentences, i.e. they are true or false. Hence, if one maintains that the bearers of logical values are not sentences but propositions, he can speak about *deontic propositions*»³⁸.

Una teoria sulla natura (e la logica) delle norme che, su alcuni aspetti importanti, converge con quella proposta da Opalek e Woleński, è quella di Risto Hilpinen – secondo il quale la nozione centrale per l'analisi logica del

³⁶ Alchourrón C.E., Bulygin E., *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., pp. 453-464.

³⁷ In relazione al problema di quali siano o possano essere i “truth-bearers” (se enunciati, asserti o proposizioni) in una teoria analitica del significato, cfr. Haack S., *Philosophy of Logics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, pp. 74 ss.

³⁸ Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, cit., p. 45 (corsivo aggiunto).

discorso normativo è quella di “proposizione deontica” (*deontic proposition* o *normative proposition*)³⁹.

Nonostante il fatto che queste due posizioni condividano alcune tesi fondamentali se, da un lato, Opalek e Woleński hanno fatto notare alcune similitudini fra la loro concezione non linguistica delle norme e la concezione espressiva di Alchourrón e Bulygin, dall’altro lato, Hilpinen presenta la sua teoria come una variante della concezione hyletica. Fra i sostenitori di quest’ultima concezione, Alchourrón e Bulygin hanno distinto due tendenze⁴⁰: (i) secondo la prima le norme, ancorché possano essere intese come significati di enunciati, non hanno valori di verità; (ii) per al seconda le norme, esattamente come le proposizioni, possono essere vere o false. Hilpinen ritiene che la sua teoria può essere ricondotta a questa seconda tendenza⁴¹.

Anche Hilpinen applica la tradizionale distinzione fra enunciazioni (*utterances*), enunciati (*sentences*), asserti (*statements*) e proposizioni (*propositions*) all’analisi del linguaggio normativo. Così come, infatti, una proposizione viene intesa come contenuto di senso di un asserto (i.e. di un’enunciazione in funzione descrittiva di un qualche enunciato), secondo Hilpinen si può parlare anche di *contenuto di senso di una norma* (i.e. di un’enunciazione in funzione prescrittiva di un qualche enunciato), ovvero di una ‘proposizione deontica’⁴².

Le proposizioni deontiche di Hilpinen sono, in quanto contenuti di senso di possibili atti normativi, entità a-temporali e indipendenti dal linguaggio (*language independent*) e ciò le differenzia dalle norme le quali,

³⁹ Cfr. Hilpinen R., *Norms, Normative Utterances, and Normative Propositions*, in «Análisis filosófico», XXVI, n.2 (2006), pp. 229-276.

⁴⁰ Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 99.

⁴¹ Hilpinen R., *Norms, Normative Utterances, and Normative Propositions*, cit., p. 239. Si veda, inoltre, Hilpinen R., McNamara P., *Deontic Logic: A Historical Survey and Introduction*, cit., p. 27.

⁴² Locuzione che esprime un concetto simile a quello espresso dalle nozioni di “norma-sentido” o “norm-lekton” introdotte, rispettivamente, in Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 17 e in *Iid.*, *On the Logic of Normative Systems*, in H. Stachowiak (ed.), *Pragmatik: Handbuch pragmatischen Denkens. Band iv. Sprachphilosophie, Sprachpragmatik und formative Pragmatik*, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1993, pp. 275-276.

invece, vengono ad esistere (e cessano di esistere) sulla base di un atto linguistico-normativo di promulgazione (abrogazione) oppure – a seconda del tipo di norme – sulla base di consuetudini (per desuetudine)⁴³.

Le proposizioni deontiche sono il contenuto di senso che è comune sia agli enunciati deontici usati (*uttered*) in funzione performativa-prescrittiva (i.e. norme, prescrizioni), sia agli enunciati deontici usati in funzione assertiva-descrittiva – i quali sono chiamati da Hilpinen “normative statements” (asserti normativi)⁴⁴ e coincidono, quasi perfettamente, con le proposizioni normative di von Wright.

Se norme e asserti normativi hanno lo stesso senso (ovvero proposizioni deontiche), diverso è il loro riferimento e, quindi, sono diverse le condizioni di verità per ciascuna delle due nozioni. Secondo Hilpinen, il riferimento di un asserto normativo consiste nel fatto (*istituzionale*) che la norma sulla quale l’asserto verte appartiene ad un sistema normativo dato; il riferimento di una norma (o prescrizione) è dato dal fatto (*bruto?*) che un’autorità normativa abbia *validamente* compiuto un atto linguistico prescrittivo.

A questo punto è evidente l’analogia fra la posizione di Opalek e Woleński e quella di Hilpinen. Tutti questi autori sostengono infatti che l’enunciazione (valida o felice) di un atto linguistico (un performativo) normativo costituisca il riferimento degli enunciati deontici (per Opalek e Woleński) o proposizioni deontiche (Hilpinen). Questa analogia fra le due posizioni può sembrare non poco sorprendente, tenendo conto del fatto che la teoria non linguistica delle norme può essere intesa come una parente stretta della concezione espressiva, mentre Hilpinen presenta la sua posizione come una variante della concezione hyletica. In realtà, per tentare di risolvere questo apparente paradosso, può essere utile notare che la teoria di Hilpinen può essere avvicinata anche alla concezione espressiva: per questo autore, infatti, le norme *non sono* significati di enunciati, ma *hanno* un senso (una proposizione deontica). È lo stesso Hilpinen a sottolineare che non

⁴³ Cfr. Hilpinen R., McNamara P., *Deontic Logic: A Historical Survey and Introduction*, cit., p. 29.

⁴⁴ *Ibidem*. In Hilpinen R., *Norms, Normative Utterances, and Normative Propositions*, cit., p. 234 l’autore usa, per questo concetto, la locuzione ‘normative proposition’.

va fatta confusione fra norme e proposizioni deontiche⁴⁵. Così come per Opalek e Woleński (e, in generale, per tutti i partigiani della concezione espressiva), anche per Hilpinen dunque le norme possono essere ricondotte a (il prodotto di) *atti linguistici* normativi⁴⁶ e, per questo, l'unica "genuina" logica per il discorso normativo non può che riguardare le proposizioni deontiche (non potendosi dare relazioni logiche fra atti di linguaggio).

La conclusione alla quale arrivano, quindi, sia Opalek e Woleński sia Hilpinen è che *non* vi sono due sistemi paralleli – una logica deontica e una logica delle norme – ma può darsi una sola logica: quella degli enunciati deontici (Opalek e Woleński) o delle proposizioni deontiche (Hilpinen).

10.4. Conte e la teoria della validità semantica thetica degli enunciati deontici.

Le due teorie brevemente illustrate nei paragrafi precedenti condividono la medesima tesi fondamentale, che può essere così sintetizzata: le norme (comandi, divieti e – per i non imperativisti – permessi) sono da concepirsi come atti di linguaggio e, più in particolare come *performativi* il cui scopo tipico ed effetto è quello di *creare* obblighi (divieti e – ma non per gli imperativisti – permessi); questi ultimi possono essere considerati come "entità" ("fatti deontici"⁴⁷) capaci di verificare (o falsificare) – e, quindi, di fungere da riferimento per – gli enunciati deontici. È studiando le relazioni logiche fra i contenuti di senso di questi enunciati (i.e. proposizioni deontiche) che, dunque, possono essere gettate le basi per elaborare una logica del discorso normativo (e anche di quello giuridico).

⁴⁵ Cfr. Hilpinen R., McNamara P., *Deontic Logic: A Historical Survey and Introduction*, cit., p. 27: «Some philosophers have been reluctant to recognize the possibility that [deontic] propositions can have truth-conditions or have confused them with norms, and this has given rise to Jørgensen's problem for deontic logic».

⁴⁶ Queste considerazioni possono essere interpretate come un (ulteriore) indizio del fatto che la concezione hyletica e la concezione espressiva delle norme non sono, dopo tutto, né mutuamente esclusive né congiuntamente esaustive. Cfr. Weinberger O., *The Expressive Conception of Norms – an Impasse for the Logic of Norms*, in «Law and Philosophy», 4 (1985), pp. 165-198; Guastini R., *Two conceptions of norms*, in «Revus», 35 (2018).

⁴⁷ Cfr. Hage J., *Studies in Legal Logic*, Dordrecht, Springer, 2005, pp. 171 ss.

Una posizione pressoché identica si può trovare in alcuni lavori di Amedeo G. Conte e, in particolare, in quelli dedicati a quella che lo stesso autore chiama “teoria semantica *thetica*” degli enunciati deontici⁴⁸. Prima di illustrare brevemente questa teoria, è necessario riportare sia i quattro concetti di *norma*⁴⁹ sia i tre concetti di *validità deontica* distinti da Conte.

Innanzitutto il termine ‘norma’ può, a seconda dei contesti, designare⁵⁰: (i) un atto linguistico, una enunciazione (*token-sentence*) deontica; (ii) un enunciato (*type-sentence*) deontico, ovvero una espressione ben formata la forma logica della quale consiste in una formula composta da un operatore deontico posto davanti ad una proposizione relativa ad un’azione; (iii) una proposizione deontica, ovvero il significato espresso da un enunciato deontico; (iv) uno status deontico, ovvero un obbligo, un divieto oppure un permesso.

Secondo Conte⁵¹ possono, inoltre, distinguersi tre concetti designati dal termine ‘validità’ che sono rilevanti per l’analisi del discorso normativo⁵²: (i) quello di *validità pragmatica*, che può predicarsi di atti linguistici normativi (enunciazioni deontiche), (ii) quello di *validità semantica*, che può predicarsi di enunciati deontici e (iii) quello di *validità sintattica*, che può predicarsi di status deontici.

⁴⁸ Si vedano Conte A.G., *In margine all’ultimo Kelsen*, in «Studia ghisleriana», 4 (1967), pp. 113-125, riedito in R. Guastini (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 197-208, nonché *Id.*, *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, in G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 147-175.

⁴⁹ In realtà, in *Id.*, *Norme: cinq référents*, in «Phenomenology and Mind», 13 (2017), pp. 22-28., Conte distingue *cinque* concetti di norma. Per il tema che viene trattato in questa sede, però, il quinto di questi concetti (norma come “noema deontico”) è del tutto irrilevante.

⁵⁰ Cfr. *Id.*, *Studio per una teoria della validità*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 47 (1970), pp. 337 ss.

⁵¹ Si veda *Id.*, *Minima deontica*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 65 (1988), pp. 446 ss.

⁵² Vi sono, infatti, anche accezioni tecniche del termine ‘validità’, utilizzate in logica formale, (e.g. validità di un’inferenza o di uno schema di ragionamento, validità di una formula logica) che non sono specificamente rilevanti per la semiotica del linguaggio normativo; cfr. *Ibidem*, p. 427.

Un'enunciazione deontica è pragmaticamente valida, in primo luogo, se – in quanto atto di linguaggio – è compiuto felicemente⁵³ (validità pragmatica *praxeologica*) e, in secondo luogo, se è conforme alle eventuali regole (anankastico-)costitutive che pongono condizioni di validità sull'atto stesso (validità pragmatica *praxeonomica*).

Un enunciato deontico è semanticamente valido se, e solo se, corrisponde allo status deontico costituito attraverso l'enunciazione performativa (thetica) dell'enunciato stesso⁵⁴.

Infine, uno status deontico (un obbligo, un divieto, un permesso) è sintatticamente valido se, e solo se, è (pragmaticamente) valida enunciazione deontica della quale lo status in questione è il prodotto⁵⁵.

Mettendo in connessione fra loro le nozioni sopra illustrate, è possibile stabilire le condizioni sotto le quali, nella teoria di Conte, può dirsi che una proposizione deontica (giuridica) è *vera*. Innanzi tutto, se un'autorità normativa compie un'enunciazione deontica (un atto di promulgazione) pragmaticamente valida (i.e. conforme alle regole costitutive di un dato sistema normativo che pongono condizioni di validità agli atti normativi), allora è sintatticamente valido lo status deontico (l'obbligo, il divieto o il permesso) che è il prodotto di quell'enunciazione deontica. Conseguentemente l'enunciato deontico che è stato usato per compiere l'atto normativo di promulgazione è semanticamente valido, in quanto conforme allo status deontico

Un atto normativo di comando (in quanto performativo thético), ad esempio, crea un obbligo e questo obbligo funge da riferimento (da condizione di verità) per la proposizione deontica che verte su di esso, allo stesso modo in cui un *fatto* verifica (o falsifica) una proposizione (nel caso in cui questa corrisponda o meno al primo). Per questa ragione può dirsi che que-

⁵³ Ad esempio, un atto di comando che prescrivesse il suo inadempimento, sarebbe un atto linguistico infelice, "contrario a se stesso". Cfr. *Ibidem*, p. 433.

⁵⁴ Conte – in *Ibidem*, pp. 449-451 – distingue, inoltre, un secondo tipo di validità semantica, quella "athetica". Un enunciato deontico è semanticamente valido in questo secondo senso se, e solo se, corrisponde ad uno status deontico preesistente a qualsiasi enunciazione deontica.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 455.

sta teoria assume l'esistenza di una particolare specie di fatti: i "fatti deontici"⁵⁶.

10.5. Fatti deontici?

Nei paragrafi precedenti sono state brevemente riportate tre teorie: la concezione non linguistica delle norme di Opalek e Woleński, la teoria delle proposizioni deontiche di Hilpinen e la teoria della validità semantica thetica di Conte. Tutti questi autori condividono la tesi secondo la quale gli atti linguistici di comando o divieto (e, per coloro che li ammettono, di permesso) – in quanto performativi – creano, pongono in essere status deontici (ovvero obblighi, divieti e, se si ammettono atti normativi permissivi, permessi). Questi status deontici avrebbero, poi, la stessa funzione che viene attribuita agli stati di cose (o fatti) nella tradizionale teoria semantica della verità come corrispondenza, ovvero quella di costituire il riferimento (le condizioni di verità) per gli enunciati che vertono su di essi.

In altri termini, se un'autorità normativa (che è tale sulla base di regole costitutive di un dato sistema normativo 'SN') compie un atto linguistico di comando pragmaticamente valido (conforme alle regole sulla produzione normativa di SN), usando l'enunciato deontico "È obbligatorio φ ",

⁵⁶ Cfr. Hage J., *Studies in Legal Logic*, cit., p. 201: «*Deontic states of affairs* are states of affairs that have prescriptive or prohibitive meaning. Recognition of such states of affairs will normally motivate the person in question to act in accordance with them» (corsivo nell'originale).

fa sì che la classe di azioni denotata dalla variabile φ sia obbligatoria (in e per SN)⁵⁷.

Questa tesi può essere schematizzata attraverso il seguente enunciato condizionale:

(*) Se $AN[!(O\varphi)]$, allora φ -è-obbligatorio⁵⁸

– dove ‘ $AN[!(O\varphi)]$ ’ indica che una qualche autorità normativa AN ha usato in funzione prescrittiva (per indicare l’atto linguistico di prescrizione si è usato il simbolo ‘!’) un enunciato deontico (la cui forma logica viene è) $O\varphi$.

La questione da porsi, a questo punto, è la seguente: come va interpretato il conseguente di (*)? Cosa significa ‘ φ -è-obbligatorio’?

Una prima risposta potrebbe consistere nell’affermare che, perlomeno in ambito giuridico⁵⁹, una condotta φ è obbligatoria se, e solo se, un’au-

⁵⁷ Si può notare, di passaggio, che una tesi simile sta alla base del tentativo di John R. Searle di colmare l’abisso logico fra l’essere e il dover essere. Secondo Searle, infatti, il (fatto di) compiere una promessa fa sorgere, in capo al promittente, il dovere di mantenere quanto promesso. Utilizzando il lessico che è stato impiegato in queste pagine, può dirsi che, dal punto di vista di Searle, promettere è un atto performativo *thetic* (in quanto crea un dovere) e, quindi, le condizioni di verità dell’enunciato “È obbligatorio mantenere la promessa” sono date dal compimento dell’atto linguistico (della promessa) – per questo, secondo Searle, è possibile derivare un ‘deve’ da un ‘è’. Cfr. Searle J.R., *How to Derive “Ought” from “Is”*, in «The Philosophical Review», 73 (1964), pp. 43-58, trad. it. di R. Guastini, *Come dedurre “deve” da “è”*, in R. Guastini (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 155-168. Per una critica alla tesi di Searle, si veda von Wright G. H., *Is and Ought*, in E. Bulygin, J.-L. Gardies, I. Niiniluoto, (eds.), *Man, Laws, and Modern Forms of Life*, Dordrecht, Reidel, 1985, pp. 263-281.

⁵⁸ Questa ricostruzione ricorda la “rule for norm generation” proposta da Ota Weinberger in *Id.*, *Alternative Action Theory. Simultaneously a Critique of Georg Henrik von Wright’s Practical Philosophy*, Dordrecht, Springer, 1998, pp. 180-181: «The rule for norm generation is a hypothetical norm-sentence of a special kind. The antecedent contains, as subsumption condition, a special state of affairs: as condition, a volitional act of a subject authorized to generate norms is stipulated. [...] For every act A and every state of affairs p the following holds: If the act A , prescribing that p ought to be, is given, then p ought to be» – in simboli: $\forall(A)\forall(p)(A(Op) \supset Op)$.

⁵⁹ Una eccezione potrebbe essere data dalle norme consuetudinarie, per l’esistenza delle quali, tipicamente, non si chiede la previa promulgazione di una qualche autorità normativa, in quanto si ritengono sufficienti: (i) una regolarità di comportamento e (ii) una convergenza fra credenze e atteggiamenti dei componenti di una qualche comunità. Un’altra eccezione è rappresentata dal giusnaturalismo, teoria secondo la quale obblighi e divieti giuridici (pre)esistono indipendentemente da qualunque atto di normazione.

torità normativa competente ha emanato la norma che qualifica φ come obbligatoria. In questo caso, però, il condizionale (*) non sarebbe altro che un'espressione tautologica (“Se AN ha emanato una norma che comanda φ , allora AN ha emanato una norma che comanda φ ”), del tutto priva di qualsiasi contenuto informativo.

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di interpretare la locuzione ‘ φ -è-obbligatorio’ come enunciato deontico interpretato in funzione descrittiva – in altri termini, come un enunciato esprime una proposizione normativa. In questo caso, il condizionale (*) significherebbe che, se un'autorità normativa ha compiuto validamente l'atto linguistico con cui comanda la condotta φ , allora la norma secondo la quale φ è obbligatoria appartiene al sistema.

Infine, il condizionale (*) potrebbe essere inteso nel senso che, se un'autorità normativa AN comanda φ , allora i destinatari della prescrizione hanno il dovere (sarebbe da specificare se si tratta di un genuino dovere deontico, oppure di un dovere tecnico) di fare sì che si dia il caso che φ .

Parte III
**Alcuni problemi di applicazione della logica all'analisi del
discorso normativo**

11. Logica anairetica. Come disfare norme con le parole

È una tesi piuttosto diffusa nell'ambito della teoria generale del diritto quella secondo la quale il diritto (in senso oggettivo) può essere concepito e ricostruito come un sistema normativo "dinamico"¹, ovvero un insieme i cui elementi sono soggetti a cambiamenti nel tempo; così come, infatti, nuove norme possono entrare a fare parte di un sistema normativo attraverso atti di "promulgazione", allo stesso modo vecchie norme possono cessare di essere elementi di un sistema normativo, a seguito di atti di *abrogazione*.

Come sottolineato in diversi lavori da Alchourrón e Bulygin², può tracciarsi un'importante differenza tra l'operazione di promulgazione e quella di abrogazione: se il risultato della prima, infatti, ha un effetto sempre univoco, non può dirsi lo stesso per l'abrogazione. Adottando il lessico dei due autori³, a seguito di un (valido) atto di promulgazione, ad un ordinamento giuridico OG – ovvero una successione di sistemi normativi $\langle SN_1, SN_2, \dots, SN_n \rangle$ – si aggiunge un ulteriore sistema normativo SN_{n+1} gli elementi del quale sono dati dall'unione degli elementi del sistema SN_n con quelli dell'insieme (che può consistere anche di un solo elemento) delle norme promulgate⁴.

Un discorso diverso va fatto, invece, in relazione all'abrogazione. In questo caso, infatti, l'ordinamento giuridico che risulta dopo un'operazione di abrogazione non è sempre una successione lineare di sistemi normativi.

¹ Cfr. Aguiló J., *Abrogazione. Progetto per una voce d'enciclopedia*, in «Analisi e diritto», (1994), p. 7; Ratti G.B., *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 7 ss.

² Cfr. anche Cornides T., *Der Widerruf von Befehlen*, in «Studium Generale», 22 (1969), pp. 1215-1263, citato in Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, p. 104, nota 21.

³ Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre el concepto de orden jurídico*, in «Crítica», VIII (1976), riedito in *Iid.*, *Análisis lógico y Derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.

⁴ Non affronterò, per il momento, il problema se sia effettivamente opportuno parlare di "promulgazione di norme" e non, piuttosto, di "promulgazione di formulazioni normative".

Come evidenziato più volte da Alchourrón e Bulygin infatti, in certi casi, non vi è alcun criterio “puramente logico” per stabilire quali sistemi normativi continuino ad appartenere, in seguito ad un atto di abrogazione, all’ordinamento giuridico. Questo possibile risultato di un’operazione di abrogazione è chiamato da Alchourrón e Bulygin “problema dell’indeterminatezza logica del sistema”⁵.

All’analisi di questo problema i due autori hanno dedicato diversi lavori, scritti a partire dalla metà degli anni Settanta sino alla metà degli anni Ottanta⁶. Questi articoli di Alchourrón e Bulygin sono un punto di partenza imprescindibile per lo studio dei problemi di carattere logico sollevati dall’abrogazione⁷. La teoria dell’abrogazione elaborata dai due autori, però, presenta almeno due aspetti problematici: (i) non è del tutto chiara o, quantomeno, convincente la distinzione tracciata da Alchourrón e Bulygin tra “abrogazione formale” e “abrogazione materiale”; (ii) un argomento non trattato dai due autori è quello relativo all’abrogazione di norme permissive (ammettendo che un tale tipo di norme vi sia).

⁵ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre el concepto de orden jurídico*, cit., p. 402; *Iid.*, *Unvollständigkeit, Widersprüchlichkeit und Unbestimmtheit der Normenordnung*, in A.G. Conte, R. Hilpinen, G.H. von Wright (hrsg.), *Deontische Logik und Semantik*, Wiesbaden, Athenaion, 1977; trad. it. (a cura di F. Castellani) Bulygin E., *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti giuridici*, in G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 300 ss.; *Iid.*, *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, Valencia (Venezuela), Universidad de Carabobo, 1979, riedito in E. Garzón Valdés, R. Vázquez (eds.), *Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política*, Vol. 39, México, Fontamara, 1997, p. 96. Cfr. Bulygin E., *Teoría y técnica de la legislación*, in «La Ley», 46 (1981), riedito in Alchourrón C.E., Bulygin E., *Análisis lógico y Derecho*, cit., p. 422: «mientras que la promulgación es siempre unívoca en el sentido de que al agregársele un conjunto de normas a un conjunto dado, el resultado es siempre un conjunto, la derogación no lo es, o al menos, no lo es siempre. El resultado de restar un conjunto de normas de otro conjunto puede no ser un conjunto, sino una pluralidad de conjuntos. En tal caso el sistema queda indeterminado».

⁶ Si vedano, oltre agli articoli citati nella nota precedente: Alchourrón C.E., Bulygin E., *Un modello per la dinamica dei sistemi normativi*, in «Informatica e diritto», IV, n.2 (1978), pp. 133-143; *Iid.*, *The Expressive Conception of Norms*, cit.; *Iid.*, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, in «Rechtstheorie», 15 (1984), pp. 453-464; Alchourrón C.E., *Normative Order and Derogation*, in A.A. Martino (ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics, and Legal Information Systems*, Amsterdam, North-Holland, 1982, pp. 51-63.

⁷ Cfr. Saucá J.M., *Cuestiones lógicas en la derogación de las normas*, Mexico, Fontamara, 2001.

Per quanto concerne il primo punto, il problema sorge dal fatto che Alchourrón e Bulygin non danno particolare rilevanza alla distinzione tra quel tipo di abrogazione che ha ad oggetto formulazioni normative (“abrogazione espressa nominata”⁸) e quelli che hanno ad oggetto norme (“abrogazione espressa innominata” e “abrogazione tacita”). Per i due autori, infatti, oggetto di abrogazione (nonché di promulgazione) sono sempre, genericamente, *norme*.

Il secondo problema riguarda, invece, l’analisi dell’abrogazione che ha ad oggetto norme permissive. Se si ammette, infatti, che un sistema normativo possa avere quali elementi anche norme di permesso⁹, allora diventa complicato, perlomeno utilizzando l’apparato concettuale di Alchourrón e Bulygin, rendere adeguatamente conto dell’operazione di abrogazione avente ad oggetto questo tipo di norme. Il capitolo 12 di questo lavoro sarà dedicato principalmente a questo secondo problema; anticipando, comunque, gli argomenti che verranno sviluppati nel predetto paragrafo, l’idea è che questa difficoltà sia dovuta al fatto che Alchourrón e Bulygin ancorché, correttamente, distinguano tra concetti descrittivi e prescrittivi (o, meglio, normativi¹⁰) di permesso, ritengono che vi sia *un solo* concetto prescrittivo¹¹. È bene, invece, distinguere *almeno due* concetti normativi (non descrittivi) di permesso: (i) il permesso unilaterale, che è (in un qualche senso

⁸ Cfr. Guastini R., *In tema di abrogazione*, in C. Luzzati (a cura di), *L’abrogazione delle leggi. Un dibattito analitico*, Milano, Giuffrè, 1987.

⁹ Vi sono autori per i quali il concetto di permesso è del tutto superfluo. Cfr., ad esempio, Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions*, in «Rechtstheorie», 4 (1973), p. 169.

¹⁰ La locuzione ‘permesso prescrittivo’ non sembra del tutto felice, in quanto esprime un concetto dubbio: non mi pare opportuno, infatti, qualificare quella di permesso come una nozione prescrittiva: con i permessi non si prescrive alcunché. È più opportuno parlare di “prescrittività” solo in relazione a obblighi e divieti. Alcuni argomenti a favore della tesi secondo la quale il permesso possa, invece, essere considerato come una prescrizione sono esposti in Muffato N., *Due questioni di semantica deontica*, in «Analisi e diritto», 2010, pp. 68 ss.

¹¹ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Permission and Permissive Norms*, in Krawietz W., Schleski H., Winkler G., Schramm A. (Hrsg.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*, Berlin, Duncker & Humblot, 1984, p. 354: «there are three [concetti di permesso]: one prescriptive and two descriptive». Cfr. anche Bulygin E., *Sobre la equivalencia pragmática entre permiso y no prohibición*, in «DOXA» 33 (2010), pp. 284-285.

da specificarsi) implicito in un obbligo e (ii) il permesso bilaterale, che è conseguenza di un atto linguistico normativo di permesso e (anziché essere implicito in un obbligo) può essere in conflitto con un obbligo.

11.1. La nozione di abrogazione

Secondo una definizione intuitiva e pre-analitica, l'abrogazione consiste in un'operazione con la quale si elimina una norma. Ovviamente, questa definizione non può che essere provvisoria, giacché si serve di termini che necessitano di essere, a loro volta, meglio definiti.

Innanzitutto, non è chiaro che tipo di "operazione" sia l'abrogazione. Secondo alcuni, può essere ricostruita come una norma-prescrizione di secondo livello – ovvero un comando rivolto da un'autorità normativa ad un'altra autorità, gerarchicamente subordinata, il contenuto del quale consiste nel far sì che una norma venga rimossa dal sistema. Altri autori ricostruiscono l'abrogazione come una (meta-)norma costitutiva la quale stabilisce a quali condizioni una qualche norma(-oggetto) ha valore di (*count as*) norma invalida¹². Infine, a volte l'abrogazione viene presentata come (il prodotto di) un atto di linguaggio normativo, con il quale un'autorità normativa realizza lo scopo di eliminare una norma da un sistema.

Inoltre, è necessario definire in modo più chiaro cosa si intende con l'espressione 'eliminazione di una norma'. Una prima soluzione potrebbe consistere nell'affermare che, con questa locuzione, si intende che l'effetto dell'abrogazione è quello di rendere *invalida* una norma. Purtroppo, anche questa risposta non può ritenersi del tutto soddisfacente, essendo nota l'equivocità sia del termine 'norma' sia del termine 'validità' (specialmente se riferito a norme).

¹² Cfr. Guastini R., *In tema di abrogazione*, cit., pp. 25-27. Per le nozioni di 'norma costitutiva' e 'count-as-conditional' cfr., a mero titolo d'esempio: Conte A.G., *Regola costitutiva in Searle*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 69-78, 2007; Grossi D., Jones A.J.I., *Constitutive Norms and Count-as Conditionals*, in Gabbay D., Horty J., Parent X., van der Meyden R., van der Torre L. (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, 2013, pp. 407-441.

Come detto in precedenza, i lavori di Alchourrón e Bulygin sono un punto di partenza imprescindibile per l'analisi dei problemi logici sollevati dall'operazione di abrogazione. I due autori si sono, infatti, occupati dell'abrogazione allo scopo di affrontare uno dei difetti che i sistemi normativi possono presentare: quello della indeterminatezza logica. Come accennato in precedenza, Alchourrón e Bulygin hanno infatti notato che, nei casi in cui oggetto di abrogazione sono norme *derivate*, questa operazione può condurre ad un risultato non univoco: dopo l'abrogazione di una o più norme derivate, infatti, può accadere che non vi sia alcun criterio per determinare quale sia il sistema normativo residuo¹³.

Nei primi articoli dedicati a questo argomento¹⁴, Alchourrón e Bulygin adottano (quella che successivamente¹⁵ chiameranno) la “concezione hyletica” (delle norme e, dunque,) dei sistemi normativi. Questi ultimi vengono, infatti, concepiti come insiemi deduttivamente chiusi (“sistemi”, appunto) di *norme* (formalmente rappresentate da enunciati deontici come ‘Op’, ‘Pp’, ‘O¬p’). In questi articoli Alchourrón e Bulygin non giustificano però in che modo possano darsi relazioni logiche fra gli elementi dei sistemi normativi, ovvero fra norme¹⁶. Dagli esempi contenuti in alcune pagine di questi lavori, si può intuire che i due autori assumano gli assiomi classici

¹³ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre el concepto de orden jurídico*, cit., pp. 402-403; Bulygin E., *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti giuridici*, cit., p. 300 e p. 306; Alchourrón C.E., Bulygin E., *Un modello per la dinamica dei sistemi normativi*, cit., p. 143; *Ibid.*, *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 96; *Ibid.*, *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 111.

¹⁴ Ovvero – fra quelli citati alle note precedenti – quelli pubblicati nel 1976, 1977, 1978 e 1979.

¹⁵ A partire da Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 38.

¹⁶ Solo verso la fine degli anni '80, in collaborazione con Antonio A. Martino, Alchourrón proverà ad elaborare una nozione “astratta” di conseguenza logica sulla base della quale fondare la tesi secondo la quale relazioni logiche si possono dare (anche) fra norme. Cfr. Alchourrón C.E., Martino A.A., *Lógica sin verdad*, in «Theoría», 7, 8, 9 (1987-1988), pp. 7-43; trad. inglese, *Logic without Truth*, in «Ratio Juris», Vol. 3 n.1 (1990), pp.46-67. Cfr. *supra* §8.

del sistema standard di logica deontica: il principio di “agglomerazione deontica” ed il principio “obbligatorio implica permesso”¹⁷.

A partire dal 1981, con la pubblicazione dell’articolo *The Expressive Conception of Norms*, i due autori sperimentano la logica delle proposizioni normative adottando, appunto, la “concezione espressiva” delle norme. In questo modo, si risolve il problema di come giustificare la chiusura logica dei sistemi normativi essendo questi, ora, concepiti come insiemi di *proposizioni* (comandate) relative ad azioni o condotte umane¹⁸. Nonostante l’adozione della concezione espressiva permetta di risolvere questo problema, la logica dei sistemi normativi fondata su questa concezione presenta alcuni aspetti problematici¹⁹ non ancora risolti, alcuni dei quali riguardano proprio l’operazione di abrogazione – e, in particolare, l’abrogazione di permessi.

Un punto centrale della teoria dell’abrogazione di Alchourrón e Bulygin (comune sia alla concezione hyletica sia a quella espressiva) consiste nell’analizzare questa operazione scomponendola in due elementi: da un lato, (i) l’atto linguistico di *rigetto normativo* e, dall’altro, (ii) l’effetto che tale atto di linguaggio tende a produrre, ovvero l’*eliminazione* di un elemento da un sistema normativo²⁰.

¹⁷ In altri termini, vengono adottate come regole di inferenza (dianoeticamente) valide: ‘ $O\varphi, O\psi \vdash O(\varphi \wedge \psi)$ ’ e ‘ $O\varphi \vdash P\varphi$ ’. Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre el concepto de orden jurídico*, cit., pp. 400-402; Bulygin E., *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti giuridici*, cit., p. 302; Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 94.

¹⁸ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit.

¹⁹ Per una decisa critica alla concezione espressiva delle norme, si veda Weinberger O., *The Expressive Conception of Norms – an Impasse for the Logic of Norms*, in «Law and Philosophy», 4 (1985), pp. 165-198.

²⁰ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 108; cfr. anche *Id.*, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., pp. 460-461: «we analyze derogation into two elements: *the act of rejecting* and *the elimination* of certain act proposition» (corsivo aggiunto).

11.1.1.1. Abrogazione come atto di linguaggio – rigetto normativo

Per analizzare l'operazione di abrogazione, Alchourrón e Bulygin introducono un particolare atto linguistico, in un qualche senso, “opposto” all'atto di promulgazione: il “rigetto normativo” – *rechazo normativo, normative rejection*²¹ – atto linguistico per il quale i due autori introducono l'indicatore pragmatico di forza ‘j’.

Con questo atto linguistico, un'autorità normativa identifica quali elementi intende eliminare (sottrarre, rimuovere) dal sistema normativo. Quindi, a seconda della concezione (delle norme e) dei sistemi normativi che si adotta, oggetto di un atto di rigetto normativo può essere: (i) una norma, intesa come significato di una formulazione normativa (per la concezione hyletica), oppure (ii) una proposizione comandata da una qualche autorità normativa (per la concezione espressiva).

Il rigetto normativo va distinto sia dal rigetto descrittivo (atto di linguaggio per indicare il quale Alchourrón e Bulygin utilizzano il simbolo ‘+’) sia dalla negazione (operatore proposizionale per il quale si usa il simbolo ‘-’). Per illustrare questa distinzione, Alchourrón e Bulygin fanno notare le differenze che vi sono fra le posizioni di un ateo e di un agnostico: il primo, infatti, asserisce la negazione della proposizione che Dio esiste (in simboli: ‘+ ¬p’, dove ‘p’ sta per ‘Dio esiste’) mentre il secondo rigetta la stessa proposizione senza, però, asserirne la negazione (in simboli: ‘+ p’) o, più in generale, senza asserire alcunché che riguardi l'(in)esistenza di Dio²².

Introdurre l'atto linguistico di rigetto normativo è, secondo Alchourrón e Bulygin, un passaggio necessario per rendere adeguatamente conto de (e analizzare il) fenomeno dell'abrogazione; riconoscere l'esistenza di soli atti di promulgazione, infatti, non sarebbe sufficiente al tal fine²³.

²¹ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., pp. 53-54; *Id.*, *The Expressive Conception of Norms*, cit., pp. 104-105.

²² *Ibidem*, p. 105.

²³ *Ibidem*, p. 104.

Vi è, però, un caso nel quale si può parlare di abrogazione senza che vi sia un corrispondente atto di rigetto normativo: «[n]o act of rejecting is required when what is derogated is a mere formulation of a norm (a sentence)»²⁴. È questa la figura dell'abrogazione “formale”, da distinguersi da quella “materiale”²⁵ oggetto della quale è (non un enunciato, una formulazione normativa, ma) un elemento del sistema normativo (una norma o, in alternativa, una proposizione comandata).

Questa dicotomia (abrogazione formale vs. abrogazione materiale) sembra, ad una prima lettura, coincidere con la distinzione tracciata da Riccardo Guastini fra abrogazione espressa (nominata) e abrogazione tacita²⁶ ma, ad una più attenta analisi, può notarsi che così non è. Un'abrogazione espressa nominata viene, infatti, eseguita mediante la *promulgazione* di una formulazione normativa il significato della quale è una norma abrogatrice che verte (non su una norma ma), a sua volta, su un'altra formulazione normativa²⁷; un'abrogazione nominata è spesso effettuata mediante disposizioni del tipo: «È abrogato l'articolo *x* delle legge *y*». A differenza dell'abrogazione espressa nominata, che si riferisce a formulazioni normative, l'abrogazione espressa innominata e l'abrogazione tacita (per incompatibilità o per nuova disciplina) si riferiscono, invece, a norme²⁸.

Diverso è il discorso che deve essere fatto per l'abrogazione formale come definita da Alchourrón e Bulygin. Secondo i due autori, questo tipo di abrogazione è compiuto dall'autorità normativa nel caso particolare in cui vi sia una *ridondanza* nell'ordinamento – ovvero nel caso in cui nel sistema vi siano più formulazioni normative che esprimono la medesima norma. Il risultato che si ottiene con un'operazione di abrogazione formale è quello di

²⁴ *Ibidem*, p. 105.

²⁵ Cfr. Alchourrón C.E., *Normative Order and Derogation*, cit., p. 53.

²⁶ Cfr. Guastini R., *In tema di abrogazione*, cit., pp. 7-8; cfr. anche *Id.*, *Explicit v. Tacit Derogation*, in «Analisi e diritto», 2017, pp. 213-219.

²⁷ In questo caso, dunque, «l'abrogazione non è ciò che appare: essa appare come “sottrazione” dal sistema giuridico delle norme abrogate; ma, a ben vedere, consiste piuttosto nella “addizione” a tale sistema di norme abrogatrici», Guastini R., *In tema di abrogazione*, cit., p. 5.

²⁸ *Ibidem*, p. 19.

cambiare lo statuto logico che una *norma* possiede in relazione ad un sistema normativo di riferimento: con questa operazione, infatti, una norma (*espressa*, i.e.) appartenente alla base normativa del sistema viene da questa rimossa, ma continua a rimanere un elemento del sistema in qualità di norma *derivata*²⁹. Si immagini, ad esempio, che un sistema normativo SN₁ sia composto dalle sole norme *Op* e *Pp*, ovvero: SN₁ = {*Op*, *Pp*}. Se si rimuove da SN₁ la norma *Pp* si otterrà, come conseguenza, un nuovo sistema normativo SN₂, del quale farà parte un solo elemento (*Op*). Pur avendo SN₁ e SN₂ due basi assiomatiche differenti (rispettivamente, {*Op*, *Pp*} e {*Op*}) gli insiemi delle loro conseguenze logiche hanno gli stessi elementi (ovvero: Cn(SN₁) = Cn(SN₂) = {*Op*, *Pp*})³⁰. Di conseguenza, può dirsi che la norma *Pp* ha mutato il suo statuto logico nell'ordinamento: da norma espressa (in quanto appartenente alla base assiomatica di SN₁) è divenuta norma derivata (in quanto appartenente all'insieme delle conseguenze logiche degli elementi di SN₂, ma non anche alla relativa base assiomatica)³¹.

Come si vede, dunque, nonostante i termini impiegati da Alchourrón e Bulygin possano essere a volte fuorvianti³², oggetto dell'abrogazione formale sono comunque sempre norme (i.e. formulazioni normative interpretate) e non solo formulazioni normative.

²⁹ Cfr. Alchourrón C.E., *Normative Order and Derogation*, cit., p. 53: «This kind of act of derogation [formal derogation] does not aim at a substantial alteration of the system, but a more economic presentation of the same system by means of removing some superfluous elements of its basis [...] it tends only to modify the form of presentation of the system, but not the system itself».

³⁰ A condizione che si accetti il principio “obbligatorio implica permesso”. Cfr. *ultra* §13.

³¹ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre el concepto de orden jurídico*, cit., p. 399.

³² In *Ibidem* e in Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 76 i due autori parlano di “derogación de una formulación de norma”; ancora, in Bulygin E., *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti giuridici*, p. 303 si parla di “abrogazione della formulazione di una norma”; infine, in Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 105, viene usata l'espressione “removing a norm-formulation”.

11.1.1.2. *Rigetto normativo e teoria dei performativi*

L'atto linguistico nel quale consiste il rigetto normativo può essere studiato alla luce della teoria dei *performativi* – uno dei concetti chiave della pragmatica linguistica.

Vi sono, come è noto, casi nei quali *dire* di fare qualche cosa coincide precisamente con il *fare* quella cosa; in altri termini, il dire di compiere un atto di linguaggio è eseguire l'atto stesso³³. Ad esempio, proferendo, nelle circostanze opportune, un enunciato come «Prometto di venire a trovarti» chi parla non sta – nonostante la forma grammaticale dell'enunciato – *descrivendo* il fatto che sta compiendo una promessa ma, piuttosto, sta *eseguendo* una promessa.

Gli enunciati dotati di queste peculiari caratteristiche pragmatiche sono stati studiati principalmente dal filosofo del linguaggio John L. Austin – il quale ha introdotto il neologismo '*performative*' (che viene tradotto in italiano, appunto, con 'performativo')³⁴.

L'atto di rigetto normativo può essere considerato come un performativo: un'autorità normativa che rigetta un qualche elemento dal sistema normativo, proferendo un enunciato come «Rigetto l'elemento *x* dal sistema normativo *y*», non si limita infatti a dire ciò che sta facendo, ma fa quello che sta dicendo.

Assumendo che il rigetto normativo sia un performativo, di che tipo di performativo si tratta? Al fine di rispondere a questa domanda è utile prendere in considerazione la classificazione dei verbi performativi proposta da Amedeo G. Conte.

³³ Cfr. Conte A.G., *Performativo vs. normativo*, in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994; riedito in Conte A.G., *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1994*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 592. Cfr., inoltre, Conte A.G., *Il linguaggio dell'atto*, in *Id.*, *Filosofia del linguaggio normativo III. Studi 1995-2001*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 949.

³⁴ Cfr. Austin J.L., *How to Do Things with Words* (1962), II ed., J.O. Urmson, M. Sbisà (eds.), Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1975, p. 6: «to utter [un certo tipo di enunciati] (in, of course, the appropriate circumstances) is not to *describe* my doing of what I should be said in so uttering to be doing or state that I am doing it: it is to doing it. [...] What are we call a sentence or an utterance of this type? I propose to call it [...] 'a performative'».

Conte distingue, nella classe dei performativi, due sotto-classi mutuamente esclusive e congiuntamente esaustive: quella de (I) i performativi esecutivi e quella de (II) i performativi thetici (o produttivi)³⁵.

(I) I verbi performativi *esecutivi* sono quelli il significato dei quali consiste nell'esecuzione di un atto di linguaggio³⁶, la performatività esecutiva (o, anche, non thetica)³⁷ è quella «di colui che, con le parole che dice [...] attua (effettua) atti»³⁸; esempi di performativi esecutivi sono: 'affermare', 'constatare', 'negare', 'congratularsi', 'scusarsi', 'ringraziare'. All'interno dell'insieme dei performativi esecutivi, poi, Conte distingue due sotto-insiemi, fra loro complementari: si possono distinguere infatti, da un lato, (I.i) i performativi esecutivi rhetici (o discorsivi) e, dall'altro, (I.ii) i performativi esecutivi non rhetici. La differenza fra questi due tipi di performativi consiste nel fatto che i primi, e non i secondi, per essere correttamente formati, «devono essere saturati dall'indicazione dell'oggetto della *rhêsis*»³⁹ – ovvero i verbi performativi rhetici richiedono necessariamente (al fine di essere sintatticamente ben formati) di essere seguiti da un complemento oggetto (esempi: «Constato che...», «Nego che...»), cosa che non vale per i performativi esecutivi non rhetici (esempi: «Mi congratulo», «Mi scuso»).

(II) I verbi performativi *thetici* significano, invece, una “posizione di verità” (*in e per* una determinata convenzione)⁴⁰ con essi il parlante non si

³⁵ Cfr. Conte A.G., *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, in G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Bologna, Il Mulino, 1977, riedito in Conte A.G., *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*, Torino, Giappichelli, 1989, pp. 173-191; *Id.*, *Il linguaggio dell'atto*, cit., pp. 959 ss.

³⁶ Cfr. Conte A.G., *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, cit. p. 185.

³⁷ Cfr. Conte A.G., *Performativo vs. normativo*, cit., p. 593: «è athetica (ossia non-thetica) la performatività delle enunciazioni che attuano non uno stato di cose, ma un atto».

³⁸ Conte A.G., *Il linguaggio dell'atto*, cit., p. 963.

³⁹ Conte A.G., *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, cit., p. 186.

⁴⁰ *Ibidem*.

limita ad effettuare atti di linguaggio ma, piuttosto, “altera il mondo”⁴¹; esempi di performativi thetici sono: ‘promettere’, ‘promulgare’, ‘accusare’, ‘abrogare’, ‘assolvere’. Anche la classe dei performativi thetici può essere distinta in due sotto-classi, fra loro complementari. Vi sono, infatti, performativi i quali hanno un senso (non di posizione ma) di *dissoluzione* di un qualche stato di cose⁴² – se atti linguistici di questo tipo sono eseguiti felicemente, allora viene meno l’oggetto, lo stato di cose, sul quale essi vertono⁴³. Questi ultimi sono chiamati da Conte (*II.i*) performativi thetici anairetici e ad essi complementare è l’insieme dei (*II.ii*) performativi thetici non-anairetici⁴⁴.

Secondo Conte, il verbo ‘abrogare’ è un esempio paradigmatico di performativo thetico anairetico. Un atto di abrogazione, infatti: (*i*) per essere praxeologicamente valido⁴⁵, deve avere ad oggetto uno *status* deontico (ovvero, nel lessico di Conte, un obbligo, un divieto o un permesso) sintat-

⁴¹ Cfr. Conte A.G., *Il linguaggio dell’atto*, cit., p. 963. Cfr. inoltre *Id.*, *Performativo vs. normativo*, cit., p. 593: «è thetica (dal greco ‘*thésis*’ “atto di posizione”) la performatività delle enunciazioni che attuano uno stato di cose».

⁴² Cfr. Conte A.G., *Il linguaggio dell’atto*, cit., p. 964.

⁴³ *Ibidem*. Cfr., inoltre, Conte A.G., *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, cit. p. 191: «[vi sono verbi performativi] i quali significano la posizione della non verità (della non verità *in* una convenzione e *per* una convenzione) d’un enunciato presupposto vero».

⁴⁴ Cfr. Conte A.G., *Filosofia del performativo*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, cit., pp. 198-216.

⁴⁵ La “validità pragmatica praxeologica” è quella che si predica di un atto di linguaggio ed è relativa al *concetto* stesso di quell’atto – ad esempio, affinché una promessa sia praxeologicamente valida è necessario che verta su un comportamento futuro; cfr. Conte A.G., *Minima deontica*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 65 (1988), p. 454 e *Id.*, *Performativo vs. normativo*, cit., pp. 597-598.

ticamente valido⁴⁶ e (ii) se praxeonomicamente valido⁴⁷, ha l'effetto di rendere sintatticamente invalido quello stesso *status* deontico.

È, a questo punto, opportuno sottolineare le differenze principali fra il concetto di abrogazione così come analizzato da Conte e la nozione di rigetto normativo di Alchourrón e Bulygin.

In primo luogo, è diverso l'oggetto sul quale verte, per Conte, un atto di abrogazione rispetto a ciò che può essere rigettato normativamente. Per Alchourrón e Bulygin, infatti, ciò che può essere rigettato da un'autorità normativa è un elemento del sistema e, quindi, a seconda della concezione delle norme che si adotta, o una norma (intesa come significato di una formulazione normativa) – per la concezione hyletica – o una proposizione comandata – per la concezione espressiva. Secondo Conte, invece, un atto linguistico di abrogazione non può che verte su (uno *status* deontico, ovvero) un obbligo, un divieto oppure un permesso – sintatticamente valido *in* un ordinamento normativo e *per* un ordinamento normativo.

Inoltre non è, forse, opportuno classificare l'atto di rigetto normativo di Alchourrón e Bulygin come un performativo thetico anairetico (al contrario dell'abrogazione, per Conte). Infatti il rigetto normativo non ha l'effetto *immediato* di rimuovere dal sistema normativo gli elementi che ne sono oggetto ma, piuttosto, “produce” (e potrebbe considerarsi, per questo, un performativo thetico ma non anairetico) una necessità pratica⁴⁸ in capo all'au-

⁴⁶ La “validità sintattica” è quella che si predica di *status* deontici (obblighi, divieti, permessi), posti in essere attraverso atti thetici di normazione, ed è relativa alle regole costitutive sulla validità di un dato ordinamento di riferimento; cfr. Conte A.G., *Minima deontica*, cit. p. 454. In lavori precedenti, Conte ha sostenuto che l'effetto di un atto di abrogazione fosse quello di rendere (non *status* deontici, ma) enunciati deontici (non sintatticamente invalidi, ma) deonticamente falsi; cfr. Conte A.G., *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, cit. p. 191.

⁴⁷ La “validità pragmatica praxeonomica” è quella che si predica di atti di linguaggio ed è relativa a regole (anankastico-costitutive) che pongono condizioni di validità agli atti stessi; cfr. Conte A.G., *Minima deontica*, cit. p. 454 e *Id.*, *Performativo vs. normativo*, cit., p. 599.

⁴⁸ Sulla nozione di “necessità pratica” (o “dovere tecnico”) cfr., ad esempio, von Wright G. H., *Is and Ought*, in E. Bulygin, J.-L. Gardies, I. Niiniluoto, (eds.), *Man, Laws, and Modern Forms of Life*, Dordrecht, Reidel, 1985, p. 274; cfr., inoltre, Lorini G., *Dovere deontico vs. dovere anankastico*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, cit., pp. 103-115 e Sartor G., *Obbligo deontico e «obbligo tecnico»*, in «Informativa e diritto», XIX (1991), pp. 113-146.

torità normativa; necessità pratica che ha ad oggetto l'*eliminazione* dal sistema degli elementi rigettati: «in order to permit p , Rex [i.e. un'autorità normativa] **must** repeal or derogate the norm that prohibits p ; more exactly he **has to** eliminate $\neg p$ from the system. For this he **must**, first, identify what he wants to eliminate ($\neg p$) and, secondly, perform the operation of subtracting $\neg p$, so that as a result of this operation $\neg p$ will be eliminated from the system. Here again a distinction must be made between the act performed by Rex, that will be called *act of rejection*, the operation of eliminating certain proposition from the system and the criteria that govern such elimination»⁴⁹.

11.1.2.1. *Abrogazione come effetto – eliminazione*

Come si è detto, per Alchourrón e Bulygin è essenziale distinguere l'atto linguistico (che, adottando il lessico di Conte, potrebbe classificarsi come performativo *thetic*) di rigetto normativo dall'operazione che è l'effetto di tale atto – ovvero l'*eliminazione* dal sistema normativo di quegli elementi che sono oggetto di rigetto.

Un aspetto che i due autori hanno spesso evidenziato consiste nell'osservare che, se l'obiettivo dell'autorità normativa è quello di fare in modo che certi elementi non appartengano (più) al sistema normativo, allora non è sempre sufficiente eliminare i soli elementi che sono stati espressamente rigettati: un elemento rigettato, infatti, potrebbe continuare ad appartenere al sistema normativo perché, ad esempio, è conseguenza logica di altri elementi del sistema che non sono, invece, oggetto di rigetto

⁴⁹ Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 104. Il grassetto è mio ed è impiegato per evidenziare l'uso, da parte degli autori, delle forme verbali inglesi 'must' e 'have to' – utilizzo che può considerarsi un indizio del fatto che Alchourrón e Bulygin concepiscono l'operazione di eliminazione come una necessità pratica che è "conseguenza" di un atto di rigetto.

*esplicito*⁵⁰. Inoltre, potrebbe rigettarsi dal sistema un elemento che (ancora) non vi appartiene⁵¹.

Si può, a questo punto, tentare di ricostruire l'operazione di eliminazione servendosi dell'apparato concettuale, tecnicamente rigoroso, sviluppato da Alchourrón, Gärdenfors e Makinson⁵² per l'analisi del cambiamento di credenze in una teoria (*belief change*, o *theory change*): il c.d. "modello AGM". Questo modello è stato presentato in un articolo la cui genesi⁵³ può essere ricondotta ad alcuni lavori di Alchourrón e Makinson dedicati all'operazione di *contrazione* (i.e. sottrazione, eliminazione) di credenze da una teoria⁵⁴ – lavori che, a loro volta, sviluppano alcune idee formulate dai due

⁵⁰ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 85: «Si el acto de rechazo ha de producir como resultado la eliminación de la norma rechazada, es evidente que tienen que eliminarse también todas las normas que implican esa norma, pues del lo contrario la norma no dejaría de pertenecer al sistema»; cfr. anche *Iid.*, *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 109: «When Rex rejects a norm-content (or a set of norm-contents), this act identifies what he wants to be eliminated (subtracted) from the system. [...] But if only [the rejected norm-content] is subtracted from the system, Rex may fail to achieve his purpose [...] the derogation of p requires not only the explicit rejection of p itself, but also the rejection of all of those propositions of which p is a consequence»; cfr. Bulygin E., *Teoría y técnica de la legislación*, cit., p. 421: «cuando se deroga una norma quedan derogadas todas las normas de las que la norma derogada es consecuencia. La razón es clara: si no se eliminan las normas de las que ella se deriva, tampoco se la elimina a ella; seguirá perteneciendo al sistema a título de norma derivada».

⁵¹ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 108: «it makes perfectly good sense to reject the norm-content p , even if p is not a member of the system [...] it may produce the important result of preventing the addition of p if p is promulgated later by an authority of lower level»; cfr. anche *Iid.*, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., p. 461: «The rejection "in advance" [...] can prevent the incorporation of the rejected propositions into the commanded set, even if they are commanded (by a hierarchically inferior authority)». Cfr., *contra*, Weinberger O., *The Expressive Conception of Norms*, cit., pp. 472-474.

⁵² In Alchourrón C.E., Gärdenfors P., Makinson D., *On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions*, in «The Journal of Symbolic Logic», 50 (1985), pp. 310-330.

⁵³ Per un resoconto sulle origini del modello AGM si vedano Makinson D., *In Memoriam. Carlos Eduardo Alchourrón*, in «Nordic Journal of Philosophical Logic», 1 (1996), pp. 3-10 e Gärdenfors P., *Notes on the History of Ideas Behind AGM*, in «Journal of Philosophical Logic», 40 (2011), pp. 115-120.

⁵⁴ Cfr. Alchourrón C.E., Makinson D., *On the Logic of Theory Change: Contraction Functions and their Associated Revision Functions*, in «Theoria», 48 (1982), pp. 14-37, nonché *Iid.*, *On the Logic of Theory Change: Safe Contraction*, in «Studia Logica», 44 (1985), pp. 405-422.

autori in un articolo precedente dedicato, appunto, (anche) al tema dell'abrogazione di norme da un sistema normativo⁵⁵.

L'idea è, quindi, quella di studiare l'eliminazione (prodotto di un atto di rigetto normativo) come un particolare tipo di operazione di contrazione che ha ad oggetto elementi di un sistema normativo⁵⁶. Per fare ciò è, innanzi tutto, opportuno introdurre sinteticamente il modello AGM.

11.1.2.2. Interludio: il modello AGM e l'operazione di contrazione

Il modello AGM⁵⁷ è stato pensato per studiare i cambiamenti che si possono avere in una *teoria* intendendo, con questo termine, un insieme di credenze (attribuite ad un qualche soggetto epistemico ideale) coerente e deduttivamente chiuso (i.e. un "sistema", nel senso tecnico del termine⁵⁸). Le credenze attribuite ai soggetti epistemici, in questo modello, vengono rappresentate simbolicamente utilizzando un linguaggio formalizzato L (che è il linguaggio-oggetto del modello) – ovvero il linguaggio della logica proposizionale classica.

Una teoria, quindi, è un insieme di credenze (rappresentate da proposizioni atomiche o composte attraverso i classici operatori vero-funzionali) coerente e deduttivamente chiuso. Se K è un insieme di credenze, allora una

⁵⁵ Si tratta di Alchourrón C.E., Makinson D., *Hierarchies of Regulations and their Logic*, in R. Hilpinen (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, pp. 125-148.

⁵⁶ Cfr. Gärdenfors P., *The Dynamics of Normative Systems*, in A.A. Martino (ed.), *Expert Systems in Law*, Amsterdam, North-Holland, 1992, p. 196: «There are close relations between the dynamic structure of normative systems and the theory of contractions and revisions of belief sets that has been developed [nell'articolo AGM]».

⁵⁷ Per un'introduzione al modello, si può consultare Fermé E., Hansson S.O., *Belief Change. Introduction and Overview*, Dordrecht, Springer, 2018, pp. 9-24; si veda anche Ferrer Beltrán J., Rodríguez J.L., *Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos*, Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 106-116.

⁵⁸ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Normative Systems*, Wien, Springer, 1971; trad. it. a cura di P. Chiassoni, G.B. Ratti, *Sistemi normativi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2005; cfr. altresì Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre el concepto de orden jurídico*, cit., p. 396.

teoria T è l'insieme $Cn(K)$ i cui elementi sono tutte le proposizioni che sono logicamente implicate dagli elementi dell'insieme K (che viene chiamato "base della teoria").

Per esprimere le relazioni logiche che si danno fra gli elementi di K è necessario, dunque, introdurre l'operazione di conseguenza logica. Seguendo la ricostruzione di Alfred Tarski⁵⁹, l'operazione di conseguenza logica può essere concepita come una funzione 'Cn' il dominio della quale è un insieme di proposizioni X (sottoinsieme di L), mentre il co-dominio è un altro insieme (sottoinsieme di L) $Cn(X)$, gli elementi del quale sono tutte le proposizioni che sono conseguenza logica delle proposizioni appartenenti ad X . Si assume, poi, che fra i suddetti insiemi si diano le relazioni seguenti⁶⁰:

$X \subseteq Cn(X)$	[inclusione]
$Cn(X) = Cn(Cn(X))$	[iterazione]
se $X \subseteq Y$, allora $Cn(X) \subseteq Cn(Y)$	[monotonicità]

Ovvero, si assume che: (i) X è sempre o un sottoinsieme proprio di $Cn(X)$ oppure è identico a $Cn(X)$; (ii) l'insieme delle conseguenze logiche di X è identico all'insieme delle conseguenze logiche di $Cn(X)$; (iii) se X è un sottoinsieme di un altro insieme Y , allora l'insieme delle conseguenze logiche di X è incluso nel sottoinsieme delle conseguenze logiche di Y .

Si assume, inoltre, che la funzione Cn soddisfi le proprietà seguenti:

se $X \vdash \varphi$, allora $\varphi \in Cn(X)$ ⁶¹	[superclassicality]
$\psi \in Cn(X \cup \{\varphi\})$ sse $(\varphi \supset \psi) \in Cn(X)$	[deduzione]
se $\varphi \in Cn(X)$, allora $\varphi \in Cn(X')$, dove $X' \subseteq X$	[compattezza]

⁵⁹ Tarski A., *Logic, Semantics, Metamathematics. Papers from 1923 to 1938*, trad. inglese di J.H. Woodger, Oxford, Clarendon Press, 1956, pp. 409-420.

⁶⁰ Cfr. Fermé E., Hansson S.O., *Belief Change. Introduction and Overview*, cit., p. 10.

⁶¹ Nel caso in cui una qualsiasi espressione ' φ ' sia una verità logica (una formula valida sintatticamente o semanticamente), si scriverà ' $\vdash \varphi$ ' anziché ' $\varphi \in Cn(\emptyset)$ '.

Ovvero: (i) se φ può essere derivato, sulla base delle regole della logica classica, da X allora φ appartiene all'insieme $Cn(X)$; (ii) se ψ appartiene all'insieme delle conseguenze logiche dell'insieme che è dato dall'unione di X con φ , allora il condizionale ($\varphi \supset \psi$) appartiene all'insieme $Cn(X)$; (iii) se φ appartiene all'insieme delle conseguenze logiche di X , allora appartiene anche all'insieme delle conseguenze logiche di qualunque sottoinsieme di X .

Come accennato in precedenza, la funzione principale del modello AGM è quella di analizzare, utilizzando un linguaggio formalizzato, i possibili cambiamenti che possono darsi in (un insieme coerente di credenze, ovvero in) una teoria T . Nuove credenze, infatti, possono essere aggiunte, incorporate in una teoria (c.d. “espansione”); oppure credenze che appartengono ad una teoria possono essere da questa rimosse (c.d. “contrazione”); infine, in una teoria può rimuoversi una credenza e, contestualmente, incorporare ad essa la negazione della credenza stessa (c.d. “revisione”)⁶².

Nell'esecuzione delle operazioni precedentemente elencate si stipula, poi, che debbano essere soddisfatti i seguenti criteri di razionalità⁶³:

- *chiusura logica* – l'insieme di credenze che risulta dopo aver compiuto una di queste operazioni su una teoria è, a sua volta una teoria (ed è, quindi, un insieme deduttivamente chiuso);
- *successo* – se l'operazione consiste nell'aggiunta di una credenza ad una teoria, allora l'elemento aggiunto deve appartenere alla teoria che è il risultato dell'operazione; se l'operazione consiste nella rimozione di una proposizione, invece, questa non deve appartenere all'insieme di credenze finale;
- *coerenza* – la teoria che è il risultato di un'operazione di espansione, contrazione o revisione non deve contenere contraddizioni;

⁶² Cfr. Fermé E., Hansson S.O., *Belief Change. Introduction and Overview*, cit., pp. 12-13.

⁶³ *Ibidem*, p. 13.

- *conservazione* – in un’operazione di espansione, non va rimossa alcuna proposizione, mentre in un’operazione di contrazione non va aggiunta alcuna proposizione;

- *mutilazione minima* – la teoria che è il risultato di un’operazione di contrazione o di revisione deve mantenere il maggior numero di elementi possibile dell’insieme di credenze originario.

Dopo aver introdotto sinteticamente il modello AGM, le operazioni di cambiamenti di credenze da questo studiate, nonché le proprietà che si assume queste operazioni debbano soddisfare, si può passare a prendere in esame l’operazione che più interessa per l’analisi dell’abrogazione: la *contrazione*. L’eliminazione che è prodotto di un atto di rigetto normativo, infatti, può essere ricostruita come un tipo particolare di contrazione con la quale si rimuovono (non da una teoria, ma) da un sistema normativo (non credenze, ma) norme-senso o proposizioni-comandate (a seconda della concezione delle norme adottata)⁶⁴.

Utilizzando il simbolo ‘ $\dot{-}$ ’ per denotare la funzione di contrazione, l’espressione ‘ $(K \dot{-} \varphi)$ ’ indica l’operazione di contrazione de (con la quale si rimuove) la proposizione φ dalla teoria K ⁶⁵.

Come detto in precedenza, l’operazione di contrazione – come tutti i processi di cambiamento di credenze – deve soddisfare alcuni requisiti. A questo fine, vengono elencati i seguenti postulati⁶⁶:

- | | |
|---|--------------|
| ($\dot{-}$ 1) $(K \dot{-} \varphi) = Cn(K \dot{-} \varphi)$ | [chiusura] |
| ($\dot{-}$ 2) $(K \dot{-} \varphi) \subseteq K$ | [inclusione] |
| ($\dot{-}$ 3) se $\varphi \notin Cn(K)$, allora $(K \dot{-} \varphi) = K$ | [vacuità] |

⁶⁴ Cfr. Alchourrón C.E., Makinson D., *Hierarchies of Regulations and their Logic*, cit., p. 128.

⁶⁵ Oggetto di contrazione non deve essere, necessariamente, una proposizione – atomica o molecolare – ma può essere anche un insieme di proposizioni. L’espressione ‘ $(K \dot{-} \varphi)$ ’ è, infatti, un’abbreviazione per ‘ $(K \dot{-} \{\varphi\})$ ’.

⁶⁶ Cfr. Alchourrón C.E., Gärdenfors P., Makinson D., *On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions*, cit., p. 513; cfr. anche Makinson D., *How to Give It up: A Survey of Some Formal Aspects of the Logic of Theory Change*, in «Synthese», 62 (1985), p. 351.

- (÷ 4) se $\varphi \notin Cn(\emptyset)$, allora $\varphi \notin Cn(K \dot{-} \varphi)$ [successo]
 (÷ 5) se $Cn(\varphi) = Cn(\psi)$, allora $(K \dot{-} \varphi) = (K \dot{-} \psi)$ [estensionalità]

ovvero: (÷ 1) stabilisce che l'insieme che è il risultato di una contrazione di un qualche elemento da una teoria è, a sua volta, una teoria – in altri termini, $(K \dot{-} \varphi)$ è una teoria ogniqualevolta K è una teoria; (÷ 2) dice che, quando si rimuove per contrazione un elemento da K , si ottiene quale risultato o un sottoinsieme proprio di K o lo stesso insieme K ; secondo il postulato (÷ 3), nel caso limite nel quale l'elemento da rimuovere non appartiene alla teoria K , l'operazione di contrazione ha come risultato la teoria K stessa; (÷ 4) stabilisce che, ad eccezione del caso in cui l'espressione φ da rimuovere sia una verità logica (i.e. $\vdash \varphi$, ovvero $\varphi \in Cn(\emptyset)$), ciò che viene rimosso a seguito di una contrazione non deve più appartenere alla teoria che è il risultato dell'operazione⁶⁷; il postulato (÷ 5), infine, afferma che non vi è differenza fra rimuovere una proposizione φ e rimuovere una proposizione ad essa logicamente equivalente⁶⁸.

Il processo di contrazione presenta, però, alcuni problemi – gli stessi problemi che Alchourrón e Bulygin avevano già evidenziato, parlando di *indeterminatezza logica* dei sistemi normativi⁶⁹, in relazione al fenomeno

⁶⁷ Corollario di (÷ 4) è il seguente postulato:

$$(\dot{-} 4') \quad \text{se } \varphi \in Cn(\emptyset), \text{ allora } (K \dot{-} \varphi) = K \quad \text{[fallimento]}$$

ovvero: se ad essere rimossa da una teoria è una verità logica, allora il risultato della contrazione è identico alla teoria iniziale.

⁶⁸ A questi cinque postulati potrebbe aggiungersene un sesto,

$$(\dot{-} 6) \quad K \subseteq Cn((K \dot{-} \varphi) \cup \{\varphi\}) \quad \text{[recupero]},$$

il quale è fondato sulla intuizione che «it is reasonable to require that we get all of the beliefs [...] back again after first contracting and then expanding with respect to the same belief» – in Gärdenfors P., *Rules for Rational Changes of Beliefs*, in T. Pauli (ed.), *Philosophical Essays Dedicated to Lennart Åqvist on his Fiftieth Birthday*, in «Philosophical Studies», 34 (1982), pp. 88-101. Questo ulteriore postulato, però, è ritenuto da molti autori non accettabile; cfr., ad esempio, Makinson D., *On the Force of Some Apparent Counterexamples to Recovery*, in E.G. Valdés, W. Krawietz, G.H. von Wright, R. Zimmerling (eds.), *Normative Systems in Legal and Moral Theory. Festschrift for Carlos Alchourrón and Eugenio Bulygin*, Berlin, Dunker & Humblot, 1997, p. 478; Ferrer Beltrán J., Rodríguez J.L., *Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos*, cit., pp. 112-113; Fermé E., Hansson S.O., *Belief Change. Introduction and Overview*, cit., pp. 41 ss.

⁶⁹ Cfr. *supra*, nota 5.

dell'abrogazione. Il risultato di una contrazione da una teoria K di un qualche elemento φ , infatti, non è sempre univoco (al contrario del risultato di una qualsiasi operazione di espansione): «in general there will be *many* subsets of $[K]$ that fail to imply $[\varphi]$, and worse still, there will in general be *many maximal* such subsets»⁷⁰. In altri termini, l'insieme – c.d. “reminder set”, per indicare il quale si usa l'espressione ‘ $(K \perp \varphi)$ ’ – che è il risultato di una contrazione di φ dalla teoria K è, in molti casi, una famiglia (ossia un insieme di insiemi). In questi casi, quindi, il *reminder set* $(K \perp \varphi)$ è un insieme i cui elementi sono tutti i sottoinsiemi massimali H di K che non hanno φ fra i propri elementi; in simboli, $H \in (K \perp \varphi)$ se, e solo se⁷¹:

- (i) $H \subseteq K$,
- (ii) $H \not\vdash \varphi$, i.e. $\varphi \notin Cn(H)$ e
- (iii) non esiste alcun H' tale che $H \subset H' \subseteq K$ e $H' \not\vdash \varphi$.

Quando il *reminder set* non è composto da un solo elemento ma, al contrario, da più sottoinsiemi di K , è necessario stabilire un criterio sulla base del quale scegliere qualche elemento di $(K \perp \varphi)$, al fine di rendere il risultato della contrazione univoco.

Una possibile soluzione⁷² consiste nel selezionare *un solo* elemento del *reminder set* – una tale operazione è detta “maxi-choice contraction”⁷³.

⁷⁰ Makinson D., *How to Give It up: A Survey of Some Formal Aspects of the Logic of Theory Change*, cit., p. 349.

⁷¹ Cfr. Fermé E., Hansson S.O., *Belief Change. Introduction and Overview*, cit., p. 21.

⁷² Ma non è l'unica. Alcuni autori, infatti, hanno evidenziato che concepire l'operazione di contrazione come una funzione *maxi-choice* può condurre ad alcuni risultati controintuitivi. Per questo sono state proposte opzioni alternative come la *full meet contraction*, la *partial meet contraction* e la *safe contraction*. Cfr. Alchourrón C.E., Makinson D., *Maps Between some Different Kinds of Contraction Functions: the Finite Case*, in «*Studia Logica*», 45 (1986), pp.187-198; Fermé E., Hansson S.O., *Belief Change. Introduction and Overview*, cit., pp. 21-24; Ferrer Beltrán J., Rodríguez J.L., *Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos*, cit., pp. 111-112.

⁷³ Quindi: $(K \dashv \varphi) \in (K \perp \varphi)$ quando $\varphi \notin Cn(\emptyset)$, altrimenti $(K \perp \varphi) = K$; cfr. Fermé E., Hansson S.O., *Belief Change. Introduction and Overview*, cit., p. 21. Cfr. inoltre Alchourrón C.E., Makinson D., *On the Logic of Theory Change: Contraction Functions and their Associated Revision Functions*, in «*Theoria*», 48 (1982), pp. 14–37.

Si può dimostrare, poi, che tutti i postulati per l'operazione di contrazione $(\div 1)/(\div 5)$ elencati precedentemente sono soddisfatti dalla contrazione "maxi-choice"⁷⁴.

A questo punto, è possibile studiare l'eliminazione che è prodotto di un atto linguistico di rigetto normativo ($\imath\varphi$) come una sotto-specie di operazione di contrazione "maxi-choice", in particolare: l'eliminazione (per la quale utilizzo il simbolo ' \sim ') da un sistema normativo A di un qualche suo elemento φ (una norma-senso o una proposizione comandata) è quella operazione che permette di passare dal sistema A ad uno degli elementi della famiglia $(A \sim \varphi)$ – ovvero ad uno di quei sottoinsiemi massimali di A che non contengono φ ⁷⁵.

11.1.2.3. Eliminazione come operazione di contrazione di sistemi normativi

Se un atto di rigetto normativo ($\imath\varphi$ – per la concezione espressiva – oppure $\div O\varphi$ – per la concezione hyletica) è pragmaticamente valido e se, sulla base delle regole del sistema finalizzate a risolvere i conflitti di "ambivalenza"⁷⁶, prevale su un eventuale atto normativo contrastante (ad esem-

⁷⁴ Cfr. Makinson D., *How to Give It up: A Survey of Some Formal Aspects of the Logic of Theory Change*, cit., pp. 355 ss. Un'operazione \div su K è, quindi, una contrazione maxi-choice se soddisfa i postulati da $(\div 1)$ a $(\div 5)$; cfr. Fermé E., Hansson S.O., *Belief Change. Introduction and Overview*, cit., p. 22.

⁷⁵ Cfr. Alchourrón C.E., Makinson D., *Hierarchies of Regulations and their Logic*, cit., p. 128: «The process of passing from A to $(A \perp Y)$ will be called *derogation* of Y in A»; cfr. anche Alchourrón C.E., *Normative Order and Derogation*, cit. p. 56: «The process of derogation leads from the set A to a family of sets $(A \perp D) = \{B_1 \dots B_n\}$ where [...] every B_i is a *reminder* of the derogation, and the set of all reminders – $(A \perp D)$ – is the *result* of the process of derogation».

⁷⁶ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 107.

pio $!\varphi$, oppure $\neg O\varphi$), allora ciò che è oggetto di rigetto (φ , oppure $O\varphi$) deve essere *eliminato* dal sistema normativo⁷⁷.

Si può, a questo punto, introdurre l'insieme D (*derogandum*⁷⁸), ovvero un (sotto)insieme (di un sistema normativo A) gli elementi del quale sono le norme o le proposizioni comandate oggetto di rigetto normativo – ovvero:

se $\neg\varphi$, allora $\varphi \in D$.

Se l'obiettivo dell'autorità normativa che ha compiuto un atto di rigetto normativo è quello di fare in modo che gli elementi del *derogandum* non appartengano al sistema normativo A, però, non sempre è sufficiente eliminare da A tutti gli elementi di D; qualche elemento di D, infatti, può essere logicamente implicito in qualche altro elemento di A e continuare ad appartenere, pertanto, al sistema normativo (in qualità di norma *derivata*). Per questo bisogna assumere che l'autorità normativa debba *implicitamente* rigettare⁷⁹ tutti quei sottoinsiemi del sistema normativo gli elementi dei quali implicano qualche elemento del *derogandum*. I sottoinsiemi di A che soddisfano questi requisiti sono detti “insiemi rigettati” (o *derogantes*⁸⁰). Un insieme R (sottoinsieme di A) appartiene, dunque, alla famiglia Γ_D degli insiemi rigettati (sulla base di un *derogandum* D) se, e solo se, almeno un

⁷⁷ Non è, però, necessario che ciò che è oggetto di rigetto appartenga al sistema normativo: Alchourrón e Bulygin hanno sottolineato, infatti, che la nozione di rigetto “in anticipo” – ovvero di rigetto di una norma o di una proposizione che non appartiene al sistema – rende conto in modo adeguato di come un'autorità normativa può limitare l'attività normativa di un'altra autorità ad essa gerarchicamente subordinata. Cfr. *supra*, nota 51.

⁷⁸ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 109.

⁷⁹ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 85 e *Iid.*, *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 109: «The rejection of a set of propositions B implicitly rejects all propositions and sets of propositions that imply some of the propositions belonging to B».

⁸⁰ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 89 e *Iid.*, *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 111.

elemento dell'insieme delle sue conseguenze logiche è anche un elemento di D ; ovvero⁸¹:

sia $R \subseteq A$; $R \in \Gamma_D$ sse $(Cn(R) \cap D) \neq \emptyset$.

L'obiettivo che si vuole raggiungere con (un atto di rigetto, il prodotto del quale è) l'operazione di eliminazione non è, però, solo quello di fare in modo che nel sistema normativo A non vi siano più insiemi rigettati (ovvero insiemi appartenenti alla famiglia Γ_D) ma, anche, quello di fare in modo che questo risultato sia ottenuto eliminando il minor numero possibile di elementi da A (è questo il requisito che in precedenza, presentando il modello AGM, è stato chiamato "mutilazione minima")⁸². Siccome per eliminare un insieme è sufficiente sottrarre da esso anche un solo elemento, allora è sufficiente eliminare almeno un elemento da ogni insieme rigettato.

Per soddisfare gli obiettivi visti sopra è, quindi, necessario costruire un insieme S ("selezione minimale" o *derogatio*)⁸³ che selezioni almeno un elemento da ogni insieme rigettato (ovvero, l'intersezione di S con ogni insieme apparente a Γ_D non deve essere identica all'insieme vuoto). Questa selezione deve poi essere *minimale*, ovvero non deve esserci alcun sottoinsieme proprio di S la cui intersezione con ogni insieme rigettato abbia almeno un elemento. Dunque, un insieme S appartiene alla famiglia Σ_D delle selezioni minimali – sulla base di un *derogandum* D – se, e solo se⁸⁴:

(i) $(R \cap S) \neq \emptyset$ per ogni $R \in \Gamma_D$ e

(ii) non esiste alcun $S' \subset S$ tale che $(R \cap S') \neq \emptyset$ per ogni $R \in \Gamma_D$.

⁸¹ Cfr. Alchourrón C.E., *Normative Order and Derogation*, cit., p. 54.

⁸² Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 88 e *Id.*, *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 111. Cfr. inoltre Alchourrón C.E., *Normative Order and Derogation*, cit., p. 54: «1) no explicitly derogated norm must occur in the resulting system, and 2) one must not eliminate more norms than it is strictly necessary in order to achieve the first condition».

⁸³ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 90.

⁸⁴ Alchourrón C.E., *Normative Order and Derogation*, cit., p. 56.

Nel caso in cui la famiglia Σ_D abbia più di un elemento e, quindi – per un qualche sistema normativo A e per un *derogandum* D – vi siano più *derogationes*, più selezioni minimali, allora il risultato dell’eliminazione è indeterminato; in questo caso, infatti, il *risultato dell’eliminazione* non è un insieme (un nuovo sistema normativo) ma una famiglia di sistemi normativi $(A \perp D) = \{C_1, \dots, C_n\}$ gli elementi della quale sono gli *insiemi rimanenti*, risultato del processo di abrogazione – ovvero sottoinsiemi di A che non contengono alcun elemento espressamente o implicitamente rigettato (ovvero $C_i = (A - S_i)$, dove ‘ $-$ ’ indica l’operazione di sottrazione della teoria degli insiemi).

A questo punto possono, dunque, darsi le seguenti definizioni formali delle nozioni di insieme-risultato di un’eliminazione e di insieme-rimanente⁸⁵:

$$C \in (A \perp D) \text{ sse esiste almeno un } S \in \Sigma_D \text{ tale che } C = (A - S).$$

Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un caso di indeterminatezza logica del sistema, è poi necessario che l’operazione di eliminazione \sim (alla stregua di una contrazione “maxi-choice”) selezioni *solo uno* degli elementi di $(A \perp D)$, ovvero solo uno fra gli insiemi-rimanenti. Di conseguenza, $(A \sim D)$ può definirsi sulla base della seguente regola⁸⁶:

$$(A \sim D) = \gamma(A \perp D)$$

dove ‘ γ ’ sta per una funzione la cui funzione è quella di selezionare un solo elemento di $(A \perp D)$, ovvero un solo insieme-rimanente. Nell’articolo *Hierarchies of Regulations and their Logic*, Alchourrón e Makinson hanno tentato di costruire questa funzione di scelta stabilendo una relazione di prefe-

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Cfr. Makinson D., *How to Give It up: A Survey of Some Formal Aspects of the Logic of Theory Change*, cit., p. 354.

renza \leq fra gli insiemi (rimanenti) C_1, \dots, C_n appartenenti ad un *remainder set* ($A \perp D$)⁸⁷.

11.2. *Il problema dell'abrogazione di permessi nella concezione espressiva delle norme*

Nonostante, nell'articolo con il quale ha fondato la logica deontica⁸⁸, von Wright avesse scelto quello di permesso come concetto-fondamentale (non definito e sulla base del quale definire tutti gli altri operatori deontici⁸⁹), questo si è rivelato essere la nozione certamente più problematica⁹⁰.

Le nozioni di permesso e abrogazione, malgrado possa sembrare che appartengano ad ambiti di analisi piuttosto differenti sono, a ben vedere, strettamente connessi. Secondo alcuni autori, infatti, la nozione permesso è del tutto superflua, in quanto può essere semplicemente ridotta ad un'abrogazione di un divieto⁹¹. Questa è una tesi tipicamente sostenuta dai cc.dd. "imperativisti" ovvero coloro che, come suggerisce il termine stesso, so-

⁸⁷ Cfr. *Ibidem*, p. 355: «There [nell'articolo *Hierarchies of Regulations and their Logic*] it was shown how partial orderings of the underlying code A can be lifted to various kinds of orderings [...] of its power set 2^A , and how these can be used to constrain and eventually render unique the choice of a set from $A \perp x$ ».

⁸⁸ Von Wright G.H., *Deontic Logic*, in «Mind» 60 (1951), pp. 1-15.

⁸⁹ Cfr. von Wright G.H., *An Essay in Modal Logic*, Amsterdam, North-Holland, 1951, pp. 36-37.

⁹⁰ Cfr. Hansson S.O., *The Varieties of Permission*, in D. Gabbay, J. Horty, X. Parent, R. van der Meyden, L. van der Torre (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, 2013, p. 205: «It can be argued that O is a better primitive than P since it is not subject to the difficulties of interpretation that are associated with the distinction between unilateral and bilateral permission».

⁹¹ Secondo questa analisi, quindi, proferendo un enunciato come "Io permetto φ " il parlante non farebbe altro che abrogare un preesistente divieto di φ ; allo stesso modo, l'enunciato " φ è permesso", interpretato descrittivamente, esprimerebbe solo una proposizione normativa secondo la quale, in un dato ordinamento, non esiste alcuna norma che vieti φ (i.e un "permesso debole" – cfr. von Wright G.H., *Norm and Action. A Logical Enquiry*, Routledge and Kegan Paul, London, 1963; trad. it. di Emiliani A., *Norma e azione. Un'analisi logica*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 133 – o "negativo" – cfr. Makinson D., van der Torre L. *Permission from an input/output perspective*, in «Journal of Philosophical Logic», 32 (2003), pp. 391-392; cfr. anche Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., pp. 117-118).

stengono esiste un unico tipo di atto linguistico normativo – quello di comando – e, di conseguenza, un unico tipo di norma(-prescrizione) – d’obbligo (o, essendo i due concetti interdefinibili, di divieto).

Se non si accetta la tesi riduzionista (secondo la quale il permesso equivale all’abrogazione di un divieto)⁹² e, dunque, si ritiene che norme di permesso “esistono” e sono dotate di una propria autonomia concettuale, si devono però affrontare alcuni problemi che possono sorgere dalle interazioni fra i concetti di permesso e abrogazione.

Come si vedrà, non è infatti semplice rendere conto in modo soddisfacente, adottando l’appartato concettuale introdotto da Alchourrón e Bulygin, dell’operazione di abrogazione di norme di permesso.

Se si adotta la concezione hyletica, in realtà, il problema non sembra porsi affatto. Nella logica delle proposizioni normative propria di questa concezione delle norme, infatti, i sistemi normativi sono insiemi di (significati di) enunciati deontici simbolicamente rappresentati da espressioni deontiche come ‘ $O\phi$ ’, ‘ $V\phi$ ’ o ‘ $P\phi$ ’. In questa ricostruzione, dunque, l’abrogazione di un permesso può ricostruirsi semplicemente come l’eliminazione da un sistema normativo della norma (espressa dall’enunciato rappresentato da) $P\phi$. Il problema per questa concezione consisterà, però, nello stabilire quale significato attribuire agli enunciati deontici come ‘ $P\phi$ ’ – ovvero se questi esprimono un permesso bilaterale oppure un permesso solo unilaterale (questo problema verrà affrontato meglio nel capitolo 12).

La logica dei sistemi normativi della concezione hyletica è tenuta, poi, ad affrontare un altro problema – forse ancora più profondo. Chi abbraccia questa concezione deve infatti giustificare la tesi secondo la quale i sistemi normativi sono insiemi di norme(-senso) *deduttivamente chiusi*, ovvero devono chiarire in che modo fra gli elementi di questi insiemi si possono dare relazioni logiche, non essendo le norme apofantiche. Un partigiano della concezione hyletica potrebbe optare per una di queste risposte: (i)

⁹² Cfr. anche Poggi F., *Norme Permissive*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 208: «È probabilmente questo il senso in cui si può ritenere che le norme permissive siano sussidiarie e parassitarie rispetto, non all’esistenza, bensì al concetto di divieto: far diventare qualcuno libero è possibile e rilevante solo nella misura in cui si elimini un divieto o se ne [preven- ga] la valida emanazione».

le norme, significato di enunciati deontici, sono in realtà vere o false⁹³; (ii) le norme hanno un valore logico diverso da (ancorché analogo a) quello di verità: si tratta del valore di *validità*⁹⁴; (iii) si può impiegare una nozione astratta di conseguenza logica, la quale non necessita come argomento entità linguistiche apofantiche e che, quindi, può utilizzarsi per rendere conto delle relazioni di implicazione fra norme⁹⁵.

La prima di queste tre soluzioni è da rigettare, a meno che non si intenda difendere una posizione cognitivista in etica (e, più in generale, nell'ambito dell'analisi del discorso normativo). La seconda soluzione è suggestiva ma illusoria, giacché è dubbio che il concetto (per niente univoco, fra l'altro) di validità possa fungere da “analogo deontico” al concetto di verità impiegato nell'analisi della semantica del discorso descrittivo. La terza soluzione sembra promettente, ma si fonda su basi filosofiche ancora poco solide, oltre ad essere tecnicamente difficile da mettere in pratica (come si è cercato di mostrare nel capitolo 8).

Se, invece, si adotta la concezione espressiva (delle norme e) della logica delle proposizioni normative, allora i problemi anzidetti vengono evitati. In questa concezione, infatti, i sistemi normativi sono ricostruiti come insiemi deduttivi di *proposizioni* (comandate) – non si pone, dunque, alcun problema di come giustificare le relazioni logiche fra i loro elementi. Tra i vari (tanti) problemi che la concezione espressiva deve affrontare vi è, però, quello relativo alla possibilità di rendere conto in modo adeguato della abrogazione di norme di permesso (una volta che questo tipo di norme venga ammesso).

Già nel saggio in cui avevano introdotto la distinzione “concezione hyletica vs. concezione espressiva”⁹⁶, Alchourrón e Bulygin avevano immediatamente abbandonato la seconda a favore della prima proprio sulla

⁹³ Cfr., ad esempio, Kalinowski J., *Théorie des propositions normatives*, in «*Studia Logica*» 1 (1953), pp. 147-182.

⁹⁴ Cfr. Weinberger O., *Alternative Action Theory. Simultaneously a Critique of Georg Henrik von Wright's Practical Philosophy*, Dordrecht, Springer, 1998.

⁹⁵ Cfr. Alchourrón C.E., Martino A.A., *Lógica sin verdad*, cit.

⁹⁶ Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit.

base dell'argomento che, adottando la concezione espressiva, sembrava impossibile dare adeguatamente conto dell'abrogazione di permessi⁹⁷ – e proprio questa difficoltà, secondo i due autori, era tra l'altro da considerarsi una delle ragioni per le quali la maggior parte degli autori espressivisti fossero anche imperativisti.

Il problema veniva così esposto da Alchourrón e Bulygin: «Si lo que se rechaza en un acto de derogación es tan sólo la proposición p, ¿cómo podemos saber si el propósito de este acto (o, mejor dicho, del sujeto que lo realiza) es dejar sin efecto la exigencia de p (es decir, la orden de hacer p) o la permisión de p (esto es, la autorización para hacer p)? [...] Para dar cuenta de la diferencia, el expresivista estaría obligado a admitir la existencia de dos actos de rechazo: el rechazo de una exigencia y el rechazo de una autorización. Pero en tal caso, el contenido del rechazo [...] no sería ya el mero contenido conceptual (la proposición p), sino el acto de prescribir (ordenar o en su caso autorizar). Si tal cosa es posible no es claro [...]. Si el expresivista no quiere embarcarse en una teoría de este tipo [i.e. una teoría que ammetta atti linguistici che hanno come oggetto altri atti linguistici e non proposizioni], debe rechazar las normas permisivas»⁹⁸. Queste stesse difficoltà verranno sottolineate peraltro, qualche anno più tardi, da Ota Weinberger: «Rejection [...] makes sense only in relation to a set of propositions under consideration. Rejection refers to a certain set of propositions, and this set must be characterized by its pragmatic (illocutionary) role [...]. AB [i.e. Alchourrón e Bulygin] treat normative rejection only as referring to commanded propositions, but I believe that in a system which deals with permissive acts and introduces the concept of a set of permitted propositions, the rejection of permission should also be taken into consideration.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 54: «el problema de la derogación, unido a la aceptación de actos de permisión y de normas permisivas, conduce a la concepción expresiva de las normas a graves dificultades».

⁹⁸ *Ibidem*, pp. 54-55.

We should even raise the question whether the rejection of a rejection makes sense»⁹⁹.

Alchourrón e Bulygin proveranno a risolvere questo problema, cruciale per la concezione espressiva, proponendo due differenti soluzioni. Gli autori infatti, accanto all'atto linguistico di comando ! e all'insieme A delle proposizioni comandate, introducono: (i) l'atto linguistico di rigetto (specificamente) normativo (j) e l'insieme D (*derogandum*) delle proposizioni rigettate (le quali devono essere eliminate dall'insieme A); (ii) l'atto linguistico normativo di permesso 'P' e l'insieme B delle proposizioni espressamente permesse dall'autorità normativa.

(i) e (ii) sono, secondo Alchourrón e Bulygin due distinte ricostruzioni della nozione di (atto linguistico di) permesso che potrebbero proporsi adottando la concezione espressiva delle norme. La prima è l'analisi degli espressivisti "imperativisti" – secondo i quali non si danno né atti linguistici normativi di permesso né genuine norme permissive¹⁰⁰. La seconda rico-

⁹⁹ Weinberger O., *The Expressive Conception of Norms – an Impasse for the Logic of Norms*, in «Law and Philosophy», 4 (1985), p. 181. Secondo Alchourrón e Bulygin, le perplessità di Weinberger – pressoché identiche a quelle che gli stessi autori avevano manifestato nelle pagine di *Sobre la existencia de las normas jurídicas* precedentemente citate – sono infondate, in quanto sono conseguenza dalla mancata distinzione tra i concetti di rigetto normativo e di eliminazione; cfr., infatti, Alchourrón C.E., Bulygin E., *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., p. 460: «Weinberger does not distinguish carefully enough between the two concepts. Otherwise he would not raise the question of whether the rejection a rejection makes sense [...], for ist [sic] is clear that only propositions, not acts of rejecting, can be rejected». L'ulteriore replica di Weinberger consiste in nient'altro che una reiterazione della stessa domanda (alla quale, in effetti, gli autori argentini non avevano dato una risposta del tutto soddisfacente); cfr. Weinberger O., *On the Meaning of Norm Sentences, Normative Inconsistency, and Normative Entailment. A reply to Carlos E. Alchourrón and Eugenio Bulygin*, in «Rechtstheorie», 15 (1984), p. 473: «rejection is evidently meaningful [...] only (i) if it specifies the derogandum, [...] and (ii) if the set from which the rejected content is taken is determined. If we conceive of normative acts as producing consequence classes of contents Cn (A) which are stated by an authority through pragmatically different kinds of acts – commanding, permissive, rejecting acts – then the question of applying rejection in relation to every kind of Cn (A) (commanded, permitted, rejected sets) arises necessarily».

¹⁰⁰ Cfr. Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions*, in «Rechtstheorie», 4 (1973), p. 169: «this normative category [permission] is derivative, or even superfluous»; *Ibid.*, *On Weak and Strong Permissions Once More*, in «Rechtstheorie», 17 (1986), p. 83: «the category of strong permission [...] is superfluous and leads up to various complications. [...] deontic logic can do without permissions of that sort». Cfr., inoltre, Ross A., *Directives and Norms* (1968), trad. it a cura di M. Jori, *Direttive e norme*, Milano, Comunità, 1978.

struzione, invece, è quella degli espressivisti “permissivisti” – i quali, al contrario, ammettono sia atti linguistici normativi di permesso sia l’esistenza di norme specificamente permissive¹⁰¹.

Alchourrón e Bulygin hanno inoltre sostenuto che queste due analisi sono, in ultima istanza, “sostanzialmente equivalenti” giacché se, e solo se, una proposizione φ appartiene all’insieme B delle proposizioni permesse, allora la sua negazione ($\neg\varphi$) appartiene all’insieme D delle proposizioni che devono essere eliminate dal sistema normativo $Cn(A)$ (ovvero l’insieme delle conseguenze logiche delle proposizioni comandate da una qualche autorità normativa)¹⁰². In altri termini, per i due autori vale il seguente bicondizionale:

$$\varphi \in B \equiv \neg\varphi \in D.$$

Questa equivalenza¹⁰³ mette in evidenza il fatto che, ad una più attenta analisi, non vi è spazio concettuale alcuno per una variante “permissivista”, all’interno della concezione espressiva, in quanto quest’ultima sembra tenuta ad accettare la tesi riduzionista secondo la quale la nozione di permesso può (deve) essere ri(con)dotta a quella di abrogazione (di un divieto)¹⁰⁴.

Ma questa tesi riduzionista è accettabile? Davvero tutto ciò che si fa quando si compie un atto linguistico di permesso – ovvero quando si profe-

¹⁰¹ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., pp. 117-118; cfr. anche Kristan A., *En defensa de la concepción expresiva de las normas*, in «Doxa», 37 (2014), pp. 63-82.

¹⁰² Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., pp. 118-119.

¹⁰³ Equivalenza che, fra l’altro, viene usata da Alchourrón e Bulygin per argomentare la tesi secondo la quale la formula che esprime il principio “obbligatorio implica permesso forte” deve essere assunta come assioma della logica espressiva delle proposizioni normative; cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., pp. 461-462. Cfr. *ultra* § 13.

¹⁰⁴ La stessa conclusione sembra potersi trarre anche dalla lettura del seguente passo: «The concept of permissive norm could be dispensed with; a fact that would justify the position of those expressivist that only accept mandatory norms, provided they accept the existence of derogation», in Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 119; cfr. anche *Id.*, *Permission and Permissive Norms*, cit., p. 370: «permissions can be interpreted as a rejection in advance of the corresponding prohibitions».

risce un enunciato come “Io permetto φ ” – non è altro che abrogare un divieto? Penso che un espressivista “permissivista” – o, più in generale, chiunque ritenga che le norme di permesso esistano ed abbiano una autonomia concettuale rispetto a (i.e. non siano parassitarie de) le norme di comando – non possa che rispondere negativamente a questa domanda.

Chiunque adotta la concezione espressiva delle norme e, allo stesso tempo, non sottoscrive la tesi riduzionista, allora, si trova costretto ad affrontare l’ineluttabile problema dell’abrogazione di permessi. L’analisi di questo problema, inoltre, permetterà di mettere meglio in luce alcuni aspetti del concetto di permesso che sono stati finora trascurati dai filosofi analitici del linguaggio normativo (e che verranno trattati nel capitolo 12).

11.2.1. Rigetto ed eliminazione di permessi nella concezione espressiva

In che senso e per quali ragioni, innanzi tutto, è difficile ricostruire l’abrogazione di permessi nella logica dei sistemi normativi della concezione espressiva delle norme?

Se si ammette, accanto all’atto normativo di comando, l’atto di permesso (con ‘ $P\varphi$ ’ si indica che un’autorità normativa usa una proposizione φ per permettere la condotta espressa dalla proposizione medesima) e si introduce, di conseguenza, l’insieme B delle proposizioni permesse dall’autorità normativa, allora il sistema normativo SN va concepito come una famiglia i cui elementi sono due insiemi: l’insieme delle conseguenze logiche dell’insieme delle proposizioni comandate $Cn(A)$ e l’insieme B – ovvero: $(SN = \{Cn(A), B\})$.

Perché è opportuno ricostruire come deduttivamente chiuso solo l’insieme delle proposizioni comandate A e non, anche, quello delle proposizioni permesse B? La risposta è semplice¹⁰⁵: se B fosse concepito come un insieme chiuso $Cn(B)$, infatti, si avrebbe l’assurda conseguenza che in un sistema normativo nel quale una condotta φ viene disciplinata come fa-

¹⁰⁵ Cfr. Kristan A., *En defensa de la concepción expresiva de las normas*, cit., pp. 70-71.

coltativa (ovvero è permessa sia φ sia la sua negazione $\neg\varphi$) qualunque proposizione arbitraria ψ sarebbe permessa¹⁰⁶.

È proprio questa differenza fra l'insieme A e l'insieme B a rendere difficile, per un teorico espressivista, la ricostruzione dell'abrogazione di permessi.

In precedenza si è visto come Alchourrón e Bulygin ricostruiscono l'abrogazione scomponendola in due elementi: (i) da un lato, l'atto linguistico di *rigetto normativo*, i.e. un performativo con il quale l'autorità normativa individua quali elementi non devono appartenere all'insieme A delle proposizioni comandate; (ii) dall'altro lato, l'operazione di *eliminazione* degli elementi (espressamente o implicitamente) rigettati.

Un espressivista che ammette l'esistenza di atti linguistici di permesso sembrerebbe, dunque, tenuto a introdurre un ulteriore atto linguistico: una sorta di "rigetto permissivo" (per il quale si potrebbe introdurre un nuovo indicatore di forza illocutoria 'B')¹⁰⁷. Con l'espressione 'B φ ', quindi, si indica l'atto linguistico con il quale un'autorità normativa intende eliminare la proposizione φ dall'insieme B delle proposizioni permesse.

Ci si può, a questo punto, chiedere in che modo si possa ricostruire l'operazione di eliminazione di proposizioni rigettate e appartenenti all'insieme B. Innanzi tutto, è da escludere che questa operazione – a differenza dell'eliminazione di proposizioni comandate – possa essere concepita come

¹⁰⁶ Se, infatti, $B = \{\varphi, \neg\varphi\}$, allora – per il principio *ex falso quodlibet* – $Cn(B) = K_{\perp}$ (dove 'K $_{\perp}$ ' indica l'insieme incoerente, che è identico all'insieme L di tutte le espressioni ben formate del linguaggio formalizzato della logica proposizionale).

¹⁰⁷ È questo aspetto che, forse, Weinberger O., *The Expressive Conception of Norms – an Impasse for the Logic of Norms*, cit., p. 181 intendeva sottolineare affermando che «I believe that in a system which deals with permissive acts and introduces the concept of a set of permitted propositions, the rejection of permission should also be taken into consideration». Alchourrón e Bulygin hanno ritenuto questa osservazione innocua in quanto conseguenza della mancata distinzione fra le nozioni di rigetto e di eliminazione: I due autori scrivono, infatti, in *Iid., Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., p. 460: «Weinberger does not distinguish carefully enough between the two concepts. Otherwise he would not raise the question of whether the rejection a rejection makes sense [...], for ist [sic] is clear that only propositions, not acts of rejecting, can be rejected». Il punto, però, non è tanto se abbia senso il concetto di "rigetto di atti di rigetto" ma, piuttosto, se e come possa un espressivista-permissivista ricostruire le nozioni di rigetto e di eliminazione di proposizioni permesse (i.e. appartenenti all'insieme B).

una funzione di contrazione tipica del modello AGM. Un presupposto dell'operazione di contrazione, infatti, è che l'insieme sul quale questa viene eseguita sia una teoria – ovvero un insieme deduttivamente chiuso. Ma l'insieme B (al contrario dell'insieme delle proposizioni comandate A), come si è detto precedentemente, non può essere ricostruito come un insieme deduttivamente chiuso. Sembrerebbe, quindi, sufficiente (o, piuttosto, necessario) concepire l'operazione di eliminazione di una proposizione dall'insieme B come una semplice operazione di *sottrazione* (o differenza) della teoria degli insiemi classica¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Cfr. Casalegno P., Mariani M., *Teoria degli insiemi. Un'introduzione*, Roma, Carocci, 2004, pp. 39-41.

12. Semiotica del permesso

Per meglio analizzare la nozione di abrogazione (rigetto ed eliminazione) di permessi, può essere utile procedere – dopo aver brevemente preso in considerazione le caratteristiche *sintattiche* che, tipicamente, presentano gli enunciati utilizzati per permettere condotte – sia ad un’analisi *pragmatica* degli atti linguistici di permesso (ovvero tentare di rispondere alla domanda: cosa si fa quando si proferiscono enunciati – performativi – come “Io permetto φ ”), sia ad un’analisi *semantica* degli enunciati deontici modalizzati con l’operatore deontico ‘*P*’ (ovvero: cosa significano enunciati come “È permesso φ ” o, in simboli, “ $P\varphi$ ”).

12.1. Sintassi degli enunciati di permesso

Come è noto, nella analisi logica del linguaggio, la forma grammaticale (superficiale) degli enunciati oggetto di studio non è in alcun caso un punto di arrivo. Difficilmente, però, può negarsi altresì che sia almeno un punto di partenza per l’analisi.

Ovviamente, un modo scontato per formulare un enunciato attraverso il quale permettere una condotta consiste nell’utilizzare la modalità deontica ‘Permesso’, attraverso una locuzione come ‘È permesso...’ – seguita da una proposizione che esprime una condotta umana.

In realtà, nel discorso giuridico e, specialmente, in quello del legislatore, non è comune imbattersi in enunciati di questo tipo, utilizzati per garantire permessi. Un’eccezione può trovarsi nell’art. 796 del codice civile italiano, secondo il quale «È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente».

Nonostante tutto, nell’analisi logica del linguaggio normativo, solitamente si ricostruisce la *forma logica* (la grammatica “profonda”) degli enunciati di permesso proprio come enunciati modalizzati attraverso l’operatore di ‘Permesso’.

Più comune, invece, nel linguaggio giuridico è l'utilizzo, da parte del legislatore di altri termini o locuzioni verbali come: 'x può...', 'x ha il diritto di...', 'x è libero di...', 'a x è consentito di ...'. Alcuni esempi possono trovarsi nella prima parte della Costituzione italiana: art. 16 c. 1: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale [...]»; art. 16 c. 2: «Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi [...]»; art. 17: «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'arma [...]»; art. 24: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [...]».

Un'altra forma sintattica che gli enunciati di permesso potrebbero assumere consiste nella *negazione* di enunciati di obbligo o di divieto; in altri termini, ciò che si esprime proferendo enunciati come “Non è obbligatorio φ ” ($\neg O\varphi$) oppure “Non è vietato φ ” ($\neg O\neg\varphi$) è una norma che, rispettivamente, permette l'omissione di φ ($P\neg\varphi$) oppure la commissione di φ ($P\varphi$)¹. A ben vedere, però, nell'ambito del discorso giuridico, è difficile trovare esempi in cui il legislatore impieghi enunciati come “Non è obbligatorio...” oppure “Non è vietato...” per garantire dei permessi. E, allo stesso modo, nel discorso dei giuristi, enunciati come quelli appena indicati vengono usati per esprimere proposizioni normative il significato delle quali è che, nell'ordinamento normativo di riferimento, un qualche comportamento non è qualificato come obbligatorio oppure non è qualificato come vietato (e non, anche, che quel comportamento è permesso)².

In chiusura, si potrebbe sostenere intuitivamente che – al contrario di obblighi e divieti – i permessi non possano essere espressi attraverso l'uso di enunciati al modo *imperativo*. Ad una più attenta analisi, però, sembrerebbe che è possibile permettere una condotta anche attraverso l'enunciazione di un imperativo. Un esempio³: se qualcuno proferisce un enunciato

¹ Cfr. Bulygin E., *Sobre la equivalencia pragmática entre permiso y no prohibición*, in «DOXA», 33 (2010), p. 288: «las fórmulas expresivas de normas (y no de meras proposiciones normativas) de la forma ' $\neg Op$ ' y ' $\neg O\neg p$ ' son normas permisivas equivalentes a ' $P\neg p$ ' y ' Pp ', así como la negación delante del operador P convierte a la norma permisiva en una prohibición».

² Cfr. Guastini R., *Interpretare e argomentare*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 147.

³ Mutuato da Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre al existencia de las normas jurídicas*, (1979), Valencia (Venezuela), Universidad de Carabobo, 1997, pp. 48-49.

come ‘Solo se piove, non uscire!’ questi sta, al contempo: (i) vietando al destinatario di uscire, nel caso in cui piovesse e (ii) permettendo allo stesso soggetto di uscire, nel caso in cui non piovesse. L’imperativo in questione, quindi, potrebbe essere parafrasato attraverso il seguente enunciato ‘Puoi uscire, a condizione che non piova’. In altri termini, un permesso sembra potersi esprimere anche attraverso un enunciato imperativo, ancorché sempre contestualmente ad (e non in modo indipendente da) un obbligo o un divieto.

12.2. Pragmatica degli atti linguistici di permesso

Un enunciato come

(1) «Io permetto φ »

può essere proferito ed usato in modo *performativo* per compiere almeno due diversi atti linguistici⁴: (i) in primo luogo, può essere usato da un’ autorità normativa per *abrogare* un preesistente divieto di φ (oppure per prevenirne la promulgazione di uno nuovo) – si tratta, in questo caso, di un atto linguistico, più precisamente un performativo anairetico⁵; (ii) in secondo luogo, può essere usato per compiere un atto linguistico normativo, diverso dal comandare (e dal vietare), consistente nel *permettere* una condotta φ – in questo caso, invece, si tratta di un performativo thético⁶.

Per gli imperativisti solo la prima analisi è corretta. Non vi sarebbero infatti, secondo la teoria imperativista, atti normativi di permesso: si danno solo norme di comando e divieto. Tutto ciò che si può ottenere attraverso l’enunciazione performativa di un enunciato come (1) è, appunto, l’abrogazione di (o la deroga ad) una norma di comando (di divieto).

⁴ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., pp. 117-118.

⁵ Cfr. Conte A.G., *Performativo vs. normativo*, cit., p. 601.

⁶ *Ibidem*, pp. 599-600.

In *The Expressive Conception of Norms* Alchourrón e Bulygin hanno tentato di dimostrare che le analisi (i) e (ii) sono, a ben vedere, equivalenti⁷ e che «the acceptance of some kind of permissive norm is unavoidable even for imperativists»⁸. Ad una più attenta analisi, però, si può notare che in realtà Alchourrón e Bulygin non hanno dimostrato che anche gli imperativisti sono tenuti ad accettare *norme* di permesso ma, piuttosto, che questi non possono non riconoscere che vi siano condotte permesse – i.e. non (più o non ancora) vietate. Questa osservazione, però, non costituisce affatto un'obiezione alla teoria imperativista la quale mette in dubbio non la nozione di permesso debole ma quella di permesso forte⁹.

Al contrario, sembra che i due autori argentini abbiano offerto un argomento a favore dell'imperativismo, sostenendo che la nozione di permesso può essere, in ultima analisi, ridotta all'abrogazione di un divieto (questa sembra essere, infatti, la conclusione alla quale deve giungersi se si accetta l'equivalenza ' $\varphi \in B \equiv \neg\varphi \in D$ ', della quale si è parlato nelle pagine precedenti). Un permissivista “genuino” – ovvero che intendesse prendere sul serio la nozione di ‘norma di permesso’ – non potrebbe però accettare una riduzione del genere e, anzi, sarebbe tenuto a sottolineare la distinzione pragmatica che sussiste tra l'abrogazione di un divieto e la promulgazione di una norma di permesso.

In un sistema normativo, infatti, si hanno conseguenze diverse a seconda che (a) si abroghi un divieto, oppure (b) si promulghi un permesso. Immaginiamo, per semplicità, che un sistema normativo consti di una sola norma di divieto (i.e. $SN = \{O\neg p\}$, se si adotta la concezione hyletica, $Cn(A) = \{\neg p\}$, se si adotta quella espressiva). Nel caso (a), ovvero in caso di abrogazione di un divieto, il risultato è che, nel sistema in questione, la

⁷ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 119.

⁸ Alchourrón C.E., Bulygin E., *Perils of Level Confusion in Normative Discourse. A reply to K. Opalek and J. Woleński*, in «Rechtstheorie», 19 (1988), p. 235.

⁹ Cfr. Opalek K., Woleński J., *Normative Systems, Permission and Deontic Logic*, in «Ratio Juris», 4 (1991), p. 342: «imperativism [...] is an opinion that only obligations and prohibitions are norm». Più precisamente, gli imperativisti negano che i permessi siano *norme-prescrizioni*.

condotta p diviene permessa in senso debole (o negativo)¹⁰: nel sistema di riferimento, infatti, non vi sarebbe (più) alcuna norma che vieta p – ovvero, $O\neg p \notin SN$ o, in alternativa, $\neg p \notin Cn(A)$ – e quindi, secondo la definizione di ‘permesso debole’, $P\neg p$ sarebbe una *proposizione normativa* vera. Nel caso (b) di promulgazione di un permesso, invece, al sistema normativo andrebbe ad aggiungersi una nuova norma Pp e, quindi, la condotta p diverrebbe permessa *in senso forte*.

Chiunque voglia ammettere l’esistenza di atti di permesso (e l’autonomia concettuale della nozione di permesso da quella di obbligo e divieto) deve anche rendere conto del fatto che, almeno nel linguaggio ordinario, quando si afferma che una condotta è permessa si sta implicando (pragmaticamente) che anche l’omissione di quella condotta è permessa¹¹. In altre parole, una condotta che viene permessa attraverso l’enunciazione performativa di un enunciato di permesso è sempre facoltativa – è permessa anche la sua omissione. Questo aspetto è stato più volte evidenziato da Kazimierz Opalek e Jan Woleński (imperativisti convinti): «it seems to be most natural to treat P_s [i.e. permesso forte] in such a way that, if p belongs to P_s , then $\neg p$ also belongs to P_s »¹². L’osservazione dei due autori sembra, in effetti, rendere conto di un aspetto della pragmatica del linguaggio normativo (e giuridico) che difficilmente può essere trascurato. Opalek e Woleński commettono, però, un errore identificando e confondendo la nozione di *facolta-*

¹⁰ Cfr. von Wright G.H., *Norma e azione. Un’analisi logica*, cit., p. 133: «un atto è permesso nel senso debole se esso non è vietato». Cfr. anche von Wright G.H., *On the Logic of Norms and Actions*, in R. Hilpinen (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1981, p. 6: «One can ask: is permission to do something simply the absence of prohibition to do the same thing? That permission should entail the absence of a “corresponding” prohibition seems clear. But does the reverse entailment hold? Is not permission something “over and above” mere absence of prohibition?».

¹¹ Cfr. Raz J., *Permissions and Supererogation*, in «American Philosophical Quarterly», 12 (1975), p. 161: «when saying that an action is permitted we mean that one is at liberty to perform it, that one may either perform the action or refrain from performing it».

¹² Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions*, cit., p. 178; cfr. anche *Iid.*, *On Weak and Strong Permissions Once More*, cit., pp. 83-84.

tività¹³ (i.e. di permesso in senso *forte* di φ e della sua negazione, $\neg\varphi$) con quella di *indifferenza* (i.e. di permesso in senso *debole* di φ e della sua negazione, $\neg\varphi$)¹⁴.

La plausibilità della tesi secondo la quale se una condotta è permessa in senso forte, allora è permessa in senso forte anche la sua omissione (e, quindi, il permesso forte dovrebbe identificarsi con la facoltatività) è stata messa in dubbio da Alchourrón e Bulygin. Al fine di rendere manifesto l'equivoco sopra il quale si basa questa tesi, i due autori si servono di un diagramma che mostra le possibili qualificazioni deontiche di una condotta p e della sua negazione $\neg p$, in relazione alle norme appartenenti ad un dato sistema normativo SN¹⁵. Può essere, a questo punto, utile riportare lo schema. È opportuno, inoltre, sottolineare che la linea 7 del diagramma è stata successivamente corretta dagli autori¹⁶ – la correzione verrà qui riportata aggiungendo la linea 7'.

¹³ Nozione che von Wright G.H., *Deontic Logic*, cit., p. 4 aveva chiamato 'indifference'; cfr. anche *Id.*, *An Essay in Modal Logic*, cit., p. 37. Un altro termine utilizzato per denotare questo concetto è 'opzionale' ('optional'); cfr. Forrester M., *Some remarks on obligation, permission, and supererogation*, in «Ethics», 85 (1975), p. 225. Cfr. inoltre Knapp V., *Sul problema dell'indifferenza logica nel diritto*, in «Informatica e diritto», VIII, Vol. 2 (1982), pp. 11 ss.

¹⁴ Cfr. Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions*, cit., p. 181: «we have tried to prove that the introduction of the sphere of strong permission into the universe of normative regulation results in the strong permission becoming something of the kind of strong indifference». Questo errore viene evidenziato anche in Alchourrón C.E., Bulygin E., *Permission and Permissive Norms*, cit., p. 363.

¹⁵ Cfr. *Ibidem*, p. 362.

¹⁶ In Alchourrón C.E., Bulygin E., *Perils of Level Confusion in Normative Discourse*, cit. p. 233; gli autori riconoscono a David Makinson il merito di aver loro segnalato l'errore – cfr. *Ibidem*, nota 9. Alchourrón e Bulygin, però, non rendono esplicito l'errore che ha reso necessaria la correzione ritenendolo, forse, evidente. La ragione della correzione è, molto probabilmente, la seguente: un sistema che contiene due norme come Vp e Pp – i.e. fra loro in conflitto di "ambivalenza" – è un insieme incoerente e, come tale, contiene qualsiasi (enunciato esprimente una) norma. Per questo, nella linea "corretta" 7', la condotta p non è solo permessa e vietata ma è, anche, obbligatoria (e, quindi, $\neg p$ è vietata); di conseguenza $\neg p$ non è più – diversamente da quanto indicato nella linea 7 – permessa in senso debole. Si può congetturare che i due autori siano stati indotti in questo "errore" dal fatto che nella concezione espressiva delle norme non è semplice rendere conto dei conflitti di ambivalenza fra norme (come $\neg p$ vs. $\neg\neg p$ o Pp). Secondo questa concezione, infatti, un sistema SN nel quale una condotta è vietata e permessa, infatti, è rappresentato dall'insieme i cui elementi sono i due insiemi $Cn(A) = \{\neg p\}$ e $B = \{p, \neg p\}$; essendo nessuno dei due insiemi incoerenti (si ricordi che B non è deduttivamente chiuso) è difficile altresì rendere conto in che modo possa rappresentarsi SN come incoerente.

	Norme in SN	V_{SN}	O_{SN}	P^{+}_{SN}	P^{-}_{SN}	non regola- to in SN
1	–	–	–	–	$p, \neg p$	$p, \neg p$
2	Pp	–	–	p	$p, \neg p$	$\neg p$
3	$Pp, P\neg p$	–	–	$p, \neg p$	$p, \neg p$	–
4	Vp	p	$\neg p$	$\neg p$	$\neg p$	–
5	Op	$\neg p$	p	p	p	–
6	Vp, Op	$p, \neg p$	$p, \neg p$	$p, \neg p$	–	–
7	Vp, Pp	p	$\neg p$	$p, \neg p$	$\neg p$	–
7'	Vp, Pp	$p, \neg p$	$p, \neg p$	$p, \neg p$	–	–

Servendosi del diagramma qui riportato, Alchourrón e Bulygin hanno voluto evidenziare due errori (secondo loro dovuti alla confusione fra diversi livelli di linguaggio) nei quali Opalek e Woleński (insieme ad altri autori) sarebbero spesso incorsi.

In primo luogo, come emerge dalle linee 2, 6 e 7' del diagramma, la nozione di permesso forte *non* implica quella di permesso debole¹⁷. Nella linea 6, ad esempio, viene rappresentato il caso in cui al sistema normativo SN appartengano le norme Vp (ovvero $O\neg p$) e Op ; le condotte p e $\neg p$ sono, dunque, permesse in senso forte (assumendo come valido il principio “obbligatorio implica permesso forte”¹⁸) ma *non* sono permesse in senso debole (sono, infatti, entrambe vietate appartenendo a SN sia Vp sia Op – che equivale a $V\neg p$).

¹⁷ La tesi opposta è stata invece sostenuta, ad esempio, in von Wright G.H., *Norma e azione*, cit., p. 133: «Gli atti permessi nel senso forte sono dunque permessi anche nel senso debole, ma non sempre vale il contrario»; cfr. anche Weinberger O., *Der Erlaubnisbegriff und der Aufbau der Normenlogik*, in «Logique et Analyse», 16 (1973), p. 127 e Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions Once More*, cit., p. 85.

¹⁸ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., p. 462 e *Id.*, *Perils of Level Confusion in Normative Discourse*, cit., pp. 235-236.

In secondo luogo, il diagramma di Alchourrón e Bulygin dovrebbe mettere in evidenza un altro errore commesso da Opalek e Woleński, consistente nel sostenere che se una condotta è permessa in senso forte, allora è permessa in senso forte anche la sua omissione, e viceversa (ovvero $\mathbf{P}^+p \equiv \mathbf{P}^+\neg p$). Il fatto che questa tesi non è sostenibile è, secondo i due autori argentini, dimostrato dalle linee 2, 3, 4 e 5 del diagramma, dalle quali emergerebbe che «strong permission can be one-sided»¹⁹. Nella linea 2, ad esempio, il sistema normativo contiene la sola norma di permesso Pp . La condotta p , quindi, è permessa in senso forte, ma ciò non implica che anche la condotta $\neg p$ sia permessa in senso forte: non vi è alcuna norma, né di permesso né di divieto, che regola questa condotta (e, infatti, $\neg p$ non è regolata normativamente da SN).

Più che “dimostrare” che l’equivalenza $\mathbf{P}^+p \equiv \mathbf{P}^+\neg p$ non è valida, il diagramma evidenzia il fatto che Alchourrón e Bulygin hanno deciso di non riprodurre, nel (meta-)linguaggio formalizzato, l’uso degli enunciati di permesso che viene solitamente fatto nel linguaggio(-oggetto) ordinario. Quando si permette una condotta p , infatti, di solito si considera (implicitamente) permessa anche l’omissione di quella stessa condotta.

I logici del linguaggio normativo, per dare conto di questo aspetto, solitamente distinguono due concetti di permesso (forte): permesso unilaterale e permesso bilaterale²⁰.

Il permesso unilaterale è quello implicito in un obbligo – ed è questo quel tipo di permesso forte che può derivarsi, secondo il principio “obbligatorio implica permesso”, da un obbligo. Il seguente esempio può essere utile per chiarire il concetto di permesso unilaterale: se qualcuno si limita ad affermare che è *permesso* pagare le tasse, in un ordinamento nel quale vi è una norma che *obbliga* a pagare le tasse, non starebbe a rigore proferendo un asserto (normativo) falso; piuttosto, si potrebbe dire che il parlante non ha rispettato la massima conversazionale di quantità²¹ in quanto non ha as-

¹⁹ Alchourrón C.E., Bulygin E., *Permission and Permissive Norms*, cit., p. 363.

²⁰ Cfr. Hansson S.O., *The Varieties of Permission*, cit., pp. 199 ss.

²¹ Cfr. Grice P.H., *Studies in the Ways of Words*, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1989, pp. 24 ss.

serito l'enunciato *più forte* che era in condizione di asserire (ovvero che è obbligatorio pagare le tasse). Solitamente si intende che un enunciato φ è più forte di un altro enunciato ψ se, e solo se, φ implica logicamente ψ e quest'ultimo non implica il primo²².

Il permesso bilaterale, invece, non è implicito in un atto linguistico di comando (i.e. in un obbligo) ma è il prodotto di un indipendente atto di linguaggio permissivo. Oltre a non essere implicito in un obbligo, il permesso bilaterale può altresì entrare in conflitto con un obbligo. Ancora una volta un semplice esempio può essere utile a chiarire questo punto. Si immagini che nella costituzione di un ordinamento vi sia una norma che *permetta* (garantisca il diritto) all'imputato di presentare, durante il processo, prove a discarico; ora, nel caso in cui nel codice di procedura penale (fonte del diritto subordinata alla costituzione) di quell'ordinamento venisse introdotta una norma che *obbliga* l'imputato a presentare prove a discarico, sorgerà un conflitto fra le due norme – che, presumibilmente, verrà risolto a favore della norma di rango costituzionale adottando il criterio della *lex superior*.

La distinzione fra permesso unilaterale e permesso bilaterale è, inoltre, rilevante in tema di *abrogazione*. Se, infatti, in un sistema normativo la condotta p è obbligatoria allora, per il principio “obbligatorio implica permesso in senso forte”, in quel sistema quella condotta sarà anche (unilateralmente) permessa in senso forte. Ma se la norma che rende p obbligatoria venisse successivamente abrogata, allora non vi sarebbe più alcuna ragione per considerarla anche (unilateralmente) permessa in senso forte (lo statuto logico nel sistema di questa norma di permesso è, infatti, semplicemente quello di “norma derivata”²³). Adottando il simbolismo della logica delle proposizioni normative proprio della concezione espressiva, si potrebbe dire che se p appartiene a $Cn(A)$ allora – sempre per il principio “obbligatorio implica permesso forte” – allora p appartiene anche a B . Se successivamente, però, p viene rimossa da $Cn(A)$, allora p andrà altresì rimossa da B :

²² Cfr. Gamut L.T.F., *Logic, Language, and Meaning. Volume I. Introduction to Logic*, Chicago, The University of Chicago Press, 1991, p. 206.

²³ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre el concepto de orden jurídico*, cit., pp. 400 ss.

il fatto che p appartenga all'insieme delle proposizioni comandate, infatti, è l'unica ragione sulla base della quale p appartiene anche all'insieme B delle proposizioni permesse. Un discorso diverso va fatto, invece, per la nozione di permesso bilaterale; se un'autorità normativa promulga espressamente una norma di permesso, quest'ultima *non* sarà una norma semplicemente derivata. Si immagini, ad esempio, che alla base assiomatica di un sistema normativo appartengano le norme Op e Pp ; ora, nel caso in cui la norma Op venisse abrogata, non vi sarebbe alcuna ragione per ritenere abrogata anche la norma (non derivata, ma) espressa Pp ²⁴.

È forse più chiaro, a questo punto, sulla base di quali divergenze teoriche sorga il contrasto fra le posizioni, da una parte, di Opałek e Woleński e, dall'altra, di Alchourrón e Bulygin. I primi sostengono che un atto normativo di permesso (ammettendo e non concedendo che un tale tipo di atto linguistico sia concettualmente indipendente da quello di comando) dia in ogni caso luogo ad un permesso (forte) bilaterale (anche se, poi, i due autori confondono la nozione di permesso bilaterale con quella di indifferenza, i.e. con il caso in cui in un ordinamento non vi sia alcuna qualificazione deontica né per una certa condotta né per la sua omissione); i secondi, invece, ritengono che un permesso bilaterale è sempre frutto di una congiunzione di due norme di permesso, le quali devono essere entrambe espressamente emanate dall'autorità normativa.

Opałek e Woleński sottolineano, dunque, che un permissivista non può non rendere conto di alcuni aspetti centrali della pragmatica degli enunciati di permesso, che nel linguaggio formalizzato di Alchourrón e Bulygin vengono, invece, tralasciati. Questa differenza fra i due approcci spiega anche un ulteriore argomento che i due logici polacchi muovono contro la nozione di permesso forte ma che Alchourrón e Bulygin rigettano, giudi-

²⁴ Incidentalmente, queste osservazioni permettono di evidenziare un difetto che caratterizza la concezione espressiva delle norme: adottando la logica dei sistemi normativi propria di questa concezione non è, infatti, semplice rendere conto della distinzione fra proposizioni *espressamente permesse* e proposizioni solo *implicitamente permesse* (i.e. fra permessi espressi e permessi derivati), in quanto l'insieme B non è deduttivamente chiuso e, dunque, in esso non può distinguersi una base assiomatica dall'insieme delle conseguenze logiche degli elementi di questa.

candolo non pertinente²⁵. Secondo Opalek e Woleński²⁶, infatti, se si accetta l'esistenza di norme e di atti linguistici di permesso ci si trova costretti ad affrontare il problema della c.d. “free-choice permission”²⁷. Nel linguaggio ordinario, infatti, quando si afferma che una disgiunzione è permessa si implica, normalmente, che entrambi i due disgiunti sono congiuntamente permessi. In altri termini, chiunque volesse rendere conto in un linguaggio formalizzato – come quello della logica deontica – di questo particolare uso del termine ‘permesso’, dovrebbe assumere, come espressione logicamente valida, il seguente condizionale:

$$(P_{FC}) \quad P(\varphi \vee \psi) \supset (P\varphi \wedge P\psi).$$

Il problema è che un sistema che presenta (P_{FC}) fra i suoi assiomi è tenuto ad accettare una serie di teoremi non plausibili²⁸.

In conclusione, si potrebbe dire che se ci si pone l'obiettivo di difendere la pozione permissivista (e la sua tesi caratteristica che parte intuitivamente accettabile, specialmente per i teorici del diritto, secondo cui norme di permesso “esistono”), allora sorgono una serie di difficoltà la cui origine può ricondursi alla pragmatica, ovvero all'uso che si fa nel linguaggio ordinario, degli enunciati deontici di permesso²⁹.

²⁵ Alchourrón C.E., Bulygin E., *Perils of Level Confusion in Normative Discourse*, cit., p. 236.

²⁶ Cfr. Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions Once More*, cit., pp. 87-88; cfr. altresì von Wright G.H., *An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action*, in «Acta Philosophica Fennica», 21 (1968), pp. 1-110 citato in Weinberger O., *Alternative Action Theory. Simultaneously a Critique of Georg Henrik von Wright's Practical Philosophy*, Dordrecht, Springer, 1998, p. 161.

²⁷ Cfr. von Wright G.H., *An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action*, in «Acta Philosophica Fennica», 21 (1968), pp. 21-22; Kamp H., *Free Choice Permission*, in «Proceedings of the Aristotelians Society», (1973), pp. 57-74.

²⁸ Per un elenco di questi risultati – e per un resoconto dei tentativi offerti in letteratura per risolverli – si veda Hansson S.O., *The Varieties of Permission*, cit., pp. 206 ss.

²⁹ Cfr. Opalek K., Woleński J., *Normative Systems, Permission and Deontic Logic*, cit., p. 347: «we suspect that permissivism, at least in Alchourrón and Bulygin's version, requires a considerable reform of logic, for instance toward a non-monotonic logic».

12.3. *Semantica degli enunciati di permesso*

Gli enunciati deontici che presentano la modalità di permesso, come «È permesso φ » (in simboli: ' $P\varphi$ ') sono, al pari di tutti gli altri tipi di enunciati deontici, molteplici e equivoci.

Questi enunciati sono, innanzi tutto, pragmaticamente polivalenti³⁰, ovvero possono essere usati, in circostanze differenti, per compiere diversi atti di linguaggio. Infatti, un enunciato come «È permesso φ » può essere usato (I) in primo luogo, in modo performativo (i.e. normativamente³¹), oppure (II) in modo descrittivo – per compiere un asserto normativo, il significato del quale è una proposizione normativa.

Se usati normativamente, gli enunciati di permesso possono essere usati: (I.i) per abrogare un divieto precedente (oppure per evitare la promulgazione di un divieto nuovo), oppure (I.ii) per permettere una condotta – per garantire un permesso. Come si è visto nel paragrafo precedente, per gli imperativisti (nonché per Alchourrón e Bulygin) i due usi sono pragmaticamente equivalenti: permettere può ridursi alla mera abrogazione di un divieto³². Diversamente i permissivisti ritengono che le due analisi dell'atto linguistico di permesso siano concettualmente distinte e che permettere non significhi (esclusivamente) cancellare un divieto preesistente.

Se, invece, gli enunciati di permesso vengono usati descrittivamente per esprimere asserti normativi questi sono, a loro volta, semanticamente ambigui (i.e. possono esprimere proposizioni differenti). (II.i) Un asserto normativo di permesso può, in primo luogo, esprimere un *permesso negativo* o *debole*, ovvero l'assenza – in un dato sistema normativo di riferimento – di una norma di divieto. Secondo gli imperativisti questa è l'unica accezione descrittiva di permesso: un asserto normativo non può che avere

³⁰ Cfr. Conte A.G., *Ambiguità semantica vs. ambivalenza pragmatica*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 99-101.

³¹ Sarebbe concettualmente fuorviante, invece, parlare di uso "prescrittivo" degli enunciati di permesso. Un punto che difficilmente non può concedersi agli imperativisti è quello per cui le norme di permesso non possono qualificarsi, per definizione, come *prescrizioni*.

³² Cfr. Stolpe A., *A Theory of Permission Based on the Notion of Derogation*, in «Journal of Applied Logic», 8 (2010), pp. 97-113.

come significato la non appartenenza di un divieto ad un sistema normativo. (II.ii) Un enunciato come «È permesso φ » può, in secondo luogo, essere usato descrittivamente per esprimere un *permesso forte* (o positivo) *unilaterale*, ovvero per asserire che un permesso appartiene ad un dato sistema normativo in quanto implicito in una norma di comando che appartiene a quel medesimo sistema. Questa è una nozione descrittiva di permesso che anche un imperativista dovrebbe accettare (ancorché gli imperativisti sono restii ad ammettere una qualsiasi nozione “forte” di permesso). (II.iii) Infine, un enunciato deontico di permesso può essere usato descrittivamente per esprimere un *permesso forte* (o positivo) *bilaterale*, ovvero per asserire che ad un dato sistema normativo di riferimento appartiene una norma (non derivata) di permesso. Quest’ultima nozione descrittiva di permesso è ciò che gli imperativisti non possono accettare.

Nonostante, solitamente, vengano distinti *due* concetti descrittivi di permesso – permesso debole, o negativo, e permesso forte, o positivo³³ – è invece opportuno distinguerne, come fatto in precedenza, *tre*: (II.i) permesso negativo, (II.ii) permesso positivo derivato e (II.iii) permesso positivo espresso³⁴. Questa tripartizione evidenzia un aspetto spesso ignorato: il concetto di permesso positivo (o forte) non è affatto univoco³⁵.

Questa tripartizione mette in luce, fra l’altro, un problema che colpisce la concezione espressiva delle norme: adottando questa concezione non è, infatti, facile rendere conto della distinzione fra permesso espresso e permesso derivato – questo è dovuto al fatto che l’insieme B delle proposizioni permesse non può essere – per le ragioni sopra esposte – ricostruito come un insieme deduttivo e, di conseguenza, non è possibile distinguere in esso una base normativa-assiomatica (alla quale appartengono le norme espresse) dall’insieme delle conseguenze logiche di questa (al quale appartengono le norme derivate). A ben vedere, in realtà, una soluzione per gli

³³ Cfr. Alchourrón C.E., Bulygin E., *Permission and Permissive Norms*, cit., p. 354.

³⁴ Per una tripartizione simile a quella proposta in queste pagine, cfr. Knapp V., *Einige Probleme der deontischen Modalität ‘erlaubt’*, cit., pp. 397 ss.; cfr., inoltre, *Id.*, *Sul problema dell’indifferenza logica nel diritto*, cit., p. 14.

³⁵ E questa equivocità si riverbera, evidentemente, sul significato del principio “obbligatorio implica permesso positivo”; cfr. *ultra* § 13.

espressivisti ci sarebbe: abbracciare la teoria imperativista e negare che i permessi siano genuine norme(-prescrizioni). Un'alternativa potrebbe essere quella di pensare alla concezione espressiva come avente ad oggetto esclusivamente *prescrizioni*. Si potrebbe, infatti, convenire piuttosto pacificamente che i permessi *non* sono prescrizioni³⁶. A questo punto, però, sorge un'altra domanda: i permessi sono forse *un ulteriore tipo di norme*, accanto alle prescrizioni, alle norme costitutive e a quelle tecniche?

³⁶ Cfr. Poggi F., *Norme Permissive*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 14-20.

13. Una analisi del principio “obbligatorio implica permesso”

La quasi totalità dei sistemi di logica del discorso normativo adotta come assioma il principio secondo il quale se qualche stato di cose (o azione) è obbligatorio (obbligatoria), allora quello stesso stato di cose (o azione) è permesso (permessa). Questo principio viene di solito espresso attraverso l'enunciato “obbligatorio implica permesso” (d'ora in avanti, in questo capitolo, OIP)¹.

Questa regola, in effetti, sembra dar conto di un uso che viene fatto nel linguaggio ordinario dei termini normativi “obbligatorio/dovere” e “permesso/potere”: sembra plausibile, infatti, affermare che se si *deve* fare qualche cosa, allora si *può* (nel senso di “è permesso” o “non è vietato”)² fare quella cosa³.

Si è sostenuto che, data l'ambiguità degli enunciati deontici, il principio OIP può essere riferito sia a norme sia a proposizioni normative (*i.e.* proposizioni esistenziali su norme)⁴. Ma anche queste ultime due nozioni

¹ Una delle prime formulazioni di questo principio può farsi risalire a J. BENTHAM, *Of Laws in General*, London, 1970, p. 97 secondo il quale se un'azione è comandata «*it is then left unprohibited: and it is not prohibited nor left uncommanded. [...] A command then includes a permission*».

² In questa frase il verbo “potere” è ambiguo, visto che può essere interpretato i) come modalità deontica (“permesso”) oppure ii) come modalità aletica (“possibile”). Se si opta per la seconda interpretazione, si ottiene il principio kantiano “Dovere implica potere” – che può essere inteso come una condizione di esistenza delle norme (o come una condizione di felicità pragmatica di un atto linguistico di comando) – secondo il quale affinché un soggetto sia obbligato a fare qualche cosa, quella cosa dev'essere fisicamente possibile. Cfr. G.H. VON WRIGHT, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, London, 1963, pp. 108-116, J. HINTIKKA, *Some Main Problems of Deontic Logic*, in R. HILPINEN (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, 1970, pp. 83-87 e C.E. AL-CHOURRÓN–E. BULYGIN, *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, Valencia (Venezuela), 1979, p. 20.

³ Anche se dire, ad esempio, che *si può* risarcire il danno cagionato, anziché dire che *si deve* risarcire, ancorché non del tutto privo di senso, è molto probabilmente contrario a qualche “massima conversazionale” (in particolare a quella della quantità) – per usare il lessico di Paul Grice.

⁴ Cfr. F. POGGI, ‘Obbligatorio’ implica ‘permesso’, in *Analisi e diritto*, 2000, p. 195.

non sono del tutto univoche, visto che si possono distinguere diverse concezioni delle norme e, di conseguenza, delle proposizioni normative.

Seguendo Alchourrón e Bulygin, distinguerò due concezioni delle norme: la “concezione hyletica” (CH) e la “concezione espressiva” (CE)⁵. Secondo la prima, le norme sono *significati* di enunciati appartenenti al discorso prescrittivo, la forma logica dei quali è del tutto analoga a quella degli enunciati della logica modale aleatica; per la seconda, invece, le norme sono il prodotto dell’uso prescrittivo del linguaggio – ovvero, prescrizioni, comandi, imperativi.

La distinzione tracciata da Alchourrón e Bulygin fra queste due concezioni è stata oggetto di numerose critiche. Ad esempio, si è messo in dubbio che la CH e la CE siano mutuamente esclusive⁶; si è sostenuto, inoltre, che le due concezioni non siano neppure congiuntamente esaustive⁷. Ancora, si è sostenuto che, più che di due diverse concezioni delle norme, sarebbe più opportuno parlare di diverse *concezioni del significato*⁸: l’una (corrispondente alla CH) che privilegia l’analisi semantica, l’altra (corrispondente alla CE) che privilegia quella pragmatica. Non essendo, poi, ammissibili teorie del significato che si concentrano su uno solo dei campi studiati dalla semiotica ignorando gli altri⁹, si potrebbe concludere che né la CH né la CE sono da sole capaci a rendere adeguatamente conto della natura delle norme.

⁵ Il primo lavoro nel quale appare questa distinzione è C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., pp. 37 ss.

⁶ Cfr. R. GUASTINI, *Dos concepciones de las normas*, in *Revus*, 2018, p. 88.

⁷ Cfr. O. WEINBERGER, *The Expressive Conception of Norms – an Impasse for the Logic of Norms*, in *Law and Philosophy*, 1985, p. 168.

⁸ J. FERRER BELTRÁN–J.L. RODRÍGUEZ, *Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos*, Madrid, 2011, p. 45: «no existen en sentido estricto dos concepciones de las normas [...]. Lo que en realidad existen son dos diversas concepciones del significado: una de acuerdo con la cual el significado se explica exclusivamente en términos de condiciones de verdad y otra según la cual los aspectos pragmáticos del lenguaje pueden ser parte de significado».

⁹ Cfr. D. CANALE–G. TUZET, *Logica delle norme e significati*, in *Analisi e diritto*, 2013, p. 21.

Come si vedrà meglio nel paragrafo successivo, le due concezioni su un aspetto sono effettivamente alternative: ovvero in relazione al modo in cui ricostruiscono la forma logica degli enunciati normativi. Proprio sulla base di questo aspetto, la CH e la CE possono farsi corrispondere, rispettivamente, a due differenti “approcci” (distinti da von Wright¹⁰) all’analisi logica del discorso normativo: il primo – che può farsi risalire a Leibniz, il quale è stato uno dei primi a mettere in evidenza le analogie fra i concetti atletici (necessario/impossibile/possibile) e deontici (obbligatorio/vietato/permesso)¹¹ – concepisce la logica del discorso normativo come un ramo della logica modale; il secondo – del quale può indicarsi come fondatore Bentham – concepisce la logica del discorso normativo come analisi (del prodotto) della *volontà* di un’ autorità normativa (che si assume razionale).

Dopo aver brevemente presentato le due concezioni delle norme distinte da Alchourrón e Bulygin e le rispettive concezioni delle proposizioni normative, passerò ad analizzare il principio OIP, in primo luogo, interpretandolo come un’ implicazione fra norme e, in secondo luogo, come un’ implicazione fra proposizioni normative. Lo scopo di questa analisi è mostrare che: *i*) il principio OIP va inteso non tanto come una “legge logica” secondo la quale una norma che comanda φ implica necessariamente un’ altra norma che permette φ ma, piuttosto, come una (meta)norma secondo la quale se φ è obbligatorio, allora φ *deve* anche essere permesso; *ii*) il principio “obbligatorio implica permesso *in senso forte/positivo*” non è valido – al contrario di quanto sostenuto da alcuni autori¹².

¹⁰ Cfr. G.H. VON WRIGHT, *Problemi e prospettive della logica deontica. Una panoramica*, in E. AGAZZI–C. CELLUCCI (a cura di), *Logiche moderne*, Roma, 1981, p. 384.

¹¹ Alcuni autori ritengono, però, che queste analogie sono solamente superficiali; cfr. G.H. VON WRIGHT, *Problemi e prospettive della logica deontica. Una panoramica*, *cit.*, p. 405, nonché S. COYLE, *The Meanings of the Logical Constants in Deontic Logic*, in *Ratio Juris*, 1999, p. 43.

¹² Cfr. C.E. ALCHOURRÓN, *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions*, in *Logique et Analyse*, 1969, p. 254 e E. BULYGIN–D. MENDONÇA, *Normas y sistemas normativos*, Madrid, 2005, p. 36.

13.1. Concezioni delle norme e concezioni della logica del discorso normativo

Come accennato sopra, secondo la CH le norme sono *significati* di enunciati appartenenti al discorso prescrittivo (e si differenziano, dunque, dalle proposizioni, che sono significati di enunciati appartenenti al discorso descrittivo)¹³. Per coloro che aderiscono a questa concezione, la forma logica delle norme è analoga a quella degli enunciati studiati dalla logica modale: davanti ad un enunciato che esprime una proposizione viene posto un operatore modale (deontico). Ad esempio, la forma logica di una norma categorica di comando, secondo la CH, è

$$(1) \quad O\varphi$$

dove O è la modalità deontica corrispondente al concetto “obbligatorio” e φ una qualsiasi formula ben formata (atomica o molecolare) della logica proposizionale. Secondo la CH, l’operatore O – insieme alla variabile φ – contribuisce al contenuto concettuale (al significato) dell’espressione composta $O\varphi$ ¹⁴.

Secondo la CE, invece, le norme sono il risultato dell’uso prescrittivo del linguaggio; un enunciato che esprime una proposizione può essere usato, a seconda del contesto di enunciazione, per asserire, domandare, congetturare o, appunto, *prescrivere*. La forma logica di una norma (di un imperativo o comando), secondo la CE, è:

$$(2) \quad !\varphi$$

¹³ C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *The Expressive Conception of Norms*, in R. HILPINEN (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, 1981, p. 96.

¹⁴ C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, in *Rechtstheorie*, 1984, p. 454.

dove φ è – come in (1) – una metavariable che sta per un’espressione qualsiasi della logica proposizionale e ! è l’*indicatore di forza* (un segno che, posto davanti ad una proposizione, indica il fatto che questa è stata usata per prescrivere). Al contrario di quanto accade per l’operatore deontico O della CH, nella CE il segno di forza non contribuisce al contenuto concettuale della norma: non ha alcuna portata semantica ma solo pragmatica¹⁵.

13.2.1. *Concezione iletica e logica deontica*

Come si è detto, la forma logica delle norme, secondo la CH, è del tutto analoga a quella delle espressioni della logica modale: un operatore intensionale viene posto davanti ad un’espressione della logica proposizionale classica. Il risultato di questa operazione è un’espressione modalizzata che può essere combinata ad altre espressioni (modalizzate o meno) attraverso i classici connettivi proposizionali. Tradizionalmente questi connettivi – negazione (\neg), congiunzione (\wedge), disgiunzione inclusiva (\vee), implicazione materiale (\supset) – sono detti “vero-funzionali” in quanto il significato delle formule (molecolari) che questi servono a comporre è dato esclusivamente dai valori di verità delle espressioni (atomiche o molecolari) che le compongono¹⁶.

Nella CH si risponde in senso positivo al dilemma di Jørgensen, sostenendo che tra norme possono darsi relazioni logiche, potendo gli enunciati della forma $O\varphi$ avere valori di verità. Quest’ultima tesi viene solita-

¹⁵ C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 97 e *Iid.*, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., 1984, p. 454.

¹⁶ Una negazione è vera se, e solo se (sse), la proposizione negata è falsa; una congiunzione è vera sse entrambe le proposizioni congiunte sono vere; una disgiunzione è vera sse almeno uno dei due disgiunti è vero; un’implicazione materiale è falsa sse è vera la proposizione antecedente ed è falsa quella conseguente. I connettivi della logica proposizionale classica possono anche essere intesi come *funzioni di verità* (i.e. funzioni delle quali sia il dominio sia il co-dominio sono valori di verità) – ad esempio, una congiunzione può essere intesa come una funzione che assegna il valore di verità 1 (vero) esclusivamente alla coppia ordinata di valori di verità $\langle 1, 1 \rangle$ ed assegna, invece, il valore di verità 0 (falso) a tutte le altre combinazioni di valori di verità. Cfr. L.T.F. GAMUT, *Logic, Language, and Meaning. Volume 1. Introduction to Logic*, Chicago, 1991, p. 55.

mente sostenuta sulla base di una delle seguenti soluzioni: i) applicando la “semantica dei mondi possibili” anche al discorso normativo, stabilendo così condizioni di verità per le espressioni deontiche, oppure ii) interpretando descrittivamente gli enunciati deontici (come *proposizioni* che affermano che un qualche stato di cose o azione è obbligatorio/a, permesso/a o vietato/a) e intendendo, di conseguenza, la logica deontica come analisi delle relazioni logiche fra gli enunciati interpretati in questo modo¹⁷.

La prima soluzione è quella accolta dalla maggior parte degli studiosi di logica deontica nell’ambito della quale, a partire dai primi anni settanta, è stata applicata la “semantica di Kripke” – sviluppata originariamente per la logica modale aleatica¹⁸. L’intuizione che sta alla base dell’applicazione della semantica kripkiana alla logica deontica consiste nel considerare l’operatore O come un analogo dell’operatore N (necessario) della logica modale aleatica. Di conseguenza, così come l’espressione $N\varphi$ è vera in un dato mondo di riferimento w^* (il “mondo reale”) sse la proposizione φ è vera in tutti i “mondi accessibili”¹⁹ da w^* , in modo simile l’espressione $O\varphi$ è vera in w^* sse la proposizione φ è vera in tutti i “mondi deonticamente ideali”²⁰ rispetto a questo. Per formalizzare questa intuizione, si utilizza la nozione di “struttura modello” (\mathcal{M}), ovvero una terna ordinata $\langle W, R_\Delta, V \rangle$ i

¹⁷ Cfr. E. STENIUS, *Principles of a Logic of Normative Systems*, in *Acta Philosophica Fennica*, 1963, pp. 250-251 e B. HANSSON, *An Analysis of some Deontic Logics*, in *Noûs*, 1969, p. 375. Cfr. altresì G.H. VON WRIGHT, *Norm and Action*, cit., trad. it. trad. it. di A. EMILIANI, *Norma e azione. Un’analisi logica*, Bologna, 1989, p. 188: «Il sistema di Logica Deontica “pienamente sviluppato” è una teoria di espressioni interpretate descrittivamente. Ma le leggi (i principi, le regole) peculiari di questa logica riguardano le proprietà logiche delle *norme* stesse, che poi si riflettono nelle proprietà logiche delle proposizioni normative». Questa soluzione ha, però, il difetto di non distinguere chiaramente fra norme e proposizioni su norme, confondendone la forma logica.

¹⁸ Per un resoconto del rapporto fra semantica dei mondi possibili e logica deontica, si veda J. WOLEŃSKI, *Deontic Logic and Possible Worlds Semantics: A Historical Sketch*, in *Studia Logica*, 1989, pp. 273-282.

¹⁹ Nella logica modale aleatica, sono considerati “mondi accessibili” da un mondo di riferimento tutti quelli nei quali sono vigenti le stesse leggi fisiche e logiche che valgono nel primo.

²⁰ Ovvero tutti i mondi possibili nei quali gli obblighi vigenti nel mondo di riferimento sono adempiuti e nessun divieto è violato.

componenti della quale sono, rispettivamente: W – un insieme non vuoto di mondi possibili $\{w_1, w_2, w_3, \dots\}$, al quale appartiene anche il mondo di riferimento w^* ; R_Δ – la relazione binaria di accessibilità deontica fra mondi possibili (con $w_1 R_\Delta w_2$ si indica che il mondo w_2 è deonticamente ideale rispetto a w_1); V – la funzione di valutazione che assegna, ad ogni variabile proposizionale di ogni elemento di W , un valore di verità fra 1 (vero) e 0 (falso).

Sulla base di queste stipulazioni, è possibile stabilire le condizioni di verità per gli enunciati deontici (per le norme):

(3) $\mathcal{M}, w^* \models O\varphi$ sse per ogni $w \in W$, se $w^* R_\Delta w$, allora $\mathcal{M}, w \models \varphi$.

(ovvero: $O\varphi$ è vera nel mondo w^* di un modello \mathcal{M} sse φ è vera in tutti i mondi deonticamente ideali rispetto a w^*).

Nei sistemi di logica deontica che adottano questo tipo di semantica, quindi, agli enunciati deontici (alle norme) sono attribuibili valori di verità e fra loro possono, pertanto, darsi relazioni logiche (di implicazione e di contraddizione).

Sono stati sollevati diversi dubbi in relazione all'opportunità (e alla possibilità stessa) di applicare la semantica di Kripke all'analisi del discorso normativo²¹. Una delle critiche più forti consiste nel mettere in dubbio la possibilità stessa di attribuire valori di verità alle norme: di una norma, infatti, può sensatamente dirsi che è (in)valida, (in)giusta, (dis)obbedita, (in)opportuna, etc. ma sostenerne la verità (o falsità) appare contrario alle più comuni intuizioni linguistiche.

13.2.2. *Concezione espressiva e logica della volontà*

La seconda concezione (delle norme e, di conseguenza,) della logica del discorso normativo difende la tesi per la quale le norme non sono né vere né false. I sostenitori della CE si devono, però, porre il problema fon-

²¹ Cfr. S.O. HANSSON, *Ideal Worlds – Wishful Thinking in Deontic Logic*, in *Studia Logica*, 2006, pp. 329-336.

damentale²² di come fondare una logica del discorso normativo (sempre che questa sia un'impresa fattibile), potendosi dare relazioni logiche solo fra entità linguistiche vere o false (proposizioni)²³ – perlomeno secondo la concezione tradizionale della logica²⁴.

Per la CE l'indicatore di forza *non* ha capacità semantica, a differenza dell'operatore modale *O* della logica deontica. Le espressioni costruite attraverso l'applicazione del segno ! non sono apofantiche e, di conseguenza, non possono essere combinate mediante connettivi vero-funzionali né fra loro possono darsi relazioni logiche (di implicazione e/o contraddizione)²⁵.

L'indicatore di forza si applica, però, ad enunciati che esprimono proposizioni alle quali, invece, possono pacificamente attribuirsi valori di verità; se la logica non può applicarsi alle norme nel loro complesso sembrerebbe, invece, possibile applicarla alle proposizioni “incorporate” in queste²⁶.

Una possibilità di fondare la logica del discorso normativo consiste, dunque, nel concepirla come analisi delle relazioni logiche (non fra norme

²² D. MAKINSON, *On a Fundamental Problem of Deontic Logic*, in P. MCNAMARA–H. PRAKKEN (eds.), *Norms, Logic, and Information Systems: New Studies in Deontic Logic and Computer Science*, Amsterdam, 1999, p. 30.

²³ J. JØRGENSEN, *Imperatives and Logic*, in *Erkenntnis*, 1937, p. 290: «So we have the following puzzle: According to a generally accepted definition of logical inference only sentences which are capable of being true or false can function as premises or conclusions in an inference».

²⁴ Cfr. C.E. ALCHOURRÓN–A.A. MARTINO, *Logic without Truth*, in *Ratio Juris*, 1990, p. 46.

²⁵ Cfr. H. REICHENBACH, *Elements of Symbolic Logic*, New York, 1947, p. 337 e M. DUMMETT, *Frege: Philosophy of Language*, New York, 1973, pp. 295 ss.

²⁶ O. WEINBERGER, *On the Meaning of Norm Sentences, Normative Inconsistency, and Normative Entailment. A reply to Carlos E. Alchourrón and Eugenio Bulygin*, in *Rechtstheorie*, 1984, pp. 467-468 fa notare come questa posizione – che è quella di A&B – sia in contrasto con le tesi di R.M. HARE, *Practical Inference*, London, 1971, p. 8, secondo il quale le parte comune agli enunciati descrittivi e imperativi (il c.d. “frastico”) «[is] not a sentence. [It is] the description of a complex series of events: but [it is] not a sentence because there is something missing; to be complete [it] would have either to say that the events described happened or would happen, or to command or to ask whether they were going to happen, or something else of this general nature».

ma) fra proposizioni comandate da una qualche autorità normativa, l'insieme delle quali costituisce un *sistema normativo*.

13.3. Concezioni delle proposizioni normative

Si è visto che solo per la CH e non anche per la CE è possibile una logica delle norme. Entrambe le concezioni, però, ammettono la possibilità di una logica di *proposizioni normative* – ovvero significati di enunciati descrittivi che affermano che un'azione (o stato di cose) è normativamente qualificata/o (come obbligatoria/a, vietata/o o permessa/o) secondo un qualche sistema normativo²⁷.

Ovviamente, le due concezioni delle norme implicano due differenti concezioni dei sistemi normativi e, di conseguenza, delle proposizioni normative.

Secondo la CH, un sistema normativo (SN_{Ω}) è dato dall'insieme di norme emanate da un'autorità normativa, nel quale si può distinguere i) l'insieme Ω (la "base normativa")²⁸ delle norme *espressamente* emanate dall'autorità da ii) l'insieme $Cn(\Omega)$ delle norme che sono conseguenza logica di quelle appartenenti alla base normativa.

Nella CH, la forma logica di una proposizione normativa è, ad esempio:

$$(4) \quad O\varphi \in SN_{\Omega}$$

(ovvero: la norma $O\varphi$ appartiene al sistema normativo SN_{Ω}).

Una norma può appartenere all'insieme $Cn(\Omega)$ senza però essere (anche) membro dell'insieme Ω – in questo caso, si può parlare di *norma*

²⁷ Cfr. C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *The Expressive Conception of Norms*, *cit.*, pp. 96-97.

²⁸ Cfr. K. OPAŁEK–J. WOLEŃSKI, *Normative systems, permission and deontic logic*, in *Ratio Juris*, 1991, pp. 337-338 e R. GUASTINI, *Production of Rules by Means of Rules*, in *Rechtstheorie*, 1986, p. 296.

derivata. Se, invece, una norma appartiene all'insieme Ω (e, di conseguenza, all'insieme $Cn(\Omega)$, assumendo che la relazione Cn di conseguenza logica sia monotonica), si può parlare di *norma espressa*²⁹.

Una proposizione normativa può essere formulata in modo abbreviato, introducendo gli operatori deontici “descrittivi”: \mathbf{O}_Ω per l'obbligo derivato e \mathbf{O}_Ω per l'obbligo espresso. Questi simboli sono così definiti:

$$(5) \quad \mathbf{O}_\Omega\varphi =_{\text{def}} O\varphi \in \Omega$$

(ovvero: φ è espressamente obbligatorio in SN_Ω sse la norma $O\varphi$ appartiene alla base normativa Ω del sistema SN_Ω) e

$$(6) \quad \mathbf{O}_\Omega\varphi =_{\text{def}} O\varphi \in Cn(\Omega) \text{ e } O\varphi \notin \Omega$$

(ovvero: φ è implicitamente obbligatorio in SN_Ω sse la norma derivata $O\varphi$ appartiene all'insieme $Cn(\Omega)$ delle conseguenze logiche della base normativa Ω ma non a quest'ultima).

Secondo la CE, invece, un sistema normativo (SN_A) è formato dall'insieme delle conseguenze logiche (non di norme ma) delle proposizioni comandate da un'autorità normativa determinata. La proposizione φ si considera comandata da un'autorità normativa quando questa emana la norma !
 φ .

La forma logica di una proposizione normativa è, quindi:

$$(7) \quad \varphi \in SN_A$$

²⁹ C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 102.

dove φ sta per una proposizione (atomica o molecolare) che indica una classe di azioni³⁰. Anche in questo caso, si può distinguere i) l'insieme A delle proposizioni *espressamente* comandate dall'autorità normativa da ii) l'insieme $Cn(A)$ delle conseguenze logiche di queste ultime. Conseguentemente, possono distinguersi i) le proposizioni espressamente comandate dall'autorità normativa, appartenenti all'insieme A da ii) le proposizioni che appartengono all'insieme $Cn(A)$ senza essere membri dell'insieme A .

Ancora una volta, le proposizioni normative possono essere espresse in forma abbreviata, attraverso gli operatori normativi descrittivi:

$$(8) \quad \mathbb{O}_A\varphi =_{\text{def}} \varphi \in A$$

(ovvero: φ è espressamente obbligatorio in SN_A sse la proposizione φ appartiene all'insieme A delle proposizioni espressamente comandate dall'autorità normativa) e

$$(9) \quad \mathbf{O}_A\varphi =_{\text{def}} \varphi \in Cn(A) \text{ e } \varphi \notin A$$

(ovvero: φ è implicitamente obbligatorio in SN_A sse la proposizione φ appartiene all'insieme $Cn(A)$ delle conseguenze logiche delle proposizioni espressamente comandate dall'autorità normativa ma non appartiene ad A).

Come si può notare, entrambe le concezioni assumono che il sistema normativo sia un insieme *deduttivamente chiuso* (composto da tutte le conseguenze logiche della base assiomatica). Ciò che le differenzia, invece, riguarda gli elementi che compongono questi insiemi: se per la CH un siste-

³⁰ In C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., p. 454 gli autori specificano che le proposizioni comandate da un'autorità legislativa vanno intese come *act-sentences* esprimenti *act-propositions*. Questa soluzione comporta però un problema: le semplici lettere proposizionali della logica classica, infatti, non sembrano essere idonee a rendere adeguatamente conto della logica dell'azione. Ad esempio, non è possibile, attraverso questa scelta sintattica, distinguere la negazione del fatto che un agente compia un'azione, dall'affermare che egli ometta di compierla; cfr. G.H. VON WRIGHT, *Problemi e prospettive della logica deontica. Una panoramica*, cit., p. 394.

ma normativo è un insieme di *norme*, per la CE un sistema normativo è un insieme di *proposizioni* (comandate).

La CH deve quindi giustificare la tesi secondo la quale si danno relazioni di implicazione logica fra norme; come brevemente illustrato sopra, questo viene fatto attraverso l'applicazione della semantica dei mondi possibili, attraverso la quale si stabiliscono condizioni di verità per gli enunciati deontici (e, di conseguenza per le norme).

La CE, invece, deve spiegare perché un sistema normativo vada considerato come l'insieme delle conseguenze logiche di proposizioni comandate da un'autorità normativa. Alchourrón e Bulygin argomentano questa tesi facendo uso delle nozioni di “senso non-psicologico di comando” e di “legislatore razionale”³¹. Secondo i due autori, infatti, è da considerarsi *implicitamente comandato* da un'autorità normativa (che si assume) *razionale* tutto ciò che è conseguenza logica di ciò che ha espressamente comandato³².

Una volta introdotte le distinzioni fra diverse i) concezioni delle norme, ii) concezioni della logica del discorso normativo, iii) concezioni dei sistemi normativi e iv) concezioni delle proposizioni normative, si può passare all'analisi del principio OIP cercando di comprendere quale significato questo assume a seconda della concezione delle norme (della logica del discorso normativo, dei sistemi normativi, delle proposizioni normative) che si adotta. In particolare, si cercherà di chiarire cosa si intende quando si afferma che un obbligo “implica” un permesso.

³¹ Cfr. C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *The Expressive Conception of Norms*, cit., pp. 101-102.

³² I due autori chiamano questa tesi anche “principio di obbligatorietà”; cfr. C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., p. 456 e E. BULYGIN, *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, 1995, p. 182.

13.4. Il principio “Obbligatorio implica permesso” nella concezione iletica delle norme

13.4.1. Il principio “Obbligatorio implica permesso” nella logica deontica

Secondo la CH, un sistema normativo è un insieme di tutte le norme che sono *conseguenza logica* de (le norme appartenenti a) la base normativa. La logica delle proposizioni normative della CH, dunque, presuppone che fra norme vi siano relazioni logiche³³ e la disciplina che studia queste relazioni è la c.d. “logica deontica”.

Nel “sistema standard di logica deontica” (SDL)³⁴ si assumono i seguenti schemi di assioma³⁵:

$$(KD) \quad O(\varphi \supset \psi) \supset (O\varphi \supset O\psi)$$

$$(DD) \quad O\varphi \supset \neg O\neg\varphi$$

nonché le regole di inferenza del *modus ponens* (MP) e di “estensionalità” (RE)³⁶:

$$(MP) \quad \text{se } \varphi \supset \psi \text{ e } \varphi, \text{ allora } \psi;$$

$$(RE) \quad \text{se } \varphi \equiv \psi, \text{ allora } O\varphi \equiv O\psi.$$

³³ Cfr. E. BULYGIN–D. MENDONÇA, *Normas y sistemas normativos*, cit., pp. 37-38.

³⁴ B. HANSSON, *An Analysis of some Deontic Logics*, cit., p. 374.

³⁵ Cfr. R. HILPINEN–P. MCNAMARA, *Deontic Logic: A Historical Survey and Introduction*, in D. GABBAY *et al.* (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, London, 2013, pp. 36-39.

³⁶ È controverso, invece, se debba accettarsi un’ulteriore regola d’inferenza (comunemente adottata nei sistemi di logica modale normale): la “regola di necessitazione” – secondo la quale, se φ è un teorema, allora anche $O\varphi$ è un teorema. Questa regola, infatti, assieme allo schema d’assioma KD, genera la maggior parte dei paradossi della logica deontica.

Nello stesso modo in cui, nella logica modale aleatica, l'operatore di possibilità (M) è definito mediante l'operatore N di necessità e la negazione ($M =_{\text{def}} \neg N \neg$), in SDL la nozione di permesso (P) viene introdotta attraverso la seguente equivalenza:

$$(10) \quad P\varphi \equiv \neg O \neg \varphi.$$

Sulla base di questa definizione, lo schema DD può essere così riscritto:

$$(DD') \quad O\varphi \supset P\varphi$$

(ovvero: se φ è obbligatorio allora φ è permesso). In SDL, quindi, il principio OIP è assunto come assioma.

Applicando la semantica dei mondi possibili, possono stabilirsi le condizioni di verità anche per l'espressione $P\varphi$ – in modo analogo a quanto avviene per l'operatore di possibilità nella logica modale aleatica³⁷.

$P\varphi$ è vera nel mondo w^* di un modello \mathcal{M} sse esiste almeno un mondo deonticamente ideale rispetto a w^* nel quale φ è vera; in simboli:

$$(11) \quad \mathcal{M}, w^* \models P\varphi \text{ sse esiste almeno un } w \in W \text{ tale che } w^* R_{\Delta} w \text{ e } \mathcal{M}, w \models \varphi.$$

Si può notare che DD' non è una tautologia (non è valida in tutti i mondi di tutti i modelli), in quanto è possibile costruire un contro-modello in cui l'espressione $O\varphi \supset P\varphi$ è falsa: se, infatti, non si dà alcun mondo deonticamente ideale rispetto al mondo di riferimento w^* , in w^* l'antecedente $O\varphi$ è vero (non può essere falso, in quanto non c'è alcun mondo idea-

³⁷ In logica modale aleatica, infatti, l'espressione $M\varphi$ (possibile che φ) è vera nel mondo w^* di un modello sse esiste almeno un mondo aleaticamente accessibile rispetto a w^* nel quale φ è vera.

le in cui φ è falsa) e il conseguente $P\varphi$ è falso (in quanto non c'è alcun mondo ideale in cui φ è vera).

Affinché l'assioma DD' sia anche una formula necessariamente vera bisogna assumere che la relazione di accessibilità deontica R_Δ sia *seriale*³⁸, ovvero che per ogni mondo w appartenente all'insieme W del modello, vi sia almeno un mondo deonticamente ideale rispetto a w ³⁹.

In SDL, quindi, l'espressione secondo la quale la norma $O\varphi$ implica la norma $P\varphi$ è necessariamente vera⁴⁰. Ma che significato ha questa implicazione? Per rispondere a questa domanda, può essere utile notare che, per l'interdefinibilità dei connettivi vero-funzionali⁴¹ e degli operatori deontici, $O\varphi \supset P\varphi$ è equivalente sia a:

$$(12) \quad \neg(O\varphi \wedge O\neg\varphi)$$

(ovvero: non si dà il caso che un'azione o uno stato di cose φ sia obbligatoria/o e vietata/o), sia a:

$$(13) \quad \neg O\varphi \vee \neg O\neg\varphi$$

(ovvero: un'azione o uno stato di cose φ non è obbligatoria/o oppure non è obbligatoria/o la sua negazione)⁴². Se si accetta l'espressione DD come ne-

³⁸ Bisogna inoltre escludere che la relazione sia riflessiva perché, se così fosse, l'espressione $O\varphi \supset \varphi$ (analogo all'assioma T dei sistemi di logica modale) sarebbe necessariamente vera.

³⁹ Provare che l'espressione $O\varphi \supset P\varphi$ è vera in ogni mondo di ogni modello in cui la relazione di accessibilità è seriale è semplice: se si assume, infatti, che l'antecedente $O\varphi$ è vero, il conseguente $P\varphi$ non può essere falso visto che, se in tutti i mondi appartenenti all'insieme (che si assume non vuoto) dei mondi deonticamente ideali φ è vera, allora esiste almeno uno di questi mondi in cui φ è vera.

⁴⁰ Cfr. J.L. RODRÍGUEZ, *Filón vs. Diodoro sobre un principio básico de la lógica deóntica*, in *Analisi e diritto*, 2015, p. 431.

⁴¹ Ovvero: $(\varphi \supset \psi) \equiv \neg(\varphi \wedge \neg\psi) \equiv (\neg\varphi \vee \psi)$.

⁴² Quest'ultima è una formulazione alternativa del *Principle of Permission* di G.H. VON WRIGHT, *Deontic Logic*, in *Mind*, 1951, p. 9, ovvero: $P\varphi \vee P\neg\varphi$

cessariamente vera, allora le due formule precedenti, ad essa equivalenti, sono necessariamente vere. Questo vorrebbe dire che, *per ragioni logiche*, i) un'azione qualsiasi non può essere al contempo obbligatoria e vietata e ii) un'azione qualsiasi è permessa oppure è permessa la sua omissione. Se stessero così le cose, allora ogni sistema normativo sarebbe (di nuovo, per ragioni logiche) coerente e completo. Ma questa conclusione non è accettabile: se un sistema normativo presenta antinomie e/o lacune è una questione di fatto, non dipende dalla logica.

Sembra più opportuno, invece, interpretare il principio OIP come una direttiva (secondo la quale qualche cosa non deve essere obbligatoria e, allo stesso tempo, vietata) che deve essere soddisfatta affinché un sistema normativo sia coerente e completo⁴³.

Il principio OIP può essere dunque riformulato, in modo da rendere esplicita la sua natura di (meta)norma di “secondo ordine”:

$$(DD'') O(O\varphi \supset P\varphi)^{44}$$

(ovvero: è obbligatorio che, se φ è obbligatorio, allora φ è permesso).

L'intuizione che in SDL s'intende formalizzare assumendo DD come assioma sembra, quindi, essere la seguente: in un sistema di norme ideale (senza antinomie e lacune) *deve essere* che, se φ è obbligatorio, allora φ è permesso (non è vietato).

⁴³ Cfr. G.B. RATTI, “*Obligatorio*” implica “*Permitido*”. ¿*Implicación formal o material?*”, in *Analisi e diritto*, 2015, pp. 422-423.

⁴⁴ Cfr. G.H. VON WRIGHT, *Deontic Logic: A Personal View*, in *Ratio Juris*, 1999, pp. 33-34. Questa espressione pone, però, il problema della possibilità (negata da molti autori) di iterare gli operatori deontici. Una possibile interpretazione della formula DD'' potrebbe consistere nell'intendere l'operatore di obbligo più esterno come espressione (non di un dovere deontico ma, piuttosto) di un *dovere tecnico*. Ringrazio Pablo Navarro e un *referee* anonimo per avermi permesso di aggiungere questa precisazione.

13.4.2. *Il principio “Obbligatorio implica permesso” nella logica delle proposizioni normative*

Alchourrón⁴⁵ ha mostrato che nella logica di proposizioni normative è possibile distinguere due sensi di permesso i quali, a loro volta, dipendono da due modi differenti in cui la negazione può operare. Si può distinguere, infatti *i*) una *negazione interna* (\neg) che coincide con la negazione classica della logica proposizionale (*i.e.* inverte il valore di verità della formula – atomica o molecolare, modalizzata o non modalizzata – davanti alla quale è posta), da *ii*) una *negazione esterna* (\sim), con la quale si nega che una norma appartiene ad un sistema normativo dato. Ad esempio, si può negare (negazione esterna) che una norma (espressa o derivata) che vieta un’azione o stato di cose φ ($O\neg\varphi$) appartiene ad un dato sistema normativo:

$$(14) \quad \sim\mathbf{O}_\Omega\neg\varphi =_{\text{def}} O\neg\varphi \notin \text{SN}_\Omega;$$

oppure si può affermare che la norma-negazione (negazione interna) di un divieto ($\neg O\neg\varphi$) appartiene al sistema in questione:

$$(15) \quad \neg\mathbf{O}_\Omega\neg\varphi =_{\text{def}} \neg O\neg\varphi \in \text{SN}_\Omega.$$

Alchourrón chiama – adottando il lessico di von Wright⁴⁶ – la negazione esterna di un divieto “permesso debole” (*weak permission*):

$$(16) \quad \mathbf{wP}_\Omega\varphi =_{\text{def}} O\neg\varphi \notin \text{SN}_\Omega$$

(ovvero: φ è permessa in senso debole nel sistema normativo SN_Ω sse la norma che vieta φ non appartiene a SN_Ω); la negazione interna di un divieto, invece, è detta “permesso forte” (*strong permission*):

⁴⁵ C.E. ALCHOURRÓN, *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions*, cit., p. 249.

⁴⁶ G.H. VON WRIGHT, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, cit., p. 85 ss.

$$(17) \quad \mathbf{sP}_{\Omega}\varphi =_{\text{def}} \neg O\neg\varphi \in \text{SN}_{\Omega}.$$

Data la definizione (10), (17) può essere così riscritto:

$$(18) \quad \mathbf{sP}_{\Omega}\varphi =_{\text{def}} P\varphi \in \text{SN}_{\Omega}$$

(ovvero: φ è permessa in senso forte nel sistema normativo SN_{Ω} sse la norma che permette φ appartiene a SN_{Ω}).

Alchourrón e Bulygin, pur avendo spesso sottolineato l'ambiguità della nozione di permesso hanno, però, omesso di evidenziare che anche il concetto di “permesso in senso forte” non è del tutto univoco. Come detto in precedenza, in un sistema normativo SN_{Ω} può distinguersi l'insieme delle norme espresse Ω (*i.e.* la base normativa/assiomatica) dall'insieme $\text{Cn}(\Omega)$ delle norme derivate. Una norma che appartiene a SN_{Ω} può, quindi, i) essere un membro di Ω (e sarà una norma espressa), oppure ii) essere un membro di $\text{Cn}(\Omega)$ ma non a Ω (e sarà una norma derivata).

Lo stesso vale per una norma di permesso, la quale può essere espressa:

$$(19) \quad P\varphi \in \Omega;$$

oppure derivata:

$$(20) \quad P\varphi \in \text{Cn}(\Omega) \text{ e } P\varphi \notin \Omega.$$

È opportuno, a questo punto, distinguere due sensi di permesso forte: i) si ha un *permesso forte espresso* di φ in SN_{Ω} ($\mathbf{sP}_{\Omega}\varphi$) sse una norma che permette φ appartiene alla base normativa di SN_{Ω} :

$$(21) \quad \mathbf{sP}_{\Omega}\varphi =_{\text{def}} P\varphi \in \Omega;$$

ii) si ha un *permesso forte derivato* di φ in SN_Ω ($\mathbf{sP}_\Omega\varphi$) se, e solo se, una norma che permette φ appartiene all'insieme delle conseguenze logiche della base normativa Ω ma non è un elemento di quest'ultima:

$$(22) \mathbf{sP}_\Omega\varphi =_{\text{def}} P\varphi \in \text{Cn}(\Omega) \text{ e } P\varphi \notin \Omega.$$

In *Logic of Norms and Logic of Norm Propositions*, Alchourrón faceva notare che, data l'ambiguità del concetto di permesso, anche il principio OIP si rivela ambiguo⁴⁷. Nel sistema di logica delle proposizioni normative il principio “obbligatorio implica permesso *debole*” non è un teorema: dall'appartenenza della norma $O\varphi$ ad un sistema normativo non può, infatti, validamente dedursi la non appartenenza allo stesso sistema della norma $O\neg\varphi$. Per Alchourrón, invece, è valido il principio “Obbligatorio implica permesso *forte*” (se $O\varphi$ appartiene ad un sistema normativo, allora anche $P\varphi$ appartiene a quel sistema).

Considerando che è possibile distinguere tra norme espresse e derivate, il principio OIP si rivela ancora più ambiguo di quanto mostrato da Alchourrón; si hanno, infatti, le seguenti combinazioni: *i*) “un obbligo espresso implica un permesso forte espresso”, *ii*) “un obbligo derivato implica un permesso forte espresso”, *iii*) “un obbligo espresso implica un permesso forte derivato” e *iv*) “un obbligo derivato implica un permesso forte derivato”.

Le espressioni relative alle prime due formulazioni del principio, ovvero,

$$(23) \mathbf{O}_\Omega\varphi \supset \mathbf{sP}_\Omega\varphi$$

e

$$(24) \mathbf{O}_\Omega\varphi \supset \mathbf{sP}_\Omega\varphi$$

⁴⁷ C.E. ALCHOURRÓN, *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions*, cit., pp. 254-255.

non sono valide. L'appartenenza della norma $P\varphi$ alla *base normativa* di un dato sistema normativo non può essere conseguenza *logica* dell'appartenenza della norma $O\varphi$ a quello stesso sistema (sia che si tratti della base normativa, sia che si tratti delle sue conseguenze logiche) visto che è una questione *di fatto* del tutto contingente⁴⁸.

Diverso è il caso delle espressioni corrispondenti a *iii*) e *iv*), rispettivamente:

$$(25) \mathbb{O}_{\Omega}\varphi \supset \mathbf{sP}_{\Omega}\varphi$$

e

$$(26) \mathbf{O}_{\Omega}\varphi \supset \mathbf{sP}_{\Omega}\varphi$$

sono, invece, entrambe valide – assumendo che si diano relazioni logiche fra norme e che il SDL sia il calcolo logico capace di rendere conto di queste relazioni. Per quanto riguarda (25), infatti, se la norma $O\varphi$ appartiene alla base normativa di SN_{Ω} , allora $P\varphi$ appartiene all'insieme $\text{Cn}(\Omega)$ – sulla base dell'assioma DD'. Per quanto riguarda (26), se la norma $O\varphi$ appartiene a $\text{Cn}(\Omega)$ anche $P\varphi$ appartiene a $\text{Cn}(\Omega)$ – sempre sulla base di DD' e assumendo che la relazione di conseguenza Cn sia standard e abbia, quindi, la proprietà dell'idempotenza⁴⁹.

Ricordando che nel paragrafo precedente si è suggerito che l'assioma DD' va inteso come un requisito affinché un sistema normativo sia coerente e completo, il carattere di norma di secondo ordine del principio OIP viene mantenuto anche nelle espressioni (25) e (26): secondo queste, infatti, se in un sistema normativo SN_{Ω} vi è un obbligo (espresso o derivato) di φ , allora deve esserci un permesso (derivato) di φ .

⁴⁸ «*Logical relationships are not ontological relationships: entailment-relationship belongs to logic, not to ontology*»: A.G. CONTE, *Three Levels of Deontics*, in R. EGIDI (ed.), *In Search of a New Humanism. The Philosophy of Georg Henrik von Wright*, Dordrecht, 1999, p. 211.

⁴⁹ E, quindi, $\text{Cn}(\Omega) = \text{Cn}(\text{Cn}(\Omega))$.

13.5. Il principio “Obbligatorio implica permesso” nella concezione espressiva delle norme

Alchourrón e Bulygin distinguono due varianti della CE. Da un lato, vi sono gli “imperativisti” i quali negano l’autonomia concettuale della nozione di permesso; secondo questi, vi è un solo tipo di norma: le norme (imperative) di obbligo o divieto – un’azione si può solo comandare oppure vietare, comandandone l’omissione. Secondo gli imperativisti non vi è alcuna necessità di introdurre la nozione di norma permissiva, dato che il concetto di permesso è parassitario rispetto a quelli di obbligo e divieto⁵⁰, in quanto dire che un’azione è permessa non vuol dire altro che non è vietata (c.d. *Reflex Thesis*)⁵¹.

La seconda variante della CE (“permissivista”) ammette, accanto al comando, un ulteriore atto linguistico normativo: il *permesso*. Introducendo il segno di forza P per l’atto linguistico di permesso, con l’espressione $P\varphi$ si indica che la proposizione φ è stata permessa. Seguendo Alchourrón e Bulygin, indico con la lettera B l’insieme delle proposizioni permesse da un’autorità normativa.

Al termine del penultimo paragrafo dell’articolo *The Expressive Conception of Norms*, A&B tentano di mostrare che le analisi della nozione di permesso presentate dalle due varianti dell’espressivismo sono, dopo tutto, equivalenti⁵². Per sostenere questa conclusione i due autori ricorrono alla nozione di “rigetto normativo” (per la quale introducono il segno di forza ‘ $\bar{\cdot}$ ’)⁵³. Secondo Alchourrón e Bulygin un imperativista, ancorché non am-

⁵⁰ Cfr. K. OPAŁEK–J. WOLEŃSKI, *On Weak and Strong Permissions*, in *Rechtstheorie*, 1973, p. 169.

⁵¹ Cfr. R. MOORE, *Legal permission*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 1973, p. 327.

⁵² C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *The Expressive Conception of Norms*, *cit.*, pp. 116-119.

⁵³ *Ibidem*, pp. 103-106.

metta l'esistenza di norme permissive è, però, tenuto ad ammettere l'esistenza di *proposizioni permesse*, non potendo altrimenti rendere conto adeguatamente dell'abrogazione di un divieto⁵⁴.

Con l'espressione $\neg\varphi$ si indica che un'autorità normativa ha rigettato la proposizione φ dall'insieme $Cn(A)$ e che, di conseguenza, deve essere eliminata dal sistema normativo SN_A . I due autori chiamano “*derogandum*” l'insieme delle proposizioni rigettate (ovvero delle proposizioni che *devono essere sottratte* dall'insieme $Cn(A)$). Indicando questo insieme con la lettera D ⁵⁵ si possono distinguere, anche nella logica delle proposizioni normative espressivista-imperativista, due sensi di permesso: i) una proposizione φ è permessa *in senso negativo* ($P^-_A\varphi$) sse la sua negazione non appartiene all'insieme delle proposizioni comandate (espressamente o implicitamente) da un'autorità normativa:

$$(27) \quad P^-_A\varphi =_{\text{def}} \neg\varphi \notin SN_A;$$

ii) una proposizione φ è, invece, permessa *in senso positivo* ($P^+_A\varphi$) sse la sua negazione appartiene all'insieme D delle proposizioni che devono essere sottratte da SN_A (*derogandum*):

$$(28) \quad P^+_A\varphi =_{\text{def}} \neg\varphi \in D.$$

⁵⁴ Come potrebbe – si chiedono Alchourrón e Bulygin – un'autorità normativa che ha promulgato la norma $\neg\varphi$ abrogare espressamente questo divieto? Se si ammettono solo norme imperative, infatti, l'autorità normativa non potrebbe fare altro che comandare la proposizione-negazione di $\neg\varphi$ (*i.e.* emanare $\neg\neg\varphi$) dando così luogo ad un conflitto fra norme, che potrebbe risolversi con l'abrogazione del divieto solo nel caso in cui questo fosse l'esito della applicazione di una qualche regola di preferenza (*lex superior*, *lex posterior* o *lex specialis*). Inoltre, questa operazione avrebbe un esito diverso da quello che potrebbe ritenersi voluto dal legislatore: la proposizione φ sarebbe obbligatoria e non, solo, non vietata. Per fare in modo che il divieto venga “rimosso” dal sistema normativo l'autorità dovrà fare altro: eliminare – in un qualche modo – la proposizione vietata dal sistema normativo.

⁵⁵ Cfr. A. KRISTAN, *En defensa de la concepción expresiva de las normas*, in *Doxa*, 2014, p. 67.

Un espressivista che ammette l'esistenza di norme permissive può distinguere un ulteriore senso ("forte") di permesso ($P^*_A\varphi$): ovvero il caso in cui l'autorità normativa abbia emanato una norma che permette φ – e che appartiene all'insieme B. In simboli:

$$(29) \quad P^*_A\varphi =_{\text{def}} \varphi \in B.$$

Secondo Alchourrón e Bulygin le nozioni di permesso definite in (28) e (29) sono equivalenti perché, per poter "unificare"⁵⁶ l'insieme A delle proposizioni comandate con l'insieme B delle proposizioni permesse, bisogna assumere che, se una proposizione appartiene a B, allora la sua negazione appartiene al *derogandum* (ovvero all'insieme D di proposizioni che devono essere eliminate dal sistema normativo SN_A), e vice versa.

In altri termini, visto che

$$(30) \quad \text{se } \neg\varphi \in D, \text{ allora } \varphi \in B \text{ e se } \varphi \in B, \text{ allora } \neg\varphi \in D$$

(e, quindi,

$$(31) \quad P^+_A\varphi \equiv P^*_A\varphi)$$

Alchourrón e Bulygin concludono che «*strong permission proves to be the same as positive permission*»⁵⁷.

Questa equivalenza non mi pare, però, accettabile. Se infatti, da un lato, si può sostenere che se un'autorità normativa che ha permesso espressamente φ , per agire razionalmente, deve anche volere che $\neg\varphi$ non appartenga all'insieme delle proposizioni comandate (ovvero, non deve volere che φ sia vietata) dall'altro lato, non è accettabile sostenere che se $\neg\varphi$ non deve far parte del sistema normativo SN_A , allora l'autorità normativa ha emanato una norma che permette φ . Quest'ultima circostanza dipende, infatti, da una questione di fatto, del tutto contingente.

⁵⁶ C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *The Expressive Conception of Norms*, cit., p. 118.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 119.

Un problema che l'espressivista-permissivista deve affrontare⁵⁸ consiste nel dar conto in modo adeguato della distinzione fra permesso *espresso* e permesso *derivato*. Questi concetti non possono, infatti, essere introdotti in modo analogo a quanto fatto per la nozione di obbligo.

Come detto prima, φ è espressamente obbligatorio sse φ appartiene all'insieme A delle proposizioni espressamente comandate da un'autorità normativa, mentre φ è implicitamente obbligatorio sse appartiene all'insieme Cn(A) ma non ad A. Si potrebbe suggerire, allora, che un permesso è espresso sse φ appartiene all'insieme B delle proposizioni permesse dall'autorità normativa e, invece, che un permesso è derivato sse φ appartiene all'insieme Cn(B) delle conseguenze logiche di B ma non anche all'insieme B. Queste definizioni conducono, però, a conseguenze problematiche. Se, ad esempio φ e $\neg\varphi$ appartengono entrambe all'insieme A (si ha un conflitto normativo (φ è obbligatoria e vietata allo stesso tempo) e l'insieme Cn(A) è composto da qualsiasi proposizione (per il principio *ex falso quodlibet*): SN_A è quindi un sistema incoerente, nel quale ogni azione o stato di cose è obbligatoria/o e vietata/o allo stesso tempo. Al contrario, se φ e $\neg\varphi$ appartengono all'insieme B delle proposizioni permesse, non si ha alcun conflitto fra norme⁵⁹ (si dirà, piuttosto, che φ è *facoltativo*) ma l'insieme Cn(B) sarebbe comunque composto da qualsiasi proposizione (ancora una volta, per

⁵⁸ Un ulteriore problema è quello che è stato evidenziato da O. WEINBERGER, *The Expressive Conception of Norms – an Impasse for the Logic of Norms*, cit., p. 181 il quale si è chiesto per quale ragione A&B non abbiano preso in considerazione l'ipotesi di “rigetto-di-rigetto”. C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, cit., p. 460 hanno risposto facendo notare che questo concetto non ha alcun senso: gli indicatori di forza illocutiva, infatti, possono essere applicati solo a proposizioni e non, anche, ad altre espressioni formate attraverso di essi (in altre parole, i segni di forza non possono essere iterati). Quello che, probabilmente, intendeva sottolineare Weinberger attraverso questa domanda (forse non posta in maniera del tutto chiara), è il fatto che, se si introduce l'insieme B delle proposizioni permesse non si vede perché non possa parlarsi di sottrazione da questo insieme, in altre parole di “rigetto di un permesso” – per il quale andrebbe introdotto un altro simbolo, ad esempio: \mathfrak{B} . Con l'espressione $\mathfrak{B}\varphi$ si potrebbe indicare, quindi, il fatto che la proposizione φ deve essere eliminata dall'insieme B delle proposizioni permesse.

⁵⁹ Cfr. O. WEINBERGER, *The Expressive Conception of Norms – an Impasse for the Logic of Norms*, cit., p.174.

il principio *ex falso quodlibet*). In altre parole, in un sistema normativo in cui un'azione (o stato di cose) è facoltativa/o, ogni azione (o stato di cose) sarebbe permessa/o e questa è una conclusione inaccettabile.

L'espressivista-permissivista è costretto, quindi, rinunciare all'insieme $Cn(B)$ di conseguenze logiche delle proposizioni permesse⁶⁰ (sempre che non intenda introdurre per l'insieme $Cn(B)$ un concetto non standard di conseguenza logica che non ammetta il principio *ex falso quodlibet*⁶¹).

Una possibile soluzione che permette di distinguere fra permesso espresso e permesso derivato consiste nel rifiutare la equivalenze (30) e (31), riconoscendo autonomia concettuale alle nozioni di rigetto normativo e di permesso.

Il dato che una proposizione appartenga all'insieme D (*derogandum*) significa che un'autorità normativa *razionale* non può volere che quella proposizione appartenga anche all'insieme delle proposizioni (espressamente o implicitamente) comandate; il fatto che una proposizione appartenga all'insieme B (delle proposizioni permesse) significa, invece, che un'autorità normativa ha espressamente permesso quella proposizione.

Di conseguenza, se un'autorità normativa razionale ha espressamente permesso φ , allora non può volere che $\neg\varphi$ appartenga al sistema normativo SN_A (non può, in altri termini, volere che un'azione sia allo stesso tempo permessa e vietata); si può quindi dire che

$$(32) \quad \text{Se } \varphi \in B, \text{ allora } \neg\varphi \in D$$

ovvero

$$(33) \quad P^*_A\varphi \supset P^+_A\varphi.$$

⁶⁰ Cfr. A. KRISTAN, *En defensa de la concepción expresiva de las normas*, cit., pp. 68-72.

⁶¹ Cfr. K. OPAŁEK-J. WOLEŃSKI, *Normative systems, permission and deontic logic*, cit., p. 347: «we suspect that permissivism, at least in Alchourrón and Bulygin's version, requires a considerable reform of logic».

Ma l'inverso non vale: se un'autorità normativa (razionale), non deve volere che $\neg\varphi$ appartenga al sistema normativo SN_A (ad esempio, perché in SN_A φ è obbligatorio), ciò non significa che, per conseguenza logica, φ è stato espressamente permesso.

Da queste considerazioni si può concludere che, a differenza di Alchourrón e Bulygin, è opportuno distinguere la nozione di permesso da quella di rigetto normativo e, di conseguenza, quella di permesso forte (P^*) da quella di permesso positivo (P^+).

Dati questi diversi sensi della nozione di permesso, un espressivista-permissivista può distinguere tre varianti del principio OIP: i) “obbligatorio implica permesso debole”, ii) “obbligatorio implica permesso positivo” e iii) “obbligatorio implica permesso forte”.

Alchourrón e Bulygin si occupano di analizzare solo le prime due perché, come detto sopra, considerano le nozioni di permesso positivo e di permesso forte equivalenti.

Se la prima variante fosse valida, ciò significherebbe che valida sarebbe anche la seguente implicazione:

$$(34) \quad \text{Se } \varphi \in SN_A, \text{ allora } \neg\varphi \notin SN_A$$

ovvero: se φ appartiene all'insieme delle proposizioni (espressamente o implicitamente) comandate (*i.e.* al sistema normativo SN_A), allora $\neg\varphi$ non appartiene SN_A . Ma, come segnalato anche da A&B, (34) non è accettabile: il fatto che una proposizione non appartenga ad un sistema normativo non può essere conseguenza logica di alcunché, ma dipende dal *fatto* che un'autorità normativa *non* abbia comandato quella proposizione.

Alchourrón e Bulygin ritengono, invece, che ci siano buone ragioni per accettare la validità del principio “obbligatorio implica permesso positivo”, ovvero della “legge” secondo la quale il comando di φ implica il rigetto normativo di $\neg\varphi$ ⁶². Per i due autori, infatti, un'autorità normativa raziona-

⁶² C.E. ALCHOURRÓN–E. BULYGIN, *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, *cit.*, pp. 461-462.

le non può comandare φ e, allo stesso tempo, volere che φ sia vietato⁶³; in altre parole deve accettarsi l'implicazione:

(35) Se $\varphi \in \text{SN}_A$, allora $\neg\varphi \in D$,

ovvero, se φ appartiene alle proposizioni (espressamente o implicitamente) comandate, allora la sua negazione deve essere rigettata (e appartenere, di conseguenza, al *derogandum*).

Alchourrón e Bulygin non si occupano, invece, della regola “obbligatorio implica permesso forte” visto che ritengono che la nozione di permesso forte sia equivalente a quella di permesso positivo. Ma, come detto in precedenza, i due concetti vanno distinti visto che se il primo implica il secondo, il secondo non implica il primo.

Se il principio “obbligatorio implica permesso forte” fosse valido, dovrebbe accettarsi il seguente condizionale:

(36) Se $\varphi \in \text{SN}_A$, allora $\varphi \in B$,

ovvero, se φ appartiene alle proposizioni (espressamente o implicitamente) comandate, allora appartiene anche all'insieme B delle proposizioni *espressamente* comandate. Ma che una proposizione appartenga all'insieme B è un dato contingente, che dipende dal fatto che un'autorità normativa abbia effettivamente permesso (una proposizione che fa riferimento a) un'azione o stato di cose⁶⁴.

⁶³ Cfr. G.H. VON WRIGHT, *Norms, Truth, and Logic*, in *Id.*, *Practical Reason. Philosophical Papers Volume I*, Oxford, p. 142: «Does [il principio OIP] “mean” or “show” that an obligation entails a corresponding permission or that it is a truth of deontic logic that what is obligatory is also permitted? Saying this would be obscuring, not to say false. The right thing to say is this: If something has been ordered, it would be irrational also to forbid it. Therefore, if one has made something obligatory, one is “tacitly committed” to permit this thing too. But this commitment is not “logical”. It is a commitment which one has only in so far as one aspires to be rational».

⁶⁴ Per una dimostrazione alternativa dell'invalidità del principio “obbligatorio implica permesso forte”, si veda D. MAKINSON, *On a Fundamental Problem of Deontic Logic*, *cit.*, p. 34.

Sulla base di argomenti simili a quelli presentati per rifiutare la validità di (34), si deve concludere che il principio “obbligatorio implica permesso forte” non è logicamente valido.

13.6. Osservazioni conclusive

Nei paragrafi precedenti ho analizzato il principio OIP interpretato, in primo luogo, come un’implicazione fra norme e, in secondo luogo, come un’implicazione fra proposizioni normative.

Ho suggerito che l’espressione $O\varphi \supset P\varphi$, assunta come assioma nel SDL, va intesa, non tanto come una relazione di implicazione logica fra norme ma, piuttosto, come una meta-norma (rivolta ad un’autorità normativa che si vuole agisca secondo un modello di “legislatore razionale”) secondo la quale deve essere il caso che, se qualche cosa è obbligatoria, allora non deve essere allo stesso tempo vietata.

Se si interpreta la regola OIP come una relazione di implicazione fra proposizioni normative, invece, si è visto che il principio “Obbligatorio implica permesso debole/negativo” non è valido (ovvero dal fatto che un’azione o stato di cose è obbligatoria/o in un dato sistema normativo *non* segue logicamente che quella/o stessa/o azione o stato di cose non è vietata/o in quel sistema). Questa è una conclusione alla quale arrivano anche Alchourrón e Bulygin.

Si è visto, però, che neppure il principio “Obbligatorio implica permesso forte/positivo” può essere accettato senza riserve (come fanno invece Alchourrón e Bulygin): dal fatto che un’azione o stato di cose è obbligatoria/o in un dato sistema normativo non segue logicamente che quella/o stessa/o azione o stato di cose è *espressamente* permessa/o nel sistema stesso. Ritengo pertanto che sia necessario distinguere anche fra permesso espresso e permesso derivato (distinzione trascurata da Alchourrón e Bulygin)

Anche in questo caso, il principio OIP (“permesso derivato”) è ammissibile solo nella misura in cui intenda formalizzare l’intuizione secondo la quale un’autorità normativa che voglia agire razionalmente non potrebbe comandare l’azione o stato di cose φ e, allo stesso tempo, vietarla/o.

Uno dei (tanti) meriti dei lavori di Alchourrón e Bulygin è, a mio parere, quello di aver posto l'attenzione sull'importanza della distinzione fra permesso "forte/positivo" e "debole/negativo". Aver trascurato, però, un'altra distinzione fondamentale, quella fra permesso "espresso" e "derivato", ha portato i due autori a sostenere la validità del principio "obbligatorio implica permesso forte/positivo" che, come ho cercato di mostrare in queste pagine, non è universalmente valido.

14. Una ricostruzione alternativa per la logica delle proposizioni normative nella concezione espressiva delle norme

La ricostruzione alternativa della variante permissivista della concezione espressiva delle norme che propongo in queste pagine si fonda su una distinzione essenziale, che è una conseguenza dell'ulteriore distinzione tra due diversi (ancorché, certamente, non irrelati) livelli della semiotica (pragmatica e semantica)¹: la dicotomia 'norme (prescrizioni) vs. asserti normativi'.

In questo capitolo accetterò la stipulazione secondo la quale le prescrizioni sono *atti linguistici* la cui funzione tipica è quella di dirigere la condotta umana, fornendo una risposta a problemi pratici (ovvero a domande del tipo 'Che fare?')². Le prescrizioni possono essere considerate come atti linguistici performativi che vengono compiuti proferendo, tipicamente: (i) o enunciati imperativi o (ii) enunciati deontici (questo secondo caso è, senza molti dubbi, quello più comune in ambito giuridico). Se una prescrizione è pragmaticamente valida (ovvero, grosso modo, se è compiuta da un'autorità normativa competente, in conformità alle regole costitutive sulla produzione normativa relative al sistema normativo di riferimento³), allora la condotta che è il contenuto della prescrizione viene qualificata deonticamente (in relazione al sistema normativo di riferimento) a seconda del tipo di prescrizione compiuta. Si possono distinguere due tipi principali di atti linguistici prescrittivi: il comando (!) e il permesso (P). Seguendo Opalek e Woleński⁴, si può dire che l'autorità normativa, attraverso l'attività di nor-

¹ Cfr. Grice P.H., *Studies in the Ways of Words*, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1989, p. 4: «the precept that one should be careful not to confuse meaning and use is perhaps on the way toward being as handy a philosophical vade-mecum as once was the precept that one should be careful in identify them».

² Cfr. Muffato N., *Due questioni di semantica deontica*, in «Analisi e diritto», 2010, pp. 57-83.

³ Cfr. *supra* Cap. 4.3.

⁴ Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions*, in «Rechtstheorie», 4 (1973), p. 172.

mazione, determina una divisione delle (proposizioni che vertono su) condotte deonticamente qualificate in due insiemi: quello delle condotte permesse e quello delle condotte comandate (i.e. obbligatorie o vietate).

Un asserto normativo è, invece, un enunciato descrittivo che esprime una proposizione normativa (che è il *sensu* di tale asserto), ovvero una proposizione che verte sulla qualificazione deontica di una condotta in un dato sistema normativo (il *riferimento* dell'asserto normativo). La forma logica degli asserti normativi può essere ricostruita utilizzando gli operatori deontici interpretati descrittivamente: con l'espressione $\mathbf{O}_\alpha\varphi$, ad esempio, si indica che, in un dato sistema normativo SN_α , la condotta φ è qualificata come obbligatoria dall'autorità normativa α .

Secondo la concezione che propongo in queste pagine, un sistema normativo SN_α può essere ricostruito come una coppia $\langle \Delta_\alpha, \nabla_\alpha \rangle$, dove Δ_α è l'insieme delle proposizioni (che stanno per azioni o omissioni) *permesse* in SN_α , mentre ∇_α è l'insieme delle proposizioni (che stanno per azioni o omissioni) *comandate* in SN_α (ovvero quelle proposizioni che appartengono al sistema in seguito ad un atto linguistico di comando o di divieto).

Per stabilire le condizioni alle quali una proposizione φ appartiene ad uno dei due insiemi Δ_α o ∇_α è necessario prendere in considerazione la funzione pragmatica tipica degli atti linguistici prescrittivi. Quando una condotta φ viene comandata (in seguito alla realizzazione di un atto di comando $!\varphi$), lo scopo tipico dell'autorità normativa è quello di dirigere la condotta dei destinatari della prescrizione verso la realizzazione di φ scoraggiandone, invece, l'omissione ($\neg\varphi$). Quando una condotta φ viene vietata ($!\neg\varphi$), l'obiettivo tipico dell'autorità è quello di fare in modo di incoraggiare l'omissione di φ ($\neg\varphi$) scoraggiandone, invece, la commissione. Infine, quando una condotta φ viene permessa ($\text{P}\varphi$), tipicamente, questo viene inteso nel senso che l'autorità normativa non esclude né la commissione né

l'omissione di φ ⁵. Prendendo in considerazione l'assunto secondo il quale la funzione tipica del linguaggio prescrittivo è quella di guidare la condotta, fornendo una risposta a quesiti pratici, si può dire che alla domanda 'Che fare?' l'autorità normativa risponde (i) nel caso di un comando, indirizzando i destinatari della prescrizione verso la commissione della condotta, escludendone l'omissione; (ii) nel caso di un divieto, indirizzando i destinatari verso l'omissione della condotta, escludendone la commissione; (iii) nel caso di un permesso, indirizzando indifferentemente la condotta dei destinatari verso la commissione oppure l'omissione della condotta. Queste considerazioni possono essere rappresentate graficamente attraverso le seguenti figure (in questo caso, dopo il segno di forza ! o P, ho aggiunto il pedice x , che indica la classe dei destinatari delle prescrizioni compiute dall'autorità normativa α):



A questo punto, per stabilire a quali condizioni una proposizione appartiene ad uno fra i due insiemi Δ_α o ∇_α , ci si può servire della metafora –

⁵ Cfr. Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 19: «A prescription imposing an obligation to perform a certain action intends to direct the conduct of the addressees in the following way. [...] the obligation to perform p implies directing x 's conduct toward the performance of p and discouraging $\neg p$. [...] A prohibition to perform p intend to direct agent's conduct towards $\neg p$, discouraging the option for the performance of p [...] Granting what we will call a faculty to perform p means to authorize both the path toward p and the path toward $\neg p$ ».

introdotta da Alchourrón⁶ – secondo la quale le classi delle proposizioni permesse e imperative possono essere pensate come “scatole pronte per essere riempite”. Una proposizione φ (o la sua negazione $\neg\varphi$) viene, dunque, aggiunta all’insieme Δ_α se l’autorità normativa intende dirigere il comportamento dei destinatari delle prescrizioni verso la commissione (o l’omissione) della condotta rappresentata simbolicamente dalla (meta-)variabile proposizionale φ . Una proposizione viene, invece, aggiunta all’insieme ∇_α se l’autorità normativa intende dirigere il comportamento dei destinatari scoraggiando la commissione (o l’omissione) della condotta φ . In altri termini, gli elementi dell’insieme Δ_α possono essere considerati come risposte alla domanda ‘Cosa bisogna fare?’ (per agire in conformità ad un dato sistema normativo SN_α), mentre gli elementi di ∇_α possono essere considerati come risposte alla domanda ‘Cosa non bisogna fare?’ (sempre secondo il sistema SN_α).

Sulla base di queste considerazioni, possono essere quindi accettati i seguenti condizionali:

- se $[\alpha: !\varphi] = V$, allora $\varphi \in \Delta_\alpha$ e $\neg\varphi \in \nabla_\alpha$;
- se $[\alpha: !\neg\varphi] = V$, allora $\neg\varphi \in \Delta_\alpha$ e $\varphi \in \nabla_\alpha$;
- se $[\alpha: P\varphi] = V$, allora $\varphi \in \Delta_\alpha$ e $\neg\varphi \in \Delta_\alpha$.

⁶ Cfr. Alchourrón C.E., *Philosophical Foundations of Deontic Logic and the Logic of De-feasible Conditional*, in Meyer J., Wieringa R., (eds.), *Deontic Logic in Computer Science: Normative System Specification*, Wiley and Sons, 1993, pp. 43-84; trad. spagnola a cura di M.I. Pazos, A.M. Iglesias, J.L. Rodríguez, *Fundamentos filosóficos de la lógica deóntica y la lógica de los condicionales derrotables*, in Alchourrón C.E., *Fundamentos para una teoría general de los deberes*, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 77-127, p. 92: «Podemos representarnos la diferencia entre el significado descriptivo (proposición normativa) y el significado prescriptivo (norma) de los enunciados deónticos pensando en los conjuntos de obligaciones $F^{\alpha_0}(c)$ tanto como los conjuntos de permisiones $F^{\alpha_p}(c)$ como diferentes cajas listas para ser llenadas. Cuando la autoridad α usa prescriptivamente un enunciado deóntico para normar una acción, su actividad pertenece a una categoría similar a la de *poner algo en una caja* [...] dictar (promulgar) una norma es como poner algo en una caja. Es un modo de crear algo, de construir parte de la realidad» (corsivo nell’originale).

Le espressioni come $\varphi \in \Delta_\alpha$ e $\varphi \in \nabla_\alpha$ possono essere, inoltre, “tradotte” in (enunciati che formalizzano) asserti normativi, stabilendo le seguenti condizioni di verità per questi ultimi⁷:

- se $\varphi \in \Delta_\alpha$, allora $v(\mathbf{P}_\alpha\varphi) = 1$;
- se $\neg\varphi \in \Delta_\alpha$, allora $v(\mathbf{P}_\alpha\neg\varphi) = 1$;
- se $\varphi \in \nabla_\alpha$, allora $v(\sim\mathbf{P}_\alpha\varphi) = 1$;
- se $\neg\varphi \in \nabla_\alpha$, allora $v(\sim\mathbf{P}_\alpha\neg\varphi) = 1$;

(il simbolo ‘ \mathbf{P}_α ’ sta per l’operatore deontico di permesso interpretato in funzione descrittiva).

Come si è più volte ricordato in questo lavoro, nel linguaggio ordinario un asserto normativo come ‘Non è permesso φ ’ è ambiguo – può esprimere almeno due proposizioni (normative) differenti: (i) una secondo la quale φ è vietato, nell’ordinamento di riferimento; (ii) un’altra secondo la quale φ non è qualificato come permesso, nell’ordinamento di riferimento. Per evitare questa ambiguità, è dunque opportuno distinguere tra negazione interna (\sim) e negazione esterna (\neg)⁸. Mentre la seconda coincide con la negazione classica, vero-funzionale e, dunque,

- se $\neg\mathbf{P}_\alpha\varphi$, allora $\neg(\varphi \in \Delta_\alpha)$ (ovvero $\varphi \notin \Delta_\alpha$),

la negazione interna viene definita, invece, sulla base del condizionale

- se $\sim\mathbf{P}_\alpha\varphi$, allora $\varphi \in \nabla_\alpha$.

Gli asserti normativi di permesso, insieme alle negazioni interne di tali asserti, possono essere utilizzati per formare altri asserti normativi (comples-

⁷ La lettera ‘v’ indica, in questo caso, la funzione di valutazione per gli asserti normativi, la quale assegna a questi ultimi uno fra i valori di verità vero (1) o falso (0).

⁸ Cfr. von Wright G.H., *Norm and Action. A Logical Enquiry*, Routledge and Kegan Paul, London, 1963; trad. it. di Emiliani A., *Norma e azione. Un’analisi logica*, Bologna, Il Mulino, 1989; cfr. anche Alchourrón C.E., *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions*, in «Logique et Analyse», XII (1969), pp. 242-268.


si) che vertono sulla qualificazione deontica di una qualche condotta φ in un dato sistema normativo SN_α . Si può infatti stipulare che, relativamente ad un sistema SN_α , una condotta φ è: (i) obbligatoria ($\mathbf{O}_\alpha\varphi$) se, e solo se, di tale condotta è permessa la commissione ed è vietata l'omissione; (ii) vietata ($\mathbf{V}_\alpha\varphi$) se, e solo se, di tale condotta è permessa l'omissione ed è vietata la commissione; (iii) facoltativa ($\mathbf{F}_\alpha\varphi$) se, e solo se, di tale condotta è permessa sia la commissione sia l'omissione⁹. In simboli:

$$\mathbf{O}_\alpha\varphi \equiv \mathbf{P}_\alpha\varphi \wedge \sim\mathbf{P}_\alpha\neg\varphi;$$

$$\mathbf{V}_\alpha\varphi \equiv \mathbf{P}_\alpha\neg\varphi \wedge \sim\mathbf{P}_\alpha\varphi;$$

$$\mathbf{F}_\alpha\varphi \equiv \mathbf{P}_\alpha\varphi \wedge \mathbf{P}_\alpha\neg\varphi.$$

Quanto proposto finora può essere sintetizzato attraverso le seguenti figure:



⁹ Cfr. Conte A.G., *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Torino, Giappichelli, 1962, p. 13.

Seguendo l'approccio adottato da von Wright nei suoi ultimi lavori dedicati alla logica deontica (a partire dal saggio *Norms, Truth, and Logic* del 1983, per concludere con il breve articolo *On Norms and Norm-Propositions. A Sketch*, del 2000), gli assiomi classici della logica deontica standard possono essere interpretati come norme (o, più precisamente, regole tecniche) “di ordine superiore” rivolte ad un'autorità normativa che si ponga come scopo quello di agire razionalmente¹⁰. Per stabilire sulla base di quali criteri possa costruirsi il modello di legislatore razionale è necessario, ancora una volta, prendere in considerazione la pragmatica degli atti di linguaggio prescrittivi, ovvero qual è lo scopo tipico che si persegue quando si compiono tali atti.

Secondo von Wright, «[n]orms prescribe something and do not describe anything. But the contents of norms, *i.e. that which* norms pronounce obligatory, permitted or forbidden, may be said to describe an ideal world. Between the constituent parts of it logical relations can obtain. The formal study of such relations is the subject matter of deontic logic, also called, somewhat misleadingly, the “logic of norms”»¹¹. In altri termini, attraverso l'attività di normazione, l'autorità normativa prefigura un insieme di stati di cose ideale, per il quale si può assumere che sia uno stato di cose fisicamente e, ancor prima, logicamente possibile. Per questo nel caso in cui un'autorità normativa qualificasse una condotta, allo stesso tempo, come obbligatoria e vietata agirebbe in modo irrazionale, giacché non sarebbe – logicamente e fisicamente – possibile per i destinatari realizzare lo stato di cose

¹⁰ Cfr. von Wright G.H., *A Pilgrim's Progress – Voyage d'un pèlerin*, in A. Mercier and M. Svilar (Eds.), *Philosophes critiques d'eux-mêmes*, vol. 12, pp. 257-294. Verlag Peter Lang, Bern, 1985; riedito in G.H. von Wright, *The Tree of Knowledge and Other Essays*, E.J. Brill, Leiden, 1993, p. 111: «Deontic Logic, one could also say, is neither a logic of norms nor a logic of norm-propositions but a study of conditions which must be satisfied in rational norm-giving activity».

¹¹ Von Wright G. H., *Is and Ought*, in E. Bulygin, J.-L. Gardies, I. Niiniluoto, (eds.), *Man, Laws, and Modern Forms of Life*, Dordrecht, Reidel, 1985, p. 277. L'idea che la chiave per fondare la logica delle norme (o, meglio, degli imperativi) fosse quella di prendere in considerazione le relazioni logiche fra i contenuti proposizionali delle stesse era stata avanzata, per la prima volta, da Dubislav W., *Zur Unbegündbarkeit der Forderungssätze*, in «Theoria», 3 (1937), pp. 330-342 e verrà, poi, seguita da Jørgensen J., *Imperatives and Logic*, in «Erkenntnis», 7 (1937), pp. 288-296 e Hare R.M., *The Language of Morals*, Oxford, Clarendon, 1952.

ideale voluto dall'autorità normativa (o, in altre parole, non sarebbe possibile per i primi soddisfare le norme emanate dalla seconda¹²). In modo analogo si può sostenere, a livello intuitivo, che agisce in modo irrazionale un'autorità normativa che comandasse e permettesse, allo stesso tempo, la stessa condotta. In questo caso infatti – sempre per ragioni logiche – non sarebbe possibile per i destinatari di soddisfare il comando ed avvalersi del permesso, allo stesso tempo.

Come accennato in precedenza, a partire dal saggio *Norms, Truth, and Logic*, von Wright avanza la tesi che gli assiomi tipici della logica deontica standard possano essere interpretati come (meta-)norme rivolte ad una qualsiasi autorità normativa che intenda normare razionalmente¹³. Von Wright fonda questa tesi sulla base di tre concetti: (i) quello di soddisfacibilità, (ii) quello di norma-negazione (*negation-norm*)¹⁴ e, infine, (iii) quello di implicazione normativa.

(i) Il concetto di soddisfacibilità è, in primo luogo, necessario per definire quello di sistema normativo (in *Norms, Truth, and Logic* von Wright usa il termine 'corpus') coerente: un ordinamento è, infatti, coerente solo se tutte le norme che lo compongono possono essere soddisfatte¹⁵.

(ii) Il concetto di norma-negazione viene introdotto da von Wright sulla base di alcune considerazioni relative alla pragmatica degli atti linguistici di comando¹⁶. L'autore nota, infatti, che quando un enunciato come

¹² Cfr. von Wright G.H., *Norms, Truth, and Logic*, in A.A. Martino (Ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems*, North-Holland, Amsterdam, 1982 riedito in *Practical Reason. Philosophical Papers, Vol. I*, Basil Blackwell, Oxford, 1983, pp. 130-209; trad. it. (a cura di G. Pezzini), *Norme, verità e logica*, in «Informatica e diritto», 9 (1983), p. 18: «Considererò [...] la soddisfacibilità come un criterio di *razionalità* di un corpus di norme. Si può dire che un legislatore immagini uno stato ideale in accordo con i suoi desideri o la sua volontà, nel quale ogni cosa obbligatoria si verifichi fintantoché gli obblighi esistono ed ogni cosa permessa si verifichi qualche volta nella storia dei permessi». Cfr. anche Ratti G.B., *Incompatibilidad e implicación en la lógica de normas*, in «Revus», 35 (2018).

¹³ Un'idea simile si trova anche in Alchourrón C.E., *Philosophical Foundations of Deontic Logic and the Logic of Defeasible Conditional*, cit.

¹⁴ Nozione introdotta dall'autore già in *Norm and Action*.

¹⁵ Cfr. von Wright G.H., *Norme, verità e logica*, cit., pp. 16 ss.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 11 ss.

‘Non è obbligatorio φ ’ viene utilizzato in funzione *prescrittiva*, il suo significato consiste nel permettere ai destinatari l’omissione di φ . Per questo, secondo von Wright, la norma-negazione di $O\varphi$ è $P\neg\varphi$. La norma-negazione di $P\varphi$ è, invece, $O\neg\varphi$ – giacché un enunciato come “Non è permesso φ ” viene usato in funzione prescrittiva, normalmente, per vietare il comportamento φ .

(iii) Il concetto di implicazione normativa, infine, dipende logicamente dai primi due. Secondo von Wright, infatti, una norma n è implicita in un dato sistema normativo SN coerente se, e solo se, aggiungendo a tale sistema la norma-negazione di n , SN diviene incoerente (i.e. non è più possibile soddisfare le norme che lo compongono).

Sulla base di queste tre nozioni, von Wright chiarisce in quale senso va inteso l’assioma caratteristico della logica deontica standard: l’assioma D: $O\varphi \supset P\varphi$ (il principio “obbligatorio implica permesso” – vedi *supra*, cap. 12). Se ad un sistema normativo SN coerente contenente la sola norma $O\varphi$ si aggiungesse la norma $O\neg\varphi$, allora SN diverrebbe incoerente ($O\varphi$ e $O\neg\varphi$ non possono essere, infatti, simultaneamente soddisfatte); dato che $O\neg\varphi$ è la norma-negazione di $P\varphi$, allora può concludersi che quest’ultima è normativamente implicata da $O\varphi$.

Nella ricostruzione alternativa della logica dei sistemi normativi che sto proponendo in questo capitolo, questa nozione di coerenza (che, per distinguerla da una seconda nozione che verrà illustrata più avanti, potremmo chiamare) “interna”¹⁷ può essere definita stabilendo che un sistema normativo $SN_\alpha = \langle \Delta_\alpha, \nabla_\alpha \rangle$ è (internamente) coerente se, e solo se, nessuna contraddizione appartiene all’insieme (delle condotte comandate o vietate) ∇_α ¹⁸; ovvero:

¹⁷ “Interna” all’insieme ∇_α . Cfr. Žarnić B., *A Social Pragmatic View on the Concept of Normative Consistency*, in «European Journal of Analytic Philosophy», 11 (2015), pp. 64 ss.; *Id.*, *Deontic Logic as a Study of Conditions of Rationality in Norm-related Activities*, in O. Roy, A. Tamminga, M. Willer, *Deontic Logic and Normative Systems. 13th International Conference, DEON 2016*, College Publications, 2016, pp. 277-279.

¹⁸ Vale la pena notare che un requisito del genere non vale, invece, per l’insieme Δ_α delle proposizioni permesse: un sistema nel quale sono permesse sia la commissione che l’omissione di una condotta non è, infatti, non soddisfacibile.

$$(CI_{SN\alpha}) \quad \{\varphi, \neg\varphi\} \subseteq \nabla_\alpha = \emptyset, \text{ per qualche } \varphi.$$

Utilizzando le nozioni introdotte da von Wright in *Norms, Truth, and Logic* è, però, più complicato spiegare il senso di un altro assioma della logica deontica – l’assioma $O\varphi \supset \neg P\neg\varphi$. Provando a seguire l’argomento di von Wright, se ad un sistema normativo coerente contenente la sola norma $O\varphi$ venisse aggiunta la norma di permesso $P\neg\varphi$, allora il sistema diverrebbe incoerente (i destinatari delle norme non potrebbero soddisfare l’obbligo di fare φ e, allo stesso tempo, avvalersi del permesso di omettere φ); per poter concludere, però, che $\neg P\neg\varphi$ è normativamente implicata da $O\varphi$, bisognerebbe assumere che $\neg P\neg\varphi$ è la norma-negazione di $P\neg\varphi$. Ma, secondo la definizione offerta da von Wright, la norma-negazione di $P\neg\varphi$ è $O\varphi$. Affinché il ragionamento fili, dunque, bisognerebbe assumere che $\neg P\neg\varphi$ è equivalente a $O\varphi$ ma, così facendo, il ragionamento stesso diverrebbe circolare, giacché l’equivalenza tra $O\varphi$ e $\neg P\neg\varphi$ implica lo stesso condizionale $O\varphi \supset \neg P\neg\varphi$.

Nella ricostruzione alternativa della logica dei sistemi normativi questo secondo tipo di incoerenza, “esterna” (o “relazionale”¹⁹ – poiché riguarda una relazione fra l’insieme Δ_α e l’insieme ∇_α), può essere definito stabilendo il seguente requisito: affinché un sistema normativo SN_α sia coerente, l’intersezione tra l’insieme delle proposizioni permesse e l’insieme delle proposizioni obbligatorie o vietate deve essere uguale all’insieme vuoto:

$$(CESN_\alpha) \quad \Delta_\alpha \cap \nabla_\alpha = \emptyset.$$

Una volta illustrata questa ricostruzione alternativa della logica “espressiva” dei sistemi normativi, ci si potrebbe chiedere quali sono – se ci sono – i vantaggi che questa presenta rispetto alla ricostruzione tradizionale.

¹⁹ Cfr. Žarnić B., *A Social Pragmatic View on the Concept of Normative Consistency*, cit., pp. 64 ss. e *Id.*, *Deontic Logic as a Study of Conditions of Rationality in Norm-related Activities*, cit., p. 278.

Come già detto in precedenza, uno dei maggiori difetti che affligge la logica “espressiva” tradizionale riguarda la ricostruzione della nozione di permesso. Se, da un lato, Alchourrón e Bulygin evidenziano correttamente l’opportunità di distinguere fra tre concetti di permesso (uno normativo e due descrittivi: permesso forte-positivo e permesso debole-negativo) dall’altro lato, però, omettono di segnalare l’equivocità della nozione di permesso positivo.

Nella ricostruzione alternativa della logica espressiva possono, invece, essere meglio distinti *quattro* nozioni di permesso.

(i) In primo luogo, si può distinguere il permesso come atto linguistico (per il quale ho usato il simbolo di forza P) che, assieme al comando (!) esaurisce la classe delle *prescrizioni*. Come è noto, la tesi secondo la quale il permesso può considerarsi un atto linguistico prescrittivo è contestata dagli imperativisti, secondo i quali solo il comando (assieme al divieto) è un genuino atto normativo; il permesso viene invece, da questi autori, ridotto ad un concetto descrittivo: l’asserzione del fatto che, in un sistema normativo, una condotta non è vietata (come permesso negativo, dunque)²⁰. Vi sono inoltre alcuni autori i quali sostengono che la funzione degli atti linguistici permissivi sia esclusivamente quella di abrogare, fare eccezione a, oppure limitare l’ambito di applicazione di divieti (oppure quella di imporre divieti ad autorità normative gerarchicamente subordinate)²¹. Vi sono, però, anche autori che ritengono che anche l’atto linguistico di permesso possa benissimo essere considerato come un tipo di prescrizione, potendo

²⁰ Cfr. Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions*, in «Rechtstheorie», 4 (1973), p. 182: «any conception of logic in which permission is assumed to have a normative character in the same sense as obligation and prohibition, involves a confusion of the use and the mention of norms».

²¹ Cfr. Atienza M., Ruiz Manero J., *Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*, Barcelona, Ariel, 1996; trad. ing. a cura di R. Zimmerling, *A Theory of Legal Sentences*, Springer, 1998, Cap. III.

compiere la funzione pragmatica tipica di questi atti di linguaggio – quella di guidare la condotta umana fornendo risposte a problemi pratici²².

(ii) Il secondo concetto di permesso (il primo descrittivo) è quello di permesso negativo, ovvero il significato di un asserto secondo il quale, in un dato sistema normativo, una condotta non è vietata. Nella ricostruzione alternativa della logica espressiva questo concetto può definirsi nel modo seguente:

$$\mathbf{P}_{-a}\varphi = \neg\mathbf{V}_a\varphi \text{ (ovvero } \neg\varphi \notin \Delta_a \text{ e } \varphi \notin \nabla_a).$$

(iii) Il terzo concetto di permesso può essere chiamato “permesso positivo unilaterale” (\mathbf{P}_a) ed esprime la qualificazione normativa (in relazione ad un dato sistema SN_a) non di una condotta ma, piuttosto, della commissione o omissione di una condotta. La commissione di una condotta φ è unilateralmente permessa se (a) la condotta φ è comandata oppure (b) la condotta φ è espressamente permessa (a seguito del compimento di un atto linguistico di permesso). L’omissione di una condotta φ è, invece, unilateralmente permessa se (a) la condotta φ è vietata oppure (b) la condotta φ è espressamente permessa. Un asserto come ‘ $\mathbf{P}_a\varphi$ ’ fornisce, dunque, un’informazione solo parziale circa il contenuto del sistema normativo di riferimento: se la commissione della condotta φ , infatti, è unilateralmente permessa la condotta φ potrebbe essere obbligatoria (se non è permesso omettere φ) oppure facoltativa (se è permesso altresì omettere φ). Una simile osservazione sembra potersi trovare anche in *Normative Systems*, nella parte in cui Alchourrón e Bulygin sottolineano il fatto che un enunciato deontico come ‘ $P\varphi$ ’ non costituisce una soluzione massimale, ma solo parziale²³.

²² Cfr. Muffato N., *Due questioni di semantica deontica*, cit., p. 68: «un enunciato è usato in funzione prescrittiva quando fornisce una soluzione a un quesito pratico, nel senso che consente di evitare una scelta radicale tra linee di condotta alternative (inqualificate, *ça va sans dire*) operata volta per volta. [...] il permesso sembra soddisfare i requisiti previsti dalla definizione, e quindi può essere considerato una prescrizione».

²³ Alchourrón C.E., Bulygin E., *Normative Systems*, Wien, Springer, 1971; trad. it. a cura di P. Chiassoni, G.B. Ratti, *Sistemi normativi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 50 ss.

(iv) Il quarto, ed ultimo, concetto di permesso può essere chiamato “permesso positivo bilaterale” e coincide con la qualificazione normativa ‘Facoltativo’ (F_α). Una condotta viene qualificata come facoltativa a seguito della realizzazione, da parte di una autorità normativa α , di un atto linguistico di permesso pragmaticamente valido ($[\alpha: P\varphi]$). Se una condotta viene deonticamente qualificata come facoltativa, allora ne è permessa (unilateralmente) sia la commissione sia l’omissione²⁴.

Nelle pagine precedenti, si è visto che se si adotta la concezione espressiva tradizionale (e ammettendo che vi siano atti linguistici di permesso) non è semplice rendere conto del fenomeno della abrogazione di permessi (*supra*, cap.12.2). Il problema sorge, principalmente, dal fatto che nella ricostruzione tradizionale vi sono due condizioni sulla base delle quali un elemento φ può appartenere all’insieme B_α delle proposizioni permesse dalla autorità normativa α , ovvero: (i) a seguito della realizzazione, da parte di α , di un atto di permesso ‘ $[\alpha: P\varphi]$ ’ pragmaticamente valido; oppure (ii) a seguito della realizzazione, da parte di α , di un atto di comando ‘ $[\alpha: !\varphi]$ ’ pragmaticamente valido – assumendo che valga il principio ‘Obbligatorio implica permesso positivo’. Di conseguenza, nell’ipotesi della abrogazione di permessi (o di rigetto di proposizioni appartenenti all’insieme B_α), vanno distinti due casi: (i) quello in cui l’autorità α intenda eliminare (abrogare) un permesso espresso (e, quindi, compiere un atto linguistico – in un qualche senso – “opposto” a $[\alpha: P\varphi]$) e (ii) quello in cui l’autorità α rigetti un elemento φ dall’insieme $Cn(A_\alpha)$ delle proposizioni comandate (giacché, in questo secondo caso, φ deve essere sottratto anche dall’insieme B_α – sempre che la condotta φ non sia stata espressamente permessa).

Il problema centrale per la (variante permissivista della) concezione espressiva consiste – come già detto – nel fatto che, in questa concezione, la nozione di permesso positivo (o forte) *non è affatto univoca*. Nella ricostru-

²⁴ Probabilmente, proprio la mancata distinzione tra permesso come atto di linguaggio, permesso come qualificazione deontica della realizzazione o dell’omissione di una condotta (permesso unilaterale) e facoltatività (i.e. qualificazione deontica di una condotta) ha portato molti studiosi di logica deontica a considerare come problematica per la loro disciplina la nozione di “free-choice permission”.

zione tradizionale, infatti, la proposizione normativa ‘ $\mathbf{P}^+_{\alpha}\varphi$ ’ è vera (i) sia nel caso in cui l’autorità normativa α abbia realizzato l’atto linguistico di permesso [α : $\mathbf{P}\varphi$], (ii) sia nel caso in cui α abbia realizzato l’atto linguistico di comando [α : $!\varphi$] – se si assume valido il principio $\mathbf{O}_{\alpha}\varphi \supset \mathbf{P}^+_{\alpha}\varphi$.

Nella ricostruzione alternativa della logica “espressivista” delle proposizioni normative che si è introdotta in queste pagine, questo problema viene meno. In questa ricostruzione, la modalità ‘Permesso’ viene utilizzata (come concetto primitivo) per definire le qualificazioni deontiche (Obbligatorio, Vietato e Facoltativo) che possono essere attribuite ad un comportamento in un qualche sistema normativo ma *non* è, a sua volta, una qualificazione deontica *completa* (non è una soluzione massimale).

Per queste ragioni, è opportuno distinguere fra due casi nei quali φ può appartenere all’insieme Δ_{α} : (i) in seguito ad un atto di comando [α : $!\varphi$] (e, in questo caso, la commissione di φ sarà permessa e la sua omissione vietata), oppure (ii) in seguito ad un atto di permesso [α : $\mathbf{P}\varphi$] (e, in questo caso, sia la commissione che l’omissione di φ saranno permesse).

Queste modifiche al sistema di logica delle proposizioni normative della concezione espressiva permettono di rendere conto della abrogazione di permessi, evitando le difficoltà nelle quali incorre, invece, il sistema tradizionale.

Nel nuovo modello, infatti, possono essere distinti i due seguenti casi: (i) se l’autorità normativa α non intende più che il comportamento φ sia qualificato come *obbligatorio* nel sistema \mathbf{SN}_{α} , allora dovranno essere rimosse sia φ dall’insieme Δ_{α} sia $\neg\varphi$ dall’insieme ∇_{α} ; (ii) se l’autorità normativa α non intende più che il comportamento φ sia qualificato come *facoltativo* nel sistema \mathbf{SN}_{α} , allora dovranno essere rimosse dall’insieme Δ_{α} sia φ sia $\neg\varphi$.

Allo stesso modo, in questa ricostruzione viene messa in evidenza l’equivocità del concetto di permesso positivo: se la proposizione ‘ $\mathbf{P}_{\alpha}\varphi$ ’ è vera, infatti, allora φ sarà un elemento del sottoinsieme Δ_{α} – il che significa semplicemente che la condotta φ , nel sistema \mathbf{SN}_{α} , è obbligatoria (se è altresì vietata l’omissione di φ) oppure facoltativa (se è permessa anche l’omissione di φ). Se un’autorità normativa α compie un atto linguistico normati-

vo di permesso come $[\alpha: P\varphi]$ (ammettendo, al contrario di quanto sostenuto dagli imperativisti, che un atto del genere sia concettualmente possibile), allora non è la *sola* commissione di φ ad essere positivamente permessa ma lo è anche la sua omissione.

In un sistema normativo, dunque, se una condotta è qualificata normativamente, può esserlo solo secondo uno (o anche più di uno, simultaneamente, in caso di antinomie) dei tre modi deontici: Obbligatorio, Vietato o Facoltativo. Quella di Permesso, invece, è una modalità che può predicarsi o della commissione o della omissione di un comportamento, ma non del comportamento stesso.

La variante della logica espressiva presentata in queste pagine, però, presenta anche alcuni limiti evidenti. In conclusione di questo capitolo ne menzionerò solo due.

(i) In primo luogo, si occupa di un solo tipo di norme: le prescrizioni, mentre sono state del tutto tralasciate sia le norme costitutive sia le norme tecniche. Se è dubbio che gli ordinamenti normativi contengano norme dell'ultimo tipo è, invece, difficile negare che siano composti anche di norme costitutive. Per la formalizzazione delle regole tecniche, molto probabilmente, non è necessario costruire una logica *ad hoc* – la logica modale aletica classica sembra essere più che sufficiente. Per quanto concerne le norme costitutive, invece, forse sarebbe opportuno una logica particolare, come quella per i *count-as-conditional* della quale si è fatto cenno in precedenza (cap. 2.2).

(ii) In secondo luogo, in queste pagine mi sono limitato a trattare la formalizzazione di norme categoriche, tralasciando completamente le norme ipotetiche le quali, senza dubbio, ricoprono un ruolo centrale per l'analisi logica del discorso giuridico. Non si può nascondere che, in effetti, una delle critiche più forti mosse alla concezione espressiva consiste proprio nel fatto che questa non sia capace di rendere adeguatamente conto di questo tipo di norme. Alcuni autori hanno, comunque, tentato di colmare questa

lacuna²⁵. Nel capitolo seguente tenterò di ricostruire la forma logica delle norme ipotetiche servendomi del concetto di dovere tecnico (*technical Ought*) – o, anche, necessità pratica (*practical necessity*) – introdotto da von Wright²⁶.

²⁵ Cfr. Alchourrón C.E., *Philosophical Foundations of Deontic Logic and the Logic of Defeasible Conditional*, cit.; Makinson, D., *On a Fundamental Problem of Deontic Logic*, in *Norms, Logic, and Information Systems: New Studies in Deontic Logic and Computer Science*, McNamara P., Prakken H. (eds.), Amsterdam, IOS, 1999, pp. 29-53; Kristan A., *En defensa de la concepción expresiva de las normas*, in «Doxa», 37 (2014), pp. 63-82.

²⁶ Cfr. von Wright G. H., *Is and Ought*, cit., p. 274.

15. Il problema della formalizzazione delle norme condizionali

Uno dei problemi più discussi all'interno della logica deontica è quello relativo alla formalizzazione delle norme condizionali. Il che non stupisce più di tanto, considerato il fatto che su di esso convergono due delle questioni più complicate trattate dalla “logica filosofica”: i problemi relativi alla logica delle norme e quelli relativi alla formalizzazione degli enunciati con struttura condizionale¹.

Questo tema può essere ritenuto di notevole rilevanza anche per la teoria generale del diritto (specialmente all'interno dell'approccio “analitico”), considerato il fatto che, comunemente, le norme giuridiche vengono ricostruite come enunciati dalla forma condizionale nei quali: l'antecedente è una situazione di fatto (fattispecie) e il conseguente una conseguenza giuridica.

All'interno del *sistema standard di logica deontica* vi sono due possibili formule alternative attraverso le quali formalizzare la nozione di norma condizionale: (i) la c.d. “concezione insulare”, nella quale l'operatore deontico si applica ad una intera formula condizionale (e.g. ‘ $O(p \supset q)$ ’) e (ii) la c.d. “concezione ponte”, nella quale la modalità deontica si appone davanti al solo conseguente del condizionale (e.g. ‘ $p \supset Oq$ ’).

Nei paragrafi successivi esaminerò alcuni dei problemi legati a ciascuna delle due formule, mentre nei paragrafi 5 e 6 esporrò sinteticamente alcune delle proposte offerte per risolvere il problema legato alla formalizzazione delle norme condizionali.

Nel paragrafo 7 mi servirò della distinzione fra “dovere deontico” e “dovere tecnico” per introdurre un approccio alternativo per risolvere questo problema.

L'ottavo (ed ultimo) paragrafo è suddiviso in tre sotto-paragrafi: in §8.1. presenterò una teoria di logica dell'azione (detta “STIT”) che si occupa della formalizzazione di enunciati dalla forma “Un agente fa sì che si

¹ Cfr. Bennett J., *A Philosophical Guide to Conditionals*, Oxford, Clarendon Press, 2003.

verifichi qualcosa”; in §8.2. si applicherà questa teoria per offrire una semantica per la nozione di dovere tecnico; in §8.3 si adoterà questa semantica per risolvere alcuni problemi legati alla formalizzazione delle norme condizionali.

15.1. Concezione insulare, “factual detachment” e i paradossi della “derived obligation”

Nel linguaggio formalizzato della logica deontica standard (SDL), possono esserci almeno due diverse espressioni per formalizzare le norme condizionali. In linguaggio non formalizzato, una norma condizionale può definirsi come una norma del tipo:

(0) Qualche cosa (q) è obbligatorio, a condizione che si dia (o si faccia) qualche altra cosa (p).²

Secondo la prima alternativa, in SDL si può formalizzare una norma condizionale apponendo l’operatore deontico O davanti ad un condizionale materiale:

(1) $O(p \supset q)$;

la seconda alternativa, invece, consiste nel collocare l’operatore deontico davanti al solo conseguente dell’implicazione materiale:

(2) $p \supset Oq$.

² Solitamente si analizza il problema delle norme condizionali che prescrivono un obbligo, ma il discorso potrebbe estendersi, ovviamente, anche alle norme permissive oppure a quelle che stabiliscono un divieto.

Rispettivamente, le formule (1) e (2) sono state chiamate, alternativamente: “concezione insulare” e “concezione ponte”³, “wide-scope ought” e “narrow-scope ought” oppure “ $O\supset$ -statement” e “ $\supset O$ -statement”.

La formula (1) è quella originariamente impiegata da von Wright in *Deontic Logic* per esprimere il concetto di *deontic commitment* – ovvero: “compiere p impegna/obbliga a compiere q ”⁴. Come segnalato da Prior⁵ attraverso il paradosso della *derived obligation*, però, accettando (1) come formula valida e assumendo la *rule of extentionality* (RE) come regola di inferenza si ottengono, quali formule valide in SDL, anche

$$(3) O\neg p \supset O(p \supset q)$$

e

$$(4) Op \supset O(q \supset p).^6$$

(3) può leggersi come: “compiere qualche cosa di vietato impegna a compiere una qualsiasi altra cosa”⁷, mentre (4) può interpretarsi come “ se qualche cosa è obbligatorio una qualsiasi altra cosa impegna a compiere quella cosa”. Queste due formule – che, come notato da Hintikka⁸, non sono altro che casi particolari dei “paradossi dell’implicazione materiale” e non, di

³ Cfr. Alchourrón C.E., *Detachment and Defeasibility in Deontic Logic*, in «Studia Logica», 57 (1996), pp. 5-18.

⁴ Cfr. Føllesdal D., Hilpinen R., *Deontic Logic: an Introduction*, cit., pp. 23 ss.

⁵ Prior A.N., *The Paradoxes of Derived Obligation*, in «Mind», 63 (1954), pp. 64-65.

⁶ In logica proposizionale, infatti, le formule

$$(3') \neg p \supset (p \supset q) \text{ e}$$

$$(4') p \supset (q \supset p)$$

sono valide – necessariamente vere. Pertanto, secondo l’implicazione da sinistra a destra di (RE) – *inheritance principle* – (3) e (4) sono formule valide.

⁷ Cfr. von Wright G.H., *Deontic Logic and the Theory of Conditions* (1968), in R. Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1971, p. 77.

⁸ Hintikka J., *Some Main Problems of Deontic Logic*, in Hilpinen R. (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, cit., p. 87.

conseguenza, un'esclusiva della logica deontica – nonostante siano suscettibili di interpretazioni “meno paradossali”⁹, suggeriscono che la c.d. “concezione insulare” non sia la forma adeguata per formalizzare la nozione di norma condizionale (o di *deontic commitment*).

Un altro problema consiste nel fatto che, se si scegliesse (1) per formalizzare la nozione di norma condizionale, allora un ragionamento come il seguente *non* sarebbe valido:

$$\begin{array}{l} O(p \supset q) \\ (5) \quad p \\ \therefore Oq. \end{array}$$

In questo schema di ragionamento – chiamato *factual detachment*¹⁰: la prima premessa è una norma condizionale espressa con la forma (1); la seconda premessa è una proposizione fattuale, secondo la quale si dà il caso che *p*; la conclusione è una norma categorica, che qualifica come obbligatorio il conseguente *q*. Ragionamenti come quello esemplificato da (5) sembrano intuitivamente corretti e vengono, in effetti, regolarmente compiuti nel linguaggio ordinario – un esempio semplice: se (*i*) è obbligatorio, se si cagiona un danno risarcirlo e (*ii*) si è cagionato un danno, allora (*iii*) è obbligatorio risarcirlo. Il problema è che, in SDL, la seguente formula *non* è valida:

$$(6) \quad O(p \supset q) \supset (p \supset Oq).$$

⁹ Føllesdal D., Hilpinen R., *Deontic Logic: an Introduction*, cit., p. 23, ad esempio, hanno fatto notare che (3) è equivalente a

$$(3'') \quad O\neg p \supset O(\neg p \vee q).$$

Hintikka J., *Some Main Problems of Deontic Logic*, cit., p. 87 ha sostenuto, poi, che le formule (3) e (4) assumono maggiore plausibilità se si adotta la sua semantica dei “mondi deonticamente perfetti”; in quest’ottica, infatti, (3) dovrebbe interpretarsi come “*p* non può essere compiuto in un mondo deonticamente perfetto senza compiere anche *q*”.

¹⁰ Espressione introdotta da Greenspan P.S., *Conditional Oughts and Hypothetical Imperatives*, in «The Journal of Philosophy», Vol. 72, n. 10 (1975), pp. 259-276.

Se (6) fosse valida, infatti, l'intero sistema collasserebbe visto che sarebbe valida anche la formula

$$(6') \quad O(p \supset p) \supset (p \supset Op)$$

– che si ottiene sostituendo in (6) q con p – dalla quale, essendo l'antecedente (sempre) vero¹¹ si deriva, per *modus ponens*, il conseguente

$$(6'') \quad p \supset Op;$$

secondo (6'') “se si da il caso che p , allora p è obbligatorio”¹² e, a colpo d'occhio, questa è una tesi che nessun sistema di logica deontica potrebbe accattare fra i suoi teoremi.

Per ovviare a questi problemi, Prior¹³ ha suggerito una forma alternativa per esprimere la nozione di (*deontic commitment* e, dunque, di) norma condizionale:

$$(2) \quad \supset Oq.$$

Adottando questa formalizzazione alternativa, in primo luogo, si evitano i paradossi della *derived obligation*¹⁴ e, in secondo luogo, si ammette quale schema d'inferenza valido il *factual detachment*; infatti

¹¹ Infatti, essendo ' $p \supset p$ ' una tautologia in logica proposizionale (“principio di identità”), per la regola di necessitazione deontica anche ' $O(p \supset p)$ ' è sempre valida.

¹² Cfr. Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 97.

¹³ Prior A.N., *Formal Logic*, Oxford, Oxford University Press, 1962 (II ed.).

¹⁴ Ancorché (2) implichi una formula paradossale analoga a (3), ovvero:

$$(3''') \quad \neg p \supset (p \supset Oq),$$

formula che è una trasformazione logicamente equivalente al principio *ex falso quodlibet* – giacché (3''') può essere riformulata come ' $(p \wedge \neg p) \supset Oq$ '. Sul punto, si vedano von Wright G.H., *Deontic Logic and the Theory of Conditions*, cit., p. 77 e Føllesdal D., Hilpinen R., *Deontic Logic: an Introduction*, cit., p. 24.

$$\begin{array}{l}
 p \supset Oq \\
 (5') \quad p \\
 \therefore Oq
 \end{array}$$

è un ragionamento (dianoeticamente) valido— analogo a (5), ma nel quale si è sostituita, nella prima premessa, la formula (1) con la (2).

La considerazione che la “concezione ponte” delle norme condizionali permetta il *factual detachment*, al contrario di quella “insulare”, potrebbe addursi quale argomento per sostenere la tesi che la prima è da preferirsi alla seconda – d'altronde, quale utilità potrebbe mai avere un sistema all'interno del quale ragionamenti intuitivamente validi come quelli esemplificati in (5) e (5') non fossero ammessi?

Ma anche la formula (2) porta con sé alcuni inconvenienti che non permettono di essere troppo frettolosi nel preferirla rispetto alla sua “avversaria”.

15.2. Concezione ponte, “deontic detachment” e il paradosso di Chisholm

In precedenza si è detto che se si adottasse (1) per esprimere la forma logica delle norme condizionali, un ragionamento come (5) non sarebbe valido. Ma se la concezione insulare non ammette il *factual detachment*, vi è un altro schema di ragionamento – altrettanto importante – che, invece, risulta dianoeticamente valido e non è valido, invece, all'interno della concezione ponte: il c.d. *deontic detachment*. In SDL, infatti, un'inferenza come

$$\begin{array}{l}
 O(p \supset q) \\
 (7) \quad Op \\
 \therefore Oq
 \end{array}$$

è valida, dato lo schema d'assioma

$$(KD) \quad O(\varphi \supset \psi) \supset (O\varphi \supset O\psi).$$

Ma se in (7) si sostituisce, nella prima premessa, (1) con (2) si hanno conseguenze problematiche. L'espressione

$$(8) \quad (p \supset Oq) \supset (Op \supset Oq),$$

infatti, non può essere accettata come valida all'interno di SDL giacché, qualora lo fosse, da essa seguirebbe¹⁵ la formula “–speculare” rispetto a (6”) –

$$(9) \quad Op \supset p$$

secondo la quale “se qualche cosa è obbligatorio, di fatto quella cosa si realizza”. Formula altamente indesiderata per un qualsiasi (buon) sistema di logica deontica.

I problemi che sorgono dalla confusione tra (o dalla adozione di entrambe) le formule (1) e (2) per formalizzare la nozione di *commitment*, nonché dalla interazione tra *factual* e *deontic detachment* sono messi in luce da quella famiglia di paradossi che si riconducono sotto l'espressione “contrary-to-duty imperatives”¹⁶ – espressione con la quale si fa riferimento a quei doveri che sorgono allorquando l'agente abbia omesso di fare qualche cosa di obbligatorio (oppure quando ha compiuto qualche cosa di vietato).

Riprendendo l'esempio fatto dallo stesso Chisholm¹⁷, un insieme di enunciati come

(a) È obbligatorio che Tizio vada ad aiutare i propri vicini.

¹⁵ Per una dimostrazione di questa implicazione, si rinvia a Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, cit., p. 98.

¹⁶ Cfr. Chisholm R.M., *Contrary-to-duty Imperatives and Deontic Logic*, in «Analysis», 24 (1963), pp. 33-36 e Åqvist L., *Good Samaritans, Contrary-to-Duty Imperatives, and Epistemic Obligations*, in «Noûs», I, 4 (1967) pp. 361-379.

¹⁷ Chisholm R.M., *Contrary-to-duty Imperatives and Deontic Logic*, cit., pp. 34-35.

(b) È obbligatorio che, se Tizio va ad aiutare i propri vicini, li avvisi.

(c) Se Tizio non va ad aiutare i vicini, allora è obbligatorio che non li avvisi.

(d) Tizio non va ad aiutare i vicini.

che esprimono (i primi tre) una serie di regole che sembrano fra loro perfettamente coerenti e (l'ultimo) una proposizione, non può essere rappresentato nel linguaggio di SDL senza dare luogo a contraddizioni oppure a ridondanze. Si potrebbe, prima di tutto, tentare di simbolizzare gli enunciati precedenti nel seguente modo – dove p sta per “Tizio va ad aiutare i vicini” e q sta per “Tizio avvisa i vicini che sta arrivando”:

(a') $O p$.

(b') $O(p \supset q)$.

(c') $\neg p \supset O\neg q$.

(d') $\neg p$.

Si può notare che (a') e (b') implicano, dato lo schema del *deontic detachment*,

(e) $O q$

che implica, secondo l'assioma (DD)¹⁸,

(f) $\neg O\neg q$.

¹⁸ Ovvero per il principio per cui “obbligatorio implica permesso”.

Le formule (c') e (d'), invece, implicano per *factual detachment*,

(g) $O\neg q$

che contraddice (f).

Questo paradosso mostra, fra l'altro, che «the two forms of inference that lead to this inconsistency [ovvero: *deontic detachment* e *factual detachment*] are not easily combined, and each of them is connected to one of the two main alternatives that has been evaluated as candidates to represent conditional norms [ovvero: (1) e (2)]»¹⁹.

15.3. Concezione ponte: un “mostro logico”?

Si è detto che adottando la formula (2) quale espressione per formalizzare le norme condizionali si ottiene il vantaggio di rendere applicabile la regola del *factual detachment*. Ma piuttosto problematico è lo statuto logico di questa espressione²⁰: la formula $p \supset Oq$ è, infatti, composta da una variabile proposizionale unita – mediante il connettivo *vero-funzionale* della implicazione materiale – ad una *deontic sentence* (ovvero una lettera proposizionale preceduta da un operatore deontico). Il problema maggiore riguarda, innanzi tutto, il conseguente di (2): come deve essere interpretato l'enunciato deontico Oq , in questo caso? Si tratta di una norma (i.e. di un enunciato deontico usato prescrittivamente)? Oppure di una proposizione normativa (i.e. di un enunciato deontico usato descrittivamente)?

Nel caso in cui si optasse per la prima soluzione e, quindi, Oq venisse usato prescrittivamente, allora la formula (2) sembrerebbe potersi interpretare come una derivazione, a partire da una proposizione, di una norma; si tratterebbe, in altre parole, di una violazione della “legge di Hume”.

Nel caso in cui, invece, Oq venisse interpretato come una proposizione normativa (che asserisce la esistenza di una norma) non si avrebbe

¹⁹ Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, cit., p. 92.

²⁰ Cfr. Navarro P.E., *Normas condicionales y falacia naturalista*, in «DOXA», 30 (2007), pp. 601-616.

alcuna derivazione del dover-essere dall'essere ma, d'altro canto, la concezione ponte non sarebbe più una plausibile formulazione di una norma condizionale, in quanto non sarebbe più una norma (ma una proposizione normativa condizionale che afferma che data la condizione p , in un qualche sistema normativo, esiste la norma Oq).

Il problema dello statuto logico di (2) diviene ancora più evidente qualora la si esprimesse con la formula, ad essa equivalente,

$$(2') \quad \neg p \vee Oq,$$

alla quale sembra ancora più difficile attribuire la natura di norma²¹.

Qualora, tuttavia, si insistesse nel sostenere che (2) è la forma corretta di esprimere le norme condizionali, si dovrebbe affrontare un'altra serie di problemi. Ad esempio, un ragionamento del genere sarebbe valido:

$$\begin{array}{l} p \supset Oq \\ (10) \quad \neg Oq \\ \therefore \neg p. \end{array}$$

Assumendo che p stia per la proposizione “Piove” e q per “Tizio porta l'ombrello”, il ragionamento (10) vorrebbe dire che dalla norma condizionale “Se piove, allora è obbligatorio che Tizio porti l'ombrello” e dalla norma categorica “È permesso che Tizio non porti l'ombrello” segue – per *modus tollens* – la proposizione “Non piove”. Il che è evidentemente assurdo.

Quindi, se si ritiene che (2) sia effettivamente la maniera adeguata di formalizzare norme condizionali, non può che concludersi che la “concezione ponte” «evokes more than a bridge from *sein* to *sollen*: it is a device that allows one to infer an “is” from an “ought”. But since this is a well-

²¹ Cfr. Navarro P.E., *Normas condicionales y falacia naturalista*, cit., p. 613 e Ratti G.B., *Like a Bridge over Troubled Water. Deontic Formalization and its Discontents*, in «Anali si e diritto» (2017), p. 317.

known fallacy most are willing to avoid – so the argument runs – one should reject the conception at hand wholeheartedly»²².

Ma i vantaggi offerti dalla “concezione ponte” (in primo luogo, quello della applicabilità del *factual detachment*²³) potrebbero essere ritenuti così preziosi da portare al tentativo di difendere, comunque, questa forma di ricostruire la struttura logica delle norme condizionali. Si potrebbe, dopo tutto, sostenere che la maggior parte dei problemi legati alla “concezione ponte” sono relativi all’uso del condizionale materiale che andrebbe, pertanto, abbandonato a favore di un altro connettivo (e.g. implicazione stretta, implicazione rilevante, condizionale controfattuale, condizionale defettibile). Alcuni autori hanno appunto esplorato questa via²⁴, ma in queste pagine si prenderà in esame un approccio alternativo per la soluzione del problema della formalizzazione delle norme condizionali.

15.4. Due forme diverse per lo stesso concetto?

Un’altra soluzione che potrebbe essere esplorata nel tentativo di risolvere i problemi legati alla formalizzazione delle norme condizionali è quella che consiste nel considerare le formule (1) e (2) equivalenti. Ma questa strategia può rivelarsi un’arma a doppio taglio: se l’obiettivo di questa soluzione è quello di ottenere i vantaggi offerti da ciascuna delle due concezioni, è evidente che si corre il rischio di ereditare, allo stesso tempo, tutti gli inconvenienti di entrambe.

²² Cfr. *Ibidem*, p. 318.

²³ Ma si potrebbe aggiungere, ad esempio, il fatto che grazie a (2) è possibile esprimere la nozione di regole defettibili (i.e. soggette ad eccezioni implicite), cosa non possibile adottando (1), giacché quest’ultima formula ammetterebbe un uso incondizionato del “rinforzo dell’antecedente”; cfr. Alchourrón C.E., *Detachment and Defeasibility in Deontic Logic*, cit., p. 7. È interessante notare che Hintikka J., *Some Main Problems of Deontic Logic*, cit., p. 91-92, al contrario, ritiene che ‘ $O(p \supset q)$ ’ sia la forma adeguata per rappresentare quelli che chiama *prima facie duties* (e, quindi, norme defettibili) mentre ‘ $p \supset Oq$ ’ sia quella idonea per rappresentare gli *absolute duties* (norme non defettibili).

²⁴ Cfr., ad esempio, Lenk H., *Varieties of Commitment*, in «Theory and Decision», 9 (1978), pp. 17-37. e Niiniluoto I., *Hypothetical Imperatives and Conditional Obligations*, in «Synthese», 66 (1986), pp. 111-133.

Può essere interessante notare che nella prima metà del novecento Ernst Mally²⁵ – il “precursore” della logica deontica – assumeva, quale assioma del suo sistema di *Logik des Willens*, il bicondizionale

$$(11) \quad O(p \supset q) \equiv (p \supset Oq)$$

secondo il quale, appunto, la “concezione insulare” e la “concezione ponte” sono equivalenti.

Se questa equivalenza, però, venisse adottata all’interno di SDL l’intero sistema rischierebbe il collasso. Se l’obiettivo è, infatti, quello di garantire che sia il *factual detachment* sia il *deontic detachment* possano essere regole di inferenza valide all’interno del sistema, non si può dimenticare che, come si è illustrato nei paragrafi precedenti, se si ammettesse la prima all’interno della “concezione insulare” si avrebbe, quale formula valida

$$(6'') \quad p \supset Op,$$

mentre se si ammettesse il *deontic detachment* all’interno della “concezione ponte” seguirebbe la formula – altrettanto indesiderata –

$$(9) \quad Op \supset p.$$

Le formule (6'') e (9), congiuntamente, implicano

$$(12) \quad p \equiv Op,$$

formula che esprime una (quantomeno bizzarra, se non inaccettabile) equivalenza fra essere e dover-essere²⁶.

Queste considerazioni suggeriscono di concludere che la formula (11) non può essere accettata, a meno che si stabiliscano alcune condizioni

²⁵ Mally E., *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens*, Graz, Leuschner & Lubensky, 1926.

²⁶ Cfr. Føllesdal D., Hilpinen R., *Deontic Logic: an Introduction*, cit., p. 5.

particolari. Ad esempio, Castañeda ha suggerito che la formula (11) possa essere considerata valida sotto la doppia assunzione che: (i) l'antecedente sia una *circumstance* (o *condition*) di un'azione e (ii) l'antecedente sia «an action deontically considered as the focus of the obligatoriness»²⁷.

15.5. Due forme diverse per due concetti diversi?

Finora il problema è stato trattato considerando le due forme alternative di formalizzazione delle norme condizionali (la “concezione ponte” e la “concezione insulare”) come mutuamente escludenti: se si opta per l'una, si deve abbandonare l'altra. In altre parole, sembrerebbe che, impostando così il problema, vi sia l'assunto che solo una delle due formule è quella “corretta” per esprimere la forma logica delle norme condizionali. Ma quest'ultima tesi è dubbia.

Pablo Navarro e Jorge Rodríguez, ad esempio, hanno sostenuto che «it makes no sense to compare them [le concezioni insulare e ponte] to assess which is superior to the other, because they cannot be taken as two different ways to represent a unique idea»²⁸. Per meglio illustrare le differenze fra le due concezioni, i due autori si sono serviti della semantica dei mondi possibili. Se all'interno di un qualche mondo possibile u , la norma ' $O(p \supset q)$ ' è valida, ciò vuol dire che tutti i mondi deonticamente ideali rispetto ad u sono mondi all'interno dei quali il condizionale materiale ' $p \supset q$ ' è vero – in altre parole sono mondi nei quali p è falsa ('mondi- $\neg p$ ') oppure q è vera ('mondi- q '). I destinatari di questa norma, per adempiere ad essa dovranno, quindi: (i) nel caso in cui nel mondo u siano vere sia p che q : evitare che q diventi falsa; (ii) nel caso in cui nel mondo u p sia vera e q falsa: far sì che p sia falsa oppure q vera; (iii) nel caso in cui nel mondo u p sia falsa e q vera: evitare che p diventi vera e q falsa; (iv) nel caso in cui nel mondo u , p e q siano entrambe false: evitare che p diventi vera.

²⁷ Cfr. Castañeda H.-N., *The Paradoxes of Deontic Logic: The Simplest Solution to All of Them in One Fell Swoop*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1981, p. 45.

²⁸ Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, cit., p. 99.

Diversa è, invece, la situazione qualora nel mondo di riferimento u fosse valida la norma ' $p \supset Oq$ '. In questo secondo caso, tutti i modi deonticamente ideali rispetto a u sono mondi all'interno dei quali q è vera. Di conseguenza, i destinatari di questa norma valida all'interno di u avranno l'obbligo (categorico) di far sì che q sia vera nel caso in cui anche p lo fosse²⁹.

Il risultato di questa analisi delle differenze fra le due diverse forme di esprimere le norme condizionali, suggerisce che la "concezione insulare" si rivela come la più adeguata per esprimere norme condizionali in relazione alle quali i destinatari hanno la capacità di influire sul verificarsi (o meno) sia dell'antecedente che del conseguente del condizionale, mentre è preferibile scegliere la "concezione ponte" per formalizzare norme condizionali in relazione alle quali i destinatari non hanno il controllo sul verificarsi (o meno) dell'antecedente.

Un problema rimane, nonostante tutto, aperto: non si può applicare il *factual detachment* all'interno della "concezione insulare". Da una norma del tipo "È obbligatorio, se si fa una promessa, mantenere la promessa fatta" – che, secondo la ricostruzione vista sopra, dovrebbe formalizzarsi attraverso (1), visto che l'agente ha il controllo sia sull'antecedente (può fare o non fare promesse) che sul conseguente (può mantenere o non mantenere le promesse fatte) – e da un enunciato fattuale come "Una promessa è stata fatta" non può validamente derivarsi la norma "È obbligatorio mantenere la promessa fatta".

Queste considerazioni suggeriscono l'opportunità di optare per un'altra strada, mettere da parte la semantica dei mondi possibili – più adeguata ad una concezione della logica deontica come logica del dover-essere (*ought-to-be*) – e rivolgersi ad una concezione della logica deontica come

²⁹ Ratti G.B., *Like a Bridge over Troubled Water. Deontic Formalization and its Discontents*, cit., pp. 320-323 ha sostenuto che questa ricostruzione da parte di Navarro e Rodríguez della "concezione ponte" suggerisce una «very interesting reinterpretation of the normative conditional» secondo la quale la formula ' $p \supset Oq$ ' «is not just a bridge between two different worlds, but a bridge between a factual world and a *deontically ordered* world». Per una risposta dello stesso Rodríguez a queste osservazioni di Ratti, cfr. Rodríguez J.L., *On Bridges, Islands, and Conditional Norms*, in «Analisi e diritto», (2017).

logica del dover-fare (*ought-to-do*), servendosi di una semantica che prenda in considerazione lo statuto logico di enunciati relativi ad azioni.

15.6. Norme condizionali e dovere tecnico

Come accennato in precedenza, una delle ragioni che ha portato a sostenere che la “concezione insulare” non possa essere la forma adeguata per la formalizzazione delle norme condizionali consiste nel fatto che, all’interno di un sistema che adotta questa formula, lo schema d’inferenza del *factual detachment* non è applicabile.

In alcuni articoli dei primi anni ’80, von Wright ha sostenuto che la “concezione ponte” non rappresenta la forma logica di una norma *condizionale* ma, piuttosto, quella di una norma (categorica) *condizionata* (i.e. valida sotto determinate condizioni). Von Wright difende, quindi, la “concezione ponte” sostenendo, inoltre, che lo schema d’inferenza (5) (il *factual detachment*) è, al contrario di quanto sostenuto sin qui, valido anche in un sistema che adotti questa maniera di formalizzare le norme condizionali. Per capire meglio l’argomento di von Wright, è opportuno prendere in considerazione alcune tesi che l’autore ha sostenuto in alcuni articoli dei suoi ultimi venti anni (circa) di attività.

Secondo von Wright, le norme non sono né vere né false³⁰ e, siccome la logica classica è fondata sull’assunto che relazioni logiche si diano solo fra entità suscettibili di essere vere o false, allora la logica deontica (intesa, nel senso tradizionale, come “logica delle norme”) non può essere una logica nello stesso senso in cui lo è quella classica. La logica deontica, invece, va considerata come un insieme di enunciati appartenenti al discorso prescrittivo che forniscono un modello per un’attività di normazione “razionale”³¹. In questo senso, se due norme Op e $O\neg p$ si “contraddicono”, ciò non vuol dire che non possano essere entrambe vere ma, piuttosto, che

³⁰ Questa è una tesi che l’autore ha sostenuto costantemente; cfr., ad esempio, von Wright G.H., *Is There a Logic of Norms?*, in «Ratio Juris», Vo. 4 n. 3 (1991), p. 266 e *Id.*, *Deontic Logic: A Personal View*, in «Ratio Juris», 12, 1999, p. 31.

³¹ Cfr. von Wright G. H., *Proposizioni normative condizionali*, in «Epistemologia», 4 (1983), p. 191.

un sistema normativo che le prevede entrambe, sarebbe un esempio di sistema normativo irrazionale³². Ancora, quando si sostiene che la norma Op implica la norma Pp ³³ non si può intendere che la prima implichi *logicamente* l'altra ma, piuttosto, si deve intendere che, se un'autorità normativa ha emanato la prima norma, nel caso in cui emanasse la negazione della seconda (in questo caso $P\neg p$, giacché $Op = \neg P\neg p$), agirebbe in modo irrazionale.

Von Wright usa queste nuove nozioni di “contraddizione” e “implicazione” fra norme per risolvere uno dei paradossi della *derived obligation* che, come detto sopra, viene usato per criticare la “concezione insulare”. Si può ricordare che, all'interno di SDL, è valida la formula

$$(3) \quad O\neg p \supset O(p \supset q)$$

la quale, considerata la nuova nozione di “implicazione” fra norme, non può più leggersi come “fare qualche cosa di vietato implica il dovere di fare qualsiasi altra cosa”; piuttosto, la formula (3) va così reinterpretata: “Un'autorità normativa razionale che vietasse p non potrebbe permettere p ma non permette (una qualsiasi altra cosa, ovvero) q ”³⁴.

Sulla base anche di queste considerazioni, von Wright ha sostenuto che uno schema di inferenza come quello del *factual detachment* può essere considerato valido anche se si adotta la “concezione insulare”; tutto questo a patto che il ragionamento

$$(5) \quad \begin{array}{l} O(p \supset q) \\ p \\ \hline \therefore Oq \end{array}$$

³² Visto che l'autorità normativa richiede ai destinatari delle norme che questi pongano in essere lo stato di cose ' p e $\neg p$ ' – che è una contraddizione.

³³ Si ricordi che all'interno di SDL è un principio valido quello secondo il quale “obbligatorio implica permesso”.

³⁴ La negazione della norma ' $O(p \supset q)$ ' “implicata” da ' $O\neg p$ ', infatti, è ' $P(p \wedge \neg q)$ '. Infatti: ' $O(p \supset q)$ ' è equivalente a ' $O\neg(p \wedge \neg q)$ ', la cui negazione è ' $\neg O\neg(p \wedge \neg q)$ ' che è, a sua volta, equivalente a ' $P(p \wedge \neg q)$ '.

sia interpretato in un modo diverso da quello classico. Non può più dirsi, infatti, che una norma condizionale $O(p \supset q)$ e una premessa fattuale p implicano logicamente un'altra norma Oq . Il ragionamento (5) avrebbe, invece, un altro significato: “Se c'è una norma condizionale $O(p \supset q)$ e si dà il caso che p , allora il destinatario deve fare sì che si dia q affinché la norma condizionale non sia violata”.

Secondo von Wright l'operatore O della prima premessa esprime un concetto di dovere differente rispetto a quello espresso dallo stesso operatore che appare nella conclusione. Nel primo caso, si tratta di un dovere (*Sollen*) deontico mentre, nel secondo caso, di un dovere (*Müssen*) tecnico – quest'ultimo esprime una condizione necessaria del (non) aver luogo di una qualche situazione e, al contrario del primo, non è un concetto normativo (non è una norma “genuina”) ma esprime una necessità pratica (*practical necessity*)³⁵.

Il ragionamento (5) potrebbe essere, dunque, riformulato introducendo dei simboli che permettano di distinguere il dovere deontico (O_A) della norma condizionale dal dovere tecnico (O_T) della necessità pratica:

$$\begin{array}{l} O_A(p \supset q) \\ (5'') \quad p \\ \quad \therefore O_T q. \end{array}^{36}$$

³⁵ Cfr. von Wright G.H., *Bedingungsnormen – ein Prüfstein für die Normenlogik*, in W. Krawietz, H. Schleski, G. Winkler, A. Schramm (Hrsg.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 447-456, 1984.

³⁶ Non si può nascondere che questo schema di ragionamento sia problematico. Secondo von Wright è possibile “estrarre” – cfr. von Wright G.H., *Norms, Truth, and Logic*, in A.A. Martino (Ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems*, North-Holland, Amsterdam, 1982 reprinted in *Practical Reason. Philosophical Papers, Vol. I*, Basil Blackwell, Oxford, 1983, p. 153 – un dovere tecnico da un dovere deontico. Significa questo che da una norma possa inferirsi logicamente una necessità pratica? Questo andrebbe contro la tesi, sostenuta dall'autore stesso, secondo la quale non può derivarsi un enunciato descrittivo da una norma. Una possibile soluzione sarebbe interpretare l'enunciato deontico ' $O_A(p \supset q)$ ', costituente la prima premessa in (5''), come una *proposizione normativa* e non una norma.

La formula O_{Tp} può essere intesa come una maniera ellittica per esprimere il concetto secondo il quale “è necessario fare qualche cosa (p) per ottenere un qualche scopo (S)”; adottando l’operatore N della logica modale aleatica, si può formulare la seguente definizione:

$$(vW_R) O_{Tp} =_{\text{def}} N(S \supset p).^{37}$$

È interessante notare che questa definizione ricorda lo schema proposto da Alan R. Anderson³⁸ per ridurre la logica deontica alla logica modale aleatica. Secondo Anderson, infatti, adottando la seguente definizione

$$(A_R) Op =_{\text{def}} N(\neg p \supset \mathcal{S})$$

tutte le forme valide all’interno del sistema standard di logica deontica si traducono in formule valide del sistema di logica modale aleatica.

Il simbolo ‘ \mathcal{S} ’ è una costante proposizionale alla quale Anderson assegna il significato di «some “bad” state of affairs»³⁹ e che, spesso, viene tradotta con il termine “sanzione”. Lo schema di riduzione potrebbe, quindi, leggersi come: “ p è obbligatorio se e solo se la sua negazione implica strettamente⁴⁰ un qualche stato di cose negativo, ancorché evitabile”⁴¹.

³⁷ Cfr. von Wright G.H., *Norms, Truth, and Logic*, cit., p. 154. Analogamente, la nozione di ‘permesso tecnico’ può essere espressa attraverso la definizione seguente: ‘ $P_{Tp} =_{\text{def}} M(S \wedge \neg p)$ ’.

³⁸ Anderson A.R., *A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic*, in «Mind», 67 (1958), pp. 102-103.

³⁹ *Ibidem*, p. 103.

⁴⁰ Lo schema di Anderson può, infatti, riformularsi utilizzando il simbolo dell’implicazione stretta: $Op =_{\text{def}} \neg p \rightarrow \mathcal{S}$, dato che $N(\neg p \supset \mathcal{S})$ è equivalente a $(\neg p \rightarrow \mathcal{S})$.

⁴¹ Anderson, infatti, assume come assioma che ‘ \mathcal{S} ’ non fosse necessario, ma contingente; ovvero: $\neg N\mathcal{S}$.

La critica principale che viene rivolta al tentativo di Anderson⁴² consiste nell'evidenziare che, se l'operatore *N* viene interpretato – come era nelle intenzioni dello stesso Anderson – come la modalità aletica di 'necessità', il tentativo di riduzione si rivela accettabile. Non si può, infatti, affermare che una sanzione sia *logicamente* implicata dall'omissione di una qualche cosa prescritta come obbligatoria. L'unico modo di rendere plausibile la formula di Anderson consiste nell'interpretare la modalità *N* come una nozione "normativa" di necessità⁴³ e andrebbe, di conseguenza, riformulata come: "*p* è obbligatorio se, e solo se, la sua omissione *deve* portare ad una sanzione". Ma, così riformulata, questa definizione non permetterebbe più alcuna "riduzione" del deontico all'aletico.

Secondo von Wright, l'idea di ridurre il concetto di necessità normativa a quello di necessità aletica resta praticabile, a condizione che si specifichi meglio uno dei due termini: ad essere ridotto, infatti, non può essere il dovere *deontico*, ma solo quello *tecnico*. Quello che Anderson avrebbe scoperto, quindi, è che la logica deontica e la logica delle regole tecniche condividono la medesima struttura formale⁴⁴; questo isomorfismo, secondo von Wright, può spiegarsi considerando il fatto che, molto spesso, l'esistenza di norme trova fondamento in necessità pratiche⁴⁵ (per esempio: un'autorità normativa che vuole raggiungere lo scopo *S* e ritiene che una condizione necessaria di *S* sia il verificarsi di *p*, potrà emanare una norma che renda obbligatorio *p*).

La distinzione enfatizzata da von Wright fra dovere deontico e dovere tecnico è di centrale importanza per la logica del discorso normativo, specialmente se si considera il fatto che, spesso, viene ignorata la particola-

⁴² Cfr. Weinberger O., *The Logic of Norms Founded on Descriptive Language*, in «Ratio Juris», Vol. 4, n.3 (1991), pp. 284-307. p. 292.

⁴³ Cfr. Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, cit., p. 22.

⁴⁴ Cfr. von Wright G. H., *Is and Ought*, in E. Bulygin, J.-L. Gardies, I. Niiniluoto, (eds.), *Man, Laws, and Modern Forms of Life*, Dordrecht, Reidel, 1985, p. 274.

⁴⁵ Una tesi simile era già sostenuta in von Wright G.H., *The Foundation of Norms and Normative Statements*, in K. Ajdukiewicz (ed.), *The Foundations of Statements and Decisions. Proceedings of the International Colloquium on Methodology of Science*, Warsaw, 1965, pp. 351–367; trad. it di R. Guastini, in P. Comanducci, R. Guastini, *L'analisi del ragionamento giuridico. Materiali ad uso degli studenti*, Torino, Giappichelli, 1989.

re ambiguità del termine “dovere” (“ought”). Possono, infatti, essere distinti: (i) un “dover fare” (*ought-to-do*, *Tunsollen*) che prescrive o raccomanda azioni e (ii) un “dover essere” (*ought-to-be*, *Seinsollen*) che esprime determinate preferenze circa stati di cose⁴⁶. Ancorché l’articolo *Deontic Logic* di von Wright – che ha dato avvio alla moderna logica deontica – avesse ad oggetto il primo tipo di dovere⁴⁷, nella maggior parte dei lavori successivi dedicati alla logica deontica, gli studiosi hanno preferito concentrarsi sul “dover-essere” (e l’applicazione della semantica dei mondi possibili all’analisi del discorso normativo può leggersi come una conseguenza di questo tipo di approccio).

Senza che sia necessario comprometersi, in questa sede, con una tesi meta-etica forte secondo la quale l’intero genere della *normatività* va ricondotto, in ultima analisi, alla specie del dovere tecnico (o della necessità pratica)⁴⁸, si può comunque sostenere che una teoria che tenti di analizzare la struttura logica del discorso giuridico (diversamente, ad esempio, da quello morale), debba concentrarsi sulla nozione di ‘dover-fare’. A questo fine, sorge evidente l’opportunità di implementare la semantica della logica deontica con una qualche teoria della logica dell’azione⁴⁹.

La riduzione di Anderson e la definizione di dovere (tecnico) di von Wright offrono uno punto di partenza: se qualche cosa è obbligatorio per un

⁴⁶ Cfr. Hansson S.O., *Alternative Semantics for Deontic Logic*, in Gabbay D., Horty J., Parent X., van der Meyden R., van der Torre L. (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, 2013, p. 454.

⁴⁷ Si ricordi, infatti, che in *Deontic Logic* le modalità deontiche avevano quali complementi (non variabili proposizionali indicanti stati di cose, ma) predicati di azioni,

⁴⁸ Prior A.N., *The Ethical Copula*, in «Australian Journal of Philosophy», 29 (1951), pp. 137-154. Riedito in *Id.*, *Papers in Logic and Ethics*, P.T. Geach, A.J.P. Kenny, (eds.), London, Duckworth, 1976, pp. 17-18: «There are theories that this kind of thing is alla the word ‘ought’ ever does mean – that when we use it, we are always really talking about what is necessary to the satisfaction of some desire or the achievement of some purpose, though this desire or purpose is not always expressed or even clearly before the speaker’s own mind»; secondo Prior, fra queste teorie, vanno incluse quella di John L. Mackie e quella dello stesso Anderson.

⁴⁹ Belnap N.D., Perloff M., *Seeing to it that: a canonical form for agentives*, in «Theoria», 54 (1988), pp. 175-199 hanno chiamato “restricted complement thesis” la tesi secondo la quale gli operatori modali deontici dovrebbero necessariamente avere, quale argomento, *agentive sentences* (ovvero enunciati relativi a agenti/azioni).

agente significa che questi deve necessariamente *far sì che* si realizzi quella cosa, al fine di evitare che vi sia una “sanzione” (in un qualche senso da specificarsi meglio), allora diventa essenziale servirsi di una teoria della azione che studi la struttura logica di enunciati con la forma: “un agente fa sì che...”. Di questo mi occuperò nell’ultimo paragrafo, nel quale mi servirò – seguendo un’idea di Paul Bartha⁵⁰ – della teoria c.d. “STIT” (dalla locuzione inglese “Seeing To It That”⁵¹) al fine di elaborare una semantica per la nozione di dovere tecnico.

Come si vedrà più avanti, poi, questa proposta ha anche alcuni vantaggi in relazione alla formalizzazione delle norme condizionali.

15.7. Logica STIT, dovere tecnico e norme condizionali

15.7.1. Logica STIT: una presentazione

La teoria “STIT”⁵² è una teoria di logica dell’azione che studia espressioni dalla forma “ α fa sì che p ” dove α indica un agente qualsiasi e p è una variabile proposizionale. L’idea fondamentale di questa teoria è quella di fondare la logica dell’azione sulla moderna logica modale⁵³ adottando, quindi, le nozioni di “struttura” e “modello”.

⁵⁰ Bartha P., *Conditional obligation, deontic paradoxes, and the logic of agency*, in «Annals of Mathematics and Artificial Intelligence», 9 (1993), pp. 1-23.

⁵¹ Ovvero: “Fare sì che...”, “Fare in modo di...”.

⁵² In questo paragrafo mi occuperò esclusivamente della c.d. “deliberative STIT”, la teoria elaborata in von Kutschera F., *Bewirken*, in «Erkenntnis», 24 (1986), pp. 253-281 e, specialmente, in Horty J.F., Belnap N., *The Deliberative Stit: A Study of Action, Omission, Ability, and Obligation*, in «Journal of Philosophical Logic», 24 (1995), pp. 583-644.

⁵³ Per la presentazione di approcci diversi alla logica dell’azione, cfr. Segerberg K., *Getting Started: Beginnings in the Logic of Action*, in «Studia Logica», 51 (1992), pp. 347-378. Cfr. anche Chellas B.F., *On Bringing It About*, in «Journal of Philosophical Logic», 24 (1995), p. 563: «In what has become known as the logic of agency, two traditions have emerged. In one, sentences about agencies are construed in the form *So-and-so brings it about (or sees to it) that such-and-such*, where *so-and-so brings it about that* is thought of as an operator on formulas. [...] The second tradition has seen various attempts to construe sentences about actions as themselves denoting actions».

La teoria STIT si avvale di una semantica che raffigura il tempo come una serie di segmenti disposti “ad albero” (di modo che si possano formalizzare le intuizioni secondo le quali: (i) “Il passato non si può cambiare” e (ii) “Il futuro non è già scritto, ma sono possibili diversi corsi temporali”). Per rappresentare formalmente queste idee ci si avvale, appunto, della nozione di *struttura*⁵⁴. La nozione di tempo viene così formalizzata come una coppia ordinata $\mathcal{F} = \langle T, \leq \rangle$ dove T è un insieme di momenti o frazioni di tempo⁵⁵ e \leq è una relazione di accessibilità (o priorità) tra momenti – la funzione della quale è quella di ordinare questi ultimi dal più al meno lontano nel tempo⁵⁶ – dotata delle caratteristiche seguenti:

(i) non è ammessa la ramificazione verso il basso⁵⁷ – questa condizione serve per rendere l’idea che il passato non è soggetto a modifiche da parte dell’azione umana;

(ii) connessione storica – ovvero, dati due momenti qualsiasi, esiste sempre almeno un momento che precede cronologicamente entrambi⁵⁸.

I “rami” di questa struttura ad albero sono detti “storie”, le quali rappresentano ciascuna un corso di eventi fra loro alternativi. Ogni storia è, quindi, un sottoinsieme di T e con ‘ $m \in h$ ’ si indica il dato che “La storia h passa per il momento m ” (oppure che “Il momento m è accaduto nel corso della storia h ”). L’insieme di tutte le storie passanti per un qualche momento m sarà indicato nel seguente modo:

$$H_{(m)} = \{h \mid m \in h\}.$$

La figura seguente illustra un esempio di una struttura temporale ad albero:


⁵⁴ Cfr. Horty J.F., Belnap N., *The Deliberative Stit: A Study of Action, Omission, Ability, and Obligation*, cit., pp. 584-587.

⁵⁵ Ovvero: $T = \{m_1, m_2, m_3, \dots, m_n\}$.

⁵⁶ Ad esempio ‘ $m_1 < m_2$ ’ si legge: “ m_1 precede cronologicamente m_2 ” oppure “ m_1 è più lontano nel tempo rispetto a m_2 ”.

⁵⁷ Formalmente: $\forall m \forall m' \forall m'' ((m \geq m' \wedge m' \geq m'') \supset (m \geq m'')) \vee (m' \geq m'')$.

⁵⁸ Formalmente: $\forall m \forall m' \exists m'' ((m \geq m'') \wedge (m' \geq m''))$. Questa condizione serve a rendere l’idea che il tempo non abbia un “momento iniziale”.



In questa figura sono: (i) evidenziati, in grassetto, tre momenti differenti – m_1 , (che è cronologicamente precedente ad) m_2 ed m_3 (i quali sono coevi) e (ii) indicate quattro storie: h_1 (che passa per il solo momento m_1), h_2 (passante per m_2 ed m_1), h_3 e h_4 (entrambe passanti per m_3 ed m_1). Per indicare, ad esempio, l'insieme delle storie passanti, ad esempio, per m_1 si scrive: $H_{(m_1)} = \{h_1, h_2, h_3, h_4\}$. Le storie h_3 e h_4 , entrambe passanti per m_1 ed m_3 , si dividono solo in m_3 ; per questo si dirà che h_3 e h_4 sono “unite” nel momento m_1 – proprietà che viene indicata, in simboli, nel modo seguente:

$$(13) h_3 \equiv_{(m_1)} h_4.^{59}$$


La teoria STIT ha, poi, bisogno di integrare la struttura temporale illustrata sopra con altri due elementi, al fine di formalizzare l'idea che un qualche agente possa, mediante le proprie azioni, intervenire sul corso del tempo, “far sì che (non) si verifichi qualche cosa”.

⁵⁹ In generale $h \equiv_{(m)} h'$ se, e solo se, $\exists m'((m < m') \wedge (m' \in h \cap h'))$.

Il primo di questi elementi è l'insieme A , i cui elementi sono *agenti* individuali – i quali vengono indicati dalle lettere dell'alfabeto greco α, β, \dots , etc.

Il secondo elemento introdotto è uno strumento per formalizzare l'idea che un agente sia capace, attraverso le proprie azioni, di determinare il corso degli eventi – ovvero per indicare le scelte a disposizione di un agente in un dato momento. Questo strumento è la c.d. “funzione di scelta” (Ch), che assegna ad ogni agente α e ad ogni momento m , una partizione ‘ $Choice_{(\alpha, m)}$ ’ dell'insieme delle storie passanti per m ‘ $H_{(m)}$ ’. L'insieme (di insiemi) $Choice_{(\alpha, m)}$ va inteso come il complesso delle scelte a disposizione dell'agente α al momento m . Si userà come notazione $Choice_{(\alpha, m, h)}$ per indicare la particolare $Choice_{(\alpha, m)}$ passante per h . Due storie appartenenti a $H_{(m)}$, che sono ancora unite in un dato momento m , devono ricadere all'interno della stessa $Choice_{(\alpha, m)}$.

Nella figura che segue è illustrata una struttura temporale per la teoria STIT.



In questa figura sono evidenziati tre momenti (m_1 , – cronologicamente precedente a – m_2 ed m_3) e sei storie. Ogni rettangolo in corrispondenza di un

dato momento rappresenta una partizione $Choice_{(\alpha, m)}$, rappresentante l'insieme di scelte possibili aperte all'agente α al momento indicato (i quadrati in cui i rettangoli sono divisi indicano, invece, ciascuna delle scelte possibili). Ad esempio, al momento m_1 l'agente α ha tre scelte possibili: la prima conduce alle storie (ancora unite in m_1) h_1 e h_2 , la seconda ad h_3 , la terza ad h_4, h_5 (anch'esse unite in m_1) e h_6 . L'insieme (di insiemi) $Choice_{(\alpha, m_1)}$ – rappresentante le scelte aperte ad α nel momento m_1 – potrà essere così definito:

$$Choice_{(\alpha, m_1)} = \{\{h_1, h_2\}, \{h_3\}, \{h_4, h_5, h_6\}\}.$$

In relazione al momento m_1 , le storie h_1 e h_2 (così come h_4, h_5 e h_6) sono dette “equivalenti” (*choice-equivalent*), visto che appartengono al medesimo sotto-insieme di $Choice_{(\alpha, m_1)}$. Per indicare che due storie qualsiasi h e h' sono “scelte possibili” equivalenti, per un qualche agente α e in relazione ad un dato momento m , si usa la formula

$$(14) h \equiv_{(\alpha, m)} h'.$$

Al momento m_2 , invece, l'agente α ha a disposizione solo due scelte, che portano alla storia h_1 oppure alla storia h_2 :

$$Choice_{(\alpha, m_2)} = \{\{h_1\}, \{h_2\}\};$$

al momento m_3 , infine, l'agente α non ha alcuna scelta: qualunque azione compia il corso degli eventi si evolverà secondo la storia h_4 o h_5 per ragioni del tutto indipendenti dalle sue azioni.

Una volta aggiunti ad una struttura temporale l'insieme A degli agenti e la funzione di scelta Ch si ottiene una struttura per la teoria STIT: $\mathcal{F} = \langle T, \leq, A, Ch \rangle$. A questo punto, per valutare la validità di una formula all'interno di questa teoria, è necessario aggiungere una funzione di valutazione V che assegna alle lettere proposizionali dell'insieme U uno dei due valori di verità tra $\{1, 0\}$. Aggiungendo questa funzione di valutazione alla struttu-

ra \mathcal{F} si ottiene un modello \mathcal{M} per la teoria STIT che sarà, dunque, una coppia ordinata $\langle \mathcal{F}, V \rangle$.

Ora che si è introdotta la nozione di modello, è possibile passare alla valutazione delle formule all'interno del sistema – solo dopo aver precisato che, all'interno di una semantica che adotta le strutture temporali “ad albero”, ogni formula deve essere valutata in relazione ad una data combinazione “momento/storia” (m/h) passante per tale momento.

A questo punto, possono essere definite le condizioni di validità delle formule in relazione ad un qualche modello \mathcal{M} e ad una combinazione (m/h) :

$$\mathcal{M}, (m/h) \models \varphi \quad \text{sse} \quad I(m/h, \varphi) = 1;$$

$$\mathcal{M}, (m/h) \models \neg\varphi \quad \text{sse} \quad \mathcal{M}, (m/h) \not\models \varphi, \text{ (i.e. } I(m/h, \varphi) = 0);$$

$$\mathcal{M}, (m/h) \models \varphi \wedge \psi \quad \text{sse} \quad \mathcal{M}, (m/h) \models \varphi \text{ e } \mathcal{M}, (m/h) \models \psi;$$

$$\mathcal{M}, (m/h) \models \varphi \vee \psi \quad \text{sse} \quad \mathcal{M}, (m/h) \models \varphi \text{ o } \mathcal{M}, (m/h) \models \psi;$$

$$\mathcal{M}, (m/h) \models \varphi \supset \psi \quad \text{sse} \quad \mathcal{M}, (m/h) \not\models \varphi \text{ o } \mathcal{M}, (m/h) \models \psi.$$

Se si introducono gli operatori temporali del passato ‘ P ’ e del futuro ‘ F ’⁶⁰, si avranno queste due ulteriori condizioni di verità:

$$\mathcal{M}, (m/h) \models P\varphi \quad \text{sse} \quad \exists(m' \in h) \text{ tale che } m' < m \text{ e } \mathcal{M}, (m'/h) \models \varphi;$$

$$\mathcal{M}, (m/h) \models F\varphi \quad \text{sse} \quad \exists(m' \in h) \text{ tale che } m < m' \text{ e } \mathcal{M}, (m'/h) \models \varphi.$$

Per quanto riguarda, poi, la nozione di necessità, all'interno del sistema che si sta qui presentando se ne possono distinguere due nozioni: (i) una formula φ è “necessaria” – $N\varphi$ – se, e solo se, è vera in ogni combinazione momento/storia di un qualche modello; (ii) una formula φ è non (più)

⁶⁰ La formula ‘ $P\varphi$ ’ può essere letta come “Si è dato il caso che φ ”, mentre ‘ $F\varphi$ ’ come “Si darà il caso che φ ”.

evitabile, *storicamente* necessaria o, anche, *settled true*⁶¹ – in simboli ‘ $L\varphi$ ’ – se, e solo se, è vera in ogni storia passante per un qualche momento. Formalmente:

$$\mathcal{M}, (m/h) \models N\varphi \text{ sse } \mathcal{M}, (m'/h') \models \varphi \text{ per ogni } m' \text{ e per ogni } h' \in H_{(m')};$$

$$\mathcal{M}, (m/h) \models L\varphi \text{ sse } \mathcal{M}, (m/h') \models \varphi \text{ per ogni } h' \in m.$$

Non resta, a questo punto, che stabilire le condizioni di validità delle formule caratteristiche della teoria STIT, ossia quelle che formalizzano espressioni del tipo “L’agente α fa sì che φ ” – le quale verranno espressa, in simboli: ‘ $[\alpha: \varphi]$ ’. Affinché una formula del genere sia valida in relazione ad una combinazione momento-storia (m/h) e all’interno di un dato modello, sono richiesti due requisiti: (R₁) il primo è *positivo* e richiede che, affinché $[\alpha: \varphi]$ sia vera, l’agente α «should constrain the histories through m to lie among those on which $[\varphi]$ is true»⁶²; (R₂) il secondo, invece, è *negativo* e richiede che φ non sia inevitabile né, *a fortiori*, necessario – si esprime così l’idea che le azioni dell’agente possano effettivamente influire sulle condizioni di verità di φ . A questo punto, si possono formalizzare le condizioni di verità di una formula STIT:

$$(R_1) \forall (h') \text{ tale che } h \equiv_{(\alpha, m)} h', \mathcal{M}, (m/h') \models \varphi$$

$$\mathcal{M}, (m/h) \models [\alpha: \varphi] \text{ sse } \quad e$$

$$(R_2) \exists (h'' \in H_{(m)}) \text{ tale che } \mathcal{M}, (m/h'') \not\models \varphi.^{63}$$

⁶¹ Cfr. Thomason R., *Combinations of Tense and Modality*, in «Handbook of Philosophical Logic», Vol. II, Dordrecht, Reidel, 1984, pp. 207-209.

⁶² Cfr. Horty J.F., Belnap N., *The Deliberative Stit: A Study of Action, Omission, Ability, and Obligation*, cit., p. 593; in altre parole, questo requisito esprime l’idea che, attraverso le proprie azioni, l’agente sia effettivamente in grado di determinare il verificarsi (o meno) di stati di cose futuri.

⁶³ Il requisito negativo richiede che, affinché una formula come ‘ $[\alpha: \varphi]$ ’ sia valida in relazione ad una combinazione ‘ (m/h) ’, vi sia almeno una storia (detta “counter”) passante per il momento m nella quale φ è falso. Cfr. Horty J.F., *Agency and Deontic Logic*, Oxford University Press, 2001, p. 16.

Per meglio illustrare le condizioni di verità di una formula STIT si può prendere come esempio la struttura illustrata nella figura 4 e aggiungere ad essa una funzione di valutazione V , in modo da ottenere un modello sulla base del quale valutare la validità di una formula come $[\alpha: p]$ in relazione alla combinazione (m_1/h_1) . Si immagini, ad esempio, che si diano le seguenti funzioni di valutazione:

$$\begin{array}{ll} V(m_1/h_1, p) = 1; & V(m_1/h_4, p) = 1; \\ V(m_1/h_2, p) = 1; & V(m_1/h_5, p) = 1; \\ V(m_1/h_3, p) = 0; & V(m_1/h_6, p) = 0. \end{array}$$

Sulla base di questo modello, si può verificare che la formula $[\alpha: p]$ è vera in relazione alla combinazione momento-storia (m_1/h_1) , dato che entrambi i requisiti – positivo e negativo – sono soddisfatti, infatti: (R₁) p è vera in h_1 e nella storia ad essa equivalente⁶⁴ h_2 , ovvero $(h_1 \equiv_{(\alpha, m_1)} h_2)$; (R₂) esiste almeno una storia (c.d. “counter”) passante per m_1 , nella quale p è falsa – in questo caso ve ne sono due: h_3 e h_6 .

Dopo aver presentato brevemente la teoria STIT, si può tentare di utilizzarla per proporre una semantica alternativa per la nozione di dovere (tecnico).

15.7.2. *Logica STIT e dovere tecnico*

Servendosi dello schema di riduzione di Anderson – così come reinterpretato da von Wright – si ottiene la seguente ridefinizione della nozione di ‘obbligatorio’: “L’agente α ha il dovere *tecnico* di fare p se, e solo se, è necessario (in un qualche senso da meglio definirsi) che, se α non fa sì che si verifichi p , allora c’è una violazione di norme (oppure, à la von Wright, non si

⁶⁴ In altre parole, h_1 e h_2 sono storie appartenenti al medesimo insieme di scelte possibili per l’agente α al momento m_1 .

rispetta il dovere *deontico* di fare p)”. Questa definizione può essere espressa attraverso la formula:

$$(A/vW_R) \quad O_{Tp} =_{\text{def}} N(\neg p \supset S),$$

dove il simbolo ‘ S ’ è una costante che sta per la nozione di “ C ’è una violazione di norme” (o, anche, “Non si rispetta il dovere (deontico)...”).

Nello schema (A/vW_R) la lettera proposizionale p sta per un *agentive statement* (un’espressione relativa ad un/a agente/azione) e, ora che si è presentata la teoria STIT, è possibile sostituirla con una formula del tipo ‘ $[\alpha: p]$ ’. Seguendo un’ipotesi di Bartha⁶⁵ si può, dunque, adottare questa formula di riduzione alternativa:

$$(B_R) \quad O[\alpha: p] \equiv L(\neg[\alpha: p] \supset S),$$

ovvero: “L’agente α ha l’obbligo di fare sì che si dia p se, e solo se, è inevitabile⁶⁶ che, se α non fa sì che p , allora c ’è una violazione di norme”.

Affinché la formula ‘ $O[\alpha: p]$ ’ sia valida – in relazione ad una combinazione ‘ (m/h) ’ – quindi, la formula ‘ $(\neg[\alpha: p] \supset S)$ ’ deve essere valida in ogni storia h ’ passante per m ; affinché ‘ $(\neg[\alpha: p] \supset S)$ ’ sia valida – essendo un condizionale – deve essere falso l’antecedente ‘ $\neg[\alpha: p]$ ’ oppure vero il conseguente ‘ S ’; ‘ $\neg[\alpha: p]$ ’ è falsa quando ‘ $[\alpha: p]$ ’ è vera e, di conseguenza, quando sono soddisfatti i requisiti positivo (R1) e negativo (R2) illustrati sopra; S è una costante proposizionale – e non un *agentive statement* – di conseguenza, le sue condizioni di verità all’interno del modello dipendono dalla sola funzione di valutazione V , la quale le assegnerà un valore di verità in relazione ad una data combinazione (m/h) .

⁶⁵ Bartha P., *Conditional obligation, deontic paradoxes, and the logic of agency*, cit., pp. 6-7.

⁶⁶ Si è quindi scelto di adottare l’operatore modale della inevitabilità, anziché quello della necessità. La conseguenza è che, dunque, la formula ‘ $(\neg[\alpha: p] \supset S)$ ’ deve essere valida (non in ogni momento e in ogni storia di un modello ma) in ogni storia passante per un qualche momento del modello.

Si può notare che, all'interno di questo sistema (che può chiamarsi 'SA')⁶⁷ vi sono delle formule valide analoghe ad alcune formule valide del sistema standard di logica deontica viste prima. Ad esempio, la formula

$$(SA_1) \quad O[\alpha: p \supset q] \supset (O[\alpha: p] \supset O[\alpha: q])$$

è analoga a (KD), mentre la formule

$$(SA_2) \quad P[\alpha: p] \equiv \neg O[\alpha: \neg[\alpha: p]] \text{ e}$$

$$(SA_3) \quad O[\alpha: p] \equiv \neg P[\alpha: \neg[\alpha: p]]^{68}$$

sono analoghe alle classiche inter-definizioni fra obbligo e permesso. Per quanto riguarda, invece, la formula analoga a (DD) – l'assioma che esprime il principio "obbligatorio implica permesso" – in SA è valida

$$(SA_4) \quad (O[\alpha: p] \wedge \neg LS) \supset \neg O[\alpha: \neg[\alpha: p]],$$

ovvero: "È obbligatorio che α faccia sì che p implica che non è obbligatorio che α si astenga dal far sì che p (è, quindi, permesso che α faccia sì che p), sotto la condizione che la costante S non sia inevitabile". Si può ricordare che, nel sistema di Anderson, si assumeva quale assioma ' $\vdash \neg NS$ ' – ovvero si assumeva che S fosse contingente. In SA non è necessario assumere un assioma simile, visto che non si può escludere che si dia un caso di "no-good-choice"⁶⁹, ovvero quando è inevitabile che, qualsiasi cosa l'agente α faccia o non faccia, si giunga alla "sanzione" S ; in un caso del genere, il principio non è valido e, quindi, obbligatorio *non* implica permesso.

⁶⁷ Visto che combina la teoria STIT con lo schema di riduzione di Anderson; cfr. Bartha P., *Conditional obligation, deontic paradoxes, and the logic of agency*, cit., p. 7, nota 12.

⁶⁸ Queste due formule esprimono l'interdefinibilità degli operatori deontici. In SA il significato di 'Permesso...' è, dunque, quello di "Non obbligatorio astenersi dal far sì che...". In modo analogo a quanto accade nella logica deontica standard, si può introdurre il simbolo 'V' per la modalità 'vietato' che può definirsi nel modo seguente:

$$V[\alpha: p] \equiv O[\alpha: \neg[\alpha: p]],$$

ovvero: "È vietato far sì che p se, e solo se, è obbligatorio astenersi dal far sì che p ".

⁶⁹ Cfr. *Ibidem*, p. 9.

15.7.3. Logica STIT, norme condizionali e “factual detachment”

Anche all'interno del sistema SA si possono avere due modi differenti – analoghi, rispettivamente, alla “concezione insulare” e alla “concezione ponte” – di formalizzare le norme condizionali:

$$(1') O[\alpha: (p \supset [\alpha: q])]$$

e

$$(2') p \supset O[\alpha: q].$$

Nella formula (1') – analoga alla formula (1) – l'operatore deontico si applica all'intero condizionale il quale è iscritto all'interno di una *STIT-sentence* il cui antecedente è una lettera proposizionale ed il conseguente, a sua volta, una *STIT-sentence*. (1') può leggersi come: “È obbligatorio che l'agente α faccia sì che, se si dà il caso che p , allora α faccia sì che q ”.

La formula (2') – strutturalmente simile alla “concezione ponte” – è, invece, un condizionale il cui antecedente è una lettera proposizionale ed il conseguente una *STIT-sentence* preceduta dall'operatore deontico. (2') può leggersi come “Se si dà il caso che p , allora è obbligatorio che l'agente α faccia sì che q ”.

In SDL, come già detto, se si adotta la “concezione insulare” quale forma standard per esprimere le norme condizionali, lo schema di ragionamento del *factual detachment* non è valido, giacché non è valida la formula

$$(6) O(p \supset q) \supset (p \supset Oq).$$

Il sistema SA ha il vantaggio di ammettere, invece, uno schema di ragionamento analogo a (5),

- (a) $O[\alpha: (p \supset [\alpha: q])]$
- (5'') (b) p
- (c) $\therefore O[\alpha: q],$

ad una condizione, però: (5'') è valido se, e solo se, si assume

$$(*) L(\neg[\alpha: \neg p]),$$

ovvero se si assume che è inevitabile che l'agente α non può far sì che p sia falsa⁷⁰. Si può, infatti, dimostrare⁷¹ che la formula – analoga a (6) –

$$(6') O[\alpha: (p \supset [\alpha: q])] \supset (p \supset O[\alpha: q])$$

è valida in SA, assumendo (*).

Da quanto detto sopra, potrebbe intendersi che un ragionamento come (5'') sia valido solo nel caso in cui l'antecedente della norma condizionale è una proposizione fattuale che asserisce il verificarsi di un dato stato di cose non soggetto al controllo dell'agente. Ma l'antecedente della norma condizionale potrebbe essere anche una *STIT-sentence*; ad esempio, si immagini di dover formalizzare una norma condizionale secondo la quale

⁷⁰ Questa assunzione formalizza l'idea che l'agente non possa avere il controllo sull'antecedente della norma condizionale, idea che ricorda la nozione di "circumstance" di Castañeda. Si ricorderà inoltre che Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, cit., p. 100 hanno suggerito che (2) è la forma adeguata per formalizzare norme condizionali in relazione alle quali il destinatario non ha la capacità di determinare la verità/falsità dell'antecedente.

⁷¹ Per dimostrare che (6') è valida, si devono assumere come vere in (m/h) di un qualche modello: (a) $O[\alpha: (p \supset [\alpha: q])]$ – ovvero, secondo (BR), $(\neg[\alpha: (p \supset [\alpha: q])] \supset \mathcal{S})$ è vera in (m/h') – (b) p e (*) $L(\neg[\alpha: \neg p])$. Da (b) e (*) segue che, per ogni storia h' passante per m , esiste almeno una storia h'' equivalente ad h' tale che p è vera in (m/h'') . Quindi, se $\neg[\alpha: q]$ fosse vera in (m/h') lo sarebbe anche in (m/h'') – dato che h' e h'' sono due scelte equivalenti – e, di conseguenza, $(p \supset [\alpha: q])$ sarebbe falsa in (m/h'') , essendo vero l'antecedente e falso il conseguente. Se $(p \supset [\alpha: q])$ fosse falsa in (m/h'') , sarebbe falsa anche $[\alpha: (p \supset [\alpha: q])]$ in (m/h'') ; da $\neg[\alpha: (p \supset [\alpha: q])]$ e da (a) $(\neg[\alpha: (p \supset [\alpha: q])] \supset \mathcal{S})$ segue, per *modus ponens*, \mathcal{S} . Essendosi derivata \mathcal{S} da $\neg[\alpha: q]$ si è, dunque, provato che $(\neg[\alpha: q] \supset \mathcal{S})$ è valida in (m/h') e quindi, secondo lo schema di riduzione (BR), che (c) $O[\alpha: q]$ è vera in (m/h) .

“È obbligatorio che l’agente α faccia sì che, se (in passato) α ha fatto in modo di cagionare un danno, allora α faccia in modo di riparare il danno cagionato”

con la formula

$$(15) O[\alpha: P[\alpha: p] \supset [\alpha: q]],$$

dove P sta per l’operatore temporale ‘Passato’, p per “ α cagiona un danno” e q per “ α ripara il danno cagionato”. In questo caso, se $P[\alpha: p]$ è vera può derivarsi, per *factual detachment*, $O[\alpha: q]$ – questo perché si può assumere che è inevitabile che α non possa far sì che sia falsa qualche cosa che ha compiuto in passato⁷² – $L(\neg[\alpha: \neg P[\alpha: p]])$.

Visto che in SA è ammesso – assumendo (*) – il *factual detachment* anche nel caso in cui si scelga di formalizzare le norme condizionali attraverso (la versione analoga de) la “concezione insulare”, si può tentare di offrire una soluzione ai paradossi relativi ai cc.dd. “contrary-to-duty imperatives”. Sopra si è riportato primo e più famoso di questi paradossi: quello di Chisholm, secondo il quale un insieme di enunciati come

- (a) È obbligatorio che Tizio vada ad aiutare i propri vicini.
- (b) È obbligatorio che, se Tizio va ad aiutare i propri vicini, li avvisi.
- (c) Se Tizio non va ad aiutare i vicini, allora è obbligatorio che non li avvisi.
- (d) Tizio non va ad aiutare i vicini.

non possa trovare una formulazione soddisfacente all’interno di SDL, senza che si diano contraddizioni o ridondanze. Adottando il linguaggio di SA, i

⁷² Infatti, per una qualsiasi combinazione di momento/storia è valida solo una fra $L(P[\alpha: p])$ e $L(\neg P[\alpha: p])$.

quattro enunciati di cui sopra possono così essere formalizzati (p sta per “Tizio aiuta i vicini” e q per “Tizio avvisa i vicini”):

(a'') $O[\alpha: p]$.

(b'') $O[\alpha: [\alpha: p] \supset [\alpha: q]]$.

(c'') $O[\alpha: \neg[\alpha: p] \supset [\alpha: \neg[\alpha: q]]]$.

(d'') $\neg[\alpha: p]$.

Considerato che, in condizioni normali, l'agente α può rendere p vera o falsa (può fare in modo di aiutare o di non aiutare i vicini), non può assumersi che $L(\neg[\alpha: [\alpha: p]])$ e, di conseguenza, non può derivarsi $O[\alpha: \neg[\alpha: q]]$.

Bibliografía –

Aarnio A., *On Truth and the Acceptability of Interpretative Propositions in Legal Dogmatics*, in «Analisi e diritto» (1991), pp. 33-51.

Aarnio A., *Essays on the Doctrinal Study of Law*, Dordrecht, Springer, 2011.

Aguiló Regla J., *Sobre la derogación. Ensayo de dinámica jurídica*, Mexico, Fontamara, 1995.

Aguiló Regla J., *Abrogazione. Progetto per una voce d'enciclopedia*, in «Analisi e diritto», (1994), pp. 7-16.

Aguiló Regla J., *Derogación, rechazo, y sistema*, in «Doxa», 11 (1992), pp. 263-280.

Alchourrón C.E., *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions*, in «Logique et Analyse», XII (1969), pp. 242-268.

Alchourrón C.E., *Normative Order and Derogation*, in A.A. Martino (ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics, and Legal Information Systems*, Amsterdam, North-Holland, 1982, pp. 51-63.

Alchourrón C.E., *Conflicts of Norms and the Revision of Normative Systems*, in «Law and Philosophy», 10 (1991), pp. 413-425.

Alchourrón C.E., *Philosophical Foundations of Deontic Logic and the Logic of Defeasible Conditional*, in Meyer J., Wieringa R., (eds.), *Deontic Logic in Computer Science: Normative System Specification*, Wiley and Sons, 1993, pp. 43-84; trad. spagnola a cura di M.I. Pazos, A.M. Iglesias, J.L. Rodríguez, *Fundamentos filosóficos de la lógica deóntica y la lógica de los condicionales derrotables*, in Alchourrón C.E., *Fundamentos para una teoría general de los deberes*, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 77-127.

Alchourrón C.E., *Concezioni della logica*, in «Analisi e diritto», (1994), pp. 17-53.

Alchourrón C.E., *Detachment and Defeasibility in Deontic Logic*, in «Studia Logica», 57 (1996), pp. 5-18.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Normative Systems*, Wien, Springer, 1971; trad. it. a cura di P. Chiassoni, G.B. Ratti, *Sistemi normativi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2005.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre el concepto de orden jurídico*, in «Crítica», VIII (1976), riedito in *Iid.*, *Análisis lógico y Derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Unvollständigkeit, Widersprüchlichkeit und Unbestimmtheit der Normenordnung*, in A.G. Conte, R. Hilpinen, G.H. von Wright (hrsg.), *Deontische Logik und Semantik*, Wiesbaden, Athenaion, 1977; trad. it. (a cura di F. Castellani), Bulygin E., *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti giuridici*, in G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Bologna, Il Mulino, 1977.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Un modello per la dinamica dei sistemi normativi*, in «Informatica e diritto», IV, n.2 (1978), pp. 133-143.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, Valencia (Venezuela), Universidad de Carabobo, 1979, riedito in E. Garzón Valdés, R. Vázquez (eds.), *Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política*, Vol. 39, México, Fontamara, 1997.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *The Expressive Conception of Norms*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, pp. 95-124.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Permission and Permissive Norms*, in Kra-wietz W., Schleski H., Winkler G., Schramm A. (Hrsg.), *Theorie der Nor-*

men. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 349-371, 1984.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Pragmatic Foundations for a Logic of Norms*, in «Rechtstheorie», 15 (1984), pp. 453-464.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Perils of Level Confusion in Normative Discourse. A reply to K. Opalek and J. Woleński*, in «Rechtstheorie», 19 (1988), pp. 230-237.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Análisis lógico y Derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *On the Logic of Normative Systems*, in H. Stachowiak (ed.), *Pragmatik: Handbuch pragmatischen Denkens. Band iv. Sprachphilosophie, Sprachpragmatik und formative Pragmatik*, pp. 273-294, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1993.

Alchourrón C.E., Bulygin E., *Norma giuridica*, in «Analisi e diritto», (1996), pp. 1-16.

Alchourrón C.E., Gärdenfors P., Makinson D., *On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions*, in «The Journal of Symbolic Logic», 50 (1985), pp. 310-330.

Alchourrón C.E., Makinson D., *Hierarchies of Regulations and their Logic*, in R. Hilpinen (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel, 1981, pp. 125-148.

Alchourrón C.E., Makinson D., *On the Logic of Theory Change: Contraction Functions and their Associated Revision Functions*, in «Theoria», 48 (1982), pp. 14-37.

Alchourrón C.E., Makinson D., *On the Logic of Theory Change: Safe Contraction*, in «Studia Logica», 44 (1985), pp. 405-422.

Alchourrón C.E., Makinson D., *Maps Between some Different Kinds of Contraction Functions: the Finite Case*, in «*Studia Logica*», 45 (1986), pp. 187-198.

Alchourrón C.E., Martino A.A., *Lógica sin verdad*, in «*Theoría*», 7, 8, 9 (1987-1988), pp. 7-43; trad. inglese *Iid.*, *Logic without Truth*, in «*Ratio Juris*», Vol. 3 n.1 (1990), pp.46-67.

Alchourrón C.E., Martino A.A., *A Sketch of Logic without Truth*, in *Proceedings of the 2nd international conference on artificial intelligence and law*, pp.165-179, 1989.

Alchourrón C.E., Martino A.A., *Kelsen senza la norma fondamentale*, in Gianformaggio L. (a cura di), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana*, Torino, Giappichelli, 1991, pp. 399-412.

Anderson A.R., *A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic*, in «*Mind*», 67 (1958), pp. 100-103.

Atienza M., Ruiz Manero J., *Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*, Barcelona, Ariel, 1996; trad. ing. a cura di R. Zimmerling, *A Theory of Legal Sentences*, Springer, 1998.

Austin J.L., *How to Do Things with Words* (1962), II ed., J.O. Urmson, M. Sbisà (eds.), Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1975.

Azzoni G., *Regola tecnica tra ontico e deontico*, in «*Rivista internazionale di filosofia del diritto*», 64 (1987), pp. 297-321.

Azzoni G., *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, Padova, Cedam, 1988.

Azzoni G., *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, Milano, Franco Angeli, 1991.

Barcan Marcus R., *Iterated deontic modalities*, in «*Mind*», 75 (1966), pp. 580-582.

Bartha P., *Conditional obligation, deontic paradoxes, and the logic of agency*, in «Annals of Mathematics and Artificial Intelligence», 9 (1993), pp. 1-23.

Beaney, M. (ed.), *The Frege Reader*, Oxford, Wiley, 1997.

Becker O., *Untersuchungen über den Modalkalkül*, Hain, Meisenheim am Glan, 1952.

Belnap N.D., *Tonk, Plonk and Plink*, in «Analysis», 22 (1962), pp. 130-134.

Belnap N.D., Perloff M., *Seeing to it that: a canonical form for agentives*, in «Theoria», 54 (1988), pp. 175-199.

Bennett J., *A Philosophical Guide to Conditionals*, Oxford, Clarendon Press, 2003.

Bentham J., *Of Laws in General*, H.L.A. Hart (ed.), London, The Athlone, 1970.

Black M., *The Gap between "Is" and "Should"*, in «Philosophical Review», 73 (1964).

Bobbio N., *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, (1950), in Id., *Saggi sulla scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2011.

Borga M., *Fondamenti di logica*, Milano, Franco Angeli, 1995.

Broad C.D., *Imperatives, Categorical and Hypotetical*, in «The Philosopher», 2 (1950), pp. 62-75.

Bulygin E., *Teoría y técnica de la legislación*, in «La Ley», 46 (1981), riedito in Alchourrón C.E., Bulygin E., *Análisis lógico y Derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 409-425.

Bulygin E., *Enunciados jurídicos y positivismo. Respuesta a Raz* in «Análisis filosófico», 2 (1981), trad. it di Guastini R., in Bulygin E., *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, Giappichelli, 1995.

Bulygin E., *Time and Validity*, in A.A. Martino (ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems*, Amsterdam, North Holland, 1982; trad. spagnola, *Tiempo y validez*, in Alchourrón C.E., Bulygin E., *Análisis lógico y Derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 195-214.

Bulygin E., *Norms, Normative Propositions, and Legal Statements*, in Floi- stad G., (ed.), *Contemporary Philosophy. A New Survey*, vol. 3, The Ague- Boston-London, 1982, trad. italiana di R. Guastini, in Bulygin E., *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, Giappichelli, 1995.

Bulygin E., *Legal Dogmatics and the Systematization of Law* (1983), in Ec- khoff T., Friedman L. M., Uusitalo J. (eds.), *Vernunft und Erfahrung im Re- chtsdenken der Gegenwart*, Berlin, 1986.

Bulygin E., *Norms and Logic. Kelsen and Weinberger on the Ontology of Norms*, in «Law and Philosophy», 4 (1985), pp. 146-163, trad. spagnola in Alchourrón C.E., Bulygin E., *Análisis lógico y Derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 249-266.

Bulygin E., *Permissive Norms and Normative Systems*, in A.A. Martino, F. Socci Natali, *Automated Analysis of Legal Texts. Logic, Informatics, Law*, Amsterdam, North-Holland, 1986, trad. italiana in E. Bulygin, *Norme, vali- dità, sistemi normativi*, Torino, Giappichelli, 1995.

Bulygin E., *On Norm Propositions*, in Krawietz W., Summers R. S., Wein- berger O., Wright G. H. von (eds.), *The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and Justification. Festschrift for Aulis Aarnio*, Berlin, Duncker & Humblot, 2000, pp. 129-134.

Bulygin E., *El papel de la verdad en el discurso normativo*, in «DOXA» 26 (2003), pp. 79-85.

Bulygin E., *Sobre la equivalencia pragmática entre permiso y no prohibi- ción*, in «DOXA» 33 (2010), pp. 283-296.

Bulygin E., *G.H. von Wright's and C.E. Alchourrón's Struggle with Deontic Logic*, in Niiniluoto I. et al. (eds.), *The Human Condition – Philosophical Essays in Honor of the Centennial Anniversary of Georg Henrik von Wright*, «Acta Philosophica Fennica», 93 (2017), trad. spagnola (a cura di P.E. Navarro) in Bulygin E., *Lógica deóntica, normas y proposiciones normativas*, Madrid, Marcial Pons, 2018, pp. 71-87.

Bulygin E., *Lógica deóntica, normas y proposiciones normativas*, Madrid, Marcial Pons, 2018.

Bulygin E., Atienza M., Bayón J.C., *Problemas lógicos en la teoría y práctica del Derecho*, Madrid, Fundación coloquio jurídico europeo, 2009.

Bulygin E., Mendonça D., *Normas y sistemas normativos*, Madrid, Marcial Pons, 2005.

Canale D., Tuzet G., *Logica delle norme e significati*, in «Analisi e diritto», 2013, pp. 11-32.

Casalegno P., Mariani M., *Teoria degli insiemi. Un'introduzione*, Roma, Carocci, 2004.

Castañeda H.-N., *The Paradoxes of Deontic Logic: The Simplest Solution to All of Them in One Fell Swoop*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1981.

Chellas B.F., *Modal Logic. An Introduction*, Cambridge University Press, 1980.

Chellas B.F., *On Bringing It About*, in «Journal of Philosophical Logic», 24 (1995), pp. 563-571.

Chiassoni P. (ed.), *The Legal Ought*, Torino, Giappichelli, 2001.

Chiassoni P., *Codici interpretativi. Progetto di voce per un Vademecum giuridico*, in «Analisi e diritto», 2002-2003, pp.

Chisholm R.M., *Contrary-to-duty Imperatives and Deontic Logic*, in «Analysis», 24 (1963), pp. 33-36.

Conte A.G., *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Torino, Giappichelli, 1962.

Conte A.G., *In margine all'ultimo Kelsen*, in «Studia ghisleriana», 4 (1967), pp. 113-125; riedito in R. Guastini (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 197-208.

Conte A.G., *Completezza e chiusura*, in *Scritti in memoria di Widar Cesarini Sforza*, Milano, Giuffrè, (1968); riedito in *Id.*, *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*, Torino, Giappichelli, 1989.

Conte A.G., *Studio per una teoria della validità*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 47 (1970), pp. 331-354.

Conte A.G., *Validità*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, UTET, Vol. XX, pp. 418-425, 1975; riedito in *Id.*, *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*, Torino, Giappichelli, 1989.

Conte A.G., *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, in G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 147-175; riedito in Conte A.G., *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*, Torino, Giappichelli, 1989, pp. 173-191.

Conte A.G., *Regola costitutiva, condizione, antinomia*, in Scarpelli U. (a cura di), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*, Milano Comunità, 1983, pp. 21-39.

Conte A.G., *Materiali per una tipologia delle regole*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 15 (1985), pp. 345-368.

Conte A.G., *Regole eidetico-costitutive*, in «Nuova civiltà delle macchine», 3 (1985), pp. 26-33.

Conte A.G., *Deontico vs. dianoetico*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 16 (1986), pp. 489-494; riedito in *Id.*, *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1984*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 349-354.

Conte A.G., *Tre domande sull'abrogazione*, in Luzzati C. (a cura di), *L'abrogazione delle leggi. Un dibattito analitico*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 39-45.

Conte A.G., *Minima deontica*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 65 (1988), pp. 427-475.

Conte A.G., *Costitutività di regole*, in *Digesto*, vol. IV, Torino, UTET, 1989, pp. 462-465.

Conte A.G., *Deon in Deontics*, in «Ratio Juris», 4 (1991), pp. 349-354.

Conte A.G., *Deontica Aristotelica*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 69 (1992), pp. 178-252.

Conte A.G., *Performativo vs. normativo*, in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994, pp. 247-263; riedito in Conte A.G., *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1994*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 591-607.

Conte A.G., *Three Levels of Deontics*, in Egidi R.(ed.), *In Search of a New Humanism. The Philosophy of Georg Henrik von Wright*, Dordrecht, Springer, 1999, pp. 205-214.

Conte A.G., *Il linguaggio dell'atto*, in *Id.*, *Filosofia del linguaggio normativo III. Studi 1995-2001*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 949-986.

Conte A.G., *Norma: cinque referenti*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 28-35, 2007.

Conte A.G., *Regola eidetico-costitutiva vs. regola anankastico-costitutiva*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 48-68, 2007.

Conte A.G., *Regola costitutiva in Searle*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 69-78, 2007.

Conte A.G., *Ambiguità semantica vs. ambivalenza pragmatica*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 91-102, 2007.

Conte A.G., *Filosofia del performativo*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 198-216, 2007.

Conte A.G., *Norme: cinq référents*, in «Phenomenology and Mind», 13 (2017), pp.22-28.

Cornides T., *Der Widerruf von Befehlen*, in «Studium Generale», 22 (1969), pp. 1215-1263.

Coyle S., *The Meanings of the Logical Constants in Deontic Logic*, in «Ratio Juris», Vol. 12, No. 1 (1999), pp. 39-58.

Coyle S., *The Possibility of Deontic Logic*, in «Ratio Juris», Vol. 15 No. 3 (2002), pp. 294-318.

Dalla Pozza C., *Un'interpretazione pragmatica della logica proposizionale intuizionista*, in Usberti, G. (a cura di.), *Problemi fondazionali nella teoria del significato*, Firenze, Olschki, pp.49-75, 1991.

Dalla Pozza C., Garola C., *A Pragmatic Interpretation of Intuitionistic Propositional Logic*, in «Erkenntnis», 43 (1995), pp. 81-109.

Dalla Pozza C., *Una logica pragmatica per la concezione «espressiva» delle norme*, in A. Martino (a cura di), *Logica delle norme*, Pisa, S.E.U., 1997.

Dalla Pozza C., *A pragmatic logic for the expressive conception of norms and values and The Frege-Geach problem*, Editoria Scientifica Elettronica, 2008.

Di Lucia P., *Deontica in von Wright*, Milano, Giuffré, 1992.

Di Lucia P., Sollen *between Semantics and Pragmatics*, in Egidi R.(ed.), *In Search of a New Humanism. The Philosophy of Georg Henrik von Wright*, Dordrecht, 1999, pp. 215-220.

Di Lucia P., *Normatività: diritto, linguaggio, azione*, Torino, Giappichelli, 2003.

Di Lucia P., *Tre concetti di validità*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 119-125, 2007.

Došen K., *Models of Deduction*, in «*Studia Logica*», 148 (2006), pp. 639-657.

Došen K., *Inferential Semantics*, in Wansing H. (ed.), *Dag Prawitz on Proofs and Meaning*, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 147-162.

Dubislav W., *Zur Unbegündbarkeit der Forderungssätze*, in «*Theoria*», 3 (1937), pp. 330-342.

Dummett M., *Frege: Philosophy of Language*, New York, Harper & Row, 1973.

Dummett M., *The Logical Basis of Metaphysics*, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1991.

Dworkin R.M., *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1977.

Dworkin R.M., *Objectivity and Truth: You'd Better Believe it*, in «*Philosophy & Public Affairs*», vol. 25 no. 2 (1996), pp. 87-139.

Fenstad J.K., *Tarski, truth and natural languages*, in «*Annals of Pure and Applied Logic*» 126 (2004), 15-26.

Fermé E., Hansson S.O., *Belief Change. Introduction and Overview*, Dordrecht, Springer, 2018.

Ferrer Beltrán J., Moreso J.J., Papayannis D.M. (eds.), *Neutrality and Theory of Law*, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, Springer, 2013.

Ferrer Beltrán J., Rodríguez J.L., *Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos*, Madrid, Marcial Pons, 2011.

Ferrer Beltrán J., Rodríguez J.L., *Sobre dinámica y jerarquías normativas: Algunas respuestas a los críticos*, in «Analisi e diritto», 2013, pp. 95-131.

Fitch F.B., *Symbolic Logic*, New York, Roland Press, 1952.

Fitch F.B., *Natural Deduction Rules for Obligation*, in «American Philosophical Quarterly», 3 (1966), pp. 27-38.

Forrester M., *Some remarks on obligation, permission, and supererogation*, in «Ethics», 85 (1975), pp. 219–226.

Francez N., *Proof-theoretic Semantics*, London, College Publications, 2015.

Frege G., *Über Sinn und Bedeutung*, in «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», 100 (1892), pp. 25-50; trad. it di E. Picardi, *Senso e significato*, in C. Penco, E. Picardi (a cura di), *Senso, funzione e concetto*, Roma, Laterza, 2001, pp. 32-57, riedito in P. Casalegno et al., *Filosofia del linguaggio*, Milano, Raffaello Cortina, 2003, pp. 18-41.

Føllesdal D., Hilpinen R., *Deontic Logic: an Introduction*, in R. Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1971.

Gabbay D., Horty J., Parent X., van der Meyden R., van der Torre L. (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, 2013.

Gamut L.T.F., *Logic, Language, and Meaning. Volume 1. Introduction to Logic*, Chicago, The University of Chicago Press, 1991.

Gamut L.T.F., *Logic, Language, and Meaning. Volume 2. Intensional Logic and Logical Grammar*, Chicago, The University of Chicago Press, 1991.

Gardies J.-L., *Peut-on parler de vérité et de fausseté pour les propositions performatives?*, in «Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie», 39 (1992), pp. 61-76.

Gentzen G., *Untersuchungen über das logische Schließen, I and II. Mathematische Zeitschrift* 39:176-210, 405-431 (1934/5). Trad. inglese, *Investigations into Logical Deduction*, in «American Philosophical Quarterly», 1: 288-306 (1964), 2: 204-218 (1965). Riedito in M.E. Szabo (ed.), *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*, North-Holland, Amsterdam, pp. 68-131, 1969.

Gianformaggio L. (a cura di), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana*, Torino, Giappichelli, 1991.

Gonzalez Lagier, D., *G.H. von Wright y los conceptos básico del derecho*, Mexico, Fontamara, 2001.

Governatori G., Rotolo A., *Changing Legal Systems: Legal Abrogations and Annulments in Defeasible Logic*, in «Logic Journal of the IGPL», 18 (2010), pp. 157-194.

Governatori G., Rotolo A., *Logics for Legal Dynamics*, in M. Araszkievicz, K. Pleszka (eds.), *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 323-356.

Greenspan P.S., *Conditional Oughts and Hypothetical Imperatives*, in «The Journal of Philosophy», Vol. 72, n. 10 (1975), pp. 259-276.

Grice P.H., *Presupposition and Conversational Implicature*, in P. Cole (ed.), *Radical Pragmatics*, London, Academic Press, 1981, pp. 183-199.

Grice P.H., *Studies in the Ways of Words*, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1989.

Grossi D., Jones A.J.I., *Constitutive Norms and Count-as Conditionals*, in Gabbay D., Horty J., Parent X., van der Meyden R., van der Torre L. (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, 2013, pp. 407-441.

Guastini R., *Production of Rules by Means of Rules*, in «Rechtstheorie», 17 (1986), pp. 295-309; trad. italiana, *Produzione di norme a mezzo di norme*, in «Informatica e diritto», XI, Vol. 1 (1985), pp. 7-31.

Guastini R., *In tema di abrogazione*, in C. Luzzati (a cura di), *L'abrogazione delle leggi. Un dibattito analitico*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 3-31.

Guastini R., *Genaro Carrió e la trama aperta del diritto*, in Comanducci P., Guastini R. (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico*, vol. II, Torino, Giappichelli, 1989.

Guastini R., *Osservazioni in margine*, in Comanducci P., Guastini R. (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico*, vol. II, Torino, Giappichelli, 1989.

Guastini R., *Giudizi di validità e scienza giuridica nell'ultimo Kelsen*, in Gianformaggio L. (a cura di), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana*, Torino, Giappichelli, 1991, pp. 413-427.

Guastini R., *Ought-Sentences and the Juristic Description of Rules*, in «Ratio Juris», Vol. 4, n.3 (1991), pp. 308-321.

Guastini R., *Dalle fonti alle norme*, Torino, Giappichelli, II ed., 1992.

Guastini R., *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Torino, Giappichelli, 1996.

Guastini R., *Enunciati interpretativi*, in «Ars interpretandi», II (1997), pp. 35-52.

Guastini R., *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Torino, Giappichelli, 2001.

Guastini R., *Realismo e antirealismo nella teoria dell'interpretazione*, in «Ragion Pratica», 17 (2001) pp..

Guastini R., “*Sollsätze*”. *An Exercise in Hard Legal Positivism*, in P. Chiassoni (ed.), *The Legal Ought. Proceedings of the IVR Mid-Term Congress in Genoa (June 19-20, 2000)*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 103-116.

Guastini R., *Lo scetticismo interpretativo rivisitato*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVI, n.1 (2006), pp. 227-237.

Guastini R., *Teoria del significato e teoria dell'interpretazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVIII, n.2 (2008), pp. 463-470.

Guastini R., *Interpretare e argomentare*, Milano, Giuffrè, 2011.

Guastini R., *Explicit v. Tacit Derogation*, in «Analisi e diritto», 2017, pp. 213-219.

Guastini R., *Two conceptions of norms*, in «Revus», 35 (2018), pp.

Guastini R., *Normative Proposition Reconsidered*, in «Analisi e diritto», (2018), pp. 153-157.

Gärdenfors P., *Conditionals and Changes of Belief*, in I. Niiniluoto, R. Tuomela (eds.), *The Logic and Epistemology of Scientific Change*, in «Acta Philosophica Fennica», 30 (1978).

Gärdenfors P., *Rules for Rational Changes of Beliefs*, in T. Pauli (ed.), *Philosophical Essays Dedicated to Lennart Åqvist on his Fiftieth Birthday*, in «Philosophical Studies», 34 (1982), pp. 88-101.

Gärdenfors P., *The Dynamics of Normative Systems*, in A.A. Martino (ed.), *Expert Systems in Law*, Amsterdam, North-Holland, 1992, pp. 195-200.

Gärdenfors P., *Notes on the History of Ideas Behind AGM*, in «Journal of Philosophical Logic», 40 (2011), pp. 115-120.

Haack S., *Philosophy of Logics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.

Haack S., *On Logic in the Law: "Something, but not All"*, in «Ratio Juris», 20 (2007), pp. 1-31.

Hage J., *Studies in Legal Logic*, Dordrecht, Springer, 2005.

Hansen J., *Imperative Logic and Its Problems*, in D. Gabbay , J. Horty , X. Parent, R. van der Meyden, L. van der Torre (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, 2013, pp. 137-191.

Hanson W.H., *Semantics for deontic logic*, in «Logique et Analyse», 31 (1965), pp. 177-190.

Hansson B., *An Analysis of some Deontic Logics*, in «Noûs» Vol. 3, No. 4 (1969), pp. 373-398.

Hansson S.O., *The Structure of Values and Norms*, Cambridge University Press, 2001.

Hansson S.O., *Semantics for more plausible deontic logics*, in «Journal of Applied Logic», 2 (2004), pp. 3-18.

Hansson S.O., *Ideal Worlds – Wishful Thinking in Deontic Logic*, in «Studia Logica», 82 (2006), pp.329-336.

Hansson S.O., *The Varieties of Permission*, in D. Gabbay , J. Horty , X. Parent, R. van der Meyden, L. van der Torre (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, 2013, pp. 195-240.

Hansson S.O., *Alternative Semantics for Deontic Logic*, in Gabbay D., Horty J., Parent X., van der Meyden R., van der Torre L. (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, 2013, pp. 445-497.

Hansson S.O., Makinson, D., *Applying Normative Rules with Restraint*, in M.L. Chiara, K. Doets, D. Mundici, J. van Bentham (eds.), *Logic and Scientific Method*, Dordrecht, Springer, 1997, pp. 313-332.

Hare R.M., *The Language of Morals*, Oxford, Clarendon, 1952.

Hare R.M., *Practical Inference*, London, MacMillan, 1971.

Hart H.L.A., *The Concept of Law*, Oxford, Oxford University Press, 1961; III ed. (With a Postscript edited by P.A. Bulloch and J. Raz. And with an introduction by L. Green), 2012.

Hedenius I., *On Law and Morals*, in «The Journal of Philosophy», Vol. 56, n. 3 (1941), pp. 117-125.

Hilpinen R. (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1971.

Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1981.

Hilpinen R., *Normative Conflicts and Legal Reasoning*, in E. Bulygin, J.L. Gardies, and I. Niiniluoto, (eds.), *Man, Law and Modern Forms of Life*, Reidel, Dordrecht, 1985, 191–208.

Hilpinen R., *Norms, Normative Utterances, and Normative Propositions*, in «Análisis filosófico», XXVI, n.2 (2006), pp. 229-276.

Hilpinen R., McNamara P., *Deontic Logic: A Historical Survey and Introduction*, in D. Gabbay, J. Horty, X. Parent, R. van der Meyden, L. van der Torre (eds.), *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, College Publications, pp. 3-136, 2013.

Hintikka J., *Some Main Problems of Deontic Logic*, in Hilpinen R. (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1971, pp. 59-104.

Hofstadter A., McKinsey J.C.C., *On the Logic of Imperatives*, in «Philosophy of Science», 6 (1939), pp. 446-457.

Horty J.F., Belnap N., *The Deliberative Stit: A Study of Action, Omission, Ability, and Obligation*, in «Journal of Philosophical Logic», 24 (1995), pp. 583-644.

Horty J., *Agency and Deontic Logic*, Oxford University Press, 2001.

Horty J., *Norm Change in the Common Law*, S.O. Hansson (ed.), *David Makinson on Classical Methods for Non-Classical Problems*, Dordrecht, Springer, 2014, pp. 335-355.

Iacona A., *Propositions*, Genova, Name, 2002.

Jaśkowski S., *On the rules of suppositions in formal logic*, in «Studia Logica», 1 (1934), pp. 5–32.

Jones A.J.I., Sergot M., *A formal characterization of institutionalised power*, in «Journal of the IGPL», 3 (1996), pp. 427–443.

Jørgensen J., *Imperatives and Logic*, in «Erkenntnis», 7 (1937), pp. 288-296.

Kahle R., Schroeder-Heister P., *Introduction: Proof-Theoretic Semantics*, in «Studia Logica», 148 (2006), pp. 503-506.

Kalinowski J., *Théorie des propositions normatives*, in «Studia Logica» 1 (1953), pp. 147-182.

Kamp H., *Free Choice Permission*, in «Proceedings of the Aristotelians Society», (1973), pp. 57-74.

Kamp H., *Semantics versus Pragmatics*, in Guenther F., Schmidt S. J., (eds.), *Formal Semantics and Pragmatics for Natural Languages*, Dordrecht, Reidel, 1979, pp. 255-287.

Kanger S., *New Foundations for Ethical Theory*, in R. Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1971.

Kelsen H., *Reine Rechtslehre* (1960), trad. it. di Losano M. G., *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1966.

Knapp V., *Einige Probleme der deontischen Modalität 'erlaubt'*, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», 67 (1981), pp. 397-406.

Knapp V., *Sul problema dell'indifferenza logica nel diritto*, in «Informatica e diritto», VIII, Vol. 2 (1982), pp. 5-18.

Kripke S.A., *Naming and Necessity*, Harvard University Press, Blackwell, 1980.

Kristan A., *En defensa de la concepción expresiva de las normas*, in «Doxa», 37 (2014), pp. 63-82.

Lenk H., *Varieties of Commitment*, in «Theory and Decision», 9 (1978), pp. 17-37.

Levinson S.C., *La pragmatica* (1983), trad. it. a cura di Bertuccelli Papi M., il Mulino, Bologna, 1985.

Lewis D., *A Problem about Permission*, in E. Saarinen, R. Hilpinen, I. Niiniluoto, M. Provenza (eds.), *Essays in Honour of Jaakko Hintikka*, Reidel, Dordrecht, 1979, pp. 163-175.

Lokhorst G.-J.C., *An Intuitionistic Reformulation of Mally's Deontic Logic*, in «Journal of Philosophical Logic», 42, pp. 635-641, 2013.

Lorini G., *Dovere deontico vs. dovere anankastico*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 103-115, 2007.

Lorini G., *Anankastico in deontica*, Milano, LED, 2017.

Luzzati C. (a cura di), *L'abrogazione delle leggi. Un dibattito analitico*, Milano, Giuffrè, 1987.

Makinson D., *How to Give It up: A Survey of Some Formal Aspects of the Logic of Theory Change*, in «Synthese», 62 (1985), pp. 347-363.

Makinson D., *In Memoriam. Carlos Eduardo Alchourrón*, in «Nordic Journal of Philosophical Logic», 1 (1996), pp. 3-10.

Makinson D., *On the Force of Some Apparent Counterexamples to Recovery*, in E.G. Valdés, W. Krawietz, G.H. von Wright, R. Zimmerling (eds.), *Normative Systems in Legal and Moral Theory. Festschrift for Carlos Alchourrón and Eugenio Bulygin*, Berlin, Dunker & Humblot, 1997, pp. 475-481.

Makinson, D., *On a Fundamental Problem of Deontic Logic*, in *Norms, Logic, and Information Systems: New Studies in Deontic Logic and Computer Science*, McNamara P., Prakken H. (eds.), Amsterdam, IOS, 1999, pp. 29-53.

Makinson D., van der Torre L. *Permission from an input/output perspective*, in «Journal of Philosophical Logic», 32 (2003), pp. 391-416.

Mally E., *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens*, Graz, Leuschner & Lubensky, 1926.

Marín R.H., *Practical Logic and the Analysis of Legal Language*, in «Ratio Juris», Vol. 4 No. 3 (1991), pp. 322-333.

Marmor A., *Interpretation and Legal Theory*, II Ed., Oxford and Portland, Oregon, Hart, 2005.

Marmor A., *The Language of Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

Martino A.A., *Derogation of Norms and Decidability in Legal Orders*, in *Id.* (ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics, and Legal Information Systems*, Amsterdam, North-Holland, 1982, pp. 39-50.

Martino A.A., *The Genesis of the Paper "Logic without Truth"*, in «South American Journal of Logic», Vol. 1, n. 2 (2015), pp. 361-363.

Marturano A., *Il "dilemma di Jørgensen"*, Roma, Aracne, 2012.

Mazzarese T., *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Padova, CEDAM, 1989.

Mazzarese T., *'Norm Propositions': Epistemic and Semantic Queries*, in «Rechtstheorie», 22 (1991), pp. 39-70.

Mazzarese T., *'Proposizione normativa'. Interrogativi epistemologici e semantici*, in «Analisi e diritto», (1991), pp.193-243.

Mazzarese T., *Deontic Logic as Logic of Legal Norms: Two Main Sources of Problems*, in «Ratio Juris», Vol. 4, n.3 (1991), pp. 374-392.

Mazzarese T., *"Norm Proposition". A Tentative Defense of a Skeptical View*, in Egidi R. (ed.), *In Search of a New Humanism. The Philosophy of Georg Henrik von Wright*, Dordrecht, 1999, pp. 193-204.

Mendonça D., *Exploraciones Normativas. Hacia una teoría general de las normas*, Messico, Fontamara, 1995.

Moore R., *Legal Permission*, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», 59 (1973), pp. 327–346.

Moreso J.J., Navarro P.E., *Orden jurídico y sistema jurídico. Una investigación sobre la identidad y la dinámica de los sistemas jurídicos*, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1993.

Muffato N., *Due questioni di semantica deontica*, in «Analisi e diritto», 2010, pp. 57-83.

Muffato N., *Norme, proposizioni normative, enunciati condizionali*, in Rodríguez J.L., *Teoría del derecho e análisis lógica*, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 29-53.

Muffato N., *Norme e discorsi su norme*, Roma, Aracne, 2015.

Muffato N., *Some Remarks on Normative Conditionals from the Point of View of Robert Brandom's Inferentialism*, in «Análisi e diritto», (2017), pp. 335-346.

Muffato N., *Semantica dei mondi possibili e accessibilità deontica*, in «Análisi e diritto», 2 (2018), pp. 133-157.

Navarro P.E., *Sistema jurídico, casos difíciles y conocimiento del derecho*, in «DOXA», 14 (1993), pp. 243-268.

Navarro P.E., *Enunciados jurídicos y proposiciones normativas*, in «Isonomía», 12 (2000), pp. 121-155.

Navarro P.E., *Normas condicionales y falacia naturalista*, in «DOXA», 30 (2007), pp. 601-616.

Navarro P.E., *Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos*, in «Isonomía», 34 (2011), pp. 110-139.

Navarro P.E., *¿Son los enunciados jurídicos proposiciones normativas?*, in «DOXA», 35, pp. 629-639, 2012.

Navarro P.E., *Enunciados jurídicos, proposiciones normativas y necesidad práctica*, in «Análisi e diritto», (2016), pp. 101-126.

Navarro P.E., Rodríguez J.L., *Deontic Logic and Legal Systems*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

Negri S., von Plato J., *Meaning in use*, in H. Wansing (ed.), *Dag Prawitz on Proofs and Meaning*, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 239-258.

Niiniluoto I., *On Truth and Argumentation in Legal Dogmatics*, in A. Aarnio, I. Niiniluoto, J. Usitalo (Hrsg.), *Methodologie und Erkenntnistheorie der juristischen Argumentation*, Duncker und Humblot, Berlin, 1981, pp. 53-76.

Niiniluoto I., *On the Truth of Norm Propositions*, in I. Tammelo, A. Aarnio (eds.), *On the Advancement of Theory and Technique in Law and Ethics*, Duncker und Humblot, Berlin, 1981, pp. 171-180.

Niiniluoto I., *Hypothetical Imperatives and Conditional Obligations*, in «Synthese», 66 (1986), pp. 111-133.

Niiniluoto I., *Norm Propositions Defended*, in «Ratio Juris», Vol. 4, n.3 (1991), pp. 367-373.

Niiniluoto I., *Tarski's definition and truth-makers*, in «Annals of Pure and Applied Logic», 126 (2004), pp. 57-76.

Opalek K., *The problem of the existence of the norm*, (1970) in Opalek K., *Selected Papers in Legal Philosophy*, Woleński J. (ed.), Springer, Dordrecht, 1999, pp. 217-231.

Opalek K., *Selected Papers in Legal Philosophy*, Woleński J. (ed.), Springer, Dordrecht, 1999.

Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions*, in «Rechtstheorie», 4 (1973), pp. 169-182.

Opalek K., Woleński J., *On Weak and Strong Permissions Once More*, in «Rechtstheorie», 17 (1986), pp. 83-88.

Opalek K., Woleński J., *Is, Ought, and Logic*, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», Vol. LXXIII, No. 3 (1987), pp. 373-385, trad. spagnola di S. Figueroa Rubio, *Ser; deber y lógica*, in «Revus», 23 (2014), pp. 31-48.

Opalek K., Woleński J., *Normative Systems, Permission and Deontic Logic*, in «Ratio Juris», 4 (1991), pp. 334-348.

Palladino D., Palladino C., *Logiche non classiche. Un'introduzione*, Roma, Carocci, 2007.

Patterson D.M., *Law and Truth*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1996.

Pelletier F.J., *A Brief History of Natural Deduction*, in «History and Philosophy of Logic», 20 (1999), pp.1-31.

Pelletier F.J., Hazen A.P., *A History of Natural Deduction*, in D. Gabbay, F.J. Pelletier, E. Woods (eds.), *Handbook of the History of Logic*, Vol. 11, pp. 341-414, 2012.

Poggi F., *'Obbligatorio' implica 'permesso'*, in «Analisi e diritto», (2000), pp. 195-215.

Poggi F., *Norme Permissive*, Torino, Giappichelli, 2004.

Poincaré H., *Dernières Pensées*, Flammarion, Paris, 1913.

Prawitz D., *Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study*, 1965.

Prawitz D., *Ideas and Results in Proof Theory*, in J.E. Fenstad (ed.), *Proceedings of the 2nd Scandinavian Logical Symposium*, Amsterdam, North Holland, 1971.

Prawitz D., *Towards a Foundation of a General Proof Theory*, in P. Suppes et al. (eds.), *Logic, Methodology, and Philosophy of Science IV*, Amsterdam, North Holland, 1973.

Prawitz D., *On the Idea of a General Proof Theory*, in «Synthese», 27 (1974), pp. 63-77.

Prawitz D., *Remarks on Some Approaches to the Concept of Logical Consequence*, in «Synthese», 62 (1985), pp. 152-171.

Prawitz D., *Meaning Approached via Proofs*, in «Synthese», 148 (2006), pp. 507-524.

Prior A.N., *The Ethical Copula*, in «Australian Journal of Philosophy», 29 (1951), pp. 137-154. Riedito in *Id.*, *Papers in Logic and Ethics*, P.T. Geach, A.J.P. Kenny, (eds.), London, Duckworth, 1976, pp. 9-24.

Prior A.N., *The Paradoxes of Derived Obligation*, in «Mind», 63 (1954), pp. 64-65.

Prior A.N., *The Runabout Inference-Ticket*, in «Analysis», 21 (1960), pp. 38-39.

Prior A.N., *Formal Logic*, II ed., Oxford, Oxford University Press, 1962.

Prior A.N., *Papers in Logic and Ethics*, P.T. Geach, A.J.P. Kenny (eds.), London, Duckworth, 1976.

Ratti G.B., *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2008.

Ratti G.B., *Sistemas normativos y proposiciones normativas indecidibles*, in «DOXA», 35 (2012), pp. 641-661.

Ratti G.B., “*Obligatorio*” implica “*Permitido*”. ¿*Implicación formal o material?*», in «Analisi e diritto», (2015), pp.419-425.

Ratti G.B., *Negation in Legislation*, in M. Araszkievicz, K. Pleszka (eds.), *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 137-157.

Ratti G.B., *Like a Bridge over Troubled Water. Deontic Formalization and its Discontents*, in «Analisi e diritto» (2017), pp. 315-324.

Ratti G.B., *Incompatibilidad e implicación en la lógica de normas*, in «Re-vus», 35 (2018).

Raz J., *Permissions and Supererogation*, in «American Philosophical Quarterly», 12 (1975), pp.161-168.

Raz J., *The Concept of Legal System*, II ed., Oxford, Oxford University Press, 1980.

Reichenbach H., *Elements of Symbolic Logic*, New York, McMillan, 1947.

Rodríguez J.L., *Il concetto di razionalità e la nozione di conseguenza logica in ambito giuridico*, in «Analisi e diritto», (1996), pp. 91-123.

Rodríguez J.L., *Naturaleza y lógica de las proposiciones normativas. Contribución en homenaje a G. H. von WRIGHT*, in «DOXA» 26 (2003), pp. 87-108.

Rodríguez J.L., *Lógica deóntica, mundos ideales y mundos perfectos*, in «DOXA» 36 (2013), pp. 461-477.

Rodríguez J.L., *Norms, Truth, and Legal Statements*, in Ferrer Beltrán J., Moreso J. J., Papayannis D. M. (eds.), *Neutrality and Theory of Law*, pp. 127-147, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, Springer, 2013.

Rodríguez J.L., *Teoría del derecho e análisis lógica*, Madrid, Marcial Pons, 2014.

Rodríguez J.L., *Filón vs. Diodoro sobre un principio básico de la lógica deóntica*, in «Analisi e diritto», (2015), pp.427-436.

Rodríguez J.L., *On Bridges, Islands, and Conditional Norms*, in «Analisi e diritto», (2017), pp. 325-334.

Ross A., *Imperatives and Logic*, in «Theoria», 7 (1941), pp. 53-71.

Ross A., *Tû-tû*, in «Harvard Law Review», 70 (1957), pp. 812–825.

Ross A., *On Law and Justice* (1958), trad. it. a cura di G. Gavazzi, *Diritto e giustizia*, Torino, Einaudi, 1965.

Ross A., *Directives and Norms* (1968), trad. it a cura di M. Jori, *Direttive e norme*, Milano, Comunità, 1978.

Russell B., *On Denoting* (1905), in «Mind», Vol. 114, No. 456, pp. 873-887, 2005.

Sartor G., *Alcune osservazioni sull'applicabilità della logica classica alle norme*, in «Informatica e diritto», XIII, Vol.XIII, No.3 (1987), pp. 65-90.

Sartor G., *Obbligo deontico e «obbligo tecnico»*, in «Informatica e diritto», XIX (1991), pp. 113-146.

Sauca J.M., *Cuestiones lógicas en la derogación de las normas*, Mexico, Fontamara, 2001.

Schroeder-Heister P., *Validity Concepts in Proof-Theoretic Semantics*, in «Synthese», 148 (2006), pp. 525-571.

Schroeder-Heister P., *Proof-Theoretic Semantics*, in Zalta E.N. (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2018 Edition), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/proof-theoretic-semantics/>>.

Searle J.R., *How to Derive “Ought” from “Is”*, in «The Philosophical Review», 73 (1964), pp. 43-58, trad. it. di R. Guastini, *Come dedurre “deve” da “è”*, in R. Guastini (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 155-168.

Searle J.R., *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

Segeberg K., *Getting Started: Beginnings in the Logic of Action*, in «Studia Logica», 51 (1992), pp. 347-378.

Stenius E., *Principles of a Logic of Normative Systems*, in «Acta Philosophica Fennica», 16 (1963), pp. 247-260.

Stevenson J.T., *Roundabout the Runabout Inference-Ticket*, in «Analysis», 21 (61), pp. 124-128.

Stolpe A., *A Theory of Permission Based on the Notion of Derogation*, in «Journal of Applied Logic», 8 (2010), pp. 97-113.

Tarello G., *Osservazioni sull'individuazione dei precetti. La semantica del neustico*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 19 (1965), pp. 405-435.

Tarello G., *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1974.

Tarello G., *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980.

Tarski A., *Logic, Semantics, Metamathematics. Papers from 1923 to 1938*, trad. inglese di J.H. Woodger, Oxford, Clarendon Press, 1956.

Thomason R., *Deontic Logic as Founded on Tense Logic*, in Hilpinen R. (ed.), *New Studies in Deontic Logic*, Reidel Publishing Company, pp. 165-176, 1981.

Thomason R., *Combinations of Tense and Modality*, in «Handbook of Philosophical Logic», Vol. II, Dordrecht, Reidel, 1984.

Tuzet G., *Descrivere norme*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», a. XLV, n.1, pp. 103-117, 2015.

Valentini S., *The sequent calculus for the modal logic D*, in «Bollettino dell'Unione Matematica Italiana», 7-A (1993), pp. 455-460.

Van Fraassen B.C., *The Logic of Conditional Obligation*, in «Journal of Philosophical Logic», 1 (1972), pp. 417-438.

Vermazen B., *The Logic of Practical Ought-sentences*, in «Philosophical Studies», 32 (1977), 1-71.

- Villa V., *Costruttivismo e teorie del diritto*, Torino, Giappichelli, 1999.
- von Kutschera F., *Bewirken*, in «Erkenntnis», 24 (1986), pp. 253-281.
- von Wright G.H., *Deontic Logic*, in «Mind» 60 (1951), pp. 1-15.
- von Wright G.H., *An Essay in Modal Logic*, Amsterdam, North-Holland, 1951.
- von Wright G.H., *Logical Studies*, London, Routledge and Kegan Paul, 1957.
- von Wright G.H., *The Foundation of Norms and Normative Statements*, in K. Ajdukiewicz (ed.), *The Foundations of Statements and Decisions. Proceedings of the International Colloquium on Methodology of Science*, Warsaw, 1965, pp. 351–367; trad. it di R. Guastini, in P. Comanducci, R. Guastini, *L'analisi del ragionamento giuridico. Materiali ad uso degli studenti*, Torino, Giappichelli, 1989.
- von Wright G.H., *Norm and Action. A Logical Enquiry*, Routledge and Kegan Paul, London, 1963; trad. it. di Emiliani A., *Norma e azione. Un'analisi logica*, Bologna, Il Mulino, 1989.
- von Wright G.H., *An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action*, in «Acta Philosophica Fennica», 21 (1968), pp. 1-110.
- von Wright G.H., *On the Logic and Ontology of Norms*, in J.W. Davis, D.J. Hockney, W.K. Wilson (eds.), *Philosophical Logic*, Dordrecht, Reidel, 1969, pp. 89-107.
- von Wright G.H., *Deontic Logic and the Theory of Conditions*, (1968), in R. Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1971.
- von Wright G.H., *On the Logic of Norms and Actions*, in R. Hilpinen (ed.), *New Studies in Deontic Logic. Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, Dordrecht, Reidel Publishing, 1981, pp. 3-35.

von Wright G.H., *Problemi e prospettive della logica deontica. Una panoramica*, in Agazzi E., Cellucci C. (a cura di), *Logiche moderne*, Roma, Treccani, pp. 383-405, 1981.

von Wright G.H., *Norms, Truth, and Logic*, in A.A. Martino (Ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems*, North-Holland, Amsterdam, 1982 riedito in *Practical Reason. Philosophical Papers, Vol. I*, Basil Blackwell, Oxford, 1983, pp. 130-209; trad. it. (a cura di G. Pezzini), *Norme, verità e logica*, in «Informatica e diritto», 9 (1983), pp. 5-87.

von Wright G.H., *Proposizioni normative condizionali*, in «Epistemologia», 4 (1983), pp. 187-200.

von Wright G.H., *Bedingungsnormen – ein Prüfstein für die Normenlogik*, in W. Krawietz, H. Schleski, G. Winkler, A. Schramm (Hrsg.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 447-456, 1984.

von Wright G.H., *A Pilgrim's Progress – Voyage d'un pèlerin*, in A. Mercier and M. Svilar (Eds.), *Philosophes critiques d'eux-mêmes*, vol. 12, pp. 257-294. Verlag Peter Lang, Bern, 1985; riedito in G.H. von Wright, *The Tree of Knowledge and Other Essays*, E.J. Brill, Leiden, 1993, pp. 103-113.

von Wright G. H., *Is and Ought*, in E. Bulygin, J.-L. Gardies, I. Niiniluoto, (eds.), *Man, Laws, and Modern Forms of Life*, Dordrecht, Reidel, 1985, pp. 263-281.

von Wright G.H., *Is There a Logic of Norms?*, in «Ratio Juris», Vo. 4 n. 3 (1991), pp. 265-283.

von Wright G.H., *The Tree of Knowledge and Other Essays*, Leiden-New York-Köln, E.J. Brill, 1993.

von Wright G.H., *Logica senza verità*, in A.A. Martino (a cura di), *Logica, informatica, diritto*, Servizio editoriale universitario di Pisa, 1996, pp.

38-58; trad. spagnola di P.E. Navarro, *Lógica sin verdad?*, in «DOXA», 39 (2016), pp. 21-34.

von Wright G.H., *Ought to Be – Ought to Do*, in *Id.*, E. Garzón Valdés, W. Krawietz, and Ruch Zimmerling (Eds.), *Normative Systems in Legal and Moral Theory*, Duncker & Humblot, Berlin, 1997, pp. 427–435.

von Wright G.H., *Deontic Logic: A Personal View*, in «Ratio Juris», 12, pp. 26-38, 1999.

von Wright G.H., *On Norms and Norm-Propositions. A Sketch*, in W. Krawietz, R. S. Summers, O. Weinberger, G. H. von Wright (eds.), *The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and Justification*. Festschrift for Aulis Aarnio, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 173-178, 2000.

Wansing H., *The Idea of a Proof-Theoretic Semantics and the Meaning of the Logical Operations*, in «Studia Logica», 64 (2000), pp. 3-20.

Wansing H., *Prawitz, Proofs, and Meaning*, in *Id.* (ed.), *Dag Prawitz on Proofs and Meaning*, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 1-32.

Weinberger O., *Über die Negation von Sollensätzen*, in «Theoria», 23 (1957), pp. 102-132.

Weinberger O., *Was fordert man von der Sollensatzlogik?*, in «Acta Philosophica Fennica», 16 (1963), pp. 277-284.

Weinberger O., *Der Erlaubnisbegriff und der Aufbau der Normenlogik*, in «Logique et Analyse», 16 (1973), pp. 113-142.

Weinberger O., *On the Meaning of Norm Sentences, Normative Inconsistency, and Normative Entailment. A reply to Carlos E. Alchourrón and Eugenio Bulygin*, in «Rechtstheorie», 15 (1984), pp. 465-475.

Weinberger O., *The Expressive Conception of Norms – an Impasse for the Logic of Norms*, in «Law and Philosophy», 4 (1985), pp. 165-198.

Weinberger O., *Der normenlogische Skeptizismus*, in «Rechtstheorie», 17 (1986), pp. 13-81.

Weinberger O., *The Logic of Norms Founded on Descriptive Language*, in «Ratio Juris», Vol. 4, n.3 (1991), pp. 284-307.

Weinberger O., *Alternative Action Theory. Simultaneously a Critique of Georg Henrik von Wright's Practical Philosophy*, Dordrecht, Springer, 1998.

Weinberger O., *A Philosophical Approach to Norm Logic*, in «Ratio Juris», Vol. 14, n.1 (2001), pp. 130-141.

Woleński J., *Deontic Sentences, Possible Worlds and Norms*, in «Reports on Philosophy», 6 (1982), pp. 65-73, riedito in «Revus», 34 (2018), pp. 45-53.

Woleński J., *Deontic Logic and Possible Worlds Semantics: A Historical Sketch*, in «Studia Logica», XLIX, 2 (1989), pp. 273-282.

Woleński J., *Formal and Informal in Legal Logic*, in Gabbay D.M., Canivez P., Rahman S., Thiercelin A. (eds.), *Approaches to Legal Rationality*, Dordrecht, Springer, 2010, pp. 73-86.

Woleński J., *How deontic logic contributes to the analysis of legal systems*, in «Revus», 29 (2016), pp. 119-122.

Wróblewski J., *Modelli di sistemi giuridici e potenzialità dell'informatica giuridica*, in «Informatica e diritto», III, vol. 2 (1978), pp. 55-76.

Wróblewski J., *Evaluative statements in law. An analytical approach to legal axiology*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», LVIII (1981), pp. 604-626.

Wróblewski J., *Tre concetti di validità*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2 (1982), pp. 584-585.

Wróblewski J., *Negation in Law*, in Krawietz W., Schleski H., Winkler G., Schramm A. (Hrsg.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 457-471, 1984.

Wróblewski J., *Semantics and Pragmatics of Normative Qualification Statements*, in «International Journal for the Semiotics of Law», III, n. 7 (1990), pp. 35-53.

Wróblewski J., *Validità e struttura del sistema giuridico. Metateoria e teoria pura del diritto*, in L. Gianformaggio (a cura di), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana*, Torino, Giappichelli, 1991, pp. 303-318.

Wróblewski J., *The Judicial Application of Law*, Dordrecht, Kluwer, 1992.

Åqvist L., *Good Samaritans, Contrary-to-Duty Imperatives, and Epistemic Obligations*, in «Noûs», I, 4 (1967) pp. 361-379.

Åqvist L., *Alchourrón and Bulygin on Deontic Logic and the Logic of Norm-propositions: Axiomatization and Representability Results*, in «Logique et Analyse», 203 (2008), pp. 225-261.

Žarnić B., *A Social Pragmatic View on the Concept of Normative Consistency*, in «European Journal of Analytic Philosophy», 11 (2015), pp. 56-78.

Žarnić B., *Deontic Logic as a Study of Conditions of Rationality in Norm-related Activities*, in O. Roy, A. Tamminga, M. Willer, *Deontic Logic and Normative Systems. 13th International Conference, DEON 2016*, College Publications, 2016, pp. 272-287.

Żelaniec W., *Regola costitutiva*, in L. Passerini Glazel (a cura di), *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 36-47, 2007.